



REGIONE ABRUZZO

Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni

Servizio Attività di Collegamento con l'Unione europea

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it



S P E C I A L E
LA REVISIONE DELLA POLITICA COMUNITARIA
IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

NUMERO 1 - GENNAIO/FEBBRAIO 2007

Approfondimenti monografici su tematiche di interesse regionale

PRESENTAZIONE

Questo fascicolo raccoglie il materiale normativo, informativo e documentale elaborato in occasione del seminario di studio e di approfondimento tecnico, riservato a Dirigenti e funzionari delle regioni italiane, dal titolo: “Le politiche comunitarie in materia di aiuti di stato” (Bruxelles, 26 - 27 febbraio 2007).

Le relazioni e le attività d'aula sono svolte da funzionari delle Istituzioni europee, oltre che da pratici ed esperti di comprovata esperienza e competenza.

Il tema prescelto risulta di particolare interesse per le regioni italiane, in quanto si è appena concluso un processo di revisione generale della disciplina europea il quale, nel quadro del nuovo periodo di programmazione 2007/2013, ha assunto il tema dei c.d. “aiuti orizzontali” quale criterio-guida dell'operato degli attori pubblici nel sostenere la crescita, l'innovazione e la competitività dell'Europa.

L'iniziativa è promossa e realizzata dalle Regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana ed Umbria) in veste di coordinatrici di turno delle Regioni Italiane rappresentate a Bruxelles.

(Servizio Attività di Collegamento con l'Unione Europea - 26 febbraio 2007)

Sede Comune di Bruxelles delle Regioni del Centro Italia
Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria



Seminario

organizzato dal coordinamento 2007
degli Uffici regionali di Collegamento (URC)

La politica comunitaria in materia di Aiuti di stato

Programma

Lunedì 26 febbraio 2007

Rond Point Schuman 14, sala LOGO - 8° piano

Ore 14:00 - ***Registrazione***

Ore 14:30 - ***Apertura lavori***

Agostino COINU, Regione Lazio, Direttore della Direzione Regionale “Attività della Presidenza”

Ore 14:45

Le politiche comunitarie in materia di aiuti di stato. Nuovo quadro normativo

Commissione europea, DG Concorrenza

Ore 15:30

Gli aiuti di stato nell'ambito della nuova programmazione dei Fondi strutturali 2007 – 2013

Commissione europea, DG Politica Regionale

Ore 16:15 - *Pausa caffè*

Ore 16:45

Gli aiuti di stato in agricoltura

Luigi POLIZZI, Esperto Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea

Ore 17:30

Le nuove procedure del dialogo istituzionale in materia di aiuti di stato

Gabriella GUACCI, Esperto Regionale Rappresentanza Permanente italiana presso l'Unione europea

Ore 18:00

Dibattito

Ore 18:30 - ***Conclusioni***

Roberto PAGETTA, Dirigente "Innovazione, ricerca, energia e competitività dei settori produttivi", Regione Marche □ □

Martedì 27 febbraio 2007

1° Gruppo *Aiuti di stato nei settori dell'agricoltura e della pesca* – Sala Regione Toscana, 5° piano

Ore 9:00 – ***Apertura lavori***

Coordina Franco GAROFALO, Regione Umbria, Direzione regionale agricoltura

Interventi:

Ore 9.15

Aiuti di Stato nel settore agricole e forestale 2007-2013: quadro normativo e attuativo nei Programmi di sviluppo rurale

Commissione europea, DG Agricoltura

Ore 11.00

Aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquicoltura e prospettive future

Commissione europea, DG Pesca

Ore 12:00 – **Chiusura lavori**

2° Gruppo Aiuti di stato in materia di ambiente e trasporti – Sala LOGO, 8° piano

Ore 9:00 – **Apertura lavori**

Coordina Mauro GRASSI, Direttore Generale DG “Politiche territoriali e ambientali”, Regione Toscana

Interventi:

Ore 9.15

La revisione della disciplina degli Aiuti di stato all'ambiente e la posizione italiana.

Gabriella GUACCI, Esperto regionale, Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea

Ore 10.00

La politica comunitaria nel settore dei trasporti aerei.

Commissione europea, DG Trasporti ed Energia

Ore 11.00

La politica comunitaria nei settori del trasporto su strada e marittimo.

Commissione europea, Dg Trasporti ed Energia

3° Gruppo Aiuti di stato a finalità regionale - Investimenti in capitale di rischio - Ricerca, sviluppo ed innovazione - Sala

Dante e Beatrice, 7° piano

Ore 9:00 – **Apertura lavori**

Coordina Tiziana ARISTA, Regione Abruzzo, Dirigente del Servizio Programmazione e sviluppo

Interventi:

Ore 9.15

Nuovi orientamenti sugli aiuti a finalità regionale

Commissione europea, DG Concorrenza

Ore 10.15

Aiuti di stato a sostegno degli investimenti in capitale di rischio

Commissione europea, DG Concorrenza

Ore 11.15

Nuova disciplina sugli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione

Commissione europea, DG Concorrenza

Ore 12.15 – ***Chiusura lavori***

LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Quadro sinottico degli interventi, con specificazione del relativo iter e link ai documenti

OGGETTO	CONTENUTI	STATO DI ATTUAZIONE E <i>LINK</i>	PAG.
Comunicazione della commissione “Una politica della concorrenza proattiva per un'Europa competitiva” [COM(2004) 293 def.]	La Commissione propone una politica proattiva che contribuisca in modo decisivo alla competitività dell'industria europea, promuovendone il miglioramento della produttività e l'innovazione, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona	Adottata il 20 aprile 2004 <i>Link al documento:</i> http://ec.europa.eu/comm/competition/publications/proactive/it.pdf	-
Piano di azione in materia di aiuti di stato (Documento di consultazione)	Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005/2009	Adottato il 7 giugno 2005 Conclusione della consultazione il 9 febbraio 2006 <i>Link al documento:</i> http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/action_plan/saap_it.pdf	14
Nuovi orientamenti sugli aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013	Disciplina i criteri applicati per la valutazione degli aiuti di stato riservati ad aree geografiche specifiche caratterizzate da particolari condizioni socio-economiche che perseguono come obiettivo precipuo lo sviluppo di queste aree attraverso il sostegno agli investimenti e la creazione di posti di lavoro (c.d. aiuti di stato a finalità regionali)	Adottati il 21 dicembre 2005 (pubblicati sulla GUCE n. C/54 del 4 marzo 2006) Uno Speciale <i>dedicato a questo argomento, che riporta anche i testi normativi in versione integrale, è liberamente scaricabile al seguente indirizzo:</i> http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa/asp/loadDoc.asp?pdfDoc=docs/newsletter/Speciale_3_marzo_2006.pdf	34
Bozza di memorandum esplicativo sulla revisione degli orientamenti sugli aiuti di stato per capitale di rischio a favore delle piccole e medie	Si tratta di una bozza di memorandum volto ad illustrare le modifiche da apportare al sistema per assicurare interventi orientati al capitale di rischio in favore delle piccole e medie imprese. Propedeutico alla revisione operata con l'introduzione della disciplina di cui al	Presentata intorno al mese di ottobre 2005 <i>Link al documento (EN):</i> http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/action_plan/draft_explanatory_memorandum.pdf	-

imprese	successivo punto.		
Revisione degli orientamenti sugli aiuti di stato per capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese	La Commissione ha elaborato una proposta ed ha promosso un'ampia consultazione volta a condividere le proprie esperienze in merito con tutti gli Stati membri e le parti interessate, al fine di pervenire ad una revisione coerente della disciplina.	Presentata intorno al mese di ottobre 2005 Conclusione della consultazione il 12 maggio 2006 Il testo definitivo è stato adottato dalla Commissione il 19 luglio ed è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C-194) il successivo 18 agosto 2006 . <i>Link al documento:</i> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_194/c_19420060818it00020021.pdf	66
Progetto di regolamento della Commissione concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato a favore degli investimenti	E' volto ad introdurre un regime generale di esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, comma 3, per gli aiuti regionali a favore degli investimenti. L'obiettivo è semplificare le procedure amministrative per gli stati membri rinforzando - nel contempo - la trasparenza e la certezza del diritto.	Presentato il 21 dicembre 2005 (pubblicato sulla GUCE n. C120/2 del 20 maggio 2006) Una prima bozza di regolamento è stata discussa stati membri. Successivamente la proposta è stata resa pubblica per eventuali osservazioni e commenti (entro il successivo 3 luglio 2006) La Commissione ha poi discusso con gli Stati membri una nuova versione rivista del regolamento all'inizio dell'autunno e la versione definitiva è stata approvata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea lo scorso 1° novembre 2006 . Si tratta del Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale <i>Link al documento:</i> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_302/l_30220061101it00290040.pdf	86
Progetto di	E' rivolta ad introdurre modifiche da	La versione definitiva del testo è stata	98

<p>Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente ai moduli standard per la notifica degli aiuti</p>	<p>apportare al sistema per garantire interventi più orientati alla ricerca, allo sviluppo ed all'innovazione in conformità con quanto previsto dal piano di azione in materia di aiuti di stato di cui al precedente punto.</p>	<p>approvata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea lo scorso 1° novembre 2006. Si tratta del Regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente ai moduli standard per la notifica degli aiuti</p> <p><i>Link al documento:</i> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_302/l_3022006110lit00100028.pdf</p>	
<p>Memorandum sulla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Documento di lavoro - Progetto preliminare)</p>	<p>E' rivolto ad illustrare le modifiche da apportare al sistema per garantire interventi più orientati alla ricerca, allo sviluppo ed all'innovazione.</p> <p>Propedeutico alla revisione operata con l'introduzione della disciplina di cui al successivo punto.</p>	<p>Presentata il 4 maggio 2006</p> <p>Conclusione della consultazione il 30 maggio 2006</p> <p><i>Link al documento:</i> http://ec.europa.eu/comm/competitio n/state_aid/others/action_plan/rdi_en.pdf</p>	-
<p>Disciplina quadro comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione</p>	<p>E' volta ad apportare modifiche al sistema per garantire interventi più orientati alla ricerca, allo sviluppo ed all'innovazione in conformità con quanto previsto dal piano di azione in materia di aiuti di stato di cui al precedente punto n.1</p>	<p>Presentata il 20 aprile 2006</p> <p>Conclusione della consultazione il 5 maggio 2006.</p> <p>Un nuovo documento di lavoro era quindi stato presentato l'8 settembre 2006.</p> <p>Il testo definitivo è stato approvato lo scorso 11 novembre 2006.</p> <p>La versione definitiva del testo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 30 dicembre 2006.</p> <p><i>Link al documento:</i> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_323/c_32320061230it00010026.pdf</p>	117
<p>Nuovi orientamenti per la concessione di aiuti di stato in</p>	<p>Disciplina i criteri relativi alla concessione di aiuti di stato nel settore agricolo.</p> <p>A tal proposito va tenuto presente che il</p>	<p>Presentato nel mese di giugno 2005</p> <p>La discussione in merito alla proposta è stata oggetto di varie riunioni in sede nazionale ed</p>	143

<p>agricoltura 2007/2013</p>	<p>piano d'azione sugli aiuti di Stato della Commissione prevede la revisione delle misure esistenti anche per quanto riguarda gli aiuti di Stato nel settore agricolo in seguito al nuovo regolamento n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pubblicato il 21 ottobre 2005.</p>	<p>a Bruxelles, in seno al gruppo di lavoro "Condizioni di concorrenza in agricoltura". Successivamente il testo è stato discusso con gli Stati membri ed, infine, approvato lo scorso 6 dicembre 2006. La versione definitiva è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea lo scorso 30 dicembre 2006. <i>Link al documento:</i> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_319/c_31920061227it00010033.pdf</p>	
<p>Proposta di Regolamento di esenzione relativo alla concessione di aiuti di stato in agricoltura 2007/2013</p>	<p>Disciplina i criteri relativi all'esenzione, per determinate categorie di aiuti di stato nel settore agricolo, dall'obbligo di notifica preventiva. A tal proposito va tenuto presente che il piano d'azione sugli aiuti di Stato della Commissione prevede la revisione delle misure esistenti anche per quanto riguarda gli aiuti di Stato nel settore agricolo in seguito al nuovo regolamento n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pubblicato il 21 ottobre 2005.</p>	<p>Presentato nel mese di giugno 2005 La versione definitiva del testo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dello scorso 16 dicembre 2006. Si tratta del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001. <i>Link al documento:</i> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/1_358/1_35820061216it00030021.pdf</p>	<p>176</p>
<p>Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del</p>	<p>Disposizioni che consentono di adattare i moduli di notifica ai nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013</p>	<p>Il 24 ottobre 2006 la Commissione ha adottato un progetto di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio consentendo di adattare i moduli di notifica ai nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato nel</p>	<p>-</p>

<p>Consiglio</p>		<p>settore agricolo e forestale 2007/2013</p> <p><i>Link al testo della proposta:</i></p> <p>http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/forms/draftreg_it.pdf</p>	
<p>Proposta di Regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali</p> <p>(Documento di lavoro - Progetto preliminare)</p>	<p>La Commissione ha elaborato un progetto preliminare rispetto al quale promuovere la consultazione degli esperti nazionali e dei terzi interessati al fine di predisporre la revisione della disciplina in questione.</p>	<p>Presentata nel mese di ottobre 2006.</p> <p>Conclusione della consultazione il 9 novembre 2006</p> <p><i>Link al documento:</i></p> <p>http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reg994_amending_draft_it.pdf</p>	<p>-</p>
<p>Disciplina comunitaria sul regime di esenzioni automatico.</p> <p>Prolungamento della vigenza degli attuali strumenti.</p>	<p>In attesa della revisione delle materie specifiche, è volta ad estendere fino al 30 giugno 2008, la vigenza dei Regolamenti (CE) nn. 2204/2002 sugli aiuti di stato in materia di occupazione, 70/2001 sugli aiuti di stato per le piccole e medie imprese e 68/2001 sugli aiuti alla formazione.</p>	<p>Una prima proposta era stata presentata nel mese di luglio 2006.</p> <p>Successivamente si era aperto un periodo di consultazione pubblica che è scaduto il 25 agosto 2006.</p> <p>Quindi, lo scorso 9 ottobre è stata presentata una nuova proposta, riveduta e corretta.</p> <p>Il testo definitivo è stato approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 23 dicembre 2006.</p> <p><i>Link al documento:</i></p> <p>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_368/l_36820061223it00850086.pdf</p>	<p>195</p>
<p>Prolungamento di talune decisioni in materia di aiuti di</p>	<p>In attesa della revisione delle materie specifiche, estende la vigenza di talune decisioni adottate dalla Commissione.</p>	<p>Una prima proposta era stata presentata nel mese di luglio 2006.</p> <p>Il testo del provvedimento è stato</p>	<p>-</p>

Stato.		<p>pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea lo scorso 6 febbraio 2007.</p> <p><i>Link al documento (EN):</i></p> <p>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/1_032/1_03220070206en01800180.pdf</p>	
Nuovo regime relativo all' esenzione per categoria degli aiuti "de minimis"	<p>Disciplina relativa alle categorie di aiuti che, sulla base di determinati presupposti normativamente indicati, devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3</p>	<p>Presentata nel mese di giugno 2006 (Pubblicato sulla GUCE n. C137 del 10 giugno 2006)</p> <p>La proposta è stata resa pubblica per eventuali osservazioni e commenti (entro il 10 luglio 2006).</p> <p>Si sono successivamente tenuti vari incontri con gli Stati membri. Quindi si è aperta una nuova fase di consultazione pubblica sul testo proposto che si è conclusa lo scorso 20 ottobre 2006.</p> <p>Il testo definitivo è stato approvato e quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 28 dicembre 2006.</p> <p><i>Link al documento:</i></p> <p>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/1_379/1_37920061228it00050010.pdf</p>	197
Revisione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente	<p>La Commissione ha elaborato un questionario, che invita tutti gli Stati membri e le parti interessate a condividere le proprie esperienze in merito, al fine di predisporre la revisione della disciplina.</p> <p>Ricordiamo, inoltre, che l'attuale disciplina scadrà soltanto a fine 2007.</p>	<p>Presentata nel mese di ottobre 2005</p> <p>Conclusione della consultazione il 14 giugno 2006</p> <p><i>Link al questionario:</i></p> <p>http://ec.europa.eu/comm/competitio n/state_aid/others/00910_questionnaire_env_it.pdf</p> <p><i>Link alle risultanze della consultazione pubblica:</i></p> <p>http://ec.europa.eu/comm/competitio n/state_aid/others/rep_env.html</p>	-
Progetto di comunicazione della	<p>Concerne la determinazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione di cui si avvale</p>	<p>Presentato il 18 maggio 2006</p> <p>La discussione in merito alla bozza proposta</p>	-

<p>Commissione relativo alla revisione delle modalità di fissazione dei tassi di riferimento</p>	<p>la Commissione nell'ambito del controllo relativo agli aiuti di Stato. I tassi di riferimento sono applicati per misurare l'equivalente sovvenzione di un aiuto, in particolare quanto viene erogato in varie quote, nonché per calcolare gli elementi di aiuto risultanti da regimi di prestiti con tassi di interesse agevolati. Vengono inoltre utilizzati per verificare la conformità con la regola "de minimis" e con i regolamenti di esenzione per categoria.</p>	<p>è stata oggetto di una prima riunione multilaterale degli Stati a Bruxelles lo scorso 27/28 giugno 2006</p> <p>Contemporaneamente la Commissione ha promosso una consultazione pubblica che è terminata lo scorso 30 novembre 2006.</p> <p>Di seguito riportiamo il link al documento che ha costituito l'oggetto della consultazione pubblica.</p> <p><i>Link al documento:</i></p> <p>http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/refrat_it.pdf</p>	
---	--	--	--



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.6.2005
COM(2005) 107 definitivo

PIANO DI AZIONE NEL SETTORE DEGLI AIUTI DI STATO

**Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato
2005-2009**

(Documento di consultazione)

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2005) 795 }

Introduzione	3
I Una politica degli aiuti di Stato al passo con i tempi nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione	3
I.1 La ragion d'essere della politica degli aiuti di Stato: perché l'Unione europea ha bisogno di una politica degli aiuti di Stato?	3
I.2 Nuove sfide per la politica comunitaria degli aiuti di Stato	5
I.3 Come affrontare le nuove sfide?	6
II Concentrarsi sulle priorità fondamentali	8
II.1 Puntare sull'innovazione e sulle attività di R&S per rafforzare la società della conoscenza	8
II.2 Creare un contesto migliore per le imprese e stimolare lo spirito imprenditoriale	10
II.3 Investire nel capitale umano	10
II.4 Servizi di interesse economico generale di elevata qualità	10
II.5 Una migliore definizione delle priorità grazie alla semplificazione e al consolidamento normativo	11
II.6 Una politica mirata degli aiuti regionali	12
II.7 Incoraggiare un futuro ecologicamente sostenibile	13
II.8 Creare infrastrutture moderne dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	13
III Modernizzare le prassi e le procedure nel settore degli aiuti di Stato	13
III.1 Una <i>governance</i> migliore: ripartire le responsabilità con gli Stati membri	13
III.2 Meno burocrazia e applicazione e controllo più mirati	14
III.3 Adeguare le norme procedurali all'Unione europea allargata	16
III.4 Ampio riesame dei rimanenti atti	17
III.5 Applicazione e valutazione delle nuove prassi in futuro	18

INTRODUZIONE

1. Sfide specifiche impongono **in questo momento un'ampia riforma della politica degli aiuti di Stato**. È giunto il momento per la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con le parti interessate, di dare slancio alle riforme per far sì che le norme in materia di aiuti di Stato possano dare un migliore contributo alla crescita duratura, alla competitività, alla coesione sociale e regionale e alla tutela dell'ambiente.
2. Il presente piano di azione è un **documento di consultazione**: esso delinea un itinerario indicativo di riforma degli aiuti di Stato per il periodo 2005/2009, che la Commissione realizzerà in stretta collaborazione con gli Stati membri e con tutte le parti interessate.
3. **I servizi della Commissione invitano a trasmettere eventuali osservazioni sul presente piano di azione entro il 15 settembre 2005**. Le parti interessate verranno invitate a partecipare all'elaborazione di ogni singola proposta concreta.
4. Le osservazioni devono essere inviate per posta elettronica all'indirizzo STATEAIDGREFFE@CEC.EU.INT, indicando il riferimento *Riforma degli aiuti di Stato*, o per posta ordinaria al seguente indirizzo:

DG Concorrenza
Protocollo degli aiuti di Stato
SPA 3, Ufficio 6/5
B-1049 BRUXELLES
Belgio

I. UNA POLITICA DEGLI AIUTI DI STATO AL PASSO CON I TEMPI NEL QUADRO DELLA STRATEGIA DI LISBONA PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE

I.1 La ragion d'essere della politica degli aiuti di Stato: perché l'Unione europea ha bisogno di una politica degli aiuti di Stato?

5. Sin dalla firma del trattato di Roma nel 1957 la politica degli aiuti di Stato è stata un elemento integrante della politica della concorrenza: la Commissione europea ha il compito di impedire che gli aiuti concessi dagli Stati membri falsino indebitamente la concorrenza.
6. Alla base della **politica della concorrenza** vi è l'idea che l'economia di mercato offre la garanzia migliore per accrescere il tenore di vita dei cittadini nella UE, uno dei principali obiettivi del trattato UE. Il regolare funzionamento dei mercati è condizione essenziale per fornire ai consumatori i prodotti che desiderano, a prezzi contenuti. La concorrenza è inoltre indispensabile per accrescere la competitività dell'economia europea, in quanto consente di creare un contesto in cui le imprese efficienti e innovative vengano debitamente ricompensate.
7. Il controllo degli aiuti di Stato risponde alla necessità di **garantire condizioni di parità** per tutte le imprese operanti nel mercato unico europeo, a prescindere dallo Stato membro in cui hanno sede. Un particolare motivo di preoccupazione sono gli

aiuti di Stato che forniscono vantaggi selettivi ingiustificati ad alcune imprese, impedendo alle forze di mercato di premiare le imprese più competitive ovvero ritardandone l'azione in tal senso, e riducendo quindi la competitività europea nel suo complesso. Ciò può anche portare ad una concentrazione di potere di mercato nelle mani di alcune imprese, ad esempio perché le imprese che non beneficiano degli aiuti (ad esempio le imprese straniere) sono costrette a ridurre la loro presenza sul mercato o perché gli aiuti di Stato vengono utilizzati per erigere barriere all'entrata. Per i consumatori queste distorsioni della concorrenza possono tradursi in aumenti di prezzi, prodotti di qualità inferiore, minore innovazione.

8. Occorre inoltre rendersi conto che **gli aiuti di Stato hanno un costo** e che non costituiscono una soluzione miracolosa che consenta di risolvere all'istante tutti i problemi. In fin dei conti, sono i contribuenti che devono finanziarli, e non vanno dimenticati i relativi costi di opportunità. La concessione di aiuti alle imprese significa minori finanziamenti per altri settori di intervento. Le risorse statali sono limitate, tuttavia esse sono necessarie per molti compiti essenziali, come l'istruzione, la sanità, la sicurezza nazionale, la protezione sociale, ecc. È necessario quindi che gli Stati membri compiano scelte trasparenti e fissino priorità.
9. L'articolo 87 del **trattato CE** vieta, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Il trattato ha assegnato alla Commissione il compito di controllare le misure di aiuto degli Stati membri, sia le misure proposte che quelle già in vigore, per verificare che non falsino la concorrenza intracomunitaria e gli scambi in misura contraria al comune interesse. Tra i suoi compiti rientra anche quello di garantire condizioni di parità tra tutti gli Stati membri, a prescindere dal diverso livello di risorse e dalle diverse tradizioni in materia di intervento dello Stato sui mercati.
10. Il trattato autorizza esplicitamente alcune eccezioni al divieto di aiuti di Stato, qualora i regimi di aiuti proposti possano avere effetti positivi al livello della UE nel suo complesso. Gli aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili con il trattato purché soddisfino **obiettivi di comune interesse** chiaramente definiti e non falsino la concorrenza e gli scambi intracomunitari in misura contraria al comune interesse. Gli aiuti di Stato possono a volte costituire strumenti efficaci per realizzare obiettivi di comune interesse. Consentono di correggere i fallimenti del mercato, migliorando il funzionamento dei mercati e rafforzando la competitività europea. Possono anche promuovere, ad esempio, la coesione sociale e regionale, lo sviluppo sostenibile e la diversità culturale, a prescindere dalla correzione dei fallimenti del mercato.
11. Tuttavia, gli aiuti di Stato dovrebbero essere utilizzati soltanto quando costituiscono uno strumento idoneo a conseguire un obiettivo ben definito, quando creano gli incentivi giusti, quando sono proporzionati e quando falsano il meno possibile la concorrenza. In sostanza, quindi, scopo fondamentale della valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato è soppesare gli effetti negativi degli aiuti sulla concorrenza e i loro effetti positivi in termini di comune interesse.
12. Le norme orizzontali sugli aiuti di Stato si applicano in linea di principio a tutti i settori, tuttavia determinati settori sono disciplinati da norme molto specifiche; norme speciali si applicano all'agricoltura, alla pesca, al carbone e ai trasporti, dato il

carattere speciale delle norme che disciplinano questi settori. Il piano di azione non si occupa della riforma di queste norme, sebbene i principi in esso enunciati si applichino a tutti i settori. Occorre altresì tener conto degli obiettivi del trattato Euratom e degli obblighi imposti dall'Organizzazione mondiale del commercio.

I.2 Nuove sfide per la politica comunitaria degli aiuti di Stato

13. La politica degli aiuti di Stato si trova oggi di fronte a nuove sfide, che impongono di agire. Come è stato chiaramente detto dal Consiglio europeo del novembre 2004, è necessario dare un **nuovo impulso alla cosiddetta strategia di Lisbona**. Nella comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera 2005, dal titolo "*Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbona*", è già stato definito un nuovo programma di azione di Lisbona, che assegna una funzione importante al controllo degli aiuti di Stato.
14. Il **Consiglio europeo** del marzo 2005 ha invitato "gli Stati membri a proseguire sulla via della riduzione del livello generale degli aiuti di Stato considerando nel contempo le eventuali carenze dei mercati. Tale movimento deve essere accompagnato da una redistribuzione degli aiuti a favore di taluni obiettivi orizzontali quali la ricerca e l'innovazione nonché la valorizzazione del capitale umano. La riforma degli aiuti regionali dovrebbe inoltre favorire un livello elevato di investimenti e permettere una riduzione delle disparità conformemente agli obiettivi di Lisbona".
15. La politica degli aiuti di Stato tutela la concorrenza sul mercato unico ed è strettamente interconnessa con molti obiettivi di comune interesse, quali i servizi di interesse economico generale, la coesione sociale e regionale, l'occupazione, la ricerca e lo sviluppo, la tutela dell'ambiente e la protezione e la promozione della diversità culturale. Essa deve contribuire, sia autonomamente che facendo da supporto ad altre politiche, a trasformare l'Europa in un'area che attragga investimenti e crei occupazione, ad accrescere le conoscenze e a potenziare l'innovazione per favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro più numerosi e migliori.
16. **L'allargamento** del 2004 è stato senza precedenti per ampiezza e ha reso ancora più urgente l'esigenza di adeguare la politica degli aiuti di Stato e di migliorare la *governance* per assicurare un controllo effettivo nell'Unione allargata.
17. Inoltre, **il numero e la complessità crescenti dei documenti** adottati progressivamente dalla Commissione nel corso degli anni rendono pressante l'esigenza di razionalizzare la politica degli aiuti di Stato, di concentrare l'attenzione sulle tipologie di aiuti che hanno un maggiore effetto distorsivo e di rendere il controllo degli aiuti di Stato più prevedibile e più facilmente gestibile, minimizzando così l'incertezza giuridica e riducendo gli oneri amministrativi a carico sia della Commissione che degli Stati membri. È altresì necessario rafforzare l'impegno degli Stati membri a rispettare l'obbligo di applicare le norme in materia di aiuti di Stato. Infine, è **necessario accrescere la trasparenza** e le azioni di sensibilizzazione nel settore degli aiuti di Stato, per fare in modo che le imprese, il mondo accademico, gli specialisti della concorrenza, i consumatori e il grande pubblico si sentano partecipi e si attivino contro gli aiuti concessi illegalmente, in particolare dinanzi ai giudici nazionali.

I.3 Come affrontare le nuove sfide?

18. Per affrontare le nuove sfide è necessaria una radicale modifica delle vigenti norme sugli aiuti di Stato, sia sostanziali che procedurali. Per valutare concretamente gli effetti allocativi o distributivi degli aiuti di Stato occorre tener conto del loro effettivo contributo alla realizzazione di obiettivi fissati di comune accordo e politicamente auspicabili. La Commissione si prefigge di presentare un pacchetto di riforma ampio e coerente, basato sui seguenti elementi:
- aiuti di Stato meno numerosi e più mirati;
 - un approccio economico più preciso;
 - procedure più efficaci, una migliore attuazione, una maggiore prevedibilità e un'accresciuta trasparenza;
 - la ripartizione delle responsabilità tra Commissione e Stati membri: la Commissione non può migliorare le norme in materia di aiuti di Stato senza il sostegno effettivo degli Stati membri e il loro pieno impegno a rispettare l'obbligo di notificare tutti gli aiuti che intendano accordare e di applicare correttamente le regole.
19. Per assolvere gli obblighi che il trattato le impone, la Commissione si avvale di analisi economiche e giuridiche, in alcuni casi per determinare se una misura costituisca un aiuto di Stato (ad esempio: applicazione del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato o valutazione della giustificazione di determinate misure tramite la natura o l'impianto generale del sistema fiscale) e in particolare per determinare se un aiuto di Stato possa essere dichiarato compatibile con il trattato. Per valutare se una misura di aiuto possa ritenersi compatibile con il mercato comune, la Commissione soppesa gli effetti positivi della misura (conseguimento di un obiettivo di comune interesse) e gli effetti potenzialmente negativi (distorsione degli scambi e della concorrenza). Spetta agli Stati membri, prima di dare attuazione ad una misura prevista, fornire le prove necessarie a questo riguardo.
20. La Commissione continuerà a sviluppare i criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti, in particolare tramite l'analisi di settori specifici. In generale, gli effetti positivi di un aiuto dipendono dai seguenti fattori: i) la precisione con cui è stato individuato l'obiettivo riconosciuto di comune interesse (sia esso sociale, regionale, economico o culturale); ii) se l'aiuto di Stato costituisce uno strumento idoneo per risolvere il problema rispetto ad altri strumenti e iii) se l'aiuto crea gli incentivi necessari ed è proporzionato. Per quanto riguarda invece il livello di distorsione generato da un aiuto, esso dipende in genere dai seguenti fattori: i) la procedura di selezione dei beneficiari e le condizioni di concessione dell'aiuto; ii) le caratteristiche del mercato e del beneficiario e iii) il tipo di aiuto e l'importo. Ad esempio gli aiuti alla ristrutturazione e all'investimento a favore delle grandi imprese dovrebbero essere chiaramente volti al conseguimento di obiettivi di comune interesse, visto l'impatto, di norma significativo, di tali misure sulla concorrenza e sugli scambi.
21. Per contribuire nel miglior modo possibile alla rinvigorita strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, la Commissione, se del caso, rafforzerà **l'approccio economico all'analisi degli aiuti di Stato**. L'approccio economico è lo strumento

per concentrare meglio determinati aiuti di Stato e indirizzarli **verso gli obiettivi della rinvigorita strategia di Lisbona**.

22. Il maggiore ricorso ad un approccio economico più preciso consente una valutazione corretta e più trasparente delle distorsioni della concorrenza e degli scambi determinate dalle misure di aiuto. Questo approccio permette anche di analizzare le cause dell'incapacità del mercato di conseguire da solo gli obiettivi di comune interesse auspicati e di valutare quindi i vantaggi offerti dagli aiuti di Stato per il loro conseguimento.
23. A questo riguardo, un elemento essenziale è costituito **dall'analisi dei fallimenti del mercato** (esternalità, asimmetrie informative, problemi di coordinamento) che possono costituire le ragioni dell'**incapacità del mercato di conseguire gli obiettivi di comune interesse auspicati**, in particolare se di natura economica. L'esatta individuazione del relativo fallimento del mercato consente in questi casi di valutare più correttamente se l'aiuto di Stato possa essere giustificato e accettabile, se rappresenti la soluzione più idonea e in che modo debba essere attuato per conseguire l'obiettivo auspicato senza falsare la concorrenza e gli scambi in misura contraria al comune interesse.

Gli aiuti di Stato nel quadro della strategia di Lisbona

La concorrenza è fattore fondamentale di efficienza economica, e consente di liberare il potenziale di crescita dell'Europa a beneficio dei cittadini europei. In questo contesto il termine "efficienza" fa riferimento alla misura della massimizzazione del benessere su un dato mercato o nell'economia nel suo complesso. Si ha quindi un "**fallimento del mercato**" quando il mercato non porta ad un risultato efficiente sotto il profilo economico. Il fallimento del mercato ha cause diverse, in particolare:

- *esternalità*: si hanno esternalità quando gli operatori non tengono pienamente conto delle conseguenze delle loro azioni sugli altri membri della società. È possibile che gli operatori di mercato non siano tenuti a sopportare per intero i costi sociali delle loro azioni (esternalità negative), come nel caso dell'inquinamento industriale, ed è anche possibile che non siano in grado di trarre pieno vantaggio dalle loro azioni (esternalità positive), come nei settori della ricerca e dell'innovazione;

- *beni pubblici*: i beni pubblici sono beni che recano benefici alla società, ma che non sono di norma forniti dal mercato, dato che è difficile, se non impossibile, escludere qualcuno dal loro utilizzo (e quindi costringerlo a pagare per usufruire di questi beni). Esempi di beni pubblici sono la difesa nazionale e alcuni servizi pubblici radiotelevisivi;

- *asimmetrie informative*: le asimmetrie informative possono generare costi di transazione, costi di agenzia, azzardo morale o selezione avversa, che a loro volta determinano un funzionamento inefficiente del mercato. Un esempio ben noto di asimmetria informativa si ha sul

mercato finanziario, sul quale le imprese in fase di avvio hanno generalmente difficoltà a trovare finanziamenti adeguati;

- *problemi di coordinamento*: un inefficiente funzionamento del mercato può anche essere dovuto ad un problema di coordinamento tra i partecipanti al mercato. Problemi di coordinamento possono sussistere ad esempio nel settore della normalizzazione, in quello delle infrastrutture di trasporto o in quello dell'innovazione;

- *potere di mercato*: un'altra ragione dell'inefficiente funzionamento del mercato è l'esistenza di un potere di mercato, ad esempio in caso di monopolio.

Quando i mercati non realizzano l'efficienza economica, gli Stati membri o l'Unione possono decidere di intervenire per correggere i fallimenti del mercato. Alcune delle situazioni descritte in precedenza possono essere risolte con strumenti di regolamentazione o con altri mezzi. In alcuni casi, tuttavia, gli Stati membri possono prevedere il ricorso agli aiuti di Stato. Un'importante giustificazione degli aiuti di Stato è dunque l'esistenza di un fallimento del mercato.

Tuttavia non è sufficiente che l'aiuto di Stato sia volto alla correzione di un fallimento del mercato. Prima di ricorrere agli aiuti di Stato, che in genere costituiscono solo un'opzione "di ripiego" per l'allocazione ottimale delle risorse, è necessario verificare l'impossibilità di correggere il fallimento del mercato mediante misure meno distorsive. Occorre inoltre che gli aiuti di Stato costituiscano lo strumento appropriato e siano concepiti in maniera tale da correggere effettivamente il fallimento del mercato, in quanto generano un effetto di incentivo e sono proporzionati. Inoltre, gli aiuti di Stato non devono falsare la concorrenza in misura contraria al comune interesse.

Nel contesto della rinvigorita strategia di Lisbona, il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri a prestare attenzione ai fallimenti del mercato. Occorre inoltre compiere uno sforzo per assicurare la coesione sociale ed economica e lo sviluppo sostenibile.

II CONCENTRARI SULLE PRIORITÀ FONDAMENTALI

II.1 Puntare sull'innovazione e sulle attività di R&S per rafforzare la società della conoscenza

24. Il futuro sviluppo economico dell'Europa dipende dalla sua capacità di creare e far crescere settori ad alto valore aggiunto, innovativi e basati sulla ricerca, che siano in grado di competere con i migliori concorrenti a livello mondiale. La priorità accordata alla conoscenza e all'innovazione è stata chiaramente ribadita nella comunicazione al Consiglio europeo di primavera.

25. A questo proposito, nel 2005 la Commissione adotterà una **comunicazione sugli aiuti di Stato e sull'innovazione**, in cui analizzerà i bisogni e vaglierà le possibilità di adeguamento delle norme vigenti, al fine di creare condizioni quadro idonee a favorire l'innovazione nella UE. La comunicazione andrà ad integrare il programma quadro sull'innovazione e la competitività. L'innovazione è connessa con un processo che consente di combinare la conoscenza e la tecnologia con lo sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato per prodotti, servizi e processi commerciali nuovi o più avanzati rispetto a quelli già disponibili sul mercato comune, e comporta un certo grado di rischio. Questo processo può essere ostacolato dai fallimenti del mercato (il più delle volte in forma di esternalità, beni pubblici e asimmetrie informative che determinano una diffusione inefficiente dei risultati, finanziamenti insufficienti e asimmetrie sul mercato del lavoro). Gli aiuti di Stato possono essere giustificati quando occorre accrescere gli incentivi all'innovazione, purché non determinino il venir meno dell'iniziativa privata o favoriscano la concorrenza sleale.
26. Il vademecum della Commissione sull'innovazione ha dimostrato che è già possibile in un certo numero di casi concedere aiuti per correggere i fallimenti del mercato che ostacolano l'innovazione, ma che comunque le norme potrebbero essere migliorate. Verranno analizzate ulteriori possibilità in modo da includere misure che consentano di stimolare l'innovazione nel comune interesse. Verrà prestata particolare attenzione, ad esempio, alla specifica situazione delle piccole e medie imprese, al ruolo degli intermediari (ad es. *cluster* e centri tecnologici) e ai ricercatori altamente qualificati che lavorano nel settore dell'innovazione. Le modifiche specifiche proposte nella comunicazione saranno introdotte successivamente, al momento della revisione delle norme in materia.
27. Inoltre, la Commissione apporterà modifiche al **programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo**, alla luce degli obiettivi di Lisbona e di Barcellona. Nella revisione si cercherà anche di tenere maggiormente conto delle priorità della politica comunitaria in materia di R&S, in particolare la promozione della cooperazione transfrontaliera e dei partenariati pubblico-privato nel settore della ricerca, la diffusione dei risultati delle ricerche e i grandi progetti di ricerca di comune interesse europeo. Gli aiuti di Stato a favore delle attività di R&S potrebbero consentire agli Stati membri di correggere i fallimenti del mercato e di fornire gli incentivi giusti alle imprese per spingerle ad investire di più nelle attività di R&S. La Commissione baserà la revisione del programma quadro su un approccio più aderente ad un processo interattivo di innovazione industriale, che tenga anche conto della risposta continua del mercato.
28. Il programma quadro dovrà anche tenere conto della crescente importanza dei partenariati pubblico-privato nel settore della R&S. In particolare dovrà prevedere idonee disposizioni sulla ricerca collaborativa, ivi compresi la proprietà dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nel quadro di questo tipo di progetti, l'accesso a questi diritti e il loro sfruttamento. In sede di riesame dovrà essere valutata anche l'opportunità di consentire la concessione di aiuti a favore della diffusione dei risultati. La Commissione valuterà inoltre se estendere il campo di applicazione del programma quadro a tipologie di aiuti a favore di determinate attività innovative non ancora contemplate negli orientamenti o nei regolamenti in vigore, creando così un **quadro degli aiuti alle attività di R&S e all'innovazione**. Inoltre, se sulla base dell'esperienza acquisita la Commissione riuscirà a definire criteri chiari e generali di

compatibilità, esenterà alcune misure di aiuto dell'obbligo di notificazione alla Commissione.

II.2 Creare un contesto migliore per le imprese e stimolare lo spirito imprenditoriale

29. Occorre agire con la massima urgenza per migliorare il contesto in cui le imprese si trovano ad operare, in particolare riducendo l'insieme degli oneri amministrativi cui sono soggette, semplificando la legislazione e migliorandone la qualità, facilitando il rapido avvio di nuove imprese e creando un ambiente più favorevole alle imprese.
30. Per facilitare il rapido avvio di nuove imprese, la Commissione riesaminerà la **comunicazione sul capitale di rischio**. Il riesame si propone di incoraggiare lo spirito imprenditoriale e di stimolare gli investimenti in capitale di rischio, in particolare nelle imprese in fase di avvio e nelle PMI giovani e innovative, quando ciò consenta di correggere in modo adeguato i fallimenti del mercato messi in luce. La Commissione concentrerà la sua attenzione in particolare sulla necessità di accrescere ulteriormente la flessibilità delle norme, al fine di tener conto della diversità delle misure relative ai capitali di rischio, in particolare per quanto riguarda il livello massimo delle quote di finanziamento ammissibili nei casi in cui si ritenga esservi una carenza nell'offerta di capitale di rischio.

II.3 Investire nel capitale umano

31. Il conseguimento di un elevato livello di occupazione, di una crescita duratura e della coesione economica e sociale costituisce un obiettivo fondamentale della Comunità. La strategia europea per l'occupazione, una delle pietre angolari della nuova strategia di Lisbona, mira a promuovere un elevato livello di occupazione e una manodopera qualificata, competente e adattabile. Ciò richiede ingenti investimenti nel capitale umano. A questo riguardo, gli aiuti di Stato possono essere giustificati quando è necessario incoraggiare i datori di lavoro, tramite gli incentivi giusti, ad assumere più lavoratori, in particolare i lavoratori che hanno difficoltà ad accedere al mercato del lavoro e a restarvi, e a fornire una formazione adeguata ai loro lavoratori. Inoltre, il rafforzamento dell'adattabilità, l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori e delle imprese nel loro complesso e il miglioramento della qualità dell'istruzione e della formazione sono di importanza fondamentale per accrescere la capacità della UE di anticipare, di generare e di assorbire i cambiamenti economici che si succedono ad un ritmo sempre più rapido.
32. I regolamenti di esenzione per categoria relativi agli aiuti alla formazione e agli aiuti all'occupazione verranno entrambi a scadenza alla fine del 2006. La Commissione intende semplificare e consolidare queste esenzioni per categoria nel quadro di un regolamento generale di esenzione per categoria, basandosi sui principi illustrati sopra.

II.4 Servizi di interesse economico generale di elevata qualità

33. La fornitura di **servizi di interesse economico generale (SIEG)** efficienti e di elevata qualità costituisce una delle componenti fondamentali dello Stato sociale europeo, oltre ad essere un fattore essenziale di coesione sociale e territoriale, tra l'altro nel settore dell'istruzione, della formazione e della cultura, nonché garanzia dell'esercizio della piena cittadinanza. SIEG di elevata qualità contribuiscono anche

alla competitività dell'economia europea. Gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel decidere se e in che modo finanziare i servizi di interesse economico generale. Tuttavia, per evitare distorsioni della concorrenza, le compensazioni accordate devono consentire lo svolgimento della missione di servizio pubblico senza generare sovracompensazioni e indebite distorsioni della concorrenza.

34. Il libro bianco sui servizi di interesse generale annuncia l'adozione da parte della Commissione di testi legislativi per fornire orientamenti più precisi in materia. Per accrescere la certezza del diritto, la Commissione adotterà una decisione, sulla base dell'articolo 86, paragrafo 3, del trattato, e orientamenti, con i quali preciserà le condizioni di compatibilità con il trattato delle compensazioni per l'obbligo di servizio pubblico che costituiscono aiuti di Stato. Nella decisione della Commissione verrà disposta l'esenzione dall'obbligo di notificazione per le compensazioni di importo ridotto. Condizioni speciali saranno applicate anche agli ospedali e alle società di edilizia sociale. Infine, la Commissione modificherà la direttiva sulla trasparenza tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza degli organi giurisdizionali europei.

II.5 Una migliore definizione delle priorità grazie alla semplificazione e al consolidamento normativo

35. Per garantire una migliore *governance* e facilitare la concessione di aiuti chiaramente compatibili con il trattato, la Commissione adotterà un **regolamento generale di esenzione per categoria** al fine di esentare alcune categorie di aiuti dell'obbligo di notificazione alla Commissione. Alla base del regolamento vi è il principio che la politica degli aiuti di Stato deve concentrarsi sulle tipologie di aiuti che falsano maggiormente la concorrenza e deve fissare chiaramente le priorità "positive" e quelle "negative".
36. Con il relativo regolamento di abilitazione, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a esentare dall'obbligo di notificazione determinati settori, per i quali la Commissione può definire criteri di compatibilità generali che consentano un'interpretazione uniforme nei vari Stati membri. A determinate condizioni la Commissione può esentare gli aiuti concessi a favore delle PMI, delle attività di R&S, dell'ambiente, dell'occupazione, della formazione e dello sviluppo regionale. Con la previsione di un'esenzione generale per categoria la Commissione intende **semplificare e consolidare** le norme relative alle esenzioni per categoria già vigenti (formazione, PMI e occupazione) e introdurre una **gamma più ampia di esenzioni**, in particolare per quanto riguarda gli aiuti a favore delle PMI e delle attività di R&S. Le categorie di aiuto definibili con precisione possono rientrare nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria; per quanto riguarda invece alcune forme di aiuti che non è possibile definire a priori con precisione, gli orientamenti possono costituire uno strumento più flessibile.
37. La Commissione valuterà inoltre la possibilità di integrare alcune categorie di aiuti, quali ad esempio gli aiuti regionali, gli aiuti all'ambiente, gli aiuti per il salvataggio a favore delle PMI, senza tralasciare però i problemi posti dal cumulo di differenti tipi di aiuti. Inoltre, basandosi su un'analisi economica e sull'esperienza acquisita la Commissione esaminerà la possibilità di esentare aiuti di importo più elevato rispetto agli aiuti che beneficiano attualmente di esenzione. Tuttavia, ciò sarà possibile solo

se gli Stati membri dimostreranno maggiore responsabilità e **rispetteranno le norme e i criteri** imposti dai regolamenti di esenzione per categoria.

38. Al fine di tener conto dell'evoluzione dell'economia, verrà inoltre innalzata la soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono accordare **aiuti de minimis** senza ulteriori requisiti specifici.

II.6 Una politica mirata degli aiuti regionali

39. Come espresso chiaramente nella comunicazione al Consiglio europeo di primavera, la Commissione è pienamente impegnata a garantire lo sviluppo sostenibile, nonché a modernizzare e a promuovere il modello sociale europeo. Questo impegno si estende anche alla politica degli aiuti di Stato.
40. A questo riguardo, un elemento importante della strategia di Lisbona è rappresentato in particolare dalla coesione: la riduzione delle disparità tra le regioni europee è fattore di stabilità e consentirà di liberare un grande potenziale di crescita. Gli allargamenti del passato hanno dimostrato che vi sono margini di sviluppo a beneficio sia delle regioni ricche che di quelle povere. La politica degli aiuti di Stato può contribuire a raggiungere questo risultato positivo, impedendo la corsa nefasta alle sovvenzioni tra le regioni e creando gli incentivi giusti alla crescita e all'occupazione sia nelle regioni meno sviluppate che nelle altre regioni.
41. La politica della Commissione in materia di aiuti regionali deve essere aggiornata per tener conto degli sviluppi intervenuti nei sette anni trascorsi dall'adozione dei vigenti orientamenti, avvenuta nel 1998. La Commissione ha avviato il riesame degli **orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale**, in cui intende integrare la **disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento**. Il riesame terrà anche conto della terza relazione sulla coesione, che propone di organizzare la futura politica di coesione attorno a tre obiettivi principali: a) convergenza, b) competitività regionale e occupazione, c) cooperazione territoriale europea. Questi obiettivi sono altresì alla base delle proposte di regolamento della Commissione relative ai fondi strutturali.
42. Data la necessità di usare moderazione nella concessione degli aiuti all'investimento alle grandi imprese, per far sì che gli aiuti, grazie alla riduzione delle disparità regionali, continuino ad essere uno strumento efficace per favorire la competitività generale a lungo termine, questo tipo di aiuto potrebbe essere destinato principalmente alle regioni meno sviluppate.
43. Gli aiuti regionali devono essere considerati alla luce delle possibilità di concessione di aiuti per obiettivi orizzontali previste dalla presente comunicazione, in particolare per quanto riguarda le misure di aiuto più direttamente legate all'attuazione del programma di Lisbona. Occorrerà esaminare se e in che misura mantenere le maggiorazioni regionali contenute nei testi vigenti in materia di obiettivi orizzontali.
44. La Commissione esaminerà altresì quali siano i livelli di aiuto giustificabili al di fuori delle regioni meno sviluppate, quali debbano essere i differenziali di aiuto, quali categorie di imprese debbano beneficiarne e per quali categorie di aiuti. Tutto ciò darà agli Stati membri un grado sufficiente di flessibilità per definire a livello nazionale politiche volte a promuovere la competitività e l'occupazione a livello

regionale e la cooperazione territoriale a livello europeo, riuscendo nello stesso tempo a conseguire l'obiettivo di "aiuti di Stato meno numerosi e più mirati".

II.7 Incoraggiare un futuro ecologicamente sostenibile

45. La tutela dell'ambiente non solo è fondamentale come obiettivo in sé, ma può anche essere fonte di vantaggio competitivo per l'Europa, in quanto offre opportunità di innovazione e consente di creare nuovi mercati e di accrescere la competitività, grazie all'impiego efficiente delle risorse e degli strumenti finanziari.
46. La **disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente** resterà in vigore fino al 2007. Nel 2005 la Commissione avvierà le riflessioni sulle modalità e sui mezzi migliori per affrontare le sfide poste dallo sviluppo sostenibile e per sfruttare le opportunità che esso offre, quali definite nella strategia di Lisbona e nella strategia per lo sviluppo sostenibile, cercando soprattutto di assicurare la piena internalizzazione dei costi ambientali. La Commissione cercherà in particolare di incoraggiare l'eco-innovazione e l'incremento di produttività tramite l'eco-efficienza, conformemente a quanto previsto dal piano di azione per le tecnologie ambientali. Talune misure potrebbero altresì essere esonerate dall'obbligo di notificazione in virtù dell'esenzione generale per categoria.

II.8 Creare infrastrutture moderne dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

47. Secondo il piano di azione di Lisbona, per cogliere i frutti della rinvigorita strategia di Lisbona è indispensabile creare infrastrutture moderne dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tutto il territorio della UE. Il piano invita pertanto gli Stati membri a rispettare gli impegni assunti in termini di investimenti nelle reti di trasporto e nelle reti energetiche. Cresce il ricorso da parte degli Stati membri ai partenariati pubblico-privato per la costruzione di infrastrutture. Per valutare le risorse statali messe a disposizione per i partenariati pubblico-privato occorrono pertanto norme chiare in materia di aiuti di Stato. Sotto un profilo più generale occorre rilevare che, a seguito della recente apertura di mercati in passato soggetti al controllo statale, un numero crescente di organismi pubblici si trovano ad operare su una serie di mercati. Questa situazione potrebbe sollevare problemi di natura giuridica per quanto riguarda l'applicabilità delle norme in materia di aiuti di Stato. La Commissione valuterà l'opportunità di adottare orientamenti in materia.

III. MODERNIZZARE LE PRASSI E LE PROCEDURE NEL SETTORE DEGLI AIUTI DI STATO

III.1 Una governance migliore: ripartire le responsabilità con gli Stati membri

48. Attualmente le **prassi e le procedure nel settore degli aiuti di Stato evidenziano alcune carenze**, come si può constatare se si considera la lunghezza dei procedimenti. Le cause all'origine dell'allungamento dei tempi vanno rinvenute in particolare nei molti obblighi imposti dal regolamento di procedura n. 659/1999 del Consiglio (ad esempio in materia di versioni linguistiche e di pubblicazione). Se non si interviene, i tempi rischiano di allungarsi ulteriormente a seguito dell'allargamento. Tempi più lunghi sono chiaramente inaccettabili, se si considera che un

compromesso è possibile tra durata della procedura e garanzia di un controllo effettivo, pur salvaguardando i diritti dei terzi.

49. Nel breve periodo la Commissione, **nel quadro dei regolamenti di procedura in vigore**, migliorerà, dove possibile, l'amministrazione e la prassi interna, accrescerà l'efficienza e potenzierà l'attuazione e il controllo. Dato che il successo in questo ambito dipenderà anche dalle prassi seguite dagli Stati membri, anch'essi sono chiamati a compiere sforzi per accrescere l'efficienza, la trasparenza e l'attuazione della politica degli aiuti di Stato.
50. La Commissione valuterà l'opportunità di pubblicare **orientamenti sulle migliori prassi**, dopo avere consultato gli Stati membri e il grande pubblico sul modo in cui migliorare le procedure per gestire meglio gli aiuti di Stato. Tenterà in particolare di introdurre nella procedura tempi più prevedibili e tappe intermedie chiare, e di assicurare una più grande trasparenza fornendo maggiori informazioni su Internet. La Commissione ridurrà inoltre i ritardi, incoraggiando una redazione più accurata delle notifiche e scoraggiando le notifiche incomplete, mediante il ricorso più sistematico alle ingiunzioni rivolte agli Stati membri di fornire informazioni complete entro un certo termine.
51. Sebbene competente per l'adozione delle norme di dettaglio in materia di aiuti di Stato sia la Commissione, l'applicazione corretta delle norme e delle procedure dipende in larga misura dagli Stati membri. Nel quadro dell'allargamento, il controllo delle misure di aiuto di Stato nei nuovi Stati membri è stato effettuato da autorità di controllo indipendenti sotto il profilo funzionale. È stata un'esperienza che ha dato buoni risultati e di cui occorrerà tenere conto nel valutare l'opportunità di intensificare la cooperazione tra la Commissione e tutti gli Stati membri. A questo proposito, la Commissione esaminerà se **autorità indipendenti** negli Stati membri possano assisterla nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato (accertamento e recupero a titolo provvisorio di aiuti concessi illegalmente, esecuzione delle decisioni di recupero).

III.2 Meno burocrazia e applicazione e controllo più mirati

52. Gli orientamenti sulle migliori prassi, assieme all'esenzione generale per categoria e all'aumento della soglia *de minimis* dovrebbero consentire di ridurre sia i tempi di adozione delle decisioni da parte della Commissione sia gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri. Tuttavia, gli **Stati membri dovrebbero impegnarsi più attivamente** per verificare che le condizioni di esenzione siano pienamente rispettate e che le informazioni necessarie vengano conservate conformemente alla normativa in materia, in modo che in caso di dubbio o di denuncia la Commissione possa verificare la compatibilità degli aiuti.
53. L'efficacia e la credibilità del controllo degli aiuti di Stato presuppongono la **corretta esecuzione** delle decisioni della Commissione, in particolare per quanto riguarda il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente e degli aiuti incompatibili. L'esperienza recente dimostra che l'esecuzione delle decisioni di recupero da parte degli Stati membri è insoddisfacente e che a volte le decisioni condizionali e le decisioni positive non sono correttamente eseguite dagli Stati membri. Per questo la Commissione:

- farà in modo che si giunga ad un'esecuzione più tempestiva ed efficace delle decisioni di recupero, per assicurare parità di trattamento a tutti i beneficiari. A questo scopo, la Commissione sorveglierà più attentamente l'esecuzione da parte degli Stati membri delle sue decisioni di recupero. Il recupero deve essere eseguito conformemente alle procedure nazionali. Qualora però risulti che il recupero non viene eseguito tempestivamente ed efficacemente, la Commissione ricorrerà più attivamente alla procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2 e agli articoli 226 e 228 del trattato, per non rispetto delle sue decisioni;
 - esigerà maggiore trasparenza nei principi generali del controllo degli aiuti di Stato e valuterà l'opportunità di creare una rete delle autorità o dei punti di contatto nel settore degli aiuti di Stato, per facilitare il flusso di informazioni e lo scambio delle migliori prassi;
 - promuoverà a tutti i livelli azioni di sensibilizzazione volte a promuovere la comprensione dell'azione di controllo degli aiuti di Stato, per aiutare le autorità che concedono gli aiuti a predisporre misure compatibili con le norme del trattato.
54. La Commissione rafforzerà la **sorveglianza sul rispetto** da parte degli Stati membri delle condizioni fissate nelle decisioni sugli aiuti di Stato e l'osservanza delle disposizioni dei regolamenti di esenzione per categoria. Incoraggerà inoltre gli Stati membri a fissare criteri di riferimento sulla base dei quali poter verificare se gli aiuti di Stato consentano effettivamente di conseguire gli obiettivi fissati e se costituiscano il miglior strumento di intervento dello Stato per il conseguimento di un dato obiettivo. Ciò potrebbe essere realizzato in collaborazione con le Corti dei conti nazionali.
55. La Commissione si impegnerà anche in **azioni di sensibilizzazione**, per incoraggiare le parti interessate a vigilare sulla piena osservanza delle norme in materia di aiuti di Stato. L'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è direttamente applicabile e conferisce ai giudici nazionali il potere di sospendere o di recuperare a titolo provvisorio gli aiuti concessi illegalmente prima della loro approvazione da parte della Commissione. I ricorsi dei privati cittadini dinanzi ai giudici nazionali potrebbero pertanto rafforzare la disciplina nel settore degli aiuti di Stato. Occorre inoltre sensibilizzare maggiormente i revisori dei conti, le autorità nazionali di regolamentazione dei mercati, le Corti dei conti nazionali. A questo scopo, la Commissione ha avviato uno studio che pone l'accento su due aspetti importanti dell'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a livello nazionale, ossia il ruolo delle giurisdizioni nazionali nella tutela dei diritti dei terzi interessati, in particolare i concorrenti dei beneficiari di aiuti concessi illegalmente, e l'esecuzione a livello nazionale delle decisioni negative, soprattutto le decisioni che prevedono un obbligo di recupero.
56. Un altro settore in cui i **giudici nazionali** potrebbero svolgere un ruolo maggiore è quello del controllo dell'effettiva rispondenza ai criteri necessari delle misure rientranti nel campo di applicazione di un'esenzione per categoria o alle quali si applicano le soglie *de minimis* e che non sono state quindi notificate alla Commissione. Se necessario, la Commissione valuterà l'opportunità di riesaminare la comunicazione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione in materia di aiuti di Stato, e considererà in particolare se estenderne il campo di applicazione ad altri organi nazionali.

III.3 Adeguare le norme procedurali all'Unione europea allargata

57. La Commissione esaminerà tutte le azioni possibili per ridurre i costi amministrativi e migliorare le norme di procedura, al fine, in particolare, di ridurre i tempi di trattamento dei casi oggetto di un procedimento da parte della Commissione, di fornire un chiaro incentivo a rispettare l'obbligo di notificazione delle misure di aiuto e di accrescere l'efficienza, la sorveglianza e l'applicazione delle norme. A tal fine, nel 2007 la Commissione intende presentare un documento di consultazione che verrà discusso con gli Stati membri e che potrebbe portare ad una **proposta di modifica del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (regolamento di procedura)**.
58. Le opzioni da prendere in considerazione sono ad esempio:
- per **accorciare i tempi e accrescere la trasparenza**, la Commissione potrebbe ricorrere maggiormente a Internet. Potrebbe inoltre impegnarsi a concludere le sue indagini entro tempi più brevi, a condizione che gli Stati membri assicurino una buona cooperazione, che in caso di dubbio possa darsi avvio alla procedura e che, qualora tutte le informazioni non siano state fornite prima di un determinato termine, possa essere adottata una decisione negativa. Potrebbero essere, inoltre, riesaminate le procedure amministrative e gli aspetti linguistici (ad. es. l'obbligo di traduzione);
 - per **garantire che le misure di aiuto vengano debitamente notificate**, si potrebbe ampliare la portata dell'ingiunzione di recupero in modo che si possa procedere sistematicamente al recupero a titolo provvisorio degli aiuti non notificati; si potrebbe inoltre introdurre un qualche meccanismo di dissuasione nei confronti degli Stati membri per le misure non notificate. Si potrebbe ad esempio procedere ad un esame periodico di quanto realizzato dagli Stati membri in termini di notificazioni. Qualora risulti che uno Stato membro non notifica debitamente gli aiuti di Stato che concede, la Commissione potrebbe intervenire per far sanzionare l'inosservanza degli obblighi ai sensi degli articoli 226 e 228 del trattato;
 - per **conseguire una maggiore efficienza**, la discussione e l'elaborazione delle opportune misure potrebbero essere formalizzate in modo più preciso. La Commissione potrebbe inoltre migliorare la consultazione dei partecipanti al mercato e la raccolta delle informazioni settoriali pertinenti tramite nuovi strumenti che le conferiscano poteri di indagine supplementari. Potrebbe anche essere prevista una procedura scritta per il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato.
59. Oltre a ciò, la Commissione valuterà anche la necessità di estendere il campo di applicazione del **regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio per autorizzare** la Commissione ad accordare l'esenzione per categoria ad altri tipi di misure, ad esempio gli aiuti nel settore della cultura e della tutela e della conservazione del patrimonio artistico. A questo proposito, la Commissione intende chiarire la funzione e l'uso delle esenzioni per categoria e degli orientamenti, oltre a valutare la possibilità di conferire alle esenzioni per categoria non solo un effetto positivo, come avviene attualmente, ma anche, in determinati casi, un effetto negativo. Ciò significa che determinati criteri di esenzione dalla notificazione fungerebbero anche da criteri

di compatibilità dell'aiuto, il che consentirebbe alle giurisdizioni nazionali di applicare direttamente le esenzioni per categoria e di dichiarare non solo la compatibilità ma anche l'incompatibilità di un determinato aiuto.

III.4 Ampio riesame dei rimanenti atti

60. La Commissione ha valutato la necessità di riesaminare ogni singolo atto della Commissione relativo alla concessione di aiuti di Stato. Nel corso dell'ultima tappa della riforma, la Commissione riesaminerà, ove necessario, i rimanenti atti, al fine di assicurare l'applicazione coerente e generalizzata degli stessi principi in tutti gli strumenti relativi agli aiuti di Stato.
61. In questa prospettiva, la Commissione riesaminerà la **comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine** e il metodo per il **calcolo dei tassi di interesse di riferimento e dei tassi di interesse applicabili in caso di recupero**. Prima che vengano a scadenza i nuovi **orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione**, pubblicati nel 2004, la Commissione avvierà la riflessione sulla necessità di modificare alcune delle vigenti disposizioni degli orientamenti. In particolare terrà conto delle modifiche alla politica degli aiuti regionali, del rapporto con le diverse procedure di insolvenza vigenti negli Stati membri e della norme in materia di protezione sociale dei lavoratori delle imprese in corso di ristrutturazione.
62. I mass media, i servizi audiovisivi, le imprese creative e il settore culturale nel suo complesso presentano un elevato potenziale in termini di innovazione, di competitività, di crescita e di occupazione, oltre ad avere una funzione essenziale nella preservazione e nella promozione della ricchezza e della diversità culturali e linguistiche della UE. Nell'esaminare le questioni in materia di aiuti di Stato in questi settori, la Commissione applica pienamente le relative disposizioni del trattato (in particolare l'articolo 151, paragrafo 4 e l'articolo 87, paragrafo 3, lettera d)) e il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato di Amsterdam, e tiene conto degli specifici interessi pubblici legati a queste attività. A tale riguardo, la Commissione riesaminerà la **comunicazione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione**. In particolare, con lo sviluppo delle nuove tecnologie digitali e dei servizi basati su Internet sono emerse nuove problematiche relative alla portata del servizio pubblico di radiodiffusione. La Commissione valuterà altresì l'opportunità di procedere ad un riesame della **comunicazione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (comunicazione sul cinema)**. Inoltre, sulla base dell'esperienza maturata in questo settore, la Commissione potrebbe chiedere al Consiglio di estendere il campo di applicazione del regolamento di abilitazione, in modo che anche il cinema possa beneficiare di *un'esenzione per categoria*.
63. La Commissione avvierà inoltre una più ampia riflessione sulle modalità di concessione degli aiuti di Stato alle imprese. Alcune misure di aiuto sono più trasparenti di altre; altre ancora sono più direttamente volte al conseguimento di obiettivi specifici. Ciò solleva interrogativi sull'efficacia delle varie forme di aiuti e sui loro effetti distorsivi della concorrenza. La Commissione adotterà pertanto un **documento di consultazione sugli elementi di aiuto contenuti nelle varie forme di aiuto** e raccoglierà il parere degli Stati membri e delle imprese sull'argomento. Dalla

consultazione potrebbero emergere indicazioni per la Commissione se mostrarsi sistematicamente più rigorosa verso alcune forme di aiuto rispetto ad altre.

64. Ad integrazione della riflessione generale, la Commissione riesaminerà la **comunicazione sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie**, per integrarvi l'esperienza acquisita in questo settore e decidere se modificare le norme e i criteri vigenti. Contestualmente, la Commissione valuterà l'opportunità di rivedere la **comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese**, pubblicata nel 1998, in particolare per valutare se occorra estendere la comunicazione alla tassazione indiretta.
65. Infine, la Commissione deciderà se vi sia ancora bisogno di una **disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale** o se invece il settore possa essere disciplinato semplicemente da norme orizzontali.
66. Dopo l'accordo sul nuovo regolamento del Consiglio sullo sviluppo rurale, previsto per il giugno 2005, la Commissione procederà ad un riesame delle misure specifiche vigenti per gli **aiuti di Stato nel settore agricolo**. Progetti di proposte saranno presentati in tempo per l'adozione formale nel 2006 e l'attuazione a partire dal 1° gennaio 2007.

III.5 Applicazione e valutazione delle nuove prassi in futuro


67. Dopo avere concluso la revisione complessiva della politica degli aiuti di Stato, la Commissione procederà alla sua valutazione, per assicurarsi che le nuove norme e le nuove prassi in materia funzionino correttamente a vantaggio dei cittadini europei. Se necessario, saranno proposte nuove azioni.
68. La tabella 1 riporta l'itinerario di riforma 2005/2009, con una suddivisione indicativa in tre tappe.

Tabella 1: itinerario di riforma 2005-2009 (a titolo indicativo)

Modifiche	2005/2006	2007/2008	2009
Norme sostanziali	<p>Itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009</p> <p>Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale</p> <p>Esenzione generale per categoria (PMI, occupazione, formazione, R&S, <i>de minimis</i>, sviluppo regionale, ambiente)</p> <p>Comunicazione sui tassi di interesse</p> <p>Orientamenti sulla R&S e sull'innovazione</p> <p>Comunicazione sull'assicurazione del credito a breve termine</p> <p>Comunicazione sul capitale di rischio</p> <p>Decisione e orientamenti sui servizi di interesse economico generale e direttiva sulla trasparenza</p> <p>Orientamenti in materia di ambiente</p> <p>Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale</p>	<p>Valutazione/modifica degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.</p> <p>Comunicazione sugli aiuti di Stato sotto forma di garanzie</p> <p>Comunicazione sulla tassazione diretta delle imprese</p> <p>Comunicazione sugli aiuti di Stato al servizio pubblico radiotelevisivo</p> <p>Possibili ulteriori esenzioni per categoria</p>	<p>Valutazione della riforma e riesame delle norme vigenti sugli aiuti di Stato</p>
Documenti di consultazione	<p>Comunicazione sull'innovazione</p>	<p>Documento di consultazione sull'eventuale modifica del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio</p> <p>Documento di consultazione sulle varie forme di aiuti</p>	
Norme procedurali	<p>Orientamenti sulle migliori prassi interne</p> <p>Promozione delle azioni di sensibilizzazione nel settore degli aiuti di Stato.</p> <p>Potenziamento della sorveglianza dell'esecuzione delle decisioni e dei recuperi.</p> <p>Eventuale proposta di modifica del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (regolamento di abilitazione)</p>	<p>Eventuale proposta di modifica del regolamento n. 659/99 del Consiglio (regolamento di procedura)</p> <p>Comunicazione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione in materia di aiuti di Stato</p>	

69. La tabella 2 fornisce un quadro delle principali modifiche che si prevede verranno apportate all'architettura delle norme in materia di aiuti di Stato.

Tabella 2: PRINCIPALI MODIFICHE PREVISTE ALL'ARCHITETTURA



* * *

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE 2007-2013

(2006/C 54/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Introduzione

1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato concessi per favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'Unione europea. Gli aiuti di questo tipo sono definiti aiuti di Stato a finalità regionale. Si tratta di aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese o, in determinate circostanze particolari, di aiuti al funzionamento, in entrambi i casi destinati a regioni specifiche al fine di riequilibrare disparità regionali. Sono considerati del pari aiuti a finalità regionale livelli più elevati di aiuti agli investimenti concessi a piccole e medie imprese situate nelle regioni svantaggiate al di sopra di quanto consentito in altre zone.
2. Poiché sono volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite, gli aiuti di Stato a finalità regionale promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione europea nel suo complesso. Questa specificità regionale differenzia gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuti orizzontali, quali gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, all'occupazione, alla formazione o alla tutela ambientale, che perseguono altri obiettivi di interesse comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, anche se a volte con intensità di aiuto superiori nelle zone svantaggiate per tener conto delle difficoltà specifiche che esse devono affrontare ⁽¹⁾.
3. Gli aiuti di Stato a finalità regionale agli investimenti hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite un sostegno agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro. Gli aiuti a finalità regionale promuovono l'ampliamento e la diversificazione delle attività economiche delle imprese ubicate nelle regioni più svantaggiate, in particolare incoraggiando le imprese ad insediarsi nuovi stabilimenti.
4. I criteri seguiti dalla Commissione per esaminare la compatibilità degli aiuti di Stato a finalità regionale con il mercato comune, in applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE, sono stati codificati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 ⁽²⁾ relativi al periodo 2000-2006 ⁽³⁾. Le regole specifiche che si applicano agli aiuti destinati ai grandi progetti d'investimento sono stabilite dalla disciplina multisettoriale del 2002 ⁽⁴⁾. Tuttavia, importanti sviluppi politici ed economici avvenuti dal 1998 in poi, tra cui l'allargamento dell'Unione europea il 1° maggio 2004, l'adesione anticipata di Bulgaria e Romania e l'accelerazione del processo di integrazione a seguito dell'introduzione della moneta unica, hanno creato la necessità di una revisione generale al fine di redigere nuovi orientamenti applicabili dal 2007 al 2013.
5. Gli aiuti a finalità regionale possono svolgere un ruolo efficace solo se utilizzati in modo parsimonioso e proporzionato e se concentrati nelle regioni più svantaggiate dell'Unione europea. In particolare, i massimali di aiuto ammissibili dovrebbero riflettere la gravità relativa dei problemi di sviluppo nelle regioni interessate. Inoltre, i vantaggi degli aiuti in termini di sviluppo di una regione sfavorita devono essere superiori alle distorsioni della concorrenza che ne derivano ⁽⁵⁾. Il peso attribuito ai vantaggi apportati dagli aiuti può variare in funzione della deroga applicata, per cui una maggiore distorsione della concorrenza può essere accettata nel caso delle regioni più svantaggiate ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) rispetto a quelle di cui alla lettera c) ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ I supplementi di aiuto a titolo regionale per gli aiuti concessi per tali scopi non vengono pertanto considerati come aiuti a finalità regionale.

⁽²⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9, modificati da GU C 288 del 9.10.1999, pag. 15 e da GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5.

⁽³⁾ Il punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale è stato modificato dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 288 del 9.10.1999, pag. 2).

⁽⁴⁾ GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8, modificata da GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 3.

⁽⁵⁾ Cfr. sentenze della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, nella causa 730/79, *Philip Morris/Commissione*, Racc. 1980, pag. 2671, punto 17, e del 14 gennaio 1997, nella causa C-169/95, *Regno di Spagna/Commissione*, Racc. 1997, pag. I-135, punto 20.

⁽⁶⁾ Cfr. sentenza del 12 dicembre 1996 del Tribunale di primo grado nella causa T 380/94, *AIUFFASS e AKT/Commissione*, Racc. 1996, pag. II-2169, punto 54.

6. In alcuni casi molto limitati e ben definiti gli svantaggi strutturali di una regione possono essere così gravi che gli aiuti a finalità regionale agli investimenti combinati con un sistema esaustivo di aiuti orizzontali possono non essere sufficienti per innescare un processo di sviluppo regionale. Unicamente in questi casi gli aiuti a finalità regionale agli investimenti possono essere integrati da aiuti a finalità regionale al funzionamento.
7. Un numero crescente di elementi rivela l'esistenza di barriere significative alla creazione di nuove imprese nella Comunità, più accentuate nelle regioni svantaggiate. La Commissione ha pertanto deciso di introdurre nei presenti orientamenti un nuovo strumento di aiuto per incoraggiare la creazione di nuove imprese di piccole dimensioni nelle regioni svantaggiate con massimali di aiuto differenziati a seconda delle regioni interessate.

2. Campo di applicazione

8. La Commissione applicherà i presenti orientamenti agli aiuti a finalità regionale concessi in tutti i settori dell'economia ad eccezione del settore della pesca e dell'industria carbonifera ⁽⁷⁾, che sono soggetti a norme speciali stabilite da strumenti giuridici specifici.

Nel settore agricolo i presenti orientamenti non si applicano alla produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato. Si applicano di converso alla trasformazione e alla commercializzazione di tali prodotti, ma solo nella misura prevista dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽⁸⁾ o da altri orientamenti che li sostituiscano.

Anche alcuni altri settori, inoltre, sono soggetti a norme specifiche che tengono conto della situazione particolare dei settori in questione, in deroga totale o parziale ai presenti orientamenti ⁽⁹⁾.

Per quanto riguarda l'industria siderurgica, secondo una prassi consolidata la Commissione ritiene che gli aiuti a finalità regionale concessi a tale industria, quali definiti all'allegato I, non siano compatibili con il mercato comune. Tale incompatibilità vale anche per gli aiuti individuali di importo elevato concessi in tale settore alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001 ⁽¹⁰⁾, o di qualsiasi normativa successiva, che non beneficino di un'esenzione a norma del regolamento stesso.

Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del settore, non possono essere concessi aiuti a finalità regionale agli investimenti nel settore delle fibre sintetiche quale definito all'allegato II.

9. Possono essere unicamente concessi aiuti ad imprese in difficoltà quali definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹¹⁾, a norma di detti orientamenti ⁽¹²⁾.
10. Di regola, gli aiuti a finalità regionale dovrebbero essere concessi nel contesto di un regime di aiuti multisettoriale che sia parte integrante di una strategia di sviluppo regionale, con obiettivi chiaramente definiti. Un regime di questo tipo può anche consentire alle autorità competenti di stabilire l'ordine prioritario dei progetti di investimento in base al loro interesse per la regione interessata. Quando si prevede, a titolo eccezionale, di concedere aiuti individuali ad hoc ad una singola impresa o aiuti limitati ad un ambito di attività, spetta allo Stato membro dimostrare che il progetto contribuisce ad una strategia coerente di sviluppo regionale e che, considerate la natura e le dimensioni del

⁽⁷⁾ Ai fini dei presenti orientamenti, si intende per «carbon fossile o carbone»: il carbone delle classi «A» e «B» di alta, media e bassa qualità, ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

⁽⁸⁾ GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2. rettifica GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

⁽⁹⁾ I settori disciplinati da regole specifiche, che vanno ad aggiungersi a quelle enunciate nei presenti orientamenti, sono attualmente i trasporti e le costruzioni navali.

⁽¹⁰⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

⁽¹¹⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

⁽¹²⁾ In particolare, gli aiuti concessi alle grandi e medie imprese durante il periodo di ristrutturazione devono sempre essere notificati individualmente alla Commissione, anche se concessi come parte di un regime approvato.

progetto, non determinerà distorsioni inaccettabili della concorrenza. Se un aiuto concesso nell'ambito di un regime risulta essere indebitamente concentrato su un particolare settore d'attività, la Commissione può esaminare il regime a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹³⁾ e può proporre l'abolizione, in linea con l'articolo 18, lettera c) del suddetto regolamento.

11. Gli Stati membri non sono tenuti a notificare i regimi di aiuti di Stato a finalità regionale che soddisfano le condizioni stabilite dai regolamenti di esenzione per categoria adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁴⁾.

3. Delimitazione delle regioni

3.1. Copertura in termini di popolazione ammissibile agli aiuti a finalità regionale 2007-2013

12. Alla luce del principio del carattere derogatorio degli aiuti a finalità regionale, la Commissione ritiene che la copertura totale in termini di popolazione nelle regioni assistite nella Comunità debba restare significativamente inferiore a quella delle regioni non assistite.
13. In considerazione delle conclusioni dei vari Consigli europei che hanno auspicato una riduzione dei livelli complessivi degli aiuti di Stato e viste le preoccupazioni ampiamente condivise sugli effetti distorsivi degli aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese, la Commissione ritiene che la copertura totale in termini di popolazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013 dovrebbe essere limitata a quanto necessario per consentire la copertura delle regioni più svantaggiate, nonché di un numero limitato di regioni svantaggiate rispetto alla media nazionale nello Stato membro interessato. La Commissione ha di conseguenza deciso di fissare il limite di copertura complessiva in termini di popolazione ammissibile al 42 % della popolazione dell'UE, attualmente composta da 25 Stati membri, che è simile a quello fissato per la Comunità di 15 membri nel 1998. Questo limite determinerà un livello adeguato di concentrazione degli aiuti a finalità regionale nell'UE-25, consentendo nel contempo un livello di flessibilità sufficiente per l'adesione della Bulgaria e della Romania, il cui intero territorio sarà di norma ammissibile agli aiuti a finalità regionale ⁽¹⁵⁾.
14. Per garantire tuttavia una sufficiente continuità per gli Stati membri attuali, la Commissione ha inoltre deciso di applicare un'ulteriore rete di sicurezza volta a garantire che per nessuno Stato membro la copertura in termini di popolazione scenda al di sotto del 50 % rispetto al periodo 2000-2006 ⁽¹⁶⁾.

3.2. La deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

15. L'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) statuisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Come sottolinea la Corte di giustizia delle Comunità europee, «l'uso dei termini» anormalmente «e» grave «nella deroga contenuta nella lettera a) [dell'articolo 87, paragrafo 3] dimostra che questa riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso» ⁽¹⁷⁾.

⁽¹³⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ Secondo le stime, tale limite del 42 % dovrebbe salire al 45,5 % su base UE-27 dopo l'adesione della Bulgaria e della Romania.

⁽¹⁶⁾ L'applicazione della rete di sicurezza determinerà una copertura totale in termini di popolazione del 43,1 % circa su base UE-25, oppure del 46,6 % su base UE-27.

⁽¹⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1979, nella causa 248/84, *Germania/Commissione*, Racc. 1987, pag. 4013, punto 19.

16. La Commissione ritiene di conseguenza che le condizioni fissate siano soddisfatte se la regione, corrispondente ad un'unità geografica di livello II della NUTS ⁽¹⁸⁾, ha un prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto (SPA), inferiore al 75 % della media comunitaria ⁽¹⁹⁾. Il PIL pro capite ⁽²⁰⁾ di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi sono stabiliti dall'Ufficio statistico delle Comunità europee. Onde garantire la maggiore coerenza possibile tra la designazione delle regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) nel quadro dei presenti orientamenti e le regioni ammissibili all'obiettivo della convergenza nel quadro delle norme relative ai fondi strutturali, la Commissione ha utilizzato il medesimo PIL pro capite per designare le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni della convergenza ai sensi della normativa sui fondi strutturali ⁽²¹⁾.
17. In considerazione degli svantaggi particolari che devono affrontare a causa della loro posizione remota e delle limitazioni specifiche nell'integrazione nel mercato interno, la Commissione ritiene che gli aiuti a finalità regionale a favore delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato ⁽²²⁾ rientrino parimenti nella deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), indipendentemente dal fatto che le regioni interessate abbiano o meno un PIL pro capite inferiore al 75 % della media comunitaria.

3.3. Disposizioni per la soppressione graduale degli aiuti per le regioni «ad effetto statistico»

18. Per talune regioni il PIL pro capite è superiore al 75 % della media comunitaria soltanto per l'effetto statistico dell'allargamento. Si tratta di regioni a livello NUTS II che hanno un PIL pro capite superiore al 75 % della media UE-25, ma inferiore al 75 % della media UE-15 ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾.
19. Onde garantire che i progressi compiuti in passato da queste regioni non vengano compromessi da un cambiamento troppo rapido per quanto riguarda l'intensità degli aiuti e la disponibilità di aiuti al funzionamento, la Commissione ritiene che esse dovrebbero continuare a poter beneficiare della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) su base transitoria fino al 31 dicembre 2010.
20. Nel 2010 la Commissione riesaminerà la posizione di queste regioni in base alla media triennale dei dati sul PIL più recenti disponibili presso Eurostat. Se il PIL pro capite relativo di tali regioni sarà sceso al di sotto del 75 % del PIL medio UE-25, le regioni in questione continueranno a poter beneficiare della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Altrimenti, le regioni ad effetto statistico saranno ammissibili agli aiuti in base alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) a partire dal 1° gennaio 2011.

3.4. La deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

21. La Corte di giustizia, nella causa 248/84 ⁽²⁵⁾, si è pronunciata nei seguenti termini sulla gamma dei problemi relativi a detta deroga e sul quadro di riferimento dell'analisi: «Invece, la deroga di cui [all'articolo 87, paragrafo 3,] lettera c) ha una portata più ampia in quanto consente lo sviluppo di determinate regioni, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lettera a), purché gli aiuti che vi sono destinati» non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Questa disposizione attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale».

⁽¹⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. La nomenclatura NUTS è utilizzata da EUROSTAT come riferimento per la raccolta, l'elaborazione e l'armonizzazione di statistiche regionali dell'UE e per analisi socio-economiche delle regioni.

⁽¹⁹⁾ L'ipotesi è dunque che l'indicatore del prodotto interno lordo possa rispecchiare, in modo sintetico, i due fenomeni citati.

⁽²⁰⁾ In questo e in tutti i riferimenti successivi al PIL pro capite nei presenti orientamenti, il PIL è misurato in standard di potere d'acquisto.

⁽²¹⁾ I dati si riferiscono al periodo 2000-2002.

⁽²²⁾ Isole Azzorre, Madeira, Isole Canarie, Guadalupa, Martinica, Isola della Riunione e Guiana francese.

⁽²³⁾ In pratica, il 75 % del PIL pro capite medio UE-15 corrisponde all'82,2 % del PIL pro capite medio UE-25.

⁽²⁴⁾ Queste regioni sono denominate in appresso «regioni ad effetto statistico».

⁽²⁵⁾ Cfr. nota 17.

22. Gli aiuti a finalità regionale che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) devono tuttavia iscriversi nel quadro di una politica regionale ben definita dello Stato membro e rispettare il principio di concentrazione geografica. Considerando che tali aiuti sono destinati a regioni meno svantaggiate di quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), sia la portata geografica della deroga che l'intensità di aiuto devono essere rigorosamente limitati. Di conseguenza, soltanto una piccola parte del territorio nazionale di uno Stato membro potrà di norma beneficiare degli aiuti in questione.
23. Per consentire alle autorità nazionali di disporre di un margine sufficiente di discrezionalità nella scelta delle regioni ammissibili, senza mettere in causa l'efficacia del controllo esercitato dalla Commissione su questo tipo di aiuti e la parità di trattamento di tutti gli Stati membri, la selezione delle regioni ammissibili nel quadro della deroga di cui alla lettera c) avverrà in due fasi: in primo luogo la determinazione, da parte della Commissione, di un massimale di copertura di popolazione di questi aiuti per Stato membro ⁽²⁶⁾ e in secondo luogo la selezione delle regioni ammissibili.

3.4.1. Determinazione della copertura nazionale ammissibile in termini di popolazione

24. Innanzi tutto, la copertura nazionale, in termini di popolazione, ammissibile agli aiuti in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), deve essere determinata mediante un metodo obiettivo, equo e trasparente. Il risultato finale deve inoltre rimanere entro i limiti generali di copertura degli aiuti a finalità regionale stabiliti dalla Commissione alla sezione 3.1, tenendo conto anche della rete di sicurezza. A questo scopo la Commissione stabilisce il massimale di popolazione per ciascuno Stato membro sulla base del metodo illustrato in appresso.
25. In primo luogo, agli Stati membri viene assegnata automaticamente una quota equivalente alla popolazione delle regioni che erano ammissibili agli aiuti in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato ma che non soddisfano più le condizioni di ammissibilità a norma di detto articolo e che non rientrano nelle disposizioni previste per le regioni ad effetto statistico di cui alla sezione 3.3. Si tratta delle regioni che avevano un PIL pro capite inferiore al 75 % su base UE-15 quando sono stati adottati gli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale del 1998 ma che, grazie al loro sviluppo economico, non soddisfano più tale condizione su base UE-15. Poiché tali regioni ⁽²⁷⁾ hanno beneficiato in precedenza di un livello relativamente elevato di aiuti, la Commissione ritiene necessario concedere agli Stati membri che lo desiderano la flessibilità necessaria per continuare a sostenere tali regioni durante il periodo di validità dei presenti orientamenti, in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) ⁽²⁸⁾.
26. In secondo luogo, onde consentire il sostegno continuo delle regioni a scarsa densità di popolazione, agli Stati membri interessati viene assegnata anche una quota in base alla popolazione delle regioni a scarsa densità di popolazione ⁽²⁹⁾.
27. Dopo avere dedotto dal massimale del 42 % della popolazione UE-25, come determinato alla sezione 3.1, la copertura in termini di popolazione derivante dall'applicazione dei criteri oggettivi precisati alle sezioni 3.2 e 3.3, nonché le quote assegnate secondo i criteri dei due punti che precedono, la differenza così ottenuta può essere ripartita tra gli Stati membri utilizzando un criterio di distribuzione che tiene conto delle variazioni del PIL pro capite e della disoccupazione tra le regioni, in un contesto sia nazionale che comunitario. La formula è presentata in dettaglio all'allegato IV ⁽³⁰⁾.
28. Infine, come specificato alla sezione 3.1, viene impiegata una rete di sicurezza per garantire che nessuno Stato membro perda più del 50 % della copertura in termini di popolazione prevista in base agli orientamenti del 1998.

⁽²⁶⁾ Ad eccezione degli Stati membri il cui intero territorio può beneficiare della deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

⁽²⁷⁾ Queste regioni sono denominate in appresso «regioni a sviluppo economico».

⁽²⁸⁾ Anche se non ammissibile agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), l'Irlanda del Nord ha di fatto beneficiato, nel periodo 2000-2006, delle stesse intensità di aiuto delle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Di conseguenza, anche l'Irlanda del Nord dovrebbe essere considerata una regione a sviluppo economico per gli scopi dei presenti orientamenti.

⁽²⁹⁾ Calcolata sulla base dell'opzione NUTS III di cui al punto 30 b) dei presenti orientamenti.

⁽³⁰⁾ Lo stesso metodo è stato utilizzato dalla Commissione negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 (allegato 3, punti 4-7).

29. La risultante assegnazione delle quote figura all'allegato V, con l'elenco delle regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), delle regioni ad effetto statistico e delle regioni a sviluppo economico.

3.4.2. Selezione delle regioni ammissibili ⁽³¹⁾

30. I criteri di ammissibilità per la selezione delle regioni da parte degli Stati membri devono essere sufficientemente flessibili da permettere un'ampia varietà di situazioni nelle quali la concessione di aiuti a finalità regionale può potenzialmente essere giustificata, ma devono essere nel contempo trasparenti e fornire sufficienti garanzie del fatto che la concessione di aiuti a finalità regionale non comporterà una distorsione degli scambi e della concorrenza in misura contraria al comune interesse. La Commissione ritiene pertanto che le seguenti regioni possono essere ammissibili alla selezione da parte degli Stati membri interessati in vista della concessione di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti a norma della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) ⁽³²⁾:

- (a) le «regioni a sviluppo economico»;
- (b) le regioni a scarsa densità di popolazione: tali zone sono costituite essenzialmente da regioni geografiche del livello II della NUTS che hanno una densità di popolazione inferiore a 8 abitanti per km² o da regioni geografiche del livello III della NUTS che hanno una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km² ⁽³³⁾. È consentita tuttavia una certa flessibilità nella selezione di tali zone, entro i seguenti limiti:
- la flessibilità nella selezione delle zone non deve comportare un aumento della popolazione coperta;
 - le aree di livello III della NUTS che beneficiano della flessibilità devono avere una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km²;
 - le zone devono essere contigue a regioni del livello III della NUTS che rispettano il criterio della scarsa densità di popolazione;
- (c) le regioni che costituiscono zone contigue con una popolazione minima di almeno 100 000 abitanti e che sono situate in regioni NUTS-II o NUTS-III che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115 % della media nazionale (entrambi calcolati sulla media degli ultimi tre anni dei dati EUROSTAT);
- (d) le regioni NUTS-III con una popolazione inferiore a 100 000 abitanti che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115 % della media nazionale (entrambi calcolati sulla media degli ultimi tre anni dei dati EUROSTAT);
- (e) le isole e le altre regioni caratterizzate da un analogo isolamento geografico ⁽³⁴⁾ che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115 % della media nazionale (entrambi calcolati sulla media degli ultimi tre anni dei dati EUROSTAT);
- (f) le isole con una popolazione inferiore a 5 000 abitanti e altre comunità con meno di 5 000 abitanti caratterizzate da un analogo isolamento geografico;

⁽³¹⁾ Le regioni ad effetto statistico che a partire dal 1° gennaio 2011 non possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), possono automaticamente beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

⁽³²⁾ In considerazione delle loro dimensioni limitate, per Cipro e il Lussemburgo è sufficiente che le regioni indicate abbiano un PIL pro capite inferiore alla media UE o un tasso di disoccupazione superiore al 115 % della media nazionale, nonché una popolazione minima di 10 000 abitanti.

⁽³³⁾ Per evitare il doppio conteggio, questo criterio si applica su base residua, dopo aver tenuto conto della ricchezza relativa delle regioni interessate.

⁽³⁴⁾ Ad esempio le penisole e le regioni montagnose.

- (g) le regioni NUTS-III o parti di esse limitrofe ad una regione che è ammissibile al sostegno ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni NUTS-III o parti di esse aventi o un confine territoriale oppure un confine con le acque territoriali per meno di 30 chilometri con un paese che non è uno Stato membro dello Spazio economico europeo o dell'EFTA;
- (h) in casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono anche designare altre regioni che costituiscono zone contigue con una popolazione minima di almeno 50 000 abitanti che siano sottoposte a considerevoli cambiamenti strutturali o che siano in grave declino relativo rispetto ad altre regioni comparabili. Spetterà agli Stati membri che desiderano avvalersi di questa possibilità dimostrare che la concessione di aiuti a finalità regionale agli investimenti nella regione interessata è giustificata, utilizzando indicatori economici riconosciuti e raffronti con la situazione a livello comunitario.
31. Inoltre, per consentire agli Stati membri maggiore flessibilità per far fronte a disparità regionali molto localizzate, al di sotto del livello NUTS-III, gli Stati membri possono anche individuare altre aree più piccole che non soddisfano le condizioni di cui sopra, purché abbiano una popolazione minima di 20 000 abitanti ⁽³⁵⁾. Spetterà agli Stati membri che desiderano avvalersi di questa possibilità dimostrare che le aree proposte hanno proporzionalmente un bisogno maggiore di sviluppo economico rispetto ad altre aree di tale regione, utilizzando indicatori economici riconosciuti come il PIL pro capite, il livello di occupazione o di disoccupazione, indicatori relativi alla produttività locale o alle qualificazioni professionali. La Commissione approverà in queste aree aiuti a finalità regionale a favore delle PMI e verrà inoltre applicata la maggiorazione per le PMI. Tuttavia, a causa della potenziale distorsione della concorrenza derivante dagli effetti di ricaduta (*spill-over*) nelle regioni circostanti più prospere, la Commissione non approverà aiuti agli investimenti di grandi imprese in queste aree o aiuti agli investimenti con spese ammissibili superiori a 25 milioni di EUR.
32. Il rispetto della copertura totale consentita per ciascuno Stato membro sarà stabilito in base alla popolazione effettiva delle regioni interessate, secondo le più recenti informazioni statistiche riconosciute disponibili.

4. Aiuti a finalità regionale agli investimenti

4.1. Forma e massimali degli aiuti

4.1.1. Forma degli aiuti

33. Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti sono aiuti concessi per un progetto di investimento iniziale.
34. Per *investimento iniziale* si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante:
- la creazione di un nuovo stabilimento;
 - l'ampliamento di uno stabilimento esistente;
 - la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;
 - un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

Per «attivi materiali» si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

Per «attivi immateriali» si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.

⁽³⁵⁾ Questo limite minimo può essere ridotto per le isole e le altre aree caratterizzate da un analogo isolamento geografico.

Un investimento di sostituzione che non soddisfa nessuna di queste condizioni non rientra dunque in questa definizione ⁽³⁶⁾.

35. Anche l'acquisizione degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento può essere considerata un investimento iniziale a condizione che lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e venga comperato da un investitore indipendente ⁽³⁷⁾.
36. Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti vengono calcolati o facendo riferimento ai costi degli investimenti materiali e immateriali risultanti dal progetto di investimento iniziale oppure ai costi salariali (stimati) dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento ⁽³⁸⁾.
37. La forma degli aiuti è variabile. Possono ad esempio assumere forma di sovvenzione, prestito a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzia statale, acquisizione di una partecipazione o altro apporto di capitale a condizioni favorevoli, esenzione o riduzione fiscale, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori, oppure mediante la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi.
38. È importante garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione a realizzare investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite. Gli aiuti possono pertanto essere solamente concessi nell'ambito di regimi di aiuto qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l'autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto ⁽³⁹⁾ che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto ⁽⁴⁰⁾. Un riferimento esplicito a queste due condizioni deve essere inserito in tutti i regimi di aiuto ⁽⁴¹⁾. In caso di aiuti ad hoc, l'autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell'avvio dei lavori sul progetto, fatta salva l'approvazione della misura da parte della Commissione. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente punto, l'intero progetto non sarà ammissibile ad aiuti.
39. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimento materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di cui al punto 35, onde garantire che l'investimento sia economicamente redditizio e finanziariamente solido e rispettare il massimale di aiuto applicabile, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico ⁽⁴²⁾.
40. Inoltre, onde garantire che l'investimento rappresenti un contributo reale e sostenibile allo sviluppo regionale, gli aiuti devono essere subordinati, tramite le condizioni di concessione o le modalità di pagamento dell'aiuto, alla condizione che l'investimento sia mantenuto in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento ⁽⁴³⁾. Inoltre, qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere occupati entro tre anni dal completamento dei lavori. Ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto nella regione interessata per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta. Nel caso delle PMI, gli Stati membri possono ridurre questi periodi quinquennali di mantenimento di un investimento o dei posti di lavoro creati ad un minimo di tre anni.

⁽³⁶⁾ Un investimento di sostituzione può tuttavia essere considerato un aiuto al funzionamento in base alle condizioni di cui alla sezione 5.

⁽³⁷⁾ Di conseguenza, la mera acquisizione di azioni di un'impresa con personalità giuridica non viene considerata un investimento iniziale.

⁽³⁸⁾ Si ritiene che un posto di lavoro sia creato direttamente da un progetto di investimento quando riguarda l'attività alla quale si riferisce l'investimento e viene creato nel corso dei tre anni successivi alla realizzazione integrale dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati a seguito dell'aumento nel tasso di utilizzo della capacità creata dall'investimento.

⁽³⁹⁾ Nel caso di aiuti soggetti a notifica individuale e all'approvazione da parte della Commissione, la conferma dell'ammissibilità deve essere subordinata alla decisione di approvazione dell'aiuto da parte della Commissione.

⁽⁴⁰⁾ Per «inizio dei lavori» si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità.

⁽⁴¹⁾ L'unica eccezione a queste regole è il caso di regimi di aiuti fiscali approvati nei quali un'esenzione o una riduzione fiscale sono concesse automaticamente per le spese ammissibili senza potere discrezionale da parte delle autorità.

⁽⁴²⁾ Ciò non accade ad esempio nel caso di un prestito agevolato, di prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non rispettano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, le garanzie statali che contengono elementi di aiuto, nonché il sostegno pubblico concesso nell'ambito della norma *de minimis*.

⁽⁴³⁾ Questa regola non impedisce la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico durante detto periodo di cinque anni, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.

41. Il livello degli aiuti è definito in termini di intensità rispetto ai costi di riferimento. Tutte le intensità di aiuto devono essere calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) ⁽⁴⁴⁾. L'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo è il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili. Per gli aiuti notificati individualmente alla Commissione, l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato al momento della notifica. Negli altri casi i costi d'investimento ammissibili vengono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Gli aiuti erogabili in diverse rate verranno attualizzati al valore al momento della notifica o concessione, a seconda del caso. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o riduzioni su imposte dovute in futuro, l'attualizzazione delle rate di aiuto avviene in base ai tassi di riferimento applicabili ogni qualvolta diventa effettivo il vantaggio fiscale.

4.1.2. Massimali di aiuto (intensità massime di aiuto) per gli aiuti alle grandi imprese

42. L'intensità degli aiuti deve essere adeguata alla natura e alla gravità dei problemi regionali presi in considerazione. Questo implica che le intensità d'aiuto ammissibili sono fin dall'origine meno elevate nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) rispetto a quelle che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).
43. La Commissione deve tener conto anche del fatto che, a seguito dei recenti allargamenti dell'UE, le disparità in termini di ricchezza relativa delle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) sono notevolmente aumentate. In effetti, un numero significativo di regioni o addirittura interi Stati membri hanno ora un PIL pro capite inferiore al 45 % della media UE-25, mentre ciò non avveniva nel 1998. L'esistenza di queste maggiori disparità di ricchezza all'interno della Comunità fa sì che la Commissione debba introdurre una maggiore categorizzazione delle regioni interessate.
44. Nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), la Commissione ritiene dunque che l'intensità dell'aiuto a finalità regionale non debba superare:
- il 30 % ESL per le regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 75 % della media UE-25, per le regioni ultraperiferiche con PIL pro capite più elevato e fino al 1° gennaio 2011 per le regioni ad effetto statistico;
 - il 40 % ESL per le regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 60 % della media UE-25;
 - il 50 % ESL per le regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 45 % della media UE-25.
45. In considerazione dei loro svantaggi specifici, le regioni ultraperiferiche potranno beneficiare di un'ulteriore maggiorazione del 20 % ESL se il loro PIL pro capite scende al di sotto del 75 % della media UE-25 e del 10 % ESL negli altri casi.
46. Le regioni ad effetto statistico che beneficiano della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) saranno ammissibili ad un'intensità di aiuto del 20 % a partire dal 1° gennaio 2011.
47. Nelle altre regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), il massimale di aiuti a finalità regionale non deve superare il 15 % ESL. Questa percentuale viene ridotta al 10 % ESL per le regioni che superano il 100 % della media EU-25 del PIL pro capite e che hanno un tasso di disoccupazione inferiore alla media EU-25, calcolata a livello NUTS-III (in base alle medie per gli ultimi tre anni, utilizzando dati Eurostat) ⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴⁴⁾ La Commissione non applicherà più la prassi adottata in precedenza di convertire gli aiuti a finalità regionale notificati dagli Stati membri in equivalente sovvenzione netto onde tener conto della sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2000 nella causa T-298/97, Alzetta. In tale causa, il Tribunale di primo grado ha statuito quanto segue: «La Commissione non è autorizzata, nel sistema di controllo degli aiuti di Stato istituito dal trattato, a prendere in considerazione i carichi fiscali gravanti sull'importo degli aiuti finanziari erogati, al fine di valutarne la compatibilità con il trattato. Infatti, tali carichi non si ricollegano specificatamente all'aiuto stesso, ma sono prelevati a valle e gravano sugli aiuti controversi così come su ogni introito. Essi non possono, quindi, rappresentare un elemento pertinente ai fini della valutazione dell'incidenza specifica dell'aiuto sugli scambi e sulla concorrenza e, in particolare, del calcolo del vantaggio ottenuto dai beneficiari di un aiuto siffatto nei confronti delle imprese concorrenti che non ne hanno beneficiato e le cui entrate sono anch'esse soggette all'imposizione». La Commissione ritiene inoltre che l'uso di ESL, cui si ricorre anche per calcolare le intensità di altri tipi di aiuti di Stato, contribuirà ad aumentare la semplicità e la trasparenza del sistema di controllo degli aiuti di Stato, tenendo altresì conto dell'aumento della percentuale di aiuti di Stato concessi sotto forma di esenzioni fiscali.

⁽⁴⁵⁾ Eccezionalmente, potrà essere approvata un'intensità più elevata nel caso di una regione NUTS-III o di una regione più piccola contigua ad una regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), qualora ciò sia necessario per garantire che il differenziale tra le due regioni non superi 20 punti percentuali.

48. Tuttavia, le regioni a scarsa densità di popolazione e le regioni (corrispondenti al livello NUTS-III o più piccole) limitrofe ad una regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) selezionate dagli Stati membri per la copertura ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), così come le regioni o parti di regioni NUTS-III confinanti con il territorio di un paese che non è uno Stato membro dello Spazio economico europeo o dell'EFTA sono sempre ammissibili ad un'intensità di aiuto pari al 15 % ESL.

4.1.3. Maggiorazioni per piccole e medie imprese

49. Nel caso di aiuti concessi alle piccole e medie imprese ⁽⁴⁶⁾, i massimali di cui alla sezione 4.1.2 possono essere maggiorati del 20 % ESL per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10 % ESL per gli aiuti concessi alle medie imprese ⁽⁴⁷⁾.

4.2. *Spese ammissibili*

4.2.1. Aiuti calcolati in base ai costi di investimento

50. Le spese per terreni, fabbricati e impianti/macchinari ⁽⁴⁸⁾ sono ammissibili agli aiuti agli investimenti iniziali.
51. Per quanto riguarda le PMI, possono essere presi in considerazione anche i costi di studi preparatori e i costi di consulenza connessi all'investimento fino ad un'intensità di aiuto pari al 50 % dei costi effettivamente sostenuti.
52. In caso di acquisizione del tipo di cui al punto 35, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto ⁽⁴⁹⁾ di attivi da terzi ⁽⁵⁰⁾. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato.
53. I costi relativi all'acquisizione di attivi diversi da terreni e immobili in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda la locazione di terreni e di immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d'investimento per le imprese di grandi dimensioni e per tre anni per le PMI.
54. Tranne nel caso di PMI e di rilevazioni, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. In caso di rilevazione, devono essere detratti gli attivi per l'acquisizione dei quali sono già stati concessi aiuti prima dell'acquisto.
55. Per le PMI, può sempre essere presa in considerazione la totalità dei costi di investimento in attivi immateriali derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate. Per le grandi imprese, tali costi sono ammissibili solo fino al 50 % della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto.
56. In tutti i casi, gli attivi immateriali ammissibili saranno soggetti alle condizioni necessarie per assicurare che restino associati alla regione beneficiaria ammissibile agli aiuti a finalità regionale e che non siano pertanto trasferiti ad altre regioni e in particolare a regioni non ammissibili ad aiuti a finalità regionale. A tal fine gli attivi immateriali ammissibili dovranno soddisfare in particolare le seguenti condizioni:
- essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale;
 - essere considerati ammortizzabili;

⁽⁴⁶⁾ Allegato I al regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 Febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22, o altra normativa successiva.

⁽⁴⁷⁾ Tali maggiorazioni non si applicano agli aiuti concessi al settore dei trasporti.

⁽⁴⁸⁾ Nel settore dei trasporti le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili) non sono ammissibili agli aiuti agli investimenti iniziali.

⁽⁴⁹⁾ Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti iniziali, le spese ad essi inerenti sono da aggiungere ai costi di acquisizione.

⁽⁵⁰⁾ In casi eccezionali, gli aiuti possono alternativamente essere calcolati facendo riferimento ai costi salariali (stimati) per i posti di lavoro conservati o creati mediante l'acquisizione. Tali casi devono essere notificati individualmente alla Commissione.

- essere acquistati da terzi a condizioni di mercato;
- figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo di almeno cinque anni (tre anni per le PMI).

4.2.2. Aiuti calcolati in base ai costi salariali

57. Come specificato alla sezione 4.1.1, gli aiuti a finalità regionale possono essere calcolati anche facendo riferimento ai costi salariali ⁽⁵¹⁾ previsti per i posti di lavoro creati mediante un progetto di investimento iniziale.
58. Per *creazione di posti di lavoro* s'intende l'incremento *netto* del numero di dipendenti ⁽⁵²⁾ direttamente impiegati nello stabilimento considerato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Si deve quindi detrarre dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso del periodo di 12 mesi considerato, il numero dei posti di lavoro eventualmente soppressi nel corso dello stesso periodo ⁽⁵³⁾.
59. L'importo di tale aiuto non deve superare una determinata percentuale del costo salariale della persona assunta, calcolato su un periodo di due anni. Tale percentuale è uguale all'intensità consentita per gli aiuti agli investimenti nella zona in questione.

4.3. *Aiuti ai grandi progetti di investimento*

60. Ai fini dei presenti orientamenti, per «*grande progetto di investimento*» si intende un «investimento iniziale» come definito dai presenti orientamenti con una spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di EUR ⁽⁵⁴⁾. Onde evitare che un grande progetto di investimento venga artificialmente suddiviso in sottoprogetti per eludere le disposizioni dei presenti orientamenti, un grande progetto di investimento verrà considerato un progetto unico qualora l'investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell'arco di un periodo di tre anni e consista di elementi del capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile ⁽⁵⁵⁾.
61. Per calcolare se la spesa ammissibile per grandi progetti di investimento raggiunge le varie soglie previste nei presenti orientamenti, la spesa ammissibile da prendere in considerazione è il valore maggiore fra i tradizionali costi di investimento e i costi salariali.
62. Nelle due successive discipline multisettoriali degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento del 1998 ⁽⁵⁶⁾ e 2002 ⁽⁵⁷⁾, la Commissione ha ridotto le intensità massime di aiuto dei grandi progetti di investimento per limitare le distorsioni della concorrenza. In una logica di semplificazione e di trasparenza, la Commissione ha deciso di integrare le disposizioni della disciplina multisettoriale del 2002 negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale relativi al periodo 2007-13.

⁽⁵¹⁾ Per costi salariali si intende l'importo totale effettivamente pagabile da parte del beneficiario dell'aiuto relativamente ai posti di lavoro in questione, comprendente il salario lordo, prima delle imposte, e i contributi sociali obbligatori.

⁽⁵²⁾ Per «numero di dipendenti» si intende il numero di unità di lavoro-anno (ULA), cioè il numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale sono frazioni di ULA.

⁽⁵³⁾ Tale definizione si applica tanto ad uno stabilimento esistente quanto ad un nuovo stabilimento.

⁽⁵⁴⁾ I 50 milioni di EUR vanno calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio del giorno in cui gli aiuti vengono concessi o, nel caso di grandi progetti di investimento per i quali è richiesta la notifica individuale, ai prezzi e ai tassi di cambio del giorno della notifica.

⁽⁵⁵⁾ Per valutare se l'investimento iniziale è economicamente indivisibile, la Commissione terrà conto dei collegamenti tecnici, funzionali e strategici e dell'immediata prossimità geografica. L'indivisibilità economica verrà valutata a prescindere dalla proprietà. Ciò significa che, per stabilire se un grande progetto di investimento rappresenta un progetto unico, la valutazione sarà la stessa indipendentemente dal fatto che il progetto venga realizzato da un'impresa, da più imprese che ripartiscono i costi dell'investimento o da più imprese che sostengono i costi di investimenti distinti nell'ambito del medesimo progetto di investimento (ad esempio nel caso di una joint venture).

⁽⁵⁶⁾ GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7.

⁽⁵⁷⁾ GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8, modificata da GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 1.

63. La disciplina multisettoriale del 2002 non sarà pertanto più di applicazione per gli aiuti concessi o notificati ⁽⁵⁸⁾ dopo il 31 dicembre 2006 e verrà sostituita dai presenti orientamenti ⁽⁵⁹⁾.

4.3.1. Maggiore trasparenza e controllo dei grandi progetti di investimento

64. Gli Stati membri devono notificare individualmente alla Commissione tutti gli aiuti concedibili a progetti di investimento in base ad un regime di aiuti esistente qualora gli aiuti proposti provenienti da tutte le varie fonti eccedano il massimale di aiuto consentito per un investimento con spese ammissibili pari a 100 milioni di EUR in base alla tabella e alle norme di cui al punto 67 ⁽⁶⁰⁾.

Le soglie di notifica per le diverse regioni con le intensità di aiuto più frequentemente riscontrate in base ai presenti orientamenti sono sintetizzate nella tabella seguente.

Intensità degli aiuti	10 %	15 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Soglia di notifica	7,5 milioni di EUR	11,25 milioni di EUR	15,0 milioni di EUR	22,5 milioni di EUR	30,0 milioni di EUR	37,5 milioni di EUR

65. Ogniquale volta vengano concessi aiuti a finalità regionale sulla base di regimi di aiuti esistenti a favore di grandi progetti di investimento non soggetti a notifica, gli Stati membri, entro venti giorni lavorativi dalla concessione degli aiuti da parte dell'autorità competente, devono fornire alla Commissione le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato III. Tali informazioni saranno disponibili in forma sintetica sul sito della Commissione (<http://europa.eu.int/comm/competition/>).
66. Gli Stati membri sono tenuti a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti per tutti i grandi progetti di investimento. Tali registrazioni, che devono contenere tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto dell'intensità di aiuto massima ammissibile, devono essere conservate per 10 anni dalla data di concessione degli aiuti.

4.3.2. Regole per la valutazione dei grandi progetti di investimento

67. Gli aiuti a finalità regionale a favore di grandi progetti di investimento sono soggetti ad un massimale corretto di aiuti a finalità regionale ⁽⁶¹⁾, secondo la seguente tabella:

Spesa ammissibile	Massimale di aiuti corretto
Fino a 50 milioni di EUR	100 % del massimale regionale
Per la parte compresa tra 50 e 100 milioni di EUR	50 % del massimale regionale
Per la parte superiore a 100 milioni di EUR	34 % del massimale regionale

Pertanto, l'importo di aiuto ammissibile per un grande progetto di investimento viene calcolato in base alla seguente formula: importo massimo dell'aiuto = $R \times (50 + 0,50 \times B + 0,34 \times C)$, dove R è il massimale regionale prima della correzione, B è la spesa ammissibile compresa tra 50 e 100 milioni di EUR, C è la spesa ammissibile superiore ai 100 milioni di EUR. Il calcolo viene effettuato in base ai tassi di cambio ufficiali alla data della concessione degli aiuti o, in caso di aiuti soggetti a notifica individuale, alla data della notifica.

⁽⁵⁸⁾ I progetti di investimento da notificare individualmente verranno valutati in base alle norme in vigore al momento della notifica.

⁽⁵⁹⁾ Vista l'ampia portata generale dei presenti orientamenti, la Commissione ha deciso che non è tecnicamente fattibile procedere alla redazione di un elenco di settori caratterizzati da gravi difficoltà strutturali.

⁽⁶⁰⁾ Gli aiuti individuali ad hoc devono essere sempre notificati alla Commissione. Data la loro chiara incidenza sulle condizioni degli scambi e della concorrenza, gli aiuti individuali ad hoc a favore di grandi progetti individuali di investimento comportano, a fortiori, la necessità di una giustificazione specifica del nesso con lo sviluppo regionale.

⁽⁶¹⁾ Il punto di partenza per il calcolo del massimale di aiuti corretto è sempre l'intensità di aiuti massima consentita per gli aiuti a favore di grandi imprese ai sensi del punto 4.1.2 *supra*. Le maggiorazioni per le PMI non possono essere concesse ai grandi progetti di investimento.

68. Qualora l'importo complessivo degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75 % dell'ammontare massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR, applicando il massimale standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso e se:
- (a) le vendite del beneficiario dell'aiuto rappresentano più del 25 % delle vendite del prodotto o dei prodotti interessati sul mercato o sui mercati in questione prima dell'investimento o rappresenteranno più del 25 % dopo l'investimento oppure
 - (b) la capacità produttiva creata dal progetto è superiore al 5 % del mercato, misurato utilizzando dati sul consumo apparente ⁽⁶²⁾ relativi al prodotto interessato, a meno che negli ultimi 5 anni il tasso medio di crescita annua del consumo apparente sia stato superiore al tasso medio di crescita annua del PIL all'interno dello Spazio economico europeo,
- la Commissione approverà gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti soltanto al termine di una verifica dettagliata, a seguito dell'apertura di procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato, attestante che gli aiuti sono necessari per fornire un effetto d'incentivazione per gli investimenti e che i vantaggi della misura d'aiuto sono superiori alla distorsione della concorrenza e gli effetti sugli scambi tra gli Stati membri che ne derivano ⁽⁶³⁾.
69. Il prodotto interessato è solitamente il prodotto oggetto del progetto d'investimento ⁽⁶⁴⁾. Qualora il progetto riguardi un prodotto intermedio e una parte significativa della produzione non venga venduta sul mercato, il prodotto interessato può essere il prodotto a valle. Il mercato del prodotto rilevante comprende il prodotto interessato ed i suoi succedanei, considerati in modo tale dal consumatore (a causa delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi e dell'utilizzo previsto) o dal produttore (mediante la flessibilità degli impianti di produzione).
70. L'onere della prova della non sussistenza delle situazioni di cui al punto 68, lettere a) e b) grava sullo Stato membro ⁽⁶⁵⁾. Ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b), le vendite ed il consumo apparente verranno definiti al livello appropriato della classificazione Prodcom ⁽⁶⁶⁾, di norma nel SEE, oppure, se tale informazione non è disponibile o rilevante, sulla base di qualsiasi altra segmentazione del mercato generalmente accettata per la quale sono prontamente disponibili dati statistici.

4.4. Le regole di cumulo degli aiuti

71. I massimali di intensità degli aiuti, indicati alle sezioni 4.1 e 4.3, si applicano all'ammontare complessivo degli aiuti:
- in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale o in combinazione con aiuti ad hoc;
 - indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.
72. Quando gli aiuti calcolati in base ai costi di investimenti materiali o immateriali sono combinati con gli aiuti calcolati in base ai costi salariali, deve essere rispettato il massimale di intensità stabilito per la regione in questione ⁽⁶⁷⁾.
73. Quando le spese ammissibili ad aiuti a finalità regionale sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applica il massimale più favorevole in base alle norme applicabili.

⁽⁶²⁾ Il consumo apparente del prodotto corrisponde alla produzione più importazioni meno esportazioni.

⁽⁶³⁾ Prima dell'entrata in vigore dei presenti orientamenti, la Commissione elaborerà ulteriori indicazioni sui criteri di cui terrà conto durante tale valutazione.

⁽⁶⁴⁾ Qualora un progetto d'investimento comporti la produzione di vari prodotti diversi, è necessario considerare singolarmente ciascuno dei prodotti.

⁽⁶⁵⁾ Se lo Stato membro dimostra che il beneficiario dell'aiuto crea un nuovo mercato del prodotto, non è necessario verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 68, lettere a) e b) e gli aiuti vengono autorizzati secondo la tabella di cui al punto 67.

⁽⁶⁶⁾ Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1).

⁽⁶⁷⁾ Si ritiene che questa condizione sia rispettata se la somma degli aiuti all'investimento iniziale, in percentuale del valore dell'investimento, e degli aiuti alla creazione di posti di lavoro, in percentuale dei costi salariali, non supera l'importo più favorevole risultante dall'applicazione o del massimale stabilito per la regione in base ai criteri di cui al punto 4.1 o del massimale stabilito per la regione in base ai criteri di cui al punto 4.3.

74. Quando uno Stato membro stabilisce che gli aiuti di un determinato regime siano cumulabili con aiuti di altri regimi, deve specificare, per ogni regime, in che modo garantisce l'osservanza delle condizioni di cui sopra.
75. Gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti non possono essere cumulati con il sostegno *de minimis* a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nei presenti orientamenti.

5. Aiuti al funzionamento ⁽⁶⁸⁾

76. Gli aiuti a finalità regionale destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati. In via eccezionale, tuttavia, possono essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare ⁽⁶⁹⁾. Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza e l'importanza di tali svantaggi ⁽⁷⁰⁾. Inoltre, certe forme specifiche di aiuti al funzionamento possono essere accettate nelle regioni a scarsa densità di popolazione e nelle zone meno popolate.
77. Gli aiuti al funzionamento dovrebbero essere concessi, in linea di principio, solo relativamente ad una serie predefinita di spese o costi ammissibili ⁽⁷¹⁾ ed essere limitati ad una determinata percentuale di detti costi.
78. A causa della natura specifica delle attività finanziarie e intragruppo, come definite alla sezione J (codici 65, 66 e 67) e delle attività intragruppo che rientrano nel campo di applicazione della sezione K (codice 74) del codice NACE, gli aiuti al funzionamento concessi per tali attività in detto settore hanno solo una probabilità molto limitata di promuovere lo sviluppo regionale ma presentano un rischio molto elevato di distorsione della concorrenza, come specificato nella comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese ⁽⁷²⁾. La Commissione non approverà pertanto alcun aiuto al funzionamento a favore del settore dei servizi finanziari o per le attività intragruppo a norma dei presenti orientamenti a meno che tali aiuti non vengano concessi nell'ambito di regimi generali aperti a tutti i settori e destinati a compensare costi salariali o di trasporto supplementari. Sono esclusi parimenti gli aiuti al funzionamento volti a promuovere le esportazioni.
79. Essendo destinati a superare i ritardi e le strozzature dello sviluppo regionale, gli aiuti al funzionamento, salvo quanto previsto ai punti 80 e 81, dovrebbero essere sempre temporanei e ridotti nel tempo e venire progressivamente soppressi quando le regioni interessate raggiungono una reale convergenza con le zone più ricche dell'UE ⁽⁷³⁾.
80. In deroga a quanto previsto al punto precedente, gli aiuti al funzionamento che non siano progressivamente ridotti e limitati nel tempo possono essere autorizzati soltanto:
- nelle regioni ultraperiferiche, nella misura in cui sono destinati a compensare i costi aggiuntivi dello svolgimento dell'attività economica derivanti dai fattori identificati nell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, la cui permanenza e combinazione limita notevolmente lo sviluppo delle regioni (posizione remota, insularità, piccole dimensioni, topografia e clima difficili e dipendenza economica da pochi prodotti) ⁽⁷⁴⁾;

⁽⁶⁸⁾ Come per altre forme di aiuti a finalità regionale, la concessione di aiuti al funzionamento è sempre soggetta a norme specifiche che possono applicarsi in settori particolari.

⁽⁶⁹⁾ In genere gli aiuti al funzionamento assumono soprattutto la forma di esenzioni fiscali o di riduzione degli oneri sociali non connessi a costi di investimento ammissibili.

⁽⁷⁰⁾ La Commissione sta attualmente valutando la fattibilità dell'elaborazione di una metodologia per valutare i costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche.

⁽⁷¹⁾ Ad esempio investimenti di sostituzione, costi di trasporto o di personale.

⁽⁷²⁾ GU L 384 del 10.12.1998, pag. 3.

⁽⁷³⁾ Il principio della degressività deve essere rispettato anche quando vengono notificati nuovi regimi di aiuti al funzionamento in sostituzione di regimi esistenti. Tuttavia, può essere consentita una flessibilità nell'applicazione di questo principio in caso di regimi di aiuti al funzionamento destinati a compensare gli svantaggi geografici di determinate zone situate in regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

⁽⁷⁴⁾ In considerazione delle limitazioni affrontate dalle regioni ultraperiferiche, ad eccezione dei casi di cui al punto 78, la Commissione ritiene che gli aiuti al funzionamento fino al 10 % del fatturato del beneficiario possano essere concessi senza necessità di una giustificazione specifica. Spetta allo Stato membro dimostrare che gli aiuti proposti superiori a tale importo sono giustificati in termini di contributo allo sviluppo regionale e che il loro livello è proporzionale ai costi aggiuntivi connessi ai fattori identificati dall'articolo 299, paragrafo 2, che sono destinati a compensare.

- nelle regioni meno popolate, nella misura in cui sono destinati a prevenire o ridurre lo spopolamento continuo di tali regioni ⁽⁷⁵⁾. Le regioni meno popolate rappresentano o appartengono a regioni a livello NUTS-II con una densità di popolazione uguale o inferiore a 8 abitanti per km² e si estendono ad aree limitrofe e contigue più piccole che soddisfano lo stesso criterio di densità della popolazione.
81. Inoltre, nelle regioni ultraperiferiche e nelle regioni a scarsa densità di popolazione, gli aiuti che non siano progressivamente ridotti e limitati nel tempo e che siano destinati in parte a compensare costi di trasporto aggiuntivi possono essere autorizzati alle seguenti condizioni:
- gli aiuti potranno servire esclusivamente a compensare i sovraccosti di trasporto, tenendo conto di altri regimi di aiuti ai trasporti. L'importo degli aiuti può essere calcolato su base rappresentativa ma deve essere evitata la sovracompensazione sistematica;
 - gli aiuti potranno riguardare esclusivamente i sovraccosti di trasporto imputabili al trasporto di merci prodotte nelle regioni ultraperiferiche e nelle regioni a scarsa densità di popolazione all'interno delle frontiere nazionali del paese interessato. Gli aiuti non potranno assolutamente costituire aiuti all'esportazione. Saranno esclusi dal beneficio degli aiuti ai trasporti i prodotti delle imprese la cui localizzazione non ha alternative (prodotti di estrazione, centrali idroelettriche, ecc.);
 - solo nel caso di regioni ultraperiferiche, gli aiuti possono coprire anche i costi di trasporto di prodotti primari, materie prime o prodotti intermedi dal luogo di produzione a quello della trasformazione finale nella regione interessata;
 - gli aiuti dovranno essere oggettivamente quantificabili ex ante, sulla base di un coefficiente «aiuto per passeggero» o di un coefficiente «aiuto per tonnellata/chilometro» e dovranno essere oggetto di una relazione annuale elaborata, fra l'altro, prendendo in considerazione tali coefficienti;
 - la stima del sovraccosto dovrà essere fatta sulla base del mezzo di trasporto più economico e della via più diretta tra il luogo di produzione o trasformazione e gli sbocchi commerciali che utilizzano tale forma di trasporto; dovrebbero essere presi in considerazione anche i costi esterni relativi all'ambiente.
82. In tutti i casi, la necessità e il livello degli aiuti al funzionamento dovrebbero essere regolarmente riesaminati in modo da garantirne la rilevanza a lungo termine per la regione interessata. La Commissione approverà pertanto regimi di aiuti al funzionamento soltanto per la durata dei presenti orientamenti.
83. Onde verificare gli effetti sugli scambi e sulla concorrenza dei regimi di aiuti al funzionamento, gli Stati membri presenteranno ogni anno una relazione unica per ciascuna regione NUTS-II nella quale vengono concessi aiuti al funzionamento, che comprenda una ripartizione della spesa totale o delle perdite di reddito stimate per ciascun regime di aiuti al funzionamento approvato nella regione interessata ed identifichi i dieci principali beneficiari di aiuti al funzionamento nella regione interessata ⁽⁷⁶⁾, specificando il settore o i settori di attività dei beneficiari e l'importo degli aiuti ricevuti da ciascuno di essi.

6. Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione

84. Anche se le piccole imprese di nuova costituzione incontrano difficoltà in tutta l'UE, nelle regioni assistite si osserva che lo sviluppo economico è ostacolato da livelli relativamente bassi di attività imprenditoriale e, in particolare, dal fatto che il numero delle imprese di nuova costituzione è addirittura inferiore alla media. Risulta pertanto necessario introdurre una nuova forma di aiuto, che può essere concesso in aggiunta agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, onde fornire incentivi a sostegno della nuova costituzione di imprese e della prima fase di sviluppo delle piccole imprese nelle aree assistite.

⁽⁷⁵⁾ Spetta allo Stato membro dimostrare che gli aiuti proposti sono necessari ed appropriati per prevenire o ridurre lo spopolamento continuo.

⁽⁷⁶⁾ In base agli importi di aiuto ricevuti.

85. Onde garantire che siano mirati in maniera efficace, risulta che gli aiuti di questo tipo dovrebbero essere modulati in base alle difficoltà incontrate da ciascuna categoria di regione. Inoltre, per evitare l'inaccettabile rischio di distorsioni della concorrenza, compreso il rischio di spiazzamento delle imprese esistenti, essi dovrebbero, almeno per un periodo iniziale, essere strettamente destinati alle piccole imprese, avere ammontare limitato e decrescente.
86. La Commissione approverà pertanto i regimi che prevedono aiuti fino ad un totale di 2 milioni di EUR ad impresa ⁽⁷⁷⁾ per le piccole imprese che svolgono la loro attività economica nelle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e fino a 1 milione di EUR ad impresa per le piccole imprese che svolgono la loro attività economica nelle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Gli importi annuali degli aiuti concessi per le piccole imprese di nuova costituzione non devono superare il 33 % dei summenzionati importi complessivi di aiuti per impresa.
87. Le spese ammissibili sono spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione dell'impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa ⁽⁷⁸⁾:
- interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento,
 - spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione,
 - energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative,
 - ammortamento, spese di locazione di impianti/apparecchiature di produzione e spese salariali, compresi gli oneri sociali obbligatori, possono essere inclusi a condizione che i relativi investimenti o le misure per la creazione di posti di lavoro e le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme d'aiuto.
88. L'intensità dell'aiuto non può superare:
- nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il 35 % delle spese ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 25 % nei due anni successivi;
 - nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), il 25 % delle spese ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 15 % nei due anni successivi.
89. Tali intensità vengono aumentate del 5 % nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) con un PIL pro capite inferiore al 60 % della media UE-25, nelle regioni con una densità della popolazione inferiore ai 12,5 abitanti/km² e nelle piccole isole con una popolazione inferiore ai 5 000 abitanti, nonché per altre comunità delle stesse dimensioni che risentono di un isolamento analogo.
90. Lo Stato membro istituirà il sistema necessario per garantire che non vengano superati i massimali di aiuto e le intensità di aiuto relative ai costi ammissibili. In particolare, gli aiuti previsti nella presente sezione non potranno essere cumulati con altri aiuti pubblici (comprese le misure *de minimis*) per eludere i previsti massimali relativi agli importi o alle intensità degli aiuti.
91. La concessione di aiuti destinati esclusivamente per le piccole imprese di recente costituzione può avere effetti incentivanti perversi per le piccole imprese esistenti, spingendole a chiudere e riaprire l'attività per ricevere questo tipo d'aiuto. Gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli di questo rischio e dovrebbero elaborare i regimi di aiuti in modo da evitare questo problema, ad esempio prevedendo limiti per le domande presentate dai proprietari di imprese recentemente chiuse.

⁽⁷⁷⁾ Le imprese ammissibili sono le piccole imprese ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione o qualsiasi altro regolamento successivo, che sono autonome ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato al suddetto regolamento e che sono state costituite meno di cinque anni prima.

⁽⁷⁸⁾ L'IVA e le imposte dirette sui profitti/redditi delle imprese non sono comprese tra le spese ammissibili.

7. Disposizioni transitorie

7.1. *Riduzioni delle intensità degli aiuti per le regioni che rimangono nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), al 1° gennaio 2007*

92. Qualora l'applicazione dei presenti orientamenti determini una riduzione delle intensità massime degli aiuti superiore a 15 punti percentuali, da netto a lordo ⁽⁷⁹⁾, la riduzione può essere attuata in due fasi mediante una riduzione iniziale di un minimo di dieci punti percentuali il 1° gennaio 2007, con completamento il 1° gennaio 2011.

7.2. *Riduzioni delle intensità degli aiuti nelle regioni a sviluppo economico*

93. Se le aree in questione vengono proposte dallo Stato membro come ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) per l'intero periodo 2007-2013, la riduzione delle intensità degli aiuti per le regioni a sviluppo economico può avere luogo in due fasi. Una riduzione di almeno 10 punti percentuali da netto a lordo si applicherà il 1° gennaio 2007. Al fine del rispetto delle nuove intensità degli aiuti previste dai presenti orientamenti, una riduzione finale si applicherà entro il 1° gennaio del 2011 ⁽⁸⁰⁾.

7.3. *Soppressione graduale degli aiuti al funzionamento*

94. Per le regioni che non possono più concedere aiuti al funzionamento avendo perduto l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), la Commissione può accettare una riduzione lineare graduale dei regimi di aiuti al funzionamento su un periodo di due anni a partire dalla data della perdita di ammissibilità alla concessione di tali aiuti.

7.4. *Soppressione graduale degli aiuti alle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c)*

95. A seguito dell'entrata in vigore dei presenti orientamenti, una serie di regioni perderà l'ammissibilità agli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Onde facilitare la transizione di tali regioni al nuovo sistema di aiuti di Stato orizzontali che viene progressivamente istituito attraverso l'attuazione del piano d'azione per gli aiuti di Stato, gli Stati membri possono, in via eccezionale, individuare ulteriori regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) fino al 1° gennaio 2009, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- le regioni interessate erano ammissibili ad aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) al 31 dicembre 2006;
- la popolazione totale combinata delle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), risultante dalle quote di copertura di popolazione di cui ai punti 27 e 28 e da quelle indicate ai sensi del presente punto, non deve superare il 66 % della popolazione nazionale ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) al 31 dicembre 2006 ⁽⁸¹⁾;
- il massimale di intensità degli aiuti consentita nelle regioni aggiuntive individuate a norma del presente punto non deve superare il 10 %.

⁽⁷⁹⁾ Ossia dal 50 % equivalente sovvenzione netto al 30 % equivalente sovvenzione lordo.

⁽⁸⁰⁾ Poiché l'Irlanda del Nord beneficia di una disposizione specifica negli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, è giustificata l'applicazione delle medesime disposizioni transitorie.

⁽⁸¹⁾ Dopo esclusione delle regioni che erano ammissibili ad aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), al 31 dicembre 2006 e che sono ammissibili agli aiuti a norma dei presenti orientamenti in base ad altre disposizioni (regioni ad effetto statistico, regioni a sviluppo economico, regioni a scarsa densità di popolazione). La conseguente assegnazione delle quote è riportata all'allegato V.

8. Carte degli aiuti a finalità regionale e dichiarazione di compatibilità

96. L'insieme formato, da un lato, dalle regioni di uno Stato membro ammesse a beneficiare delle deroghe in questione e, dall'altro, dai massimali d'intensità degli aiuti all'investimento iniziale⁽⁸²⁾ approvati per ciascuna regione costituisce la carta degli aiuti a finalità regionale dello Stato membro. La carta degli aiuti a finalità regionale definisce anche le regioni ammissibili alla concessione di aiuti alle imprese. I regimi di aiuti al funzionamento non sono compresi nelle carte degli aiuti a finalità regionale e sono valutati caso per caso in base alla notifica effettuata dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
97. La Corte di giustizia ha stabilito che le «decisioni» mediante le quali la Commissione adotta le carte degli aiuti a finalità regionale per ciascuno Stato membro devono essere considerate come facenti parte integrante degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale e aventi forza vincolante solo a condizione di essere state accettate dagli Stati membri⁽⁸³⁾.
98. Va inoltre ricordato che le carte degli aiuti a finalità regionale definiscono anche l'ambito delle esenzioni per categoria relative ad aiuti a finalità regionale esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, sia che tali aiuti vengano concessi in base al regolamento (CE) n. 70/2001⁽⁸⁴⁾ sia in base ad eventuali regolamenti futuri di esenzione per altre forme di aiuti a finalità regionale. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 994/1998⁽⁸⁵⁾ prevede l'esenzione soltanto per «gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale».
99. A norma dei presenti orientamenti, in funzione della situazione socioeconomica degli Stati membri, la carta degli aiuti a finalità regionale comprenderà:
- (1) le regioni che possono essere identificate sulla base dei criteri stabiliti dai presenti orientamenti e riguardo alle quali le intensità massime di aiuto sono definite dei presenti orientamenti. Si tratta delle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e delle regioni ad effetto statistico;
 - (2) le regioni che devono essere indicate dagli Stati membri come ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) fino al limite della copertura in termini di popolazione stabilito ai sensi della sezione 3.4.1.
100. Ovviamente, spetta agli stessi Stati membri, purché rispettino le condizioni previste dai presenti orientamenti, decidere se intendono concedere aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti e fino a quale livello. Di conseguenza, dopo la pubblicazione dei presenti orientamenti, ciascuno Stato membro deve notificare quanto prima alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, un'unica carta degli aiuti a finalità regionale, relativa all'intero territorio nazionale.
101. La Commissione esaminerà le notifiche secondo la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Una volta terminata tale analisi, pubblicherà le carte degli aiuti a finalità regionale approvate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tali carte saranno valide a partire dal 1° gennaio 2007, o dalla data della loro pubblicazione qualora sia successiva, e saranno considerate parte integrante dei presenti orientamenti.
102. La notifica deve identificare chiaramente le regioni proposte per l'ammissibilità a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c), e le intensità degli aiuti previsti per le grandi imprese, tenendo conto delle correzioni del massimale degli aiuti regionali a favore di grandi progetti d'investimento. Qualora per determinate regioni si applichino norme transitorie o qualora sia previsto un cambiamento dell'intensità degli aiuti, è necessario specificare dettagliatamente sia i periodi di riferimento che le intensità degli aiuti.

⁽⁸²⁾ Come corretta ai sensi del punto 67 in caso di aiuti a favore di grandi progetti di investimento.

⁽⁸³⁾ Sentenza del 18 giugno 2002 nella causa C-242/00, *Germania/Commissione*.

⁽⁸⁴⁾ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

⁽⁸⁵⁾ Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

103. Poiché le regioni ammissibili al sostegno a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni ad effetto statistico sono determinate in maniera esogena a livello NUTS-II, non sarà normalmente necessario fornire dettagliati dati socio-economici di appoggio. Dovrebbero per contro essere fornite dettagliate informazioni di appoggio per chiarire la designazione delle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) diverse dalle regioni a sviluppo economico, dalle regioni a bassa densità di popolazione e dalle regioni frontaliere, includendo l'indicazione particolareggiata delle regioni interessate, dati sulla popolazione, informazioni sul PIL e sui livelli di disoccupazione nelle regioni in questione e qualsiasi altra informazione pertinente.
104. Onde garantire la continuità, essenziale per lo sviluppo regionale a lungo termine, l'elenco delle regioni notificato dagli Stati membri dovrebbe applicarsi in linea di principio per tutto il periodo 2007-2013. Detto elenco può essere tuttavia soggetto ad una revisione intermedia nel 2010. Tutti gli Stati membri che intendono modificare l'elenco delle regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) o le intensità di aiuto applicabili devono presentare una notifica alla Commissione al più tardi entro il 1° aprile 2010. Qualsiasi modifica delle regioni in questo contesto non può superare il 50 % della copertura totale consentita per lo Stato membro in questione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Ad eccezione delle regioni ad effetto statistico, le regioni che perdono l'ammissibilità agli aiuti a finalità regionale a seguito di tale revisione intermedia non saranno ammissibili ad alcun sostegno transitorio. Gli Stati membri possono inoltre notificare in qualsiasi momento alla Commissione una richiesta per aggiungere ulteriori regioni all'elenco fino al raggiungimento della relativa copertura della popolazione.

9. Entrata in vigore, attuazione, trasparenza e revisione

105. La Commissione intende applicare i presenti orientamenti a tutti gli aiuti a finalità regionale da concedere dopo il 31 dicembre 2006. Gli aiuti a finalità regionale concessi o da concedere prima del 2007 verranno valutati in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998.
106. Poiché devono essere coerenti con la carta degli aiuti a finalità regionale, le notifiche dei regimi di aiuti a finalità regionale o di aiuti ad hoc da concedere dopo il 31 dicembre 2006 non possono di regola essere considerate complete fino all'adozione per lo Stato membro interessato della carta degli aiuti a finalità regionale a norma delle disposizioni della sezione 8. Di conseguenza, la Commissione non valuterà di regola le notifiche dei regimi di aiuti a finalità regionale, da attuarsi dopo il 31 dicembre 2006, o le notifiche di aiuti ad hoc da concedere dopo tale data, fino all'adozione della carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro interessato⁽⁸⁶⁾. Lo stesso si applica ai regimi di aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione di cui alla sezione 6 dei presenti orientamenti.
107. La Commissione ritiene che l'attuazione dei presenti orientamenti determinerà notevoli modifiche delle norme applicabili agli aiuti a finalità regionale in tutta la Comunità. Inoltre, alla luce delle mutate condizioni economiche e sociali prevalenti nell'UE, risulta necessario rivedere la giustificazione continua e l'efficacia di tutti i regimi di aiuti a finalità regionale, compresi gli aiuti agli investimenti e gli aiuti al funzionamento. Per questi motivi, la Commissione proporrà le seguenti misure opportune agli Stati membri conformemente all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato:
- fatti salvi l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 70/2001⁽⁸⁷⁾ relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004⁽⁸⁸⁾, e l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2204/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione⁽⁸⁹⁾, gli Stati membri limiteranno l'applicazione nel tempo di tutti i regimi di aiuti a finalità regionale esistenti agli aiuti concessi entro il 31 dicembre 2006;

⁽⁸⁶⁾ La Commissione informa gli Stati membri che, onde rendere l'obbligo di notifica il meno oneroso possibile, intende avvalersi della facoltà concessa dal regolamento (CE) n. 994/1998 per esentare dalla notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato tutti i regimi trasparenti di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti che soddisfano le condizioni della carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione. Gli aiuti individuali ad hoc e i regimi di aiuti al funzionamento non saranno esentati dall'obbligo di notifica. Inoltre, i requisiti in materia di informazione e di notifica individuale previsti per i grandi progetti di investimento individuali di cui al punto 4.3 continueranno ad applicarsi, ivi compresi i casi di aiuti concessi in base a regimi esentati.

⁽⁸⁷⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

⁽⁸⁸⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22.

⁽⁸⁹⁾ GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

- qualora i regimi di aiuti a finalità ambientale consentano la concessione di aiuti a finalità regionale per investimenti ambientali conformemente alla nota 29 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽⁹⁰⁾, gli Stati membri modificheranno i regimi in questione in modo da assicurare che dopo il 31 dicembre 2006 gli aiuti possano essere concessi solo se conformi alla carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data di concessione dell'aiuto;
- se necessario, gli Stati membri modificheranno gli altri regimi di aiuti esistenti, in modo che dopo il 31 dicembre 2006 le maggiorazioni regionali, ad esempio le maggiorazioni per gli aiuti alla formazione, alla ricerca e allo sviluppo o a favore dell'ambiente, possano essere accordate solo nelle regioni ammesse a beneficiare di aiuti in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o c) conformemente alla carta degli aiuti a finalità regionale adottata dalla Commissione in vigore alla data di concessione dell'aiuto.

La Commissione inviterà gli Stati membri a confermare la loro accettazione delle presenti proposte entro un mese.

108. La Commissione ritiene inoltre che siano necessarie ulteriori misure per migliorare la trasparenza degli aiuti a finalità regionale in un'Unione allargata. In particolare, risulta necessario garantire che gli Stati membri, gli operatori economici, le parti interessate e la Commissione stessa abbiano facile accesso al testo completo di tutti i regimi di aiuti a finalità regionale applicabili nell'UE. La Commissione ritiene che questo sia facilmente realizzabile creando siti Internet collegati. Per questo motivo, nell'esaminare i regimi di aiuti a finalità regionale, la Commissione richiederà sistematicamente l'impegno, da parte dello Stato membro, a pubblicare su Internet l'intero testo del regime di aiuti definitivo e a comunicare alla Commissione l'indirizzo Internet di detta pubblicazione. I progetti per i quali le spese sono state sostenute prima della data di pubblicazione del regime non saranno ammissibili agli aiuti a finalità regionale.
109. La Commissione può decidere di rivedere o modificare i presenti orientamenti in qualsiasi momento, se ciò risultasse necessario per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche comunitarie e di impegni internazionali.

⁽⁹⁰⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

ALLEGATO I

Definizione dell'industria siderurgica

Ai fini dei presenti orientamenti, l'industria siderurgica è costituita dalle imprese operanti nella produzione dei prodotti siderurgici che figurano nel seguente elenco:

Prodotto	Voce della nomenclatura combinata ⁽¹⁾
Ghise gregge	7201
Ferro-leghe	7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11
Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerale di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi	7203
Ferro ed acciai non legati	7206
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 11, 7207 19 14, 7207 19 16, 7207 19 31, 7207 20 11, 7207 20 15, 7207 20 17, 7207 20 32, 7207 20 51, 7207 20 55, 7207 20 57, 7207 20 71
Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati	7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53, 7208 54, 7208 90 10, 7209 15 00, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25 00, 7209 26, 7209 27, 7209 28, 7209 90 10, 7210 11 10, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 20 10, 7210 30 10, 7210 41 10, 7210 49 10, 7210 50 10, 7210 61 10, 7210 69 10, 7210 70 31, 7210 70 39, 7210 90 31, 7210 90 33, 7210 90 38, 7211 13 00, 7211 14, 7211 19, 7211 23 10, 7211 23 51, 7211 29 20, 7211 90 11, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 20 11, 7212 30 11, 7212 40 10, 7212 40 91, 7212 50 31, 7212 50 51, 7212 60 11, 7212 60 91
Vergella di ferro o di acciai non legati	7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91, 7213 99
Barre di ferro o di acciai non legati	7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91, 7214 99, 7215 90 10
Profilati di ferro o di acciai non legati	7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40, 7216 50, 7216 99 10
Acciai inossidabili	7218 10 00, 7218 91 11, 7218 91 19, 7218 99 11, 7218 99 20
Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili	7219 11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22, 7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32, 7219 33, 7219 34, 7219 35, 7219 90 10, 7220 11 00, 7220 12 00, 7220 20 10, 7220 90 11, 7220 90 31
Vergella, barre e profilati di acciai inossidabili	7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 10, 7222 40 10, 7222 40 30
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati	7225 11 00, 7225 19, 7225 20 20, 7225 30 00, 7225 40, 7225 50 00, 7225 91 10, 7225 92 10, 7225 99 10, 7226 11 10, 7226 19 10, 7226 19 30, 7226 20 20, 7226 91, 7226 92 10, 7226 93 20, 7226 94 20, 7226 99 20

Prodotto	Voce della nomenclatura combinata ⁽¹⁾
<i>Vergella, barre e profilati di altri acciai legati</i>	7224 10 00, 7224 90 01, 7224 90 05, 7224 90 08, 7224 90 15, 7224 90 31, 7224 90 39, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90, 7228 10 10, 7228 10 30, 7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 10, 7228 70 10, 7228 70 31, 7228 80
<i>Palancole</i>	7301 10 00
<i>Rotaie e traverse</i>	7302 10 31, 7302 10 39, 7302 10 90, 7302 20 00, 7302 40 10, 7302 10 20
<i>Tubi e profilati cavi, senza saldatura</i>	7303, 7304
<i>Altri tubi, saldati o ribaditi, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio</i>	7305

⁽¹⁾ GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

ALLEGATO II

Definizione dell'industria delle fibre sintetiche

Ai fini dei presenti orientamenti, per industria delle fibre sintetiche si intende:

- l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, ovvero
- la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, ovvero
- qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

ALLEGATO III

Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche riguardo ad aiuti destinati ai grandi progetti d'investimento, richieste al punto 65

1. Aiuti a favore di (denominazione dell'impresa beneficiaria/delle imprese beneficiarie degli aiuti):
2. Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti):
3. Enti pubblici che forniscono l'assistenza (denominazione e dati della o delle autorità che concedono gli aiuti):
4. Stato membro nel quale viene effettuato l'investimento:
5. Regione (livello NUTS-III) nella quale viene effettuato l'investimento:
6. Comune (in precedenza livello NUTS-V, ora livello UAL-II) nel quale viene effettuato l'investimento:
7. Tipo di progetto (costruzione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi, cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente):
8. Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento (con nomenclatura PRODCOM/NACE o nomenclatura CPA per progetti nei settori dei servizi):
9. Breve descrizione del progetto di investimento:
10. Costo ammissibile attualizzato del progetto di investimento (in EUR):
11. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in EUR:
12. Intensità degli aiuti (% in ESL):
13. Condizioni cui è subordinata l'erogazione del sostegno previsto (se del caso):
14. Date previste di inizio e di conclusione del progetto:
15. Data di concessione degli aiuti:

ALLEGATO IV

Metodo per la ripartizione delle quote in termini di popolazione nelle zone assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), nei vari Stati membri

Il principio che guida la distribuzione delle quote in termini di popolazione ammissibile consiste nell'attribuire tali quote secondo il **grado di disparità regionali** osservato all'interno dei singoli Stati membri e tra i diversi Stati membri.

Tali disparità vengono rilevate mediante due indicatori: il prodotto interno lordo pro capite in standard di potere d'acquisto (**PIL pro capite in SPA**) e il livello di **disoccupazione**. Il metodo calcola le disparità senza prendere in considerazione le regioni assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e le cosiddette regioni ad effetto statistico, nonché le regioni a sviluppo economico e le regioni a scarsa densità di popolazione. I dati impiegati nel calcolo corrispondono alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche: 2000-2002 per il PIL pro capite e 2001-2003 per la disoccupazione a livello nazionale e a livello di UE-25.

Il metodo si applica in tre fasi successive:

Fase I

Per constatare le disparità summenzionate **vengono utilizzate due soglie**. Le regioni a livello NUTS-III devono avere un PIL pro capite inferiore all'85 % o un livello di disoccupazione superiore al 115 % della media nazionale (SM = 100). Per quanto riguarda il livello di disoccupazione, si ritiene che vi sia una disparità sufficiente se la regione in questione ha un tasso di disoccupazione superiore del 50 % della media nazionale.

Fase II

Per tener conto della posizione relativa dello Stato membro rispetto alla media UE-25, le soglie di 85 per il PIL pro capite e di 115 per la disoccupazione sono modificate in base alle seguenti formule:

$$\text{Soglia PIL adeguata } PIL = 85 \times \left(\frac{1 + \frac{100}{RMS}}{2} \right)$$

$$\text{Soglia disoccupazione adeguata } Disoccupazione = \text{MIN} \left[150; 115 \times \left(\frac{1 + \frac{100}{RMS}}{2} \right) \right]$$

dove RSM è la posizione relativa dello Stato membro rispetto alla media UE-25 in %.

L'introduzione di tali correzioni implica che le regioni degli Stati membri più ricchi dovrebbero avere un PIL pro capite più basso rispetto alla media nazionale per soddisfare il criterio della sufficiente disparità. Le regioni degli Stati membri con una disoccupazione bassa dovrebbero avere un livello di disoccupazione superiore anche se limitato al livello del 150 %. Al contrario, le regioni degli Stati membri più poveri possono avere un PIL pro capite superiore a 85 e le regioni negli Stati membri con una disoccupazione elevata possono dimostrare una disparità sufficiente con un livello di disoccupazione inferiore a 115.

Esempi di applicazione di formule correttive

Posizione relativa dei Paesi Bassi (UE-25 =100): PIL pro capite 122,5, disoccupazione 32,9.

Dopo l'applicazione delle formule correttive summenzionate, le soglie per i Paesi Bassi passano da 85 a 77,2 per il PIL pro capite e da 115 a 150 per la disoccupazione.

Posizione relativa della Grecia (UE-25 =100): PIL pro capite 74,5, disoccupazione 111,7.

Dopo l'applicazione delle formule correttive summenzionate, le soglie per la Grecia passano da 85 a 99,5 per il PIL pro capite e da 115 a 109,0 per la disoccupazione.

Fase III

La fase successiva consiste nel verificare quali aree non ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), o non specificamente designate come aree ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), soddisfano i criteri della sufficiente disparità. Le popolazioni di tutte le aree NUTS-III che soddisfano questi criteri vengono sommate per ciascuno Stato membro. Successivamente viene calcolata la popolazione totale di tutte le aree che soddisfano questo criterio per l'UE-25 nonché la percentuale che ciascuno Stato membro rappresenta in tale cifra complessiva. Le varie percentuali vengono quindi considerate il **criterio di ripartizione** per le quote consentite di copertura in termini di popolazione.

Se la Commissione decide di concedere la copertura del 42 % della popolazione UE-25 che vive nelle zone assistite, la popolazione di tutte le aree assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e di quelle designate come ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), viene detratta da tale cifra. La quantità rimanente è distribuita tra Stati membri in base al **criterio di ripartizione**.

Inoltre ed anche poiché non è fattibile dimostrare l'esistenza di disparità interne per gli Stati membri che non hanno una suddivisione regionale a livello di NUTS-III (Lussemburgo e Cipro), viene applicata una rete di sicurezza per garantire che nessuno Stato membro perda più del 50 % della copertura delle proprie aree assistite (considerando sia le aree ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), che le aree ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), rispetto agli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale del 1998. Lo scopo è garantire che tutti gli Stati membri dispongano di un margine di flessibilità sufficiente per un'efficace politica di sviluppo regionale.

ALLEGATO V

Copertura degli aiuti a finalità regionale, 2007-2013

Belgio	Regioni	PIL pro capite ⁽¹⁾	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	...		
Effetto statistico	Hainaut	75,45	
			12,4 %
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			13,5 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			25,9 %

⁽¹⁾ PIL pro capite 2000-2002, SPA, UE-25 = 100 (Eurostat news release 47/2005 del 7.4.2005).

Repubblica ceca	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Střední Morava	52,03	
	Severozápad	53,29	
	Střední Čechy	54,35	
	Moravskoslezsko	55,29	
	Severovýchod	55,59	
	Jihovýchod	58,17	
	Jihozápad	60,41	
			88,6 %
Effetto statistico			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			88,6 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			7,7 %

Danimarca		Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a) ...		
Effetto statistico		
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)		8,6 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013		8,6 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)		2,7 %

Germania	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Dessau	65,99	
	Chemnitz	69,63	
	Brandenburg-Nordost	70,64	
	Magdeburg	72,27	
	Mecklenburg-Vorpommern	72,56	
	Thüringen	73,10	
	Dresden	74,95	
			12,5 %
Effetto statistico	Halle	75,07	
	Leipzig	77,12	
	Brandenburg-Südwest	77,45	
	Lüneburg	81,80	
			6,1 %
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			11,0 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			29,6 %
Estonia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Estonia	44,94	100 %
Grecia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Dytiki Ellada	56,30	
	Anatoliki Makedonia, Thraki	57,40	
	Ipeiros	59,30	
	Thessalia	62,90	
	Ionia Nisia	65,53	
	Kriti	72,27	
	Peloponnisos	73,71	
	Voreio Aigaio	74,29	
			36,6 %
Effetto statistico	Kentriki Makedonia	75,89	
	Dytiki Makedonia	76,77	
	Attiki	78,98	
			55,5 %
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			7,9 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			100,0 %

Spagna	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Extremadura	59,89	
	Andalucia	69,29	
	Galicia	73,36	
	Castilla-La Mancha	74,75	
	Canarias	87,79	
			36,2 %
Effetto statistico	Asturias	79,33	
	Murcia	79,37	
	Ceuta	79,64	
	Melilla	79,72	
			5,8 %
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			17,7 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			59,6 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			12,4 %
Francia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Guyane	56,76	
	Réunion	60,63	
	Guadeloupe	67,32	
	Martinique	74,88	
			2,9 %
Effetto statistico ...			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			15,5 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			18,4 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			6,9 %
Irlanda			Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)			
Effetto statistico ...			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			50,0 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			50,0 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			25,0 %

Italia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Calabria	67,93	
	Campania	71,78	
	Sicilia	71,98	
	Puglia	72,49	
			29,2 %
Effetto statistico	Basilicata	77,54	
			1,0 %
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			3,9 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			34,1 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			5,6 %
Cipro			Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)			
Effetto statistico ...			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			50,0 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			50,0 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			16,0 %
Lettonia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Lettonia	37,28	100 %
Lituania	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Lituania	40,57	100 %
Lussemburgo			Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)			
Effetto statistico ...			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			16,0 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			16,0 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			5,1 %

Ungheria	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Észak Magyarország	36,10	
	Észak Alföld	36,31	
	Dél Alföld	39,44	
	Dél Dunántúl	41,36	
	Közép Dunántúl	52,28	
	Nyugat Dunántúl	60,37	
			72,2 %
Effetto statistico			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			27,8 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			100,0 %
<hr/>			
Malta	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Malta	74,75	100 %
<hr/>			
Paesi Bassi			Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)			
Effetto statistico ...			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			7,5 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			7,5 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			2,4 %
<hr/>			
Austria			Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)			
Effetto statistico	Burgenland	81,50	3,4 %
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			19,1 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			22,5 %

Polonia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Lubelskie	32,23	
	Podkarpackie	32,80	
	Warminsko-Mazurskie	34,70	
	Podlaskie	35,05	
	Swietokrzyskie	35,82	
	Opolskie	38,28	
	Malopolskie	39,81	
	Lubuskie	41,09	
	Lódzkie	41,45	
	Kujawsko-Pomorskie	41,80	
	Pomorskie	45,75	
	Zachodniopomorskie	46,29	
	Dolnoslaskie	47,52	
	Wielkopolskie	48,18	
	Slaskie	50,62	
Mazowieckie	68,77		
			100 %
Portogallo			
Portogallo	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Norte	61,94	
	Centro (PT)	63,08	
	Alentejo	65,72	
	Açores	61,61	
	Madeira	87,84	
			70,1
Effetto statistico	Algarve	80,05	3,8 %
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			2,8 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			76,7 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			19,2 %
Slovenia			
Slovenia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Slovenia	74,40	100 %

Slovacchia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Východné Slovensko	37,21	
	Stredné Slovensko	40,72	
	Západné Slovensko	45,42	
			88,9 %
Effetto statistico			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			88,9 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			7,5 %
Finlandia			
			Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)			
Effetto statistico ...			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			33,0 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			33,0 %
Svezia			
			Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)			
Effetto statistico ...			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			15,3 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			15,3 %
Regno Unito			
			Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Cornwall & Isles of Scilly	70,16	
	West Wales and the Valleys	73,98	
			4,0 %
Effetto statistico	Highlands and Islands	77,71	0,6 %
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			19,3 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			23,9 %

ORIENTAMENTI COMUNITARI SUGLI AIUTI DI STATO DESTINATI A PROMUOVERE GLI INVESTIMENTI IN CAPITALE DI RISCHIO NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

(2006/C 194/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- 1 **INTRODUZIONE**
- 1.1 **Capitale di rischio come obiettivo comunitario**
- 1.2 **Esperienza in materia di aiuti di Stato a favore del capitale di rischio**
- 1.3 **Valutazione comparata degli effetti positivi e negativi degli aiuti di Stato a favore di investimenti in capitale di rischio**
 - 1.3.1 *Il piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato e la valutazione comparata*
 - 1.3.2 *Disfunzionamenti del mercato*
 - 1.3.3 *Adeguatezza dello strumento*
 - 1.3.4 *Effetto di incentivazione e necessità*
 - 1.3.5 *Proporzionalità dell'aiuto*
 - 1.3.6 *Effetti negativi dell'aiuto e risultato complessivo*
- 1.4 **Approccio in materia di controllo degli aiuti di Stato nel settore del capitale di rischio**
- 2 **CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**
- 2.1 **Campo di applicazione**
- 2.2 **Definizioni**
- 3 **APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE NEL SETTORE DEL CAPITALE DI RISCHIO**
- 3.1 **Testi generali applicabili**
- 3.2 **Presenza di aiuto a tre livelli**
- 3.3 **Importi *de minimis***
- 4 **VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A FAVORE DEL CAPITALE DI RISCHIO A NORMA DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE**
- 4.1 **Principi generali**
- 4.2 **Forma dell'aiuto**
- 4.3 **Condizioni di compatibilità**
 - 4.3.1 *Livello massimo delle tranche di investimento*
 - 4.3.2 *Restrizione al finanziamento delle fasi seed, start-up e di espansione*
 - 4.3.3 *Prevalenza di strumenti di investimento equity e quasi-equity*
 - 4.3.4 *Partecipazione di investitori privati*
 - 4.3.5 *Decisioni di investimento orientate alla realizzazione di un profitto*
 - 4.3.6 *Gestione commerciale*
 - 4.3.7 *Carattere settoriale*

- 5 **COMPATIBILITÀ DELLE MISURE DI AIUTO A FAVORE DEL CAPITALE DI RISCHIO SOGGETTE AD UNA VALUTAZIONE DETTAGLIATA**
- 5.1 **Misure di aiuto soggette ad una valutazione dettagliata**
- 5.2 **Effetti positivi dell'aiuto**
 - 5.2.1 *Esistenza e prova di un disfunzionamento del mercato*
 - 5.2.2 *Adeguatezza dello strumento*
 - 5.2.3 *Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto*
 - 5.2.3.1 *Gestione commerciale*
 - 5.2.3.2 *Presenza di un comitato di investimento*
 - 5.2.3.3 *Dimensioni della misura/del fondo*
 - 5.2.3.4 *Presenza di business angels*
 - 5.2.4 *Proporzionalità*
- 5.3 **Effetti negativi dell'aiuto**
 - 5.3.1 *Esclusione*
 - 5.3.2 *Altre distorsioni della concorrenza*
- 5.4 **Valutazione comparata e decisione**
- 6 **CUMULO**
- 7 **DISPOSIZIONI FINALI**
 - 7.1 **Monitoraggio e relazioni**
 - 7.2 **Entrata in vigore e validità**
 - 7.3 **Misure opportune**

1 INTRODUZIONE

1.1 Capitale di rischio come obiettivo comunitario

Il capitale di rischio è connesso al finanziamento del capitale proprio (*equity*) a favore di imprese con presunto elevato potenziale di crescita nelle fasi iniziali del loro sviluppo. La richiesta di capitale di rischio proviene generalmente dalle imprese con potenziale di crescita che non hanno sufficiente accesso ai mercati dei capitali, mentre l'offerta di capitale di rischio proviene dagli investitori disposti a correre un rischio elevato, in cambio di rendimenti potenzialmente superiori alla media dal capitale proprio investito.

Nella sua comunicazione al Consiglio europeo di primavera, *Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione — Il rilancio della strategia di Lisbona* ⁽¹⁾, la Commissione ha riconosciuto l'insufficiente disponibilità di capitale di rischio per nuove imprese innovative in fase di avvio. La Commissione ha adottato azioni quali le Risorse europee congiunte per le microimprese, le piccole e le medie imprese (*Joint European Resources for Micro — to Medium Enterprises*, JEREMIE), un'iniziativa comune della Commissione e del Fondo europeo degli investimenti per affrontare il problema della mancanza di capitale di rischio per le piccole e medie imprese in alcune regioni. Sulla scorta dell'esperienza acquisita con gli strumenti finanziari di cui al Programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità in particolare per le piccole e medie imprese (*Multi-annual programme for enterprise and entrepreneurship*, MAP) adottato con decisione 2000/819/CE del Consiglio ⁽²⁾, la Commissione ha proposto uno strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita (*High Growth and Innovative SME Facility*, GIF) nell'ambito del Programma competitività e innovazione (*Competitiveness and Innovation Programme*, CIP), che è in corso di adozione e si applicherà al periodo 2007-2013 ⁽³⁾. Lo strumento aumenterà la fornitura di capitale proprio alle PMI innovative investendo, a condizioni di mercato, in fondi di (capitale di rischio) *venture capital* indirizzati specificamente alle PMI nelle prime fasi dello sviluppo e nella fase di espansione.

⁽¹⁾ COM(2005) 24.

⁽²⁾ GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84. Decisione modificata dalla decisione n. 1776/2005/EC del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14).

⁽³⁾ COM (2005) 121 definitivo.

La Commissione ha trattato la questione del finanziamento mediante capitale di rischio nella comunicazione Finanziare la crescita delle PMI — Promuovere il valore aggiunto europeo, adottata il 29 giugno 2006 ⁽¹⁾. La Commissione ha inoltre sottolineato la necessità di ridurre e riorientare gli aiuti di Stato per affrontare disfunzionamenti del mercato, per aumentare l'efficienza economica e per stimolare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. In questo contesto, la Commissione si è impegnata ad intraprendere una revisione del quadro normativo esistente per gli aiuti di Stato allo scopo, tra l'altro, di facilitare l'accesso ai finanziamenti e al capitale di rischio.

Onde rispettare tale impegno, la Commissione ha pubblicato nel giugno 2005 il Piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato — Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009 (piano d'azione per gli aiuti di Stato) ⁽²⁾. Il piano d'azione ha sottolineato quanto sia importante migliorare il clima commerciale in cui operano le imprese e facilitare l'avvio rapido di nuove imprese. In questo contesto, il piano d'azione per gli aiuti di Stato ha annunciato la revisione della comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio ⁽³⁾ onde affrontare disfunzionamenti del mercato che incidono sulla messa a disposizione di capitale di rischio alle start up e alle nuove piccole e medie imprese (PMI) innovative, in particolare aumentando la flessibilità delle norme previste dalla stessa comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio.

Anche se spetta principalmente al mercato fornire sufficiente capitale di rischio nella Comunità, sul mercato dei capitali esiste una carenza di capitale proprio, uno squilibrio persistente che impedisce all'offerta di incontrare la domanda ad un prezzo accettabile per ambo le parti, il che incide negativamente sulle PMI europee. Questa carenza riguarda soprattutto le imprese ad elevata tecnologia e principalmente le nuove imprese con elevato potenziale di crescita. Potrebbero tuttavia esservi effetti negativi anche per una gamma più vasta di imprese di epoche e di settori diversi, con un potenziale di crescita più ridotto, che non riescono a trovare finanziamenti per i loro progetti di espansione senza capitale di rischio esterno.

Detta carenza di capitale proprio può giustificare la concessione di aiuti di Stato in determinate circostanze limitate. Se correttamente mirati, gli aiuti di Stato a sostegno della fornitura di capitale di rischio possono costituire un mezzo efficace per ovviare ai disfunzionamenti identificati del mercato e per incoraggiare il capitale privato.

I presenti orientamenti sostituiscono la comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio, precisando le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a sostegno degli investimenti in capitale di rischio possono essere considerati compatibili con il mercato comune. I presenti orientamenti illustrano le condizioni per determinare l'esistenza di un aiuto di Stato a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, nonché i criteri che la Commissione applicherà nell'analisi della compatibilità delle misure a favore del capitale di rischio, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.

1.2 Esperienza in materia di aiuti di Stato a favore del capitale di rischio

I presenti orientamenti sono stati redatti alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio. Sono state inoltre prese in considerazione le osservazioni presentate nell'ambito delle consultazioni pubbliche degli Stati membri e dei soggetti interessati in ordine alla revisione della comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio, del piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato e della comunicazione sugli aiuti di Stato all'innovazione ⁽⁴⁾.

L'esperienza della Commissione e le osservazioni ricevute nell'ambito delle consultazioni hanno dimostrato che la comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio ha generalmente funzionato bene nella pratica, ma che vi è anche la necessità di aumentare la flessibilità nell'applicazione delle norme e di adattare dette norme in modo da tener conto dei cambiamenti avvenuti sul mercato del capitale di rischio. L'esperienza ha inoltre mostrato che per alcuni tipi di investimenti in capitale di rischio, in certe aree, non è sempre stato possibile soddisfare le condizioni previste dalla comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio e, di conseguenza, in tali casi il capitale di rischio non ha potuto ricevere un sostegno adeguato mediante aiuti di Stato. È stata inoltre constatata una bassa redditività complessiva dei fondi di capitale di rischio beneficiari di aiuti.

⁽¹⁾ COM (2006) 349.

⁽²⁾ COM(2005) 107 definitivo - SEC(2005) 795.

⁽³⁾ GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ COM(2005) 436 definitivo.

Per risolvere detti problemi, i presenti orientamenti adottano un approccio più flessibile, in determinate circostanze, in modo da permettere agli Stati membri di modulare meglio le misure relative al capitale di rischio per affrontare i relativi disfunzionamenti del mercato. I presenti orientamenti definiscono inoltre un approccio economico perfezionato per la valutazione della compatibilità con il trattato CE delle misure a favore del capitale di rischio. Nella comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio la valutazione della compatibilità dei regimi si basava già su un'analisi economica relativamente sofisticata che si concentrava sull'entità del disfunzionamento del mercato e sulla destinazione della misura. Pertanto, la comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio conteneva già i fondamenti principali di un approccio economico elaborato. Era tuttavia necessario rivedere alcuni criteri, onde assicurare che le misure di aiuto affrontassero meglio i relativi disfunzionamenti del mercato. In particolare, i presenti orientamenti contengono elementi volti a garantire che siano rafforzate le decisioni di investimento, professionali e orientate alla realizzazione di un profitto, onde incoraggiare ulteriormente gli investitori privati a coinvestire con lo Stato. Si è cercato, infine, di rendere più chiaro il testo laddove l'esperienza fatta con la comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio ne ha dimostrato la necessità.

1.3 Valutazione comparata degli effetti positivi e negativi degli aiuti di Stato a favore di investimenti in capitale di rischio

1.3.1 Il piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato e la valutazione comparata

Nel piano d'azione per gli aiuti di Stato la Commissione ha sottolineato l'importanza di rafforzare l'approccio economico all'analisi degli aiuti di Stato. Questo si traduce in una valutazione comparata degli effetti positivi potenziali della misura nel raggiungimento di un obiettivo d'interesse comune, rispetto ai potenziali effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e degli scambi. La valutazione comparata, di cui al piano d'azione per gli aiuti di Stato, è composta di tre fasi, le prime due concernenti gli effetti positivi e l'ultima gli effetti negativi e la valutazione conclusiva:

- 1) La misura d'aiuto è destinata ad un obiettivo ben definito d'interesse comune, come crescita, occupazione, coesione e ambiente?
- 2) L'aiuto è concepito in modo da raggiungere l'obiettivo d'interesse comune, ossia l'aiuto proposto affronta un disfunzionamento del mercato o un altro obiettivo?
 - i) L'aiuto di Stato è uno strumento appropriato?
 - ii) Vi è un effetto di incentivazione, ossia l'aiuto modifica il comportamento delle imprese o degli investitori?
 - iii) La misura di aiuto è proporzionale, ossia lo stesso cambiamento di comportamento potrebbe essere ottenuto con una quantità minore di aiuti?
- 3) Le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate, in modo che il bilancio complessivo sia positivo?

La valutazione comparata è rilevante anche per l'elaborazione di norme in materia di aiuti di Stato e per la valutazione di casi che rientrano nel loro campo d'applicazione.

1.3.2 Disfunzionamenti del mercato

Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione della comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio, la Commissione ritiene che non vi sia nella Comunità un disfunzionamento generale del mercato per quanto riguarda il capitale di rischio. Essa ammette tuttavia che esistono carenze di mercato per alcuni tipi di investimenti, in determinate fasi dello sviluppo delle imprese. Queste carenze derivano da una corrispondenza imperfetta tra la domanda e l'offerta di capitale di rischio, che può essere definita in generale come una carenza di capitale proprio.

I finanziamenti in capitale proprio, in particolare quelli alle piccole imprese, comportano tuttavia una serie di sfide sia per l'investitore che per l'impresa. Sul lato dell'offerta, l'investitore deve, infatti, procedere a un'accurata analisi, non solo delle garanzie offerte (come nel caso di chi concede un prestito), ma anche dell'intera strategia aziendale, per stimare le possibilità di realizzare un profitto dall'investimento e i relativi rischi. L'investitore deve essere in grado, inoltre, di verificare la corretta attuazione della strategia aziendale da parte dei dirigenti dell'impresa. L'investitore deve, infine, prevedere ed eseguire una strategia di uscita, onde generare un rendimento del capitale investito adeguato al rischio, mediante la vendita della propria quota di capitale nell'impresa nella quale viene effettuato l'investimento.

Sul lato della domanda, l'impresa deve comprendere i vantaggi e i rischi derivanti da un investimento esterno in capitale proprio, al fine di perseguire il proprio sviluppo ed elaborare piani aziendali solidi, in modo da trovare le risorse e l'assistenza necessarie. A causa di una mancanza di capitale interno, della scarsità di garanzie necessarie per ottenere finanziamenti del debito e antecedenti solidi in materia di prestiti, l'impresa può dover affrontare limitazioni di finanziamento molto rigide. L'impresa deve inoltre condividere il controllo con un investitore esterno, che di solito ha un'influenza sulle decisioni dell'impresa, oltre a detenere una parte del capitale proprio.

Di conseguenza, l'incontro tra la domanda e l'offerta di capitale di rischio può non essere ottimale e dunque il livello di capitale di rischio fornito sul mercato è troppo limitato e le imprese non ottengono i finanziamenti, pur avendo un modello aziendale valido e prospettive di crescita. La Commissione ritiene che la causa principale del disfunzionamento del mercato che interessa i mercati del capitale di rischio e che può compromettere, in particolare, l'accesso al capitale da parte delle PMI e delle imprese nelle prime fasi dello sviluppo, giustificando così un intervento pubblico, dipenda da un'informazione imperfetta o asimmetrica.

L'informazione imperfetta o asimmetrica può determinare in particolare:

- a) costi di transazione e costi di agenzia: gli investitori potenziali incontrano maggiori difficoltà nella raccolta di informazioni attendibili sulle prospettive aziendali di una PMI o di una nuova impresa e, successivamente, nel controllo e nel sostegno dello sviluppo dell'impresa. Questo avviene in particolare in caso di progetti molto innovativi o rischiosi. Le operazioni di entità esigua sono inoltre meno attraenti per i fondi di investimento, dati i costi relativamente elevati di valutazione dell'investimento e gli altri costi di transazione;
- b) avversione al rischio: gli investitori possono diventare più restii a fornire capitale di rischio alle PMI quanto più la fornitura di detto capitale è soggetta ad un'informazione imperfetta o asimmetrica. In altre parole, l'informazione imperfetta o asimmetrica tende ad aumentare l'avversione al rischio.

1.3.3 *Adeguatezza dello strumento*

La Commissione ritiene che le misure di aiuto di Stato a favore del capitale di rischio possano costituire uno strumento adeguato entro i limiti e alle condizioni precisati nei presenti orientamenti. Non va tuttavia dimenticato che la fornitura di capitale di rischio è essenzialmente un'attività commerciale che comporta decisioni commerciali. In questo contesto, anche misure strutturali più generali che non costituiscono aiuto di Stato possono contribuire ad un aumento dell'offerta di capitale di rischio, come le misure che promuovono la cultura imprenditoriale, che introducono un'imposizione fiscale più neutra relativamente alle varie forme di finanziamento alle PMI (ad esempio nuovo capitale proprio, utili non distribuiti e strumenti di debito), che promuovono l'integrazione del mercato e riducono gli oneri normativi, comprese le limitazioni agli investimenti effettuati da determinati tipi di istituzioni finanziarie (ad esempio i fondi pensione), e le formalità amministrative per costituire un'impresa.

1.3.4 *Effetto di incentivazione e necessità*

Gli aiuti di Stato a favore del capitale di rischio devono determinare un aumento netto della disponibilità di capitale di rischio per le PMI, in particolare incoraggiando gli investimenti degli investitori privati. Con il cosiddetto rischio del peso morto, ossia la mancanza di un effetto di incentivazione, si intende che talune imprese che beneficino di misure finanziate mediante fondi pubblici sarebbero state in grado di ottenere finanziamenti alle stesse condizioni anche in mancanza di aiuti di Stato (*crowding out* o esclusione). L'esistenza di casi simili è dimostrata, seppure inevitabilmente solo a livello aneddotico; in questi casi, si ha un impiego inefficiente delle risorse pubbliche.

La Commissione ritiene che gli aiuti sotto forma di capitale di rischio che soddisfano le condizioni stabilite nei presenti orientamenti garantiscano la presenza di un effetto di incentivazione. La necessità di fornire incentivi dipende dalle dimensioni del disfunzionamento del mercato relativo ai diversi tipi di misure e di beneficiari. I diversi criteri sono pertanto espressi in termini di dimensioni delle tranche di investimento per impresa destinataria, di grado di partecipazione degli investitori privati e, in particolare, delle dimensioni dell'impresa e della fase di attività finanziata.

1.3.5 *Proporzionalità dell'aiuto*

La necessità di fornire incentivi dipende dalle dimensioni del disfunzionamento del mercato, in relazione ai diversi tipi di misure, di beneficiari e di stadi di sviluppo delle PMI. Una misura a favore del capitale di rischio è ben concepita se l'aiuto è necessario in tutti i suoi elementi per creare incentivi a fornire capitale proprio alle PMI nelle cosiddette fasi *seed* e *start-up* e nelle fasi iniziali. Gli aiuti di Stato saranno inefficaci se vanno al di là di quanto necessario per aumentare la fornitura di capitale di rischio. In particolare, onde garantire che l'aiuto sia limitato al minimo indispensabile, è essenziale che vi sia una significativa partecipazione privata e che gli investimenti siano orientati al profitto e gestiti su base commerciale.

1.3.6 *Effetti negativi dell'aiuto e risultato complessivo*

Il trattato CE richiede alla Commissione di esercitare un controllo sugli aiuti di Stato all'interno della Comunità. Per questo motivo la Commissione deve vigilare onde garantire che le misure di aiuto siano adeguatamente mirate ed evitare gravi distorsioni della concorrenza. Nel decidere se l'uso di fondi pubblici per misure destinate a promuovere il capitale di rischio sia compatibile con il mercato comune, la Commissione cercherà di limitare per quanto possibile i seguenti tipi di rischi:

- a) il rischio di «esclusione»: l'esistenza di misure finanziate con fondi pubblici può scoraggiare altri investitori potenziali dal mettere a disposizione capitali. A lungo termine questo potrebbe scoraggiare ulteriormente gli investimenti privati nelle nuove PMI finendo per aumentare la carenza di capitale proprio e creando nel contempo la necessità di un ulteriore finanziamento pubblico;
- b) il rischio che i vantaggi conseguiti dagli investitori o dai fondi di investimento determinino un'indebita distorsione sul mercato del venture capital che penalizza i concorrenti che non beneficiano degli stessi vantaggi;
- c) il rischio che un'eccessiva offerta pubblica alle imprese destinatarie di capitale di rischio, non investito secondo una logica commerciale, possa aiutare le imprese inefficienti a rimanere in vita e determinare una loro artificiale sopravvalutazione, rendendo ancora meno interessante per gli investitori privati fornire capitale di rischio a tali imprese.

1.4 **Approccio in materia di controllo degli aiuti di Stato nel settore del capitale di rischio**

La fornitura di investimenti in capitale di rischio alle imprese non può essere collegata al concetto tradizionale di «costi ammissibili» utilizzato per il controllo degli aiuti di Stato, che si basa su determinati costi specifici per i quali l'aiuto è consentito e sulla fissazione delle intensità massime di aiuto. Vista anche la diversità dei possibili modelli di misure a favore del capitale di rischio ideate dagli Stati membri, la Commissione non è in grado di definire criteri rigidi in base ai quali determinare se le misure di questo tipo sono compatibili col mercato comune. Per valutare le misure a favore del capitale di rischio è dunque necessario discostarsi dal modo tradizionale in cui è effettuato il controllo degli aiuti di Stato.

Tuttavia, poiché la comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio ha dimostrato di funzionare bene in pratica nel settore del capitale di rischio, la Commissione ha deciso di proseguire garantendo la continuità con la stessa comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio.

2 **CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

2.1 **Campo di applicazione**

I presenti orientamenti si applicano soltanto a regimi relativi al capitale di rischio destinato alle PMI. Essi non mirano a costituire la base giuridica per dichiarare compatibili col mercato comune misure *ad hoc* per fornire capitale a singole imprese.

I presenti orientamenti non intendono in alcun modo mettere in discussione la compatibilità degli aiuti di Stato che soddisfano i criteri previsti da altri orientamenti, discipline o regolamenti adottati dalla Commissione.

La Commissione presterà particolare attenzione alla necessità di impedire che i presenti orientamenti vengano utilizzati per eludere i principi fissati nelle discipline, orientamenti e regolamenti in vigore.

Le misure a favore del capitale di rischio devono specificamente escludere la concessione di aiuti alle seguenti imprese:

- a) imprese in difficoltà di cui alla definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁾;
- b) imprese del settore della costruzione navale ⁽²⁾ e dei settori del carbone ⁽³⁾ e dell'acciaio ⁽⁴⁾;

I presenti orientamenti non si applicano agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia gli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, né agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

2.2 Definizioni

Agli scopi dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

- a) per **capitale proprio (equity)** si intende una quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni o quote emesse per gli investitori;
- b) per **private equity** (in contrapposizione a *public equity*) si intende l'investimento nel capitale proprio di società non quotate in borsa, compresi il venture capital, il capitale di sostituzione e i *buy-out*;
- c) per **strumenti di investimento quasi-equity** si intendono gli strumenti il cui rendimento per chi li detiene (chi effettua l'investimento/concede il prestito) si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria, e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese. Tale definizione si basa su un approccio che privilegia la sostanza rispetto alla forma;
- d) per **strumenti di investimento relativi al debito** si intendono i prestiti e gli altri strumenti di finanziamento che offrono a colui che concede il prestito o effettua l'investimento, come componente predominante, una remunerazione minima fissa e che sono almeno in parte garantiti. Tale definizione si basa su un approccio che privilegia la sostanza rispetto alla forma;
- e) per **seed capital** si intende il finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell'idea imprenditoriale, che precedono la fase d'avvio (*start-up*);
- f) per **start-up capital** si intende il finanziamento concesso alle imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;
- g) per **capitale per le fasi iniziali di un'impresa (early stage)** si intende il *seed capital* e lo *start-up capital*;
- h) per **capitale di espansione (expansion capital)** si intende il finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo;
- i) per **venture capital** si intende l'investimento in imprese destinatarie non quotate da parte di fondi di investimento (fondi di venture capital) che, agendo per proprio conto, gestiscono fondi individuali, istituzionali o interni; comprende il finanziamento *early-stage* e di espansione, ma non include il finanziamento di sostituzione ed i *buy-out*;

⁽¹⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

⁽²⁾ Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni di cui alla disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale, GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.

⁽³⁾ Ai fini dei presenti orientamenti, si intende per «carboni fossili o carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» (carboni sub-bituminosi), ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

⁽⁴⁾ Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni di cui all'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

- j) per **capitale di sostituzione** (*replacement capital*) si intende l'acquisto di azioni o quote esistenti di una società da parte di un altro organismo di investimento in *private equity* o da parte di uno o più altri azionisti. Il capitale di sostituzione è anche denominato acquisizione secondaria;
- k) per **capitale di rischio** si intende il finanziamento *equity* e *quasi-equity* ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi *seed*, *start-up* e di espansione), compresi gli investimenti informali effettuati dai *business angels*, il venture capital e le borse alternative specializzate nelle PMI, comprese le imprese a forte crescita (in appresso veicoli di investimento);
- l) per **misure a favore del capitale di rischio** si intendono i regimi volti a fornire o promuovere l'aiuto sotto forma di capitale di rischio;
- m) per **offerta pubblica di vendita** (initial Public Offering –IPO) si intende il lancio della vendita o della distribuzione al pubblico delle azioni di una società per la prima volta;
- n) per **investimento ulteriore** (*follow-on*) si intende un investimento aggiuntivo in un'impresa successivo ad un investimento iniziale;
- o) per **acquisizione con indebitamento** (*buyout*) si intende l'acquisizione, attraverso una trattativa o un'offerta pubblica di acquisto, di almeno una percentuale di controllo del capitale proprio di un'impresa da parte degli azionisti esistenti al fine di rilevarne gli attivi e le operazioni;
- p) per **strategia di uscita** si intende la liquidazione di partecipazioni da parte di un fondo di venture capital o di *private equity* secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento, comprese il *trade sale* (vendita commerciale), il *write-off* (liquidazione), il rimborso di azioni privilegiate/prestiti, la vendita ad un altro investitore in capitale di rischio, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante **offerta pubblica** (comprese le IPO);
- q) per **piccole e medie imprese** (PMI) si intendono le imprese di cui alla definizione del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, ⁽¹⁾, o di qualsiasi regolamento sostitutivo;
- r) per **impresa o società destinataria** si intende un'impresa o società in cui un investitore o un fondo di investimento sta studiando la possibilità di investire;
- s) per **business angels** si intendono privati facoltosi che investono direttamente in imprese nuove e in espansione non quotate in borsa (finanziamenti *seed*) e forniscono loro assistenza, di norma in cambio di una quota di partecipazione nel capitale dell'impresa, ma possono anche fornire altri finanziamenti a lungo termine;
- t) per **zone assistite** si intendono le regioni che rientrano nel campo d'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c) del trattato CE.

3 APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE NEL SETTORE DEL CAPITALE DI RISCHIO

3.1 Testi generali applicabili

La Commissione ha già pubblicato numerosi documenti che chiariscono i criteri in base ai quali singole misure rientrano o meno nella definizione di aiuti di Stato e che possono essere pertinenti per le misure a favore del capitale di rischio. Si tratta in particolare della comunicazione del 1984 sulla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese ⁽²⁾, della comunicazione del 1998 sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese ⁽³⁾ e della comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ⁽⁴⁾. La Commissione continuerà a riferirsi a tali comunicazioni per valutare se le misure a favore del capitale di rischio costituiscano aiuti di Stato.

⁽¹⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 del 8.7.2006, pag. 8).

⁽²⁾ Bollettino CE 9-1984, riportato anche in Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, volume IIA, pag. 133.

⁽³⁾ GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU C 71 del 11.3.2000, pag. 14.

3.2 Presenza di aiuto a tre livelli

Le misure a favore del capitale di rischio comportano spesso soluzioni complesse, ideate per promuovere il capitale di rischio, in quanto le autorità pubbliche introducono incentivi in favore di un gruppo di operatori economici (investitori) affinché questi finanzino un altro gruppo di operatori (PMI destinatarie). A seconda della struttura specifica della misura, ed anche se l'intento delle autorità pubbliche è in realtà quello di offrire un'agevolazione destinata solo al secondo gruppo, i beneficiari effettivi degli aiuti di Stato possono essere imprese situate ad uno dei due livelli o ad entrambi. Inoltre, nella maggior parte dei casi la misura prevede la creazione di un fondo o di un altro strumento di investimento che costituisce un soggetto distinto sia dagli investitori che dalle imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti. In simili casi è necessario anche stabilire se il fondo stesso o lo strumento di investimento possano a loro volta considerarsi come un'impresa che beneficia di aiuti di Stato.

In questo contesto, si considera che i finanziamenti effettuati con risorse che non siano risorse statali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE siano forniti da investitori privati. Questo avviene, in particolare, qualora il finanziamento venga effettuato dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.

La Commissione prenderà in considerazione i fattori specifici indicati di seguito per stabilire se si configura un aiuto di Stato a ciascuno dei diversi livelli ⁽¹⁾.

Aiuti agli investitori. Quando una misura consente ad investitori privati di effettuare investimenti in *equity* o *quasi-equity* in un'impresa o gruppo di imprese a condizioni più favorevoli di quelle di cui godrebbero gli investitori pubblici o di quelle alle quali essi stessi avrebbero effettuato gli investimenti in assenza della misura in questione, si ritiene che tali investitori privati beneficino di un vantaggio. Tale vantaggio può assumere diverse forme, come precisato alla sezione 4.2. Ciò resta vero anche qualora l'investitore privato sia indotto dalla misura a conferire a sua volta un vantaggio all'impresa o alle imprese interessate. Al contrario, la Commissione considererà che l'investimento sia effettuato garantendo pari trattamento a investitori pubblici e privati, e non costituisca pertanto aiuto di Stato, se le sue condizioni sarebbero accettabili per un operatore economico normale, operante in un'economia di mercato in assenza di qualsiasi intervento pubblico. Si presume che questo avvenga soltanto se gli investitori pubblici e privati condividono esattamente gli stessi rischi e gli stessi guadagni positivi e negativi ed hanno lo stesso livello di subordinazione e, di norma, se almeno il 50 % del finanziamento della misura proviene da investitori privati indipendenti dalle imprese nelle quali investono.

Aiuto a favore di un fondo di investimento, di un veicolo di investimento o del relativo gestore. In generale, la Commissione tende a considerare un fondo di investimento o un veicolo di investimento come uno strumento che funge da intermediario per il trasferimento degli aiuti agli investitori o alle imprese, piuttosto che come il beneficiario diretto degli aiuti. Determinate misure, quali ad esempio le misure fiscali o altre misure che comportano trasferimenti diretti a favore di un veicolo di investimento o di un fondo esistente che raggruppano un gran numero di investitori diversi e che si configurano come imprese indipendenti, possono tuttavia costituire aiuto, a meno che l'investimento non venga fatto a condizioni che sarebbero accettabili per un normale operatore economico operante in un'economia di mercato e dunque non conferirebbero alcun vantaggio al beneficiario. Inoltre, si presupporrà l'esistenza di aiuti a favore dei gestori del fondo o della società di gestione se la loro remunerazione non corrisponde appieno alla remunerazione corrente di mercato in situazioni comparabili. D'altro canto, si riterrà che non vi siano aiuti se il gestore o la società di gestione sono scelti attraverso una procedura di gara pubblica aperta e trasparente o se essi non beneficiano di alcun altro vantaggio concesso dallo Stato.

Aiuto alle imprese nelle quali viene effettuato l'investimento. In particolare, qualora vi siano elementi di aiuto al livello degli investitori, del veicolo di investimento o del fondo di investimento, la Commissione riterrà di norma che essi vengano almeno in parte trasferiti alle imprese destinatarie e siano quindi presenti anche al livello di queste ultime. Questo avviene anche quando le decisioni di investimento sono prese dai gestori del fondo secondo una logica puramente commerciale.

⁽¹⁾ Va tuttavia notato che è più probabile che le garanzie concesse dallo Stato a favore degli investimenti in capitale di rischio comprendano un elemento d'aiuto all'investitore rispetto a quanto avviene per le tradizionali garanzie di prestito, che sono normalmente considerate aiuti a favore del mutuatario piuttosto che del mutuante.

Nei casi in cui l'investimento viene effettuato in termini che sarebbero accettabili per un investitore privato operante in un'economia di mercato, in assenza di qualsiasi intervento da parte dello Stato, le imprese destinatarie degli investimenti non verranno considerate beneficiarie di aiuti. A questo scopo, la Commissione valuterà se tali decisioni di investimento siano esclusivamente orientate al profitto e siano collegate ad un piano aziendale ed a previsioni di sviluppo ragionevoli, nonché ad una strategia di uscita chiara e realistica. Si terrà inoltre conto di fattori importanti quali la scelta e il mandato di investimento dei gestori del fondo o della società di gestione, nonché della percentuale e del grado di partecipazione degli investitori privati.

3.3 Importi *de minimis*

Si ritiene che il finanziamento concesso sotto forma di capitale di rischio non rientri nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, qualora esso sia *de minimis*, ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) ⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca ⁽²⁾. Nel caso di misure a favore del capitale di rischio, l'applicazione della norma *de minimis* è resa più complicata da difficoltà di calcolo degli aiuti e dal fatto che le misure possono costituire aiuto non solo per le imprese beneficiarie, ma anche per altri investitori. Laddove sia possibile superare tali difficoltà, la norma *de minimis* resta tuttavia d'applicazione. Di conseguenza, qualora un regime preveda apporti di capitali pubblici per un importo non superiore alla soglia *de minimis* applicabile per ciascuna impresa su un periodo di tre anni, non vi è dubbio che tutti gli aiuti in favore di tali imprese o investitori rientrino nei limiti stabiliti.

4 VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A FAVORE DEL CAPITALE DI RISCHIO A NORMA DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE

4.1 Principi generali

L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE stabilisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili con il mercato comune, purché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Sulla base della valutazione comparata illustrata nella sezione 1.3, la Commissione dichiarerà compatibile una misura a favore del capitale di rischio soltanto ove ritenga che detta misura determini un aumento dell'offerta di capitale di rischio senza incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La presente sezione stabilisce una serie di condizioni sulla base delle quali la Commissione valuterà la compatibilità degli aiuti sotto forma di capitale di rischio con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

Qualora la Commissione disponga di una notifica completa, comprovante che tutte le condizioni stabilite nella presente sezione sono soddisfatte, si sforzerà di compiere una valutazione rapida entro i termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽³⁾. Per taluni tipi di misure che non soddisfino tutte le condizioni di cui alla presente sezione, la Commissione procederà ad una valutazione più particolareggiata della misura, come precisato in dettaglio alla sezione 5.

Qualora vi siano elementi di aiuto anche a livello delle imprese destinatarie e la fornitura di capitale di rischio sia connessa a costi ammissibili ad aiuto ai sensi di altri regolamenti, discipline o orientamenti, queste disposizioni possono essere applicate per valutare se l'aiuto è compatibile con il mercato comune.

⁽¹⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

4.2 Forma dell'aiuto

La scelta della forma di una misura di aiuto spetta di norma agli Stati membri e questo vale anche per le misure a favore del capitale di rischio. Tuttavia, come specificato ulteriormente nella sezione 4.3, nel valutare tali misure la Commissione considererà se esse incoraggino gli investitori privati ad apportare capitale di rischio alle imprese beneficiarie e se possano indurre a decisioni di investimento prese sulla base di criteri commerciali (ossia orientati al profitto).

La Commissione ritiene che i tipi di misura atti a condurre ad un simile risultato siano in particolare i seguenti:

- a) costituzione di fondi di investimento (fondi di venture capital) nei quali lo Stato sia socio, investitore o aderente, anche a condizioni meno vantaggiose rispetto agli altri investitori;
- b) garanzie prestate in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di venture capital a copertura di una parte delle perdite legate agli investimenti, ovvero garanzie prestate in relazione ai prestiti in favore di investitori/fondi di investimento in capitale di rischio, a condizione che la copertura pubblica delle potenziali perdite sottostanti non superi il 50 % dell'importo nominale dell'investimento garantito;
- c) altri strumenti finanziari in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di venture capital per incentivarli a mettere a disposizione ulteriori capitali per gli investimenti;
- d) incentivi fiscali a favore di fondi di investimento o dei loro gestori o di investitori affinché effettuino investimenti in capitale di rischio.

4.3 Condizioni di compatibilità

Onde garantire che l'effetto di incentivazione e la necessità dell'aiuto quali precisati nella sezione 1.3.4 siano presenti, in una misura a favore del capitale di rischio, è possibile fare riferimento ad una serie di indicatori. Il principio di base è che l'aiuto di Stato deve essere volto ad ovviare ad un disfunzionamento specifico del mercato la cui esistenza sia stata sufficientemente dimostrata. A tal fine, i presenti orientamenti stabiliscono specifiche soglie di sicurezza (*safe-harbour*) applicabili alle tranches di investimento nelle PMI destinatarie nelle prime fasi della loro attività. Inoltre, onde limitare l'aiuto al minimo indispensabile, è essenziale che gli investimenti oggetto di aiuto nelle PMI destinatarie siano orientati al profitto e gestiti su base commerciale. La Commissione riterrà che i presupposti relativi all'effetto di incentivazione, alla necessità e alla proporzionalità della misura a favore del capitale di rischio siano rispettati e che il bilancio complessivo sia positivo, se sono soddisfatte tutte le condizioni illustrate in appresso.

Le misure che prevedono specificamente veicoli di investimento verranno valutate in base alle disposizioni della sezione 5 dei presenti orientamenti e non secondo le condizioni contenute nella presente sezione.

4.3.1 Livello massimo delle tranches di investimento

La misura a favore del capitale di rischio deve prevedere tranches di investimento, finanziate in tutto o in parte attraverso l'aiuto di Stato, che non superino 1,5 milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi.

4.3.2 Restrizione al finanziamento delle fasi *seed*, *start-up* e di espansione

Le misure a favore del capitale di rischio devono limitarsi a fornire finanziamenti fino alla fase di espansione per le piccole imprese o per le medie imprese situate in zone assistite. Devono inoltre limitarsi a fornire finanziamenti fino alla fase *start-up* per le medie imprese situate in zone non assistite.

4.3.3 Prevalenza di strumenti di investimento *equity* e *quasi-equity*

Almeno il 70 % degli stanziamenti complessivi per misure a favore del capitale di rischio deve essere in forma di strumenti di investimento *equity* e *quasi-equity* nelle PMI destinatarie. Nel valutare la natura di tali strumenti, la Commissione privilegerà la sostanza economica dello strumento, piuttosto che la sua denominazione e la qualifica ad esso attribuita dagli investitori. In particolare, la Commissione terrà conto del grado di rischio, relativo all'attività della società destinataria, sostenuto dall'investitore, delle perdite potenziali che potrebbe sostenere l'investitore, della predominanza di una remunerazione in rapporto ai profitti rispetto ad una remunerazione fissa e del livello di subordinazione dell'investitore in caso di disfunzionamento della società destinataria. La Commissione può tener conto anche del trattamento applicabile allo strumento di investimento in base alle prevalenti norme nazionali di carattere regolamentare, giuridico, finanziario e contabile, ove coerenti e pertinenti per la qualifica dello strumento.

4.3.4 *Partecipazione di investitori privati*

Il finanziamento degli investimenti effettuato in base alla misura a favore del capitale di rischio deve provenire da investitori privati per almeno il 50 %, o il 30 % in caso di misure destinate a PMI situate in zone assistite.

4.3.5 *Decisioni di investimento orientate alla realizzazione di un profitto*

Le misure a favore del capitale di rischio devono garantire che le decisioni di investire nelle imprese destinarie siano orientate alla realizzazione di un profitto. Questo avviene quando la motivazione per effettuare l'investimento si basa sulle prospettive di significative potenzialità di profitto e sul sostegno costante alle imprese destinarie a questo scopo.

Si presume che questo criterio sia soddisfatto se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) le misure prevedono una partecipazione significativa di investitori privati, come illustrato alla sezione 4.3.4, che forniscono investimenti effettuati sulla base di criteri commerciali (vale a dire solo a fini di profitto), direttamente o indirettamente, nel capitale proprio delle imprese beneficiarie; e
- b) esiste, per ciascun investimento, un piano di investimento con informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti in modo da stabilire preventivamente la redditività dell'investimento; e
- c) esiste una strategia di uscita chiara e realistica per ogni investimento.

4.3.6 *Gestione commerciale*

La gestione di una misura o di un fondo di capitale di rischio deve avvenire su base commerciale. Il gruppo di gestione deve comportarsi come i manager del settore privato, che cercano di ottimizzare i rendimenti dei propri investitori. Si presume che il criterio sia soddisfatto se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) esiste un accordo tra un gestore professionale o un'impresa di gestione di un fondo e gli aderenti al fondo, il quale preveda che la remunerazione del gestore sia legata ai risultati e stabilisca gli obiettivi del fondo ed il calendario previsto per gli investimenti; e
- b) gli investitori privati del mercato sono rappresentati nel processo decisionale, ad esempio attraverso un comitato consultivo o degli investitori; e
- c) vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione dei fondi.

4.3.7 *Carattere settoriale*

Nella misura in cui numerosi fondi privati sono prevalentemente indirizzati verso specifiche tecnologie innovative o addirittura verso settori innovativi specifici (ad esempio, settore medico-sanitario, tecnologie dell'informazione, biotecnologie), la Commissione potrà accettare il carattere settoriale delle misure a favore del capitale di rischio, a condizione che la misura rientri nel campo di applicazione dei presenti orientamenti, come previsto alla sezione 2.1.

5 COMPATIBILITÀ DELLE MISURE DI AIUTO A FAVORE DEL CAPITALE DI RISCHIO SOGGETTE AD UNA VALUTAZIONE DETTAGLIATA

La presente sezione si applica alle misure a favore del capitale di rischio che non soddisfano tutte le condizioni specificate nella sezione 4. Per tali misure occorre un'analisi della compatibilità più dettagliata, basata sulla valutazione comparata di cui alla sezione 1.3, onde garantire che vengano affrontati i pertinenti disfunzionamenti del mercato e visti i rischi più elevati di potenziale esclusione degli investitori privati e di distorsione della concorrenza.

L'analisi della compatibilità delle misure con il trattato CE si baserà su una serie di elementi positivi e negativi. Nessun elemento singolarmente considerato è determinante, né esiste un gruppo di elementi che possa essere ritenuto di per sé sufficiente per assicurare la compatibilità. In taluni casi la loro applicabilità ed il peso loro attribuito possono dipendere dalla forma della misura.

Gli Stati membri dovranno fornire tutti gli elementi e le prove che ritengono utili per la valutazione di una determinata misura. Il livello richiesto degli elementi di prova e della valutazione della Commissione dipenderà dalle caratteristiche di ogni singolo caso e sarà proporzionato alla gravità del disfunzionamento del mercato in questione e dal rischio di esclusione degli investimenti privati.

5.1 Misure di aiuto soggette ad una valutazione dettagliata

Saranno oggetto di una valutazione più dettagliata visto il carattere meno ovvio dell'esistenza di un disfunzionamento del mercato e i maggiori rischi di esclusione dell'investimento privato o di distorsione della concorrenza, i seguenti tipi di misure a favore del capitale di rischio che non rispettano una o più condizioni indicate alla sezione 4:

a) **Misure che prevedono tranches di investimento superiori alla soglia di sicurezza di 1,5 milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi**

La Commissione è consapevole delle fluttuazioni costanti del mercato del capitale di rischio e dell'insufficiente disponibilità di capitale proprio, nonché del fatto che il diverso grado in cui le imprese risentono del disfunzionamento di mercato dipende dalle loro dimensioni, dalla loro fase di sviluppo e dal loro settore economico. La Commissione è pertanto disposta a considerare compatibili col mercato comune misure a favore del capitale di rischio che prevedono tranches di investimento superiori alla soglia di 1,5 milioni di euro all'anno per impresa, a condizione che siano presentate le necessarie prove del disfunzionamento del mercato.

b) **Misure che forniscono finanziamenti per la fase di espansione di medie imprese situate in zone non assistite**

La Commissione riconosce che determinate medie imprese, situate in zone non assistite, possono avere un insufficiente accesso al capitale di rischio anche nella fase di espansione, nonostante la disponibilità di finanziamenti per le imprese che hanno un fatturato significativo o sono completamente in pareggio. La Commissione è pertanto disposta a considerare compatibili col mercato comune, in certi casi, misure che riguardino in parte la fase di espansione delle medie imprese, a condizione che siano presentati i necessari elementi di prova.

c) **Misure che prevedono investimenti ulteriori (di follow-on) in imprese destinatarie che hanno già ricevuto apporti di capitale sovvenzionati per finanziare cicli di finanziamento successivi di entità anche superiore alle soglie di sicurezza generali e al finanziamento delle prime fasi di crescita delle imprese destinatarie**

La Commissione riconosce l'importanza degli investimenti ulteriori (di follow-on) in imprese destinatarie che hanno già ricevuto apporti di capitale, sovvenzionati nelle fasi iniziali della loro attività per finanziare cicli di finanziamento di entità eventualmente superiore alle soglie di sicurezza massime per le tranches di investimento, e al finanziamento delle prime fasi di crescita fino all'uscita dall'investimento iniziale. Questo può essere necessario per evitare la diluizione della partecipazione pubblica in tali cicli di finanziamento, assicurando la continuità del finanziamento per le imprese destinatarie di modo che sia gli investitori pubblici, sia quelli privati possano trarre pieno beneficio dagli investimenti soggetti a rischio. In tali circostanze e considerate anche le specificità del settore e delle imprese interessati, la Commissione è disposta a considerare compatibili col mercato comune l'investimento ulteriore, se il relativo importo è coerente con l'investimento iniziale e con le dimensioni del fondo.

d) **Misure che prevedono una partecipazione degli investitori privati, al di sotto del 50 % nelle zone non assistite o al di sotto del 30 % nelle zone assistite**

Nell'Unione europea il livello di sviluppo del mercato privato del capitale di rischio varia notevolmente nei diversi Stati membri. Nei casi in cui sia difficile per lo Stato trovare investitori privati, la Commissione è disposta a considerare compatibili col mercato comune misure con una partecipazione privata inferiore alle soglie di cui alla sezione 4.3.4, se gli Stati membri presentano i necessari elementi di prova.

Questo problema può essere anche maggiore per le misure a favore del capitale di rischio destinate a PMI situate in zone assistite. In questi casi vi può essere una maggiore carenza di capitale disponibile a causa della loro distanza geografica dai centri di offerta di venture capital, della minore densità di popolazione e della maggiore avversione al rischio degli investitori privati. Queste PMI possono anche subire gli effetti di problemi relativi alla domanda, quali la difficoltà di elaborare una proposta aziendale redditizia e disponibile agli investimenti, una cultura più limitata in materia di acquisizioni di partecipazioni di questo tipo e la particolare riluttanza a perdere il controllo della gestione, a seguito dell'intervento del capitale di rischio.

e) **Misure per la fornitura di seed capital alle piccole imprese che possono prevedere sia i) una minore o nessuna partecipazione degli investitori privati sia ii) la predominanza di strumenti di investimento relativi al debito rispetto agli strumenti equity e quasi-equity**

I disfunzionamenti del mercato che incidono sulle imprese nella loro fase *seed* sono più pronunciati a causa dell'elevato grado di rischio connesso all'investimento potenziale e all'esigenza di seguire da vicino e dare consigli all'imprenditore in questa fase cruciale. Questo aspetto è inoltre espresso dalla scarsità, o addirittura dell'assenza, degli investitori privati che forniscano *seed capital*, il che implica un rischio molto limitato o nullo di esclusione di tali operatori. La potenziale distorsione della concorrenza è inoltre ridotta a causa della distanza significativa dal mercato di tali piccole imprese. Queste ragioni possono giustificare una posizione più favorevole della Commissione rispetto alle misure destinate alla fase *seed*, anche alla luce della loro importanza potenzialmente determinante per generare crescita e occupazione nella Comunità.

f) **Misure che prevedono specificamente un veicolo di investimento**

Un veicolo di investimento può agevolare l'incontro tra gli investitori e le PMI destinatarie, per le quali può dunque migliorare l'accesso al capitale di rischio. In caso di disfunzionamenti del mercato relativi alle imprese destinatarie del veicolo di investimento, esso potrebbe non funzionare in maniera efficiente in mancanza di incentivi finanziari. Ad esempio, gli investitori possono non trovare interessante il tipo di investimenti oggetto del veicolo di investimento rispetto a tranches di investimento più elevate o ad investimenti in imprese già affermate o su mercati già consolidati, nonostante una chiara redditività potenziale delle imprese destinatarie. La Commissione è pertanto disposta a considerare compatibili col mercato comune le misure che prevedono specificamente un veicolo di investimento a condizione che vengano presentate le necessarie prove di un disfunzionamento del mercato chiaramente definito.

g) **Costi connessi alla prima selezione delle imprese al fine della conclusione di investimenti, fino alla fase di due diligence (costi di esplorazione)**

I fondi di capitale di rischio o i loro gestori possono sostenere i cosiddetti costi di esplorazione del mercato per identificare le PMI prima della fase di *due diligence*. Le sovvenzioni che coprono una parte di questi costi di esplorazione devono incoraggiare i fondi o i loro gestori a svolgere maggiori attività di esplorazione rispetto a quanto avverrebbe altrimenti. Questo può inoltre essere vantaggioso per le PMI interessate anche se la ricerca non conduce ad un investimento, poiché permette a tali PMI di acquisire una maggiore esperienza con il finanziamento in capitale di rischio. Queste ragioni possono giustificare una posizione più favorevole della Commissione, rispetto alle misure destinate ad una parte dei costi di esplorazione sostenuti dai fondi di capitale di rischio o dai loro gestori, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: i costi ammissibili devono essere limitati ai costi di esplorazione relativi alle PMI soprattutto nelle fasi *seed* o *start-up*, qualora tali costi non conducano ad un investimento, ed i costi non devono comprendere le spese legali e amministrative dei fondi. La sovvenzione non deve inoltre superare il 50 % dei costi ammissibili.

5.2 Effetti positivi dell'aiuto

5.2.1 Esistenza e prova di un disfunzionamento del mercato

Per le misure a favore del capitale di rischio che prevedono tranches di investimento nelle imprese destinarie superiori a quanto previsto alla sezione 4, in particolare le misure che prevedono tranches superiori a 1,5 milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi, investimenti ulteriori o il finanziamento della fase di espansione di medie imprese in zone non assistite, nonché per le misure che prevedono specificamente l'intervento di un veicolo di investimento, la Commissione richiederà prove aggiuntive del disfunzionamento del mercato in questione, ad ogni livello in cui può essere presente l'aiuto, prima di dichiarare compatibile col mercato comune la misura proposta a favore del capitale di rischio. Tali elementi di prova devono basarsi su uno studio che indichi l'ampiezza della carenza di capitale proprio per quanto riguarda le imprese ed i settori destinatari della misura a favore del capitale di rischio. Le informazioni pertinenti riguardano la fornitura di capitale di rischio e di capitale proveniente dalla raccolta di fondi (*fundraising capital*), nonché dall'importanza del settore del venture capital nell'economia locale. Esse dovrebbero idealmente essere fornite per periodi di tre-cinque anni relativi agli anni che precedono l'attuazione della misura nonché per il futuro sulla base di proiezioni ragionevoli, ove disponibili. Le prove da presentare potrebbero includere anche i seguenti elementi:

- a) l'andamento delle attività di raccolta di fondi negli ultimi cinque anni, anche in comparazione con le medie nazionali o europee corrispondenti;
- b) lo squilibrio monetario (*money overhang*) attualmente esistente;
- c) la parte di programmi di investimento sovvenzionati dallo Stato nell'investimento totale in capitale di rischio nei tre-cinque anni precedenti;
- d) la percentuale di nuove imprese *start-up* che ricevono capitale di rischio;
- e) la suddivisione per categorie degli investimenti in funzione dei loro importi;
- f) il confronto tra il numero di piani aziendali presentati e il numero di investimenti effettuati per segmento (importo dell'investimento, settore, ciclo di finanziamento, ecc.).

Per le misure destinate a PMI situate in zone assistite, le informazioni rilevanti devono essere completate da qualsiasi altra prova pertinente, comprovante le specificità regionali che giustificano le modalità della misura prevista. I seguenti elementi possono essere rilevanti:

- a) stima dell'incidenza aggiuntiva della carenza di capitale proprio dovuta alla perifericità e ad altre specificità regionali, in particolare in termini di importo totale del capitale di rischio investito, numero di fondi o di veicoli di investimento presenti nel territorio o a breve distanza, disponibilità di gestori esperti, numero di transazioni e dimensioni medie e minime delle transazioni, ove disponibili;
- b) dati economici locali specifici, motivi sociali o storici di un'offerta sottodimensionata di capitale di rischio, in confronto ai dati o alla situazione media rilevante a livello nazionale o comunitario, ove del caso;
- c) qualsiasi altro indicatore rilevante che mostri un maggiore grado di disfunzionamento del mercato.

Gli Stati membri possono ripresentare varie volte le stesse prove, se le condizioni di mercato soggiacenti non sono cambiate. La Commissione si riserva il diritto di contestare la validità delle prove presentate.

5.2.2 Adeguatezza dello strumento

Un elemento importante della valutazione comparata consiste nel determinare se e in quale misura un aiuto di Stato a favore del capitale di rischio può essere considerato uno strumento adeguato per incoraggiare l'investimento privato in capitale di rischio. Questa valutazione è strettamente collegata alla valutazione dell'effetto di incentivazione e della necessità dell'aiuto, come precisato nella sezione 5.2.3.

Nella valutazione dettagliata la Commissione terrà conto, in particolare, delle valutazioni d'impatto della misura proposta realizzate dallo Stato membro interessato. Qualora lo Stato membro abbia preso in considerazione altre opzioni e siano stati constatati e comunicati alla Commissione i vantaggi derivanti dal ricorso ad uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato, le misure in questione sono considerate strumenti adeguati. La Commissione valuterà inoltre gli elementi di prova relativi ad altre misure adottate o da adottare per colmare la carenza di capitale proprio, in particolare le valutazioni ex post e le questioni che incidono sulle PMI destinatarie, sia sul lato della domanda, sia su quello dell'offerta, per verificare come potrebbero interagire con la misura proposta a favore del capitale di rischio.

5.2.3 Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto

L'effetto di incentivazione delle misure d'aiuto a favore del capitale di rischio svolge un ruolo determinante nella valutazione della compatibilità. La Commissione ritiene che sia presente l'effetto d'incentivazione per le misure che soddisfano tutte le condizioni di cui alla sezione 4. Tuttavia, per quanto riguarda le misure illustrate nella presente sezione, la presenza dell'effetto d'incentivazione diventa meno ovvia. Di conseguenza, la Commissione considererà anche i criteri aggiuntivi indicati di seguito, che dimostrano il carattere orientato al profitto delle decisioni di investimento e della gestione commerciale della misura, ove del caso.

5.2.3.1 Gestione commerciale

Oltre alle condizioni di cui alla sezione 4.3.6, la Commissione considererà un elemento positivo il fatto che la misura o il fondo di capitale di rischio siano gestiti da professionisti del settore privato o da professionisti indipendenti scelti mediante una procedura trasparente e non discriminatoria (preferibilmente un bando di gara aperto), con esperienza e competenze comprovate negli investimenti sul mercato dei capitali, di preferenza nello stesso settore o settori destinatari del fondo, nonché conoscenze dei pertinenti aspetti giuridici e contabili.

5.2.3.2 Presenza di un comitato di investimento

Un ulteriore elemento positivo potrebbe essere l'esistenza di un comitato di investimento, indipendente dall'impresa di gestione del fondo e composto da esperti indipendenti provenienti dal settore privato con un'esperienza significativa nel settore destinatario e, preferibilmente, anche da rappresentanti degli investitori o da professionisti indipendenti scelti mediante una procedura trasparente e non discriminatoria (preferibilmente un bando di gara aperto). Questi esperti fornirebbero ai gestori o alla società di gestione analisi della situazione esistente e del futuro del mercato previsto, verificando e proponendo potenziali imprese destinatarie con buone prospettive di investimento.

5.2.3.3 Dimensioni della misura/del fondo

La Commissione considererà un elemento positivo il fatto che una misura a favore del capitale di rischio disponga di una dotazione per gli investimenti nelle PMI destinatarie di dimensioni sufficienti per beneficiare di economie di scala nell'amministrazione di un fondo e della possibilità di diversificare i rischi mediante un portafoglio di investimenti sufficientemente vario. Le dimensioni del fondo dovrebbero essere tali da garantire la possibilità di assorbimento degli elevati costi di transazione e da finanziamento delle fasi ulteriori e più lucrative delle imprese destinatarie. Finanziamenti più importanti saranno considerati in modo positivo anche prendendo in considerazione il settore destinatario e a condizione che i rischi di esclusione degli investimenti privati e di distorsione della concorrenza siano limitati al minimo.

5.2.3.4 Presenza di *business angels*

Per le misure relative al *seed capital*, in considerazione del livello più pronunciato di disfunzionamento del mercato che può essere percepito in questa fase, la Commissione considererà in maniera positiva una partecipazione diretta o indiretta di *business angels* per gli investimenti nella fase *seed*. In tali circostanze, la Commissione sarebbe pertanto disposta a dichiarare delle misure compatibili col mercato comune anche ove esse comportino una prevalenza di strumenti di debito, compreso un grado significativamente più elevato di subordinazione dei fondi statali, e una priorità nella distribuzione dei primi profitti per i *business angels*, o una remunerazione più alta del capitale da loro fornito, e una partecipazione attiva nella gestione della misura o del fondo e delle imprese destinatarie.

5.2.4 Proporzionalità

Per essere compatibile, l'importo di una misura di aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile. Il modo di realizzare tale proporzionalità dipenderà necessariamente dalla forma della misura in questione. Tuttavia, in mancanza di qualsiasi tipo di meccanismo per verificare che non vi sia un eccesso di compensazione degli investitori, se il rischio di perdite è sostenuto interamente dal settore pubblico o in cui i benefici spettino interamente agli altri investitori, la misura non sarà considerata proporzionata.

La Commissione riterrà che i seguenti elementi influenzino positivamente la valutazione della proporzionalità della misura in quanto rappresentano un metodo basato sulle migliori prassi.

- a) **bando di gara aperto per gestori.** Un bando di gara aperto trasparente e non discriminatorio per la scelta dei gestori o della società di gestione che assicuri il migliore rapporto prezzo-qualità sarà considerato un elemento positivo, poiché limiterà il livello dei costi (ed eventualmente degli aiuti) al minimo indispensabile riducendo inoltre al minimo la distorsione della concorrenza;
- b) **bando di gara o invito pubblico agli investitori.** Un bando di gara per definire le eventuali condizioni preferenziali concesse agli investitori o l'offerta di tali condizioni ad altri investitori. Questa offerta potrebbe assumere la forma di un invito pubblico agli investitori in occasione del lancio di un fondo di investimento o di un veicolo di investimento, ovvero configurarsi come un regime (ad esempio un regime di garanzia) aperto a nuovi aderenti per un periodo prolungato.

5.3 Effetti negativi dell'aiuto

Al momento di valutare la compatibilità di misure a favore del capitale di rischio, la Commissione effettuerà una valutazione comparata dei potenziali effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e di rischio di esclusione degli investimenti privati rispetto agli effetti positivi. Gli effetti potenzialmente negativi dovranno essere analizzati a ciascuno dei tre livelli ai quali l'aiuto può essere presente. Gli aiuti agli investitori, ai veicoli di investimento e ai fondi di investimento possono incidere negativamente sulla concorrenza nel mercato della fornitura di capitale di rischio. Gli aiuti concessi alle imprese destinatarie possono incidere negativamente sui mercati del prodotto nei quali competono dette imprese.

5.3.1 Esclusione

Al livello del mercato della fornitura di capitale di rischio, l'aiuto di Stato può determinare l'esclusione degli investimenti privati. Questo potrebbe ridurre gli incentivi per gli investitori privati a finanziare le PMI destinatarie ed incoraggiarle ad attendere che lo Stato conceda aiuti per tali investimenti. Questo rischio diventa tanto più rilevante quanto è più elevata la tranche di investimento conferita in un'impresa, quanto maggiori le dimensioni dell'impresa e quanto più avanzata la fase di sviluppo dell'impresa stessa, man mano che l'offerta privata di capitale di rischio diventa disponibile.

La Commissione richiederà pertanto prove specifiche per quanto riguarda il rischio di esclusione per le misure che prevedono tranche di investimento più elevate nelle PMI destinatarie, per gli investimenti di *follow-on* o per il finanziamento della fase di espansione di medie imprese situate in zone non assistite, o per le misure con scarsa partecipazione di investitori privati o per le misure che prevedono specificamente un veicolo di investimento.

Inoltre, gli Stati membri dovranno fornire prove, specifiche al segmento, al settore o alla struttura dell'industria, per dimostrare che non esistono rischi di esclusione. I seguenti elementi possono essere rilevanti:

- a) il numero di imprese di capitale di rischio/fondi/veicoli di investimento presenti a livello nazionale o nella zona, in caso di fondi regionali, e dei segmenti nei quali operano;

- b) le imprese destinatarie in termini di dimensioni delle imprese, fase dello sviluppo e settore di attività economica;
- c) le dimensioni medie delle transazioni e possibilmente le dimensioni minime che giustificherebbero un controllo da parte dei fondi o degli investitori;
- d) l'importo complessivo del capitale di rischio disponibile per le imprese destinatarie, il settore e la fase di sviluppo destinatari della misura in questione.

5.3.2 Altre distorsioni della concorrenza

Visto che la maggior parte delle PMI destinatarie operano da poco tempo sul mercato, è improbabile che esse abbiano un significativo potere di mercato al livello in cui sono presenti e che vi sia dunque una significativa distorsione della concorrenza in tal senso. Tuttavia, non si può escludere che le misure a favore del capitale di rischio potrebbero avere l'effetto di mantenere in vita imprese o settori inefficienti che altrimenti scomparirebbero. Inoltre, un eccesso di offerta di finanziamento in capitale di rischio ad imprese inefficienti può artificialmente aumentarne la valutazione e distorcere pertanto il mercato del capitale di rischio al livello dei fornitori di fondi, che dovrebbero pagare prezzi più elevati per acquisire tali imprese. Gli aiuti settoriali possono inoltre mantenere la produzione in settori non competitivi, mentre gli aiuti regionali possono determinare una distribuzione inefficiente dei fattori di produzione tra le regioni.

Nell'analizzare tali rischi, la Commissione esaminerà in particolare i seguenti fattori:

- a) la redditività complessiva delle imprese beneficiarie di investimenti in passato e le prospettive di futura redditività;
- b) il tasso di disfunzionamento delle operazioni destinate della misura;
- c) le dimensioni massime della tranche di investimento previste dalla misura rispetto al fatturato ed ai costi delle PMI destinate;
- d) la sovraccapacità del settore che beneficia dell'aiuto.

5.4 Valutazione comparata e decisione

In base agli elementi positivi e negativi summenzionati, la Commissione effettuerà una valutazione comparata degli effetti delle misure a favore del capitale di rischio e stabilirà se le distorsioni che ne derivano incidono sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. L'analisi di ogni singolo caso si baserà su una valutazione complessiva dei prevedibili effetti positivi e negativi dell'aiuto di Stato. A tale scopo la Commissione non utilizzerà i criteri specificati nei presenti orientamenti in modo meccanico, ma effettuerà una valutazione globale in funzione della loro importanza relativa.

La Commissione può non sollevare obiezioni in merito alle misure di aiuto notificate, senza avviare un procedimento di indagine formale o, in seguito al procedimento di indagine formale previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, chiudere il caso con una decisione ai sensi dell'articolo 7 di detto regolamento. In caso subordini una decisione favorevole a condizioni, come previsto all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, nel chiudere un procedimento di indagine formale, la Commissione può, in particolare, prevedere le seguenti condizioni per limitare la potenziale distorsione della concorrenza e garantire la proporzionalità:

- a) se sono previste soglie particolarmente elevate per le tranche di investimento per impresa destinataria, può diminuire l'importo massimo proposto per tranche di investimento o stabilire un importo massimo complessivo di finanziamento per impresa destinataria;
- b) se sono previsti investimenti nella fase di espansione di medie imprese situate in zone non assistite, può limitare gli investimenti soprattutto alle fasi *seed* e *start-up* o limitare gli investimenti ad uno o due cicli di investimento o limitare le tranche di investimento ad una soglia massima per impresa destinataria;

- c) se è previsto un investimento ulteriore, può stabilire limitazioni specifiche relative all'importo massimo da investire in ogni impresa destinataria, alle fasi dell'investimento ammissibili all'intervento o al periodo durante il quale può essere concesso l'aiuto, tenendo conto anche del settore interessato e della dimensione del fondo;
- d) se è prevista una scarsa partecipazione di investitori privati, può richiedere un aumento progressivo della loro partecipazione durante la durata del fondo, tenendo conto in particolare della fase di sviluppo, del settore interessato, dei rispettivi livelli di partecipazione agli utili e di subordinazione ed eventualmente dell'ubicazione nelle zone assistite delle imprese destinatarie;
- e) per le misure che forniscono soltanto *seed capital*, può richiedere agli Stati membri di garantire che lo Stato riceva un rendimento adeguato del suo investimento, commisurato ai rischi affrontati, in particolare, quando lo Stato finanzia l'investimento sotto forma di strumenti *quasi-equity* o di strumenti di debito, il cui rendimento dovrebbe ad esempio essere collegato a diritti potenziali di sfruttamento (ad esempio diritti d'autore) derivanti dai diritti di proprietà intellettuale generati a seguito dell'investimento;
- f) richiedere un riequilibrio degli accordi di ripartizione di profitti e perdite e del livello di subordinazione tra lo Stato e gli investitori privati;
- g) richiedere impegni più rigorosi per quanto riguarda il cumulo degli aiuti a favore del capitale di rischio con gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti o di altre discipline sugli aiuti di Stato, in deroga alla sezione 6.

6 CUMULO

Qualora il capitale fornito ad un'impresa destinataria nell'ambito di una misura a favore del capitale di rischio che rientra nel campo di applicazione dei presenti orientamenti venga utilizzato per finanziare un investimento iniziale o altri costi ammissibili ad aiuto in applicazione di altri regolamenti di esenzione per categoria, orientamenti, discipline o altri testi relativi agli aiuti di Stato, le soglie o gli importi massimi ammissibili pertinenti dell'aiuto verranno ridotti del 50 %, in generale, e del 20 % per le imprese destinate situate in zone assistite, nei primi tre anni del primo investimento in capitale di rischio e fino a concorrenza dell'importo complessivo ricevuto. Tale riduzione non si applica alle intensità di aiuto previste nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽¹⁾ o in eventuali discipline successive o regolamenti di esenzione in materia.

7 DISPOSIZIONI FINALI

7.1 Monitoraggio e relazioni

Il regolamento (CE) n. 659/1999 e il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽²⁾ prevedono che gli Stati membri presentino relazioni annuali alla Commissione.

Per quanto riguarda le misure a favore del capitale di rischio le relazioni devono contenere una tabella riassuntiva con una suddivisione degli investimenti effettuati dal fondo o nell'ambito della misura a favore del capitale di rischio, compreso un elenco di tutte le imprese beneficiarie di misure a favore del capitale di rischio. La relazione deve inoltre fornire una breve descrizione dell'attività dei fondi di investimento con dettagli delle operazioni potenziali verificate e delle operazioni effettivamente compiute, nonché delle prestazioni dei veicoli di investimento con informazioni aggregate sulla quantità di capitale raccolto mediante il veicolo di investimento. La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, per verificare se sono state rispettate le condizioni della decisione di approvazione della Commissione.

Le relazioni annuali verranno pubblicate sul sito Internet della Commissione.

⁽¹⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

La Commissione ritiene inoltre che siano necessarie ulteriori misure per migliorare la trasparenza degli aiuti di Stato nell'Unione. In particolare, risulta necessario garantire che gli Stati membri, gli operatori economici, le parti interessate e la Commissione stessa abbiano facile accesso al testo completo di tutti i regimi di aiuti a favore del capitale di rischio applicabili.

Questo è facilmente realizzabile creando siti Internet collegati. Per questo motivo, nell'esaminare i regimi di aiuto a favore del capitale di rischio, la Commissione richiederà sistematicamente allo Stato membro interessato di pubblicare su Internet il testo integrale di tutti i regimi di aiuto definitivi e di comunicare il relativo indirizzo Internet alla Commissione.

Il regime non deve essere applicato prima che tali informazioni vengano pubblicate su Internet.

Gli Stati membri sono tenuti a conservare registrazioni dettagliate sulla concessione di aiuti, per tutte le misure di aiuto a favore del capitale di rischio. Tali registrazioni, che devono contenere tutte le informazioni necessarie per stabilire che siano state rispettate le condizioni previste dagli orientamenti, in particolare per quanto riguarda l'entità delle tranches di investimento, le dimensioni dell'impresa destinataria (piccola o media), la fase dello sviluppo dell'impresa destinataria (*seed, start-up* o espansione), il settore di attività (preferibilmente livello a 4 cifre della classificazione NACE), nonché informazioni sulla gestione dei fondi e sugli altri criteri citati nei presenti orientamenti. Tali informazioni devono essere tenute aggiornate per dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

La Commissione richiederà agli Stati membri di fornire queste informazioni in modo da effettuare una valutazione di impatto dei presenti orientamenti tre anni dopo la loro entrata in vigore.

7.2 Entrata in vigore e validità

La Commissione applicherà i presenti orientamenti a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. I presenti orientamenti sostituiranno la comunicazione del 2001 sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio.

I presenti orientamenti scadranno il 31 dicembre 2013. Prima di tale data la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, potrà apportarvi modifiche motivate da importanti considerazioni attinenti alla politica della concorrenza e alla politica in materia di capitale di rischio, ovvero al fine di tener conto di altre politiche comunitarie o di impegni internazionali. Se necessario o opportuno, la Commissione potrà anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti. La Commissione intende effettuare una revisione dei presenti orientamenti tre anni dopo la loro entrata in vigore.

La Commissione applicherà le disposizioni dei presenti orientamenti a tutte le misure di aiuto a favore del capitale di rischio notificate, rispetto alle quali prenderà una decisione dopo la pubblicazione dei presenti orientamenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, anche qualora le misure siano state notificate prima della pubblicazione degli orientamenti.

In linea con la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato (*consecutio legis*) ⁽¹⁾, la Commissione applicherà in caso di aiuti non notificati:

- a) i presenti orientamenti, se l'aiuto è stato concesso dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
- b) la comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio, in tutti gli altri casi.

7.3 Misure opportune

La Commissione propone agli Stati membri, in forza dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, le seguenti opportune misure in ordine alle esistenti misure a favore del capitale di rischio.

Gli Stati membri provvedono a modificare, se necessario, le misure a favore del capitale di rischio esistenti al fine di armonizzarle con i presenti orientamenti entro dodici mesi dalla loro entrata in vigore.

Gli Stati membri sono invitati ad esprimere il loro accordo, esplicito e incondizionato alle misure opportune proposte, entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti. In mancanza di risposta, la Commissione riterrà che lo Stato membro in questione non è d'accordo con le misure proposte.

(1) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 1628/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2006

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

il controllo della Commissione, è opportuno che quest'ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

- (3) Essendo volti a sopperire alle carenze delle regioni svantaggiate, gli aiuti di Stato a finalità regionale promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso. Gli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile. Gli aiuti a finalità regionale promuovono l'ampliamento, la razionalizzazione, l'ammodernamento e la diversificazione delle attività delle imprese ubicate nelle regioni più sfavorite, in particolare incoraggiando le imprese a inseguire nuovi stabilimenti.

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato CE, che a determinate condizioni gli aiuti che rispettano la carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

- (4) Per determinare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Per calcolare l'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di riferimento sono i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e su Internet.

(2) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato ai regimi di aiuti a finalità regionale per gli investimenti nelle regioni assistite e ha inoltre esposto la sua politica, in particolare negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 ⁽³⁾ e nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽⁴⁾. Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti per investimenti a finalità regionale, e visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale da essa pubblicati sulla base di tali disposizioni, onde garantire una supervisione efficace e semplificare le formalità amministrative senza indebolire

- (5) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, il presente regolamento si applica soltanto ai regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale. Si tratta di regimi di aiuti nei quali è possibile calcolare esattamente l'equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio sovvenzioni, contributi in conto interessi e misure fiscali limitate). I prestiti pubblici devono essere considerati trasparenti in presenza delle normali garanzie e purché non comportino rischi anomali e qualsiasi elemento di garanzia statale possa ritenersi escluso. In linea di principio, i regimi di aiuti che comportano garanzie statali o prestiti pubblici con un elemento di garanzia statale non devono essere considerati trasparenti. Tuttavia, un regime di aiuto può essere considerato trasparente se, prima della sua applicazione, il metodo utilizzato per calcolare l'intensità di aiuto della garanzia statale è stato accettato dalla Commissione, previa notificazione alla stessa dopo l'adozione

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 120 del 20.5.2006, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 8).

del presente regolamento. La Commissione valuterà il metodo in conformità della sua comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie⁽⁵⁾. Le partecipazioni pubbliche e gli aiuti compresi in misure a favore del capitale di rischio non devono essere considerati aiuti trasparenti. I regimi di aiuti a finalità regionale non trasparenti devono essere sempre notificati alla Commissione. Le notificazioni di regimi di aiuti a finalità regionale non trasparenti saranno valutate dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

- (6) Il presente regolamento deve applicarsi anche agli aiuti ad hoc, vale a dire ad aiuti individuali non concessi in base a un regime di aiuti, se l'aiuto ad hoc è utilizzato per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità regionale, e la componente ad hoc non supera il 50 % degli aiuti totali da concedere per l'investimento. Va ricordato che gli aiuti individuali concessi alle piccole e medie imprese al di fuori di qualsiasi regime di aiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 70/2001 sono compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (7) Sono esentati dall'obbligo di notificazione gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni del presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale esentati a norma del presente regolamento devono contenere un espresso riferimento ad esso.
- (8) Il presente regolamento non si applica a determinati settori nei quali vigono norme specifiche. Gli aiuti concessi in detti settori restano soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Ciò vale per l'industria carbonifera e siderurgica, per i settori delle fibre sintetiche, della costruzione navale, della pesca e dell'acquacoltura. Nel settore agricolo, il presente regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato. Esso deve applicarsi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ad eccezione della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione⁽⁶⁾. Le attività agricole necessarie per preparare un prodotto alla prima vendita, nonché la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione non devono essere considerate trasformazione o

commercializzazione. Il presente regolamento deve garantire che possano sempre essere raggiunte le intensità di aiuto a favore delle imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)⁽⁷⁾.

- (9) La Commissione valuta sempre in modo meno favorevole gli aiuti destinati a settori particolari. I regimi di aiuti agli investimenti destinati a specifici settori di attività economica nel ramo manifatturiero o dei servizi non dovrebbero quindi beneficiare dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale per investimenti destinati ad attività turistiche devono essere considerati come non indirizzati a settori specifici ed esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
- (10) Gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza e altri servizi concessi ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 70/2001 sono compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Detti aiuti non devono pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (11) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per meglio garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, è opportuno che i massimali siano espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi di aiuto.
- (12) È opportuno definire ulteriori condizioni che i regimi di aiuti o gli aiuti individuali esentati a norma del presente regolamento devono soddisfare. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, tali aiuti non devono, in genere, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi che l'impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse comunitario. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento agli aiuti a finalità regionale concessi in relazione a investimenti iniziali ai sensi del presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale relativi ad aiuti al funzionamento restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti a piccole imprese di nuova creazione, diversi dagli aiuti agli investimenti o a servizi di consulenza, restano parimenti soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

⁽⁵⁾ GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁷⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

- (13) Poiché la Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale, gli aiuti agli investimenti concessi a favore di un beneficiario che sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, devono essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Detti aiuti restano pertanto soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (14) Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, il presente regolamento prevede la possibilità di calcolare l'aiuto agli investimenti sulla base dei costi dell'investimento oppure sulla base dei costi relativi ai nuovi posti di lavoro direttamente connessi con il progetto d'investimento.
- (15) Gli aiuti di importo elevato rimangono soggetti a una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione. Di conseguenza, gli aiuti che superino una determinata soglia, concessi a una singola impresa o a un singolo stabilimento sulla base di un regime di aiuti esistente, sono esclusi dall'esenzione di cui al presente regolamento e restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Onde evitare che grandi progetti di investimento vengano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti, un grande progetto di investimento deve essere considerato un progetto unico qualora l'investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell'arco di un periodo di tre anni e consista di elementi di capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile. Per valutare se l'investimento iniziale è economicamente indivisibile, la Commissione terrà conto dei collegamenti tecnici, funzionali e strategici e dell'immediata prossimità geografica. L'indivisibilità economica verrà valutata a prescindere dalla proprietà. Ciò significa che, per stabilire se un grande progetto di investimento rappresenti un progetto unico, la valutazione sarà la stessa indipendentemente dal fatto che il progetto venga realizzato da un'impresa, da più imprese che ripartiscono i costi dell'investimento o da più imprese che sostengono i costi di investimenti distinti nell'ambito del medesimo progetto di investimento (ad esempio nel caso di una joint-venture).
- (16) È importante garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione, promuovano investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite e costituiscano un incentivo allo sviluppo di nuove attività. Prima dell'avvio dei lavori del progetto sovvenzionato le autorità responsabili devono pertanto confermare per iscritto che, a prima vista, esso soddisfa le condizioni di ammissibilità. La comunicazione per iscritto include la comunicazione mediante fax o posta elettronica.
- (17) In considerazione delle specificità degli aiuti a finalità regionale, l'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento. Gli aiuti per investimenti a finalità regionale esentati in virtù del presente regolamento non devono essere cumulati con aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis⁽⁸⁾ in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.
- (18) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti a favore di attività connesse con l'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia agli aiuti direttamente connessi con i quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti che attengano all'attività d'esportazione, né agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
- (19) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno predisporre un formulario tipo che gli Stati membri utilizzano per comunicare alla Commissione informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* quando, conformemente al presente regolamento, venga data esecuzione a regimi di aiuti o vengano concessi aiuti ad hoc. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative alle registrazioni che gli Stati membri devono tenere in ordine ai regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Al fine di semplificare il trattamento amministrativo e tenuto conto dell'ampia disponibilità della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche devono essere trasmesse in formato elettronico. Per migliorare la trasparenza degli aiuti a finalità regionale nella Comunità allargata, gli Stati membri dovrebbero pubblicare il testo integrale del regime di aiuti e comunicare alla Commissione l'indirizzo Internet della pubblicazione.
- (20) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione, in particolare della frequenza con la quale occorre in genere procedere a una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento.

⁽⁸⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(21) Il presente regolamento si applica fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di notificare la concessione di aiuti individuali, in conformità degli obblighi assunti in relazione ad altri strumenti di aiuti di Stato, e in particolare l'obbligo di notificare o comunicare alla Commissione gli aiuti concessi a un'impresa beneficiaria di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁹⁾,

- a) aiuti a favore di attività connesse con l'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all'attività di esportazione;
- b) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «aiuto» si intende qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- b) per «piccola o media impresa (PMI)» si intende una piccola o media impresa quale definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;
- c) per «investimento iniziale» si intende:
 - i) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; oppure
 - ii) l'acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente.

La mera acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata come un investimento iniziale;

- d) per «aiuti ad hoc» si intendono gli aiuti individuali che non sono concessi in base a un regime di aiuti;
- e) per «attivi materiali» si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari;
- f) per «attivi immateriali» si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Esso si applica anche agli aiuti ad hoc che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, qualora gli aiuti ad hoc vengano utilizzati per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità regionale e la componente ad hoc non superi il 50 % degli aiuti totali da concedere per l'investimento.

2. Il presente regolamento non si applica agli aiuti concessi nei seguenti settori:

- a) pesca e acquacoltura;
- b) costruzione navale;
- c) industria carboniera;
- d) siderurgia;
- e) fibre sintetiche.

Il presente regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del trattato; si applica alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87.

3. Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di aiuti:

⁽⁹⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

- g) per «grande progetto di investimento» si intende un investimento iniziale in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR, calcolata ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data di concessione dell'aiuto. Onde evitare che venga artificiosamente suddiviso in sottoprogetti, un grande progetto di investimento verrà considerato un progetto unico qualora l'investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell'arco di un triennio e consista di elementi di capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile;
- h) per «intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo (ESL) attuale» si intende il valore attualizzato dell'aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili;
- i) per «regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale» si intendono i regimi di aiuti per investimenti a finalità regionale dei quali è possibile calcolare esattamente l'equivalente sovvenzione lordo in percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio regimi che utilizzano sovvenzioni, contributi in conto interessi, misure fiscali limitate);
- j) per «inizio dei lavori» si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità, qualunque sia la data anteriore;
- k) per «creazione di posti di lavoro» s'intende l'incremento netto del numero di unità di lavoratori per anno (ULA) direttamente impiegati nello stabilimento considerato rispetto alla media nei 12 mesi precedenti; ULA sono il numero di occupati a tempo pieno in un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e stagionali costituiscono frazioni di ULA;
- l) per «costi salariali» si intende l'importo totale effettivamente pagabile da parte del beneficiario dell'aiuto relativamente ai posti di lavoro in questione, comprendente il salario lordo, prima delle imposte, e i contributi obbligatori quali gli oneri sociali;
- m) per «posti di lavoro creati direttamente da un progetto di investimento» si intendono i posti di lavoro che riguardano l'attività alla quale si riferisce l'investimento e che vengono creati nel corso dei tre anni successivi alla realizzazione integrale dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo del potenziale generato dall'investimento;
- n) per «prodotti agricoli» si intendono:
- i) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽¹⁰⁾;
 - ii) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
 - iii) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;
- o) per «prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte [«prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];
- p) per «trasformazione di prodotti agricoli» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- q) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
- r) per «attività turistiche» si intendono le seguenti attività commerciali ai sensi della NACE rev. 1.1 ⁽¹¹⁾:
- i) NACE 55: servizi di alberghi e ristoranti;
 - ii) NACE 63.3: servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; servizi di assistenza turistica;
 - iii) NACE 92: servizi ricreativi, culturali e sportivi.
2. I regimi che utilizzano prestiti pubblici sono considerati trasparenti ai sensi del paragrafo 1, lettera i), se sono assistiti dalle normali garanzie, non comportano rischi anormali e può pertanto ritenersi che non contengano un elemento di garanzia statale; i regimi che utilizzano garanzie statali o prestiti pubblici con un elemento di garanzia statale sono considerati trasparenti se, prima dell'applicazione del regime, il metodo utilizzato per calcolare l'intensità di aiuto della garanzia statale è stato accettato a seguito della notificazione alla Commissione dopo l'adozione del presente regolamento. Le partecipazioni pubbliche e gli aiuti compresi in misure a favore del capitale di rischio non sono considerati trasparenti.

⁽¹⁰⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽¹¹⁾ Nomenclatura delle attività economiche nella Comunità europea.

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione

1. I regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sempre che:

- a) qualsiasi aiuto accordato nell'ambito di un regime del genere rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
- b) il regime contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Gli aiuti a concorrenza dell'importo stabilito ai sensi dell'articolo 7, lettera e), concessi in base a un regime di cui al paragrafo 1, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

3. Gli aiuti ad hoc utilizzati soltanto per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità regionale, che non superino il 50 % degli aiuti totali da concedere per l'investimento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti concessi direttamente rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Aiuti all'investimento iniziale

1. Gli aiuti all'investimento iniziale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sempre che:

- a) gli aiuti vengano concessi in regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;
- b) l'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale regionale in vigore al momento in cui viene concesso l'aiuto per la regione nella quale l'investimento ha luogo, come stabilito nella carta degli aiuti a fina-

lità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013.

Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento e degli aiuti al settore dei trasporti, i massimali di cui alla lettera b) possono essere aumentati di 20 punti percentuali per gli aiuti per investimenti iniziali concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

2. Oltre alle condizioni generali per l'esenzione stabilite dal presente regolamento, gli aiuti devono soddisfare le seguenti condizioni specifiche:

- a) l'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento;
- b) gli attivi immateriali, per essere ammissibili, devono:
 - i) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale;
 - ii) essere considerati ammortizzabili;
 - iii) essere acquistati presso terzi alle condizioni di mercato;
 - iv) figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni nel caso di PMI;

- c) qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di rilevazioni, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Tuttavia, ove il massimale di intensità di aiuto, approvato in base alla carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro in questione, se del caso aumentato ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, superi il 75 %, il contributo finanziario del beneficiario è ridotto di conseguenza.

La condizione di cui al primo comma, lettera a), non impedisce la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico durante il periodo precisato alla medesima lettera, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.

3. I massimali di cui al paragrafo 1 si applicano a un'intensità di aiuto calcolata in percentuale delle spese di investimento, materiali e immateriali, ammissibili o in percentuale dei costi salariali preventivati, calcolati su un periodo di due anni, per ciascuno dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l'aiuto non superi l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo.

4. I costi di investimento ammissibili vengono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o riduzioni su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità degli aiuti definita in termini di ESL, l'attualizzazione delle rate di aiuto avviene in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo.

5. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti iniziali, le relative spese sono da aggiungere ai costi di acquisizione.

6. I costi relativi all'acquisizione di attivi diversi rispetto ai terreni e agli immobili in locazione vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda la locazione di terreni e di immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso di PMI.

7. Nel settore dei trasporti le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili) non sono ammissibili per gli aiuti agli investimenti iniziali.

8. Tranne nel caso di PMI e di rilevamenti, gli attivi acquisiti dovrebbero essere nuovi. In caso di rilevamento, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso. Per le PMI, può essere presa in considerazione anche la totalità dei costi di investimento in attivi immateriali. Per le grandi imprese, tali costi sono ammissibili solo fino a un massimo del 50 % della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto.

9. Qualora l'aiuto venga calcolato in base ai costi salariali, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i posti di lavoro devono essere creati direttamente da un progetto d'investimento;

b) i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento; ciascun posto di lavoro deve essere mantenuto per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni in caso di PMI.

10. In deroga al paragrafo 1, le intensità massime degli aiuti agli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli possono essere aumentate fino:

a) al 50 % degli investimenti ammissibili in regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 40 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una piccola o media impresa;

b) al 25 % degli investimenti ammissibili in regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti o un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR, calcolati a norma della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹²⁾, e purché soddisfi tutte le altre condizioni previste da detta raccomandazione.

Articolo 5

Necessità degli aiuti

1. Il presente regolamento esenta gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi di aiuti per investimenti a finalità regionale soltanto se, prima dell'avvio dei lavori del progetto, il beneficiario ha presentato la relativa domanda e, con riferimento a domande presentate alle autorità nazionali o regionali dopo il 1° gennaio 2007 per aiuti a finalità regionale, l'autorità responsabile della gestione del regime ha confermato per iscritto che, fatta salva una verifica dettagliata del risultato finale, il progetto soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime. Un rimando esplicito a queste due condizioni deve essere inserito nel regime di aiuti. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente articolo, l'intero progetto non è ammissibile per aiuti a finalità regionale.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai regimi di aiuti in base ai quali un'esenzione o una riduzione fiscale è concessa automaticamente per le spese ammissibili senza potere discrezionale per le autorità.

⁽¹²⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Articolo 6

Cumulo

1. I massimali d'aiuto di cui all'articolo 4 si applicano all'importo totale del sostegno pubblico a favore del progetto beneficiario di aiuti, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante fondi locali, regionali, nazionali o comunitari.
2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.
3. Gli aiuti per investimenti a finalità regionale esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 concessi in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

Articolo 7

Aiuti soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

I seguenti aiuti non sono esentati dall'obbligo di notificazione previsto dal presente regolamento e restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato:

- a) i regimi non trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale;
- b) i regimi di aiuti a finalità regionale destinati a specifici settori di attività economica nel ramo manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti per investimenti a finalità regionale destinati ad attività turistiche non sono considerati come destinati a settori specifici;
- c) i regimi di aiuti a finalità regionale che sovvenzionano le spese di funzionamento;
- d) i regimi di aiuti a finalità regionale che forniscono aiuti diversi dagli investimenti o dagli aiuti ai servizi di consulenza a favore di piccole imprese di recente costituzione;
- e) gli aiuti regionali a favore di grandi progetti di investimento concessi sulla base di regimi di aiuti esistenti, qualora l'importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75 % del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per le grandi imprese nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui l'aiuto deve essere concesso;
- f) gli aiuti ad hoc a finalità regionale, diversi da quelli esentati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE)

n. 70/2001 e dell'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento;

- g) gli aiuti agli investimenti concessi a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente in seguito a una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegali e incompatibili con il mercato comune.

Articolo 8

Trasparenza e controllo

1. Quando applicano un regime di aiuti oppure concedono un aiuto ad hoc esentato in virtù del presente regolamento, entro venti giorni lavorativi gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, una sintesi delle informazioni relative a detto aiuto, secondo il modello di cui all'allegato I. Tale sintesi è trasmessa in formato elettronico.
2. Ogniqualvolta vengono concessi aiuti a finalità regionale sulla base di regimi di aiuti esistenti a favore di grandi progetti di investimento che non superano la soglia per la singola notificazione fissata all'articolo 7, lettera e), gli Stati membri, entro venti giorni lavorativi dalla concessione degli aiuti da parte dell'autorità competente, devono fornire alla Commissione, in forma elettronica, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II in forma elettronica. Tali informazioni sono pubblicate in forma sintetica sul sito Internet della Commissione (<http://europa.eu.int/comm/competition/>)
3. Gli Stati membri conservano registrazioni dettagliate dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento e degli aiuti individuali concessi in applicazione di tali regimi. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti in virtù di tale qualifica. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione. Su richiesta scritta, gli Stati membri interessati devono trasmettere alla Commissione entro venti giorni lavorativi, ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare il rispetto dei requisiti fissati dal presente regolamento.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽¹³⁾.
5. Gli Stati membri devono pubblicare il testo integrale dei regimi di aiuti che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento e devono comunicare alla Commissione l'indirizzo del sito Internet su cui è stato pubblicato. Tale informazione deve inoltre figurare nella relazione annuale da presentare ai sensi del paragrafo 4. I progetti per i quali sono state sostenute spese prima della data di pubblicazione del regime non possono beneficiare di aiuti a finalità regionale.

⁽¹³⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

*Articolo 9***Entrata in vigore e periodo di validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applica ai regimi di aiuti che sono in atto o a cui verrà data esecuzione dopo il 31 dicembre 2006.

Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2013.

2. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle

disposizioni del regolamento stesso. I regimi di aiuti cui venga data esecuzione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi, in assenza di un'autorizzazione della Commissione e in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati in virtù del presente regolamento purché ne soddisfino le condizioni.

Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione fino alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(da trasmettere in formato elettronico all'indirizzo stateaidgreffe@cec.eu.int)

Aiuto n.	XR (riservato alla DG Concorrenza)/anno		
Stato membro			
Regione nella quale il regime è d'applicazione (NUTS 2)			
Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc			
Base giuridica (per il regime di aiuti o per l'aiuto ad hoc)			
Spesa annua prevista per il regime. Gli importi vanno indicati in euro o, se del caso, in moneta nazionale. Indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime In caso di aiuti ad hoc , indicare l'importo totale degli aiuti. Se del caso, indicare anche per quanti anni verranno erogati a rate gli aiuti ad hoc o per quanti anni vi sarà un minor gettito fiscale	Importo annuo totale in base al regime ... milioni di euro Importo totale di aiuti ad hoc ... milioni di euro Erogati su ... anni		
Intensità massima dell'aiuto Precisare la %	Conformemente all'articolo 4 del regolamento	Sì	No
Data di applicazione (indicare la data dalla quale un aiuto può essere concesso in base al regime e la data in cui viene concesso ad hoc)	.../.../20...		
Durata (indicare la data fino alla quale un aiuto può essere concesso in base al regime o, in caso di aiuto ad hoc, la data prevista per l'erogazione dell'ultima rata)	Fino al .../.../20...		

Settori economici interessati	Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale	Si
	Limitato a settori specifici Precisare il settore, sulla base della nomenclatura NACE rev. 1.1 (*):	Si/No
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto (Indicare numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) Indicare il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti	Nome	
	Indirizzo	
(*) NACE Rev. 1.1 yra Europos bendrijoje vykdomos ekonominės veiklos statistinė klasifikacija.		

ALLEGATO II

Formulario per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a favore di grandi progetti di investimenti che non superano le soglie di cui all'articolo 7, lettera e)

1. Aiuti a favore di (denominazione dell'impresa beneficiaria/delle imprese beneficiarie degli aiuti):
 2. Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti):
 3. Enti pubblici che forniscono l'assistenza (denominazione e dati della o delle autorità che concedono gli aiuti):
 4. Stato membro nel quale viene effettuato l'investimento:
 5. Regione (livello NUTS 3) nella quale viene effettuato l'investimento:
 6. Comune (in precedenza livello NUTS 5, ora livello LAU 2) nel quale viene effettuato l'investimento:
 7. Tipo di progetto (creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi, cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente):
 8. Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento (con nomenclatura PRODCOM/NACE o nomenclatura CPA per progetti nei settori dei servizi):
 9. Breve descrizione del progetto di investimento:
 10. Costo ammissibile attualizzato del progetto di investimento (in EUR):
 11. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in EUR:
 12. Intensità degli aiuti (% in ESL):
 13. Condizioni cui è subordinata l'erogazione del sostegno previsto (se del caso):
 14. Date previste di inizio e di conclusione del progetto:
 15. Data di concessione degli aiuti:
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1627/2006 DELLA COMMISSIONE**del 24 ottobre 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente ai moduli standard per la notifica degli aiuti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽²⁾, stabilisce un modulo generale obbligatorio di notificazione degli aiuti di Stato.

- (2) A seguito dell'adozione da parte della Commissione dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 ⁽³⁾, è necessario modificare alcune parti del modulo di notificazione.

- (3) Il regolamento (CE) n. 794/2004 deve quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 794/2004, le schede di informazioni complementari 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:

«PARTE III.4

SCHEMA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica dei regimi di aiuti o degli aiuti ad hoc cui si applicano gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 ("gli orientamenti")⁽¹⁾.

Il presente allegato non può essere utilizzato al fine specifico di notificare nuove carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. I regimi trasparenti di aiuti a favore degli investimenti che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti di esenzione relativi agli investimenti a finalità regionale sono esentati dall'obbligo di notifica. Gli Stati membri sono pertanto invitati a chiarire l'obiettivo della loro notifica; nel caso in cui un regime riguardi sia forme trasparenti che forme non trasparenti di aiuti agli investimenti, gli Stati membri sono invitati a limitare l'ambito della notifica soltanto alla seconda categoria di aiuti.

Nel caso di aiuti ad hoc (ossia aiuti concessi al di fuori di regimi di aiuti esistenti) gli Stati membri dovranno dimostrare che il progetto contribuisce ad una strategia coerente di sviluppo regionale e che, considerate la natura e le dimensioni del progetto, non determinerà distorsioni inaccettabili della concorrenza. Gli Stati membri dovranno inoltre dimostrare che gli aiuti non saranno indebitamente concentrati su un particolare settore di attività e che non determineranno effetti negativi sui settori interessati.

In caso di notifica di aiuti regionali a favore di grandi progetti di investimento deve essere presentata un'altra scheda di informazioni complementari (parte III.5) in conformità con la sezione 4.3 degli orientamenti.

1. Regime di aiuti o aiuto ad hoc

Il regime di aiuti o l'aiuto ad hoc riguarda

- 1.1. un investimento iniziale
- gli aiuti sono calcolati in percentuale dei costi ammissibili degli investimenti materiali e immateriali
- gli aiuti sono calcolati in percentuale dei costi salariali previsti per il personale da assumere
- aiuti al funzionamento
- aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione
- una combinazione degli aiuti succitati

1.2. Gli aiuti sono concessi:

- automaticamente se le condizioni del regime sono rispettate
- su base discrezionale, a seguito di una decisione delle autorità competenti

Qualora gli aiuti siano concessi su base discrezionale, descrivere brevemente i criteri adottati e allegare una copia delle disposizioni amministrative applicate per la concessione degli aiuti:

.....

.....

1.3. Gli aiuti rispettano i massimali stabiliti dalla carta degli aiuti a finalità regionale vigente al momento della concessione dell'aiuto nonché i massimali derivanti dalle disposizioni applicabili agli aiuti destinati ai grandi progetti d'investimento (sezione 4.3 degli orientamenti)?

sì no

Il regime fa riferimento alla vigente carta degli aiuti a finalità regionale?

sì no

⁽¹⁾ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

2. Aiuti agli investimenti iniziali

2.1. Il regime riguarda investimenti in capitale fisso o la creazione di posti di lavoro connessi ad un investimento iniziale relativamente a:

- la creazione di un nuovo stabilimento?
- l'ampliamento di uno stabilimento esistente?
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento in prodotti aggiuntivi nuovi?
- un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente?
- l'acquisizione da parte di un investitore indipendente di attivi di capitale direttamente collegati ad uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito?

2.2. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimento materiali o immateriali o ai costi di acquisizione in caso di rilevazione, è prevista una clausola in base alla quale il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili e detto contributo è privo di qualsiasi sostegno pubblico, compresi gli aiuti de minimis?

sì no

2.3. Qualora gli aiuti vengano concessi automaticamente secondo criteri oggettivi ai sensi di una base giuridica che concede ai beneficiari il diritto di ricevere gli aiuti, il regime esclude la concessione di aiuti ai progetti che sono stati avviati prima dell'entrata in vigore della base giuridica?

sì no

Qualora gli aiuti non vengano concessi automaticamente, il regime prevede che la richiesta venga presentata prima che siano iniziati i lavori sul progetto e che le autorità competenti abbiano confermato per iscritto che, con riserva del risultato finale di una verifica dettagliata, il progetto soddisfa le condizioni di ammissibilità previste dal regime (cfr. punto 38 degli orientamenti)?

sì no

Nel caso di aiuti ad hoc, l'autorità competente ha rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell'avvio dei lavori sul progetto subordinata all'approvazione della misura da parte della Commissione?

sì no

Se a una delle domande precedenti menzionate al punto 2.3 è stata data una risposta negativa, indicarne la ragione e spiegare come le autorità intendono garantire il rispetto delle condizioni richieste:

.....

2.4. Quali sono le intensità lorde di aiuto previste dal regime o dall'aiuto ad hoc?

.....

Quali sono i parametri che consentono di calcolare l'intensità di aiuto?

.....

2.4.1. Sovvenzioni

Importo nominale

.....

Valore corrente (attualizzato)

.....

2.4.2. *Misure fiscali*

Secondo quali modalità è limitato il valore attualizzato della tassa/imposta e a quale intensità di aiuto?

.....

2.4.3. *Prestiti pubblici a tasso agevolato*

Durata massima del prestito:

.....

Quota massima (ammontare del prestito in % dell'investimento ammissibile):

.....

Durata massima del periodo di grazia:

.....

Tasso d'interesse minimo:

.....

— Il prestito è coperto dalle normali garanzie richieste dalle banche?

sì no

In caso affermativo, indicare in che misura:

.....

— Qual è il tasso di inadempimento previsto, suddiviso per categorie di beneficiari?

.....

— Il tasso di interesse viene aumentato nei casi che comportano un rischio particolare?

sì no

— Il tasso d'interesse è fisso, variabile, dipende dagli utili, è una combinazione delle suddette possibilità?

.....

— I prestiti sono subordinati?

sì no

2.4.4. *Contributo in conto interessi*

Importo massimo del contributo:

.....

Quota massima (ammontare del prestito in percentuale o quota dell'investimento ammissibile):

.....

Durata massima del periodo di grazia:

.....

Durata del prestito:

.....

2.4.5. *Regimi di garanzia*

Indicare quali tipi di prestiti potranno essere concessi per le varie garanzie:

.....

Indicare il metodo ed i parametri utilizzati per il calcolo dell'equivalente sovvenzione della garanzia, comprese la durata, la quota e l'ammontare del prestito:

.....

Specificare i premi versati dallo Stato alla banca:

.....

Qual è il tasso di inadempimento previsto, suddiviso per categorie di beneficiari?

.....

Qual è la copertura massima (in percentuale) di un prestito da parte del garante?

.....

Quali sono le condizioni per la mobilitazione delle garanzie?

.....

2.4.6. *Partecipazioni pubbliche*

Indicare se il regime comprende aiuti sotto forma di partecipazioni pubbliche:

.....

In che misura la partecipazione pubblica si discosta dal principio dell'investitore in un'economia di mercato?

.....

Fornire le informazioni pertinenti per calcolare l'elemento di aiuto della partecipazione pubblica:

.....

2.4.7. *Altro*

.....

2.5. Gli investimenti di sostituzione sono esclusi dal regime?

sì no

In caso negativo le autorità sono pregate di compilare la sezione 3 della presente scheda relativa agli aiuti al funzionamento.

2.6. Sono esclusi dal regime gli aiuti alle imprese in difficoltà ⁽¹⁾ e/o alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà?

sì no

⁽¹⁾ Secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

2.7. Aiuti a favore degli investimenti calcolati in percentuale dei costi ammissibili degli investimenti materiali e immateriali

La spesa ammissibile nel quadro del regime riguarda:

2.7.1. Attivi materiali

Il valore dell'investimento è stabilito sulla base dei seguenti elementi ⁽¹⁾:

terreni

fabbricati

impianti/macchinari (attrezzature)

in caso di rilevamento, attivi di capitale

Fornire una breve descrizione:

.....
.....

Gli attivi acquisiti sono nuovi (tranne nel caso delle PMI e dei rilevamenti)?

sì no

Specificare:

.....

Il regime garantisce che in caso di rilevamento gli eventuali aiuti concessi in passato per l'acquisizione di attivi siano stati presi in considerazione/dedotti prima dell'acquisto (cfr. punto 54 degli orientamenti)?

sì no

Specificare:

.....

Come viene garantito che, in caso di rilevamento, la transazione si svolgerà a condizioni di mercato?

.....

I costi sono collegati all'acquisizione di attivi — diversi dai terreni e dagli immobili — nell'ambito di un leasing finanziario compreso nei costi ammissibili?

sì no

Il leasing prevede l'obbligo di acquistare l'attivo — diverso dai terreni e dagli immobili — alla scadenza del contratto?

sì no

⁽¹⁾ Nel settore dei trasporti le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili) non sono ammissibili agli aiuti a favore degli investimenti.

Per quanto riguarda il leasing finanziario di terreni e di immobili, il leasing si estende dopo il termine previsto di completamento del progetto d'investimento per almeno cinque anni per le imprese di grandi dimensioni e tre anni per le PMI?

sì no

In caso di risposta negativa ad una delle precedenti domande al punto 2.7, spiegare come le autorità intendono garantire il rispetto delle condizioni richieste:

.....
.....

2.7.2. *Attivi immateriali*

Il valore dell'investimento è stabilito sulla base delle spese connesse al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di:

- diritti di brevetto
- licenze
- know-how
- conoscenze tecniche non brevettate

Fornire una breve descrizione:

.....
.....

Nel regime esiste una clausola che preveda che le spese per investimenti immateriali ammissibili non devono superare il 50 % delle spese complessive per investimenti ammissibili per le imprese di grandi dimensioni?

sì no

La misura garantisce che gli attivi immateriali ammissibili:

- sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto a finalità regionale
- sono considerati attivi ammortizzabili
- sono acquistati da terzi a condizioni di mercato
- figurano negli attivi di capitale dell'impresa e resteranno nello stabilimento del beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo minimo di cinque anni per le imprese di grandi dimensioni e di tre anni per le PMI.

Se una delle succitate condizioni non è esplicitamente prevista nel regime, spiegare come e perché le autorità intendono garantire il rispetto di tali requisiti:

.....
.....

Il regime comprende, tra le spese ammissibili per le PMI, costi di studi preparatori e costi di consulenza connessi all'investimento?

sì no

Il regime prevede che i costi di consulenza per le PMI siano limitati ad un'intensità di aiuto fino ad un massimo del 50 % dei costi reali sostenuti?

sì no

2.7.3. In che modo viene garantito che gli aiuti agli investimenti iniziali (attivi sia materiali che immateriali) siano subordinati al mantenimento dell'investimento per un periodo minimo di cinque anni per le imprese di grandi dimensioni e di tre anni per le PMI?

.....
.....

2.8. Aiuti a favore degli investimenti calcolati sulla base dei costi salariali

2.8.1. La misura garantisce che gli aiuti calcolati sulla base dei costi salariali siano collegati ad un progetto di investimento iniziale?

sì no

2.8.2. La misura garantisce che la creazione di posti di lavoro rappresenti un incremento netto del numero di dipendenti (ULA) direttamente impiegati nello stabilimento considerato rispetto alla media di un periodo precedente di 12 mesi, dedotti i posti di lavoro eventualmente persi in tale periodo nel medesimo stabilimento?

sì no

2.8.3. Come viene garantito che la spesa ammissibile non supererà i costi salariali della persona assunta, calcolati nell'arco di un periodo di due anni?

.....

2.8.4. La misura garantisce che i posti di lavoro verranno occupati entro tre anni dal completamento dei lavori?

sì no

2.8.5. La misura garantisce che i posti di lavoro creati vengano mantenuti nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni (tre anni per le PMI) dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta?

sì no

In caso di risposta negativa ad una delle precedenti domande al punto 2.8, spiegare come le autorità intendono garantire il rispetto di tali requisiti necessari:

.....
.....

3. Aiuti al funzionamento

- 3.1. Qual è il collegamento diretto tra la concessione di aiuti al funzionamento e il contributo allo sviluppo regionale?

- 3.2. Quali sono gli svantaggi strutturali che gli aiuti al funzionamento sono destinati a compensare?

- 3.3. Come viene garantito che la natura e il livello degli aiuti al funzionamento siano proporzionali agli svantaggi che sono destinati a compensare?

- 3.4. Quali sono le modalità previste per conferire agli aiuti al funzionamento un carattere decrescente e limitato nel tempo?

- 3.5. Il regime di aiuti al funzionamento si applica a tutti i settori?
 sì no
- 3.6. Il regime mira a compensare sovraccosti salariali o di trasporto?
 sì no
- 3.7. In caso di risposta negativa alle domande 3.5 e 3.6, come viene garantito il rispetto delle disposizioni di cui al punto 78 degli orientamenti?

- 3.8. Il regime esclude gli aiuti al funzionamento destinati a promuovere le esportazioni?
 sì no

Questioni specifiche relative alle regioni ultraperiferiche o alle regioni a scarsa o molto scarsa densità di popolazione

- 3.9. Se gli aiuti al funzionamento non hanno carattere decrescente e non sono limitati nel tempo, precisare se sono rispettate le seguenti condizioni:
- 3.9.1. Gli aiuti vanno a beneficio di una regione ultraperiferica, a scarsa o molto scarsa densità di popolazione?
 sì no
- 3.9.2. L'aiuto mira a compensare in parte i sovraccosti di trasporto?
 sì no

Dimostrare che tali sovraccosti esistono effettivamente e indicare il metodo di calcolo utilizzato per stabilirne l'importo ⁽¹⁾. In particolare, dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui al punto 81 degli orientamenti:

.....

Indicare l'importo massimo dell'aiuto (sulla base di un coefficiente "aiuto per passeggero/chilometro" o di un coefficiente "aiuto per tonnellata/chilometro") nonché la percentuale dei sovraccosti coperta dall'aiuto:

.....

⁽¹⁾ La descrizione deve indicare in quale maniera le autorità intendono garantire che gli aiuti riguardino esclusivamente i sovraccosti di trasporto di merci all'interno delle frontiere nazionali, non costituiscano aiuti all'esportazione, siano calcolati sulla base del mezzo di trasporto più economico e della via più diretta fra il luogo di produzione o trasformazione e gli sbocchi commerciali e non possano essere concessi per il trasporto di prodotti di imprese che non dispongono di ubicazioni alternative.

3.9.3. Nelle regioni ultraperiferiche, gli aiuti sono destinati a compensare i sovraccosti dell'esercizio dell'attività economica inerenti ai fattori di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE?

sì no

Stabilire l'importo dei sovraccosti e indicare il metodo di calcolo:

.....

In che maniera le autorità possono stabilire un collegamento tra i sovraccosti e i fattori di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE?

.....

3.9.4. Gli aiuti sono destinati a prevenire o ridurre lo spopolamento continuo delle regioni con molto scarsa densità di popolazione?

sì no

Come possono le autorità dimostrare che gli aiuti proposti sono necessari ed appropriati per prevenire o ridurre lo spopolamento continuo e che non altereranno le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse?

.....

4. Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione

Informazioni sui beneficiari

4.1. Alla data di concessione degli aiuti i beneficiari sono piccole imprese ai sensi dell'allegato I, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁾?

sì no

4.2. L'autorità che concede gli aiuti deve verificare che tutti i beneficiari siano imprese autonome ai sensi dell'allegato I, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE?

sì no

4.3. Il regime garantisce che gli aiuti vengano concessi soltanto alle piccole imprese costituite meno di cinque anni prima della data di concessione?

sì no

4.4. Descrivere i meccanismi applicati per garantire che non vi sia un uso improprio della misura di aiuto quale l'artificiale chiusura e ricostituzione di imprese per ricevere questo tipo di aiuto:

.....

Applicazione geografica del regime

4.5. Il regime di aiuti è limitato soltanto alle regioni assistite?

sì no

⁽¹⁾ GU L 124 del 20.5.2003, p. 36.

4.6. I beneficiari svolgono la propria attività economica nelle seguenti regioni (rispettare la denominazione delle regioni quale definita nella carta degli aiuti a finalità regionale):

— tutte le zone assistite nello Stato membro interessato

sì no

— regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

sì no

Specificare la regione/le regioni (NUTS):

.....

— regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

sì no

Specificare la regione/le regioni (NUTS):

.....

Spesa ammissibile

4.7. Le spese legali, amministrative e di assistenza e consulenza direttamente connesse alla costituzione dell'impresa sono comprese nella spesa ammissibile?

sì no

In caso di risposta affermativa, specificare:

4.8. I costi ammissibili sono rigorosamente limitati a quelli sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa e, in tali cinque anni, al periodo in cui l'impresa può essere classificata come piccola impresa conformemente all'allegato I, articoli 2 e 3, della raccomandazione 2003/361/CE?

sì no

4.9. Specificare nel seguente elenco quali costi sono compresi tra le spese ammissibili:

— interessi sui finanziamenti esterni

— dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento

— spese di locazione di impianti/apparecchiature di produzione

— spese relative a energia, acqua, riscaldamento

— tasse/imposte (diverse dall'IVA e dalle imposte sui redditi delle imprese)

Specificare:

— spese amministrative

Specificare:

— ammortamento

— spese di leasing di impianti/apparecchiature di produzione

— costi salariali

Gli oneri sociali obbligatori sono compresi nei costi salariali?

sì no

Per quanto riguarda ammortamento, spese di leasing di impianti/apparecchiature di produzione o costi salariali, è possibile confermare che i relativi investimenti o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme d'aiuto?

sì no

Intensità dell'aiuto

4.10. Qual è l'intensità di aiuto prevista dalla misura per le spese ammissibili sostenute durante i primi tre anni successivi alla costituzione dell'impresa o per le spese direttamente connesse alla costituzione dell'impresa?

... % per regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

... % per regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

4.11. Qual è l'intensità di aiuto prevista dalla misura per le spese ammissibili sostenute durante il quarto e quinto anno successivo alla costituzione dell'impresa?

... % per regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

... % per regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

4.12. L'intensità di aiuto è aumentata di 5 punti percentuali come indicato al punto 89 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, specificare:

— per le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il cui PIL ⁽¹⁾ è inferiore al 60 % della media comunitaria

sì no

— per le regioni a scarsa densità di popolazione con una popolazione inferiore ai 12,5 abitanti/km²

sì no

— per le piccole isole con una popolazione inferiore ai 5 000 abitanti

sì no

— per le altre comunità con una popolazione inferiore ai 5 000 abitanti che risentono di un isolamento analogo a quello delle isole

sì no

Specificare la regione/le regioni:

4.13. Nel caso i beneficiari abbiano stabilimenti situati in più di un tipo di regione [ex articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c), al di fuori delle zone assistite o delle zone di cui al punto 4.12], specificare come verrà garantita la corretta applicazione delle intensità o di un eventuale supplemento di aiuto:

.....

Importo degli aiuti

4.14. L'importo massimo degli aiuti è concesso a beneficiari con sede in regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), con un limite di 2 milioni di EUR ad impresa, e in regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), con un limite di 1 milione di EUR ad impresa?

sì no

4.15. Gli importi annuali degli aiuti concessi sono limitati al 33 % dei suddetti massimali?

sì no

⁽¹⁾ PIL pro capite in standard di potere d'acquisto (SPA).

- 4.16. Fornire una descrizione dei meccanismi utilizzati o della forma nella quale vengono concessi gli aiuti alle imprese beneficiarie (ad esempio sovvenzione, prestito, ecc.) specificando nel dettaglio le modalità di calcolo delle intensità e dei massimali di aiuto, in particolare per le forme di aiuto non trasparenti:

.....

Cumulo

- 4.17. Può essere concessa un'altra forma di sostegno pubblico sulla base dei medesimi costi ammissibili per quanto riguarda gli interessi sui finanziamenti esterni, i dividendi sul capitale proprio impiegato, le spese di locazione di impianti/apparecchiature di produzione, le spese relative a energia, acqua, riscaldamento o le tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sui redditi delle imprese)?

sì no

In caso affermativo, descrivere i meccanismi applicati per garantire che siano rispettati i massimali dell'aiuto complessivo per singola impresa e per anno e le intensità di aiuto:

.....

5. Campo di applicazione del regime o dell'aiuto ad hoc

- 5.1. Il regime si applica a tutti i settori?

sì no

Il regime è destinato ad un settore di attività particolare?

sì no

In caso affermativo, specificare

.....

- 5.2. La misura si applica alla produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato?

sì no

Il regime si applica alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, ma solo nella misura prevista dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽¹⁾, o da altri orientamenti sostitutivi?

sì no

- 5.3. Il regime si applica al settore dei trasporti?

sì no

In caso affermativo:

— Servizi di trasporto

- Trasporto marittimo
 Trasporto aereo
 Trasporto su strada
 Trasporto ferroviario
 Trasporto urbano
 Trasporto per via navigabile interna
 Trasporto combinato

⁽¹⁾ GU C 28, dell'1.2.2000, pag. 2; rettifica nella GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

— Gestione delle infrastrutture di trasporto

- Infrastrutture portuali
- Infrastrutture aeroportuali
- Infrastrutture stradali
- Infrastrutture ferroviarie
- Infrastrutture di trasporto urbano
- Infrastrutture di trasporto per via navigabile interna

— Controllo

Il rapporto annuale menzionerà ciascun aiuto individuale rientrante nelle categorie sopra citate, con indicazione di ammontare e beneficiari ?

sì no

5.4. Il regime si applica al settore della cantieristica navale?

sì no

5.5. Il regime rispetta le norme specifiche come il divieto di concedere aiuti al settore siderurgico ⁽¹⁾ e/o a quello delle fibre sintetiche ⁽²⁾?

sì no

5.6. Il regime prevede il rispetto degli obblighi di notifica individuale di cui alla sezione 4.3 degli orientamenti — Aiuti ai grandi progetti di investimento ⁽³⁾?

sì no

6. **Cumulo**

6.1. Qualora gli aiuti di un determinato regime possano essere cumulati con aiuti di altri regimi, specificare, per ogni singolo regime, in che modo viene garantita l'osservanza delle condizioni sul cumulo di cui alla sezione 4.4 degli orientamenti:

.....

6.2. È garantito che gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti non siano cumulati con il sostegno de minimis a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata?

sì no

6.3. Quando gli aiuti calcolati in base ai costi degli investimenti (materiali o immateriali) sono combinati con gli aiuti calcolati in base ai costi salariali, il regime rispetta il massimale di intensità stabilito per la regione in questione?

sì no

7. **Trasparenza**

7.1. Il regime esclude i progetti per i quali le spese sono state sostenute prima della data di pubblicazione su Internet del regime definitivo (cfr. punto 108 degli orientamenti)?

sì no

8. **Altre informazioni**

Indicare altre informazioni (ad esempio impatto o benefici ambientali) ritenute pertinenti per la valutazione delle misure in questione conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale:

.....

⁽¹⁾ Come definito all'allegato I degli orientamenti.

⁽²⁾ Come definito all'allegato II degli orientamenti.

⁽³⁾ NB: è necessario compilare un modulo di notifica specifico (parte III.5) in caso di aiuti ai grandi progetti di investimento.

PARTE III.5

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI REGIONALI DESTINATI AI GRANDI PROGETTI D'INVESTIMENTO

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica degli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti che superano la soglia per la notifica individuale di cui al punto 64 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

In caso di aiuti ad hoc (ossia aiuti concessi al di fuori dei regimi esistenti), gli Stati membri devono fornire anche la scheda di informazioni complementari sugli aiuti a finalità regionale (parte III.4). Essi dovranno altresì dimostrare che il progetto contribuisce ad una strategia coerente di sviluppo regionale e che, considerate la natura e le dimensioni del progetto, non determinerà distorsioni inaccettabili della concorrenza. Gli Stati membri dovranno inoltre dimostrare che gli aiuti non saranno indebitamente concentrati su un particolare settore di attività e che non determineranno effetti negativi sui settori interessati.

La Commissione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni per effettuare una valutazione approfondita qualora siano state raggiunte le soglie per detta valutazione ai sensi del punto 68 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Oltre alle suddette schede di informazioni complementari, gli Stati membri devono presentare i seguenti documenti:

— Parte I. Informazioni generali

— Parte II. Informazioni sintetiche da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri devono altresì presentare il relativo accordo d'investimento, il (progetto del) contratto di aiuto e qualsiasi altro documento rilevante (compresa, nel caso di aiuti ad hoc, la dichiarazione di intenti), per confermare che la concessione di aiuti rispetta le norme generali stabilite dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e qualsiasi regime di aiuti rilevante.

Se gli importi sono convertiti in euro o in altre valute, vanno indicate i cambi implicitamente ipotizzati. Va inoltre sempre specificato se gli importi indicati sono nominali o attualizzati.

1. Informazioni aggiuntive sui beneficiari**1.1. Struttura della/e società che investono nel progetto****1.1.1. Identità del beneficiario o dei beneficiari dell'aiuto:**

.....

1.1.2. Se il beneficiario dell'aiuto è una persona giuridica diversa dall'impresa o dalle imprese che finanziano il progetto o ricevono effettivamente l'aiuto, specificare le differenze:

.....

1.1.3. Fornire una chiara descrizione del rapporto che intercorre tra il beneficiario, il gruppo di imprese a cui appartiene ed altre imprese associate, comprese le joint venture:

.....

1.2. Per la società o le società che investono nel progetto, fornire i seguenti dati per gli ultimi tre esercizi finanziari (a livello di gruppo):**1.2.1. Fatturato mondiale, fatturato nel SEE, fatturato nello Stato membro interessato:**

.....

1.2.2. Risultato netto di gestione, rendimento del capitale impiegato e flusso di cassa disponibile:

.....

1.2.3. Dipendenti a livello mondiale, nel SEE e nello Stato membro interessato:

.....

1.2.4. Bilanci certificati e relazioni sulla gestione relativi agli ultimi tre esercizi:

.....

1.3. Se l'investimento ha luogo in uno stabilimento (impianto) esistente, fornire i seguenti dati per gli ultimi tre esercizi finanziari relativi a questa entità (dati per lo stabilimento/impianto esistente):**1.3.1. fatturato mondiale, fatturato nel SEE, fatturato nello Stato membro interessato:**

.....

1.3.2. Risultato netto di gestione, rendimento del capitale impiegato e flusso di cassa disponibile:

.....

1.3.3. Dipendenti:

.....

1.3.4. Antecedenti dell'aiuto: il beneficiario ha ricevuto aiuti per altri investimenti nello stesso stabilimento (impianto) negli ultimi tre esercizi?

sì no

In caso affermativo, fornire ulteriori dettagli:

.....

1.4. *Imprese in difficoltà*

L'aiuto va a beneficio di un'impresa in difficoltà⁽¹⁾ o verrà utilizzato per la ristrutturazione finanziaria di un'impresa in difficoltà?

sì no

In caso affermativo, si tenga presente che si applicano gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

2. **Aiuti**

2.1. *Forma dell'aiuto*

Fornire una descrizione dettagliata per ciascuna forma di aiuto:

.....

2.2. *Importo dell'aiuto*

Per ciascuna forma di aiuto fornire le seguenti informazioni:

2.2.1. Importo, in termini sia nominali che attualizzati:

.....

2.2.2. Un calendario completo dell'erogazione dell'aiuto proposto:

.....

In caso di aiuto concesso sotto forma di esenzioni fiscali future, specificare come verrà calcolato il limite massimo dell'importo attualizzato dell'aiuto:

.....

2.2.3. I regimi di aiuto esistenti applicabili, specificando denominazione, numero dell'aiuto di Stato e riferimento all'approvazione della Commissione, comunicazioni nell'ambito della procedura transitoria (interim procedure), o scheda di informazioni complementari ai sensi di un regolamento d'esenzione:

.....

2.2.4. La richiesta di aiuto è stata presentata prima che fossero avviati i lavori sul progetto e le autorità competenti hanno confermato per iscritto che, con riserva del risultato finale di una verifica dettagliata, il progetto soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime?

sì no

In caso negativo si prega di indicarne le ragioni:

.....

2.3. *Caratteristiche*

2.3.1. Nel pacchetto complessivo di misure vi sono aiuti non ancora definiti?

sì no

In caso affermativo, fornire ulteriori dettagli e specificare come verrà calcolato il limite massimo dell'importo totale attualizzato dell'aiuto:

.....

⁽¹⁾ Secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

2.3.2. Indicare quali delle suddette misure non costituiscono aiuto di Stato e per quali motivi:

.....

2.3.3. Come viene assicurato che gli aiuti sono subordinati al mantenimento dell'investimento o dei posti di lavoro creati per un periodo minimo di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le PMI?

.....

2.4. *Finanziamento proveniente dalla Comunità e da altre fonti*

2.4.1. Alcune delle suddette misure verranno cofinanziate con fondi comunitari (Banca europea degli investimenti, Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, altro)? Si prega di specificare:

.....

2.4.2. Indicare se per uno stesso progetto può essere richiesto l'aiuto aggiuntivo di altre istituzioni i finanziarie europee o internazionali:

sì no

In caso affermativo, per quale ammontare?

.....

2.5. *Relazioni*

Si prega di confermare che verranno forniti alla Commissione i seguenti documenti:

- entro 2 mesi della concessione dell'aiuto, una copia del contratto di aiuto concluso tra l'autorità che concede l'aiuto ed il beneficiario,
- su base quinquennale, a decorrere dall'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione, una relazione intermedia (comprendente le informazioni sugli importi di aiuto versati, sull'attuazione del contratto di aiuto e su qualsiasi altro progetto d'investimento avviato presso il medesimo stabilimento/impianto),
- entro 6 mesi dal pagamento dell'ultima tranches di aiuto, come da calendario di pagamento notificato, relazione finale dettagliata.

3. **Progetto sovvenzionato**

3.1. *Calendario*

Precisare la data prevista d'inizio dell'investimento, la data prevista di completamento dell'investimento e l'anno previsto entro il quale la produzione completa verrà raggiunta, se necessario per ogni prodotto previsto dal progetto d'investimento:

.....

3.2. *Descrizione del progetto*

3.2.1. Specificare il tipo di progetto e se si tratta: di un nuovo stabilimento, dell'ampliamento di uno stabilimento esistente, della diversificazione della produzione di uno stabilimento in prodotti aggiuntivi nuovi, di un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente, dell'acquisizione da parte di un investitore indipendente di attivi di capitale direttamente collegati ad uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito:

.....

3.2.2. Fornire una breve descrizione del progetto:

.....

3.3. *Ripartizione dei costi del progetto*

3.3.1. Specificare i costi totali dell'investimento nell'arco di tempo corrispondente alla durata del progetto:

.....

3.3.2. Fornire una ripartizione dettagliata per anno e per categoria (terreni, immobili, impianti/apparecchiature, altro) dei costi ammissibili connessi al progetto d'investimento, ove rilevante per ogni prodotto previsto dal progetto d'investimento:

.....

3.4. *Finanziamento dei costi totali del progetto*

Fornire una descrizione completa del finanziamento del progetto e delle modalità in base alla quali viene garantito che almeno il 25 % dei costi ammissibili sia finanziato in modo privo di qualsiasi sostegno pubblico, compresi gli aiuti de minimis:

4. **Caratteristiche del prodotto e del mercato**

Nella presente sezione è necessario tenere conto, ove applicabile, di tutti i rilevanti accordi di marketing o accordi analoghi con altre imprese per il calcolo della capacità e della quota di mercato (ad esempio licenze di vendita esclusive).

4.1. *Caratterizzazione dei prodotti interessati dal progetto*

4.1.1. Specificare tutti i prodotti che saranno fabbricati, una volta completato l'investimento, negli stabilimenti sovvenzionati e, ove del caso, il codice Prodcom o la denominazione secondo la nomenclatura CPA per i progetti nei settori dei servizi:

4.1.2. I prodotti interessati dal progetto sostituiranno altri prodotti fabbricati dal beneficiario (a livello del gruppo)? Indicare quali prodotti essi sono destinati a sostituire. Se i prodotti da sostituire non vengono fabbricati nel luogo dove verrà attuato il progetto, indicare dove sono prodotti attualmente. Fornire una descrizione del collegamento esistente tra la produzione sostituita e l'attuale investimento, precisando un calendario per la sostituzione:

4.1.3. Indicare quali altri prodotti potrebbero essere fabbricati negli stessi nuovi impianti (grazie alla flessibilità degli impianti di produzione del beneficiario) con un lieve incremento dei costi o senza costi supplementari:

4.2. *Prodotto interessato e mercato del prodotto rilevante*

4.2.1. Specificare se il progetto riguarda un prodotto intermedio e se una parte significativa della produzione non viene venduta sul mercato (a condizioni di mercato). In base alla spiegazione di cui sopra, onde calcolare la quota di mercato e l'aumento della capacità di cui al resto della presente sezione, indicare se il prodotto interessato è il prodotto previsto dal progetto o se è il prodotto a valle:

4.2.2. Indicare i succedanei del prodotto interessato sul lato della domanda e sul lato dell'offerta. Il mercato del prodotto rilevante comprende il prodotto interessato ed i suoi succedanei, considerati in modo tale o dal consumatore (a causa delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi e dell'utilizzo previsto) o dal produttore (mediante la flessibilità degli impianti di produzione del beneficiario e dei suoi concorrenti):

4.3. *Dati relativi alla quota di mercato*

Rispondere alle domande seguenti per tutti i prodotti interessati.

4.3.1. Onde applicare il punto 68, lettera a), degli orientamenti, la Commissione partirà normalmente dal presupposto che il mercato geografico rilevante sia lo Spazio economico europeo (SEE). Qualora venga considerato rilevante un altro mercato geografico del prodotto o dei prodotti, fornire le necessarie giustificazioni:

4.3.2. Fornire una stima delle vendite complessive del beneficiario dell'aiuto sul mercato rilevante (a livello di gruppo, in termini di valore e di volume), a partire dall'anno che precede quello d'inizio dell'investimento fino all'anno successivo alla piena produzione del prodotto previsto dal progetto. Ove applicabile, fornire una ripartizione di tali vendite per prodotto interessato e per le altre categorie di prodotti venduti dal beneficiario dell'aiuto sul mercato rilevante:

4.3.3. Fornire una stima delle vendite complessive di tutti i produttori sul mercato rilevante (in termini di valore e di volume), a partire dall'anno che precede quello d'inizio dell'investimento fino all'anno successivo alla piena produzione del prodotto previsto dal progetto. Se disponibili, includere statistiche elaborate da fonti pubbliche e/o indipendenti:

4.3.4. Spiegare la metodologia alla base delle stime e delle ipotesi implicite dei prezzi:

.....

4.4. *Evoluzione del mercato*

Rispondere alle domande seguenti per tutti i prodotti interessati.

4.4.1. Per ciascuno degli ultimi sei esercizi finanziari, fornire dati sul consumo apparente ⁽¹⁾ (in termini di valore e di volume) sul mercato del prodotto rilevante nel SEE. Fornire inoltre le ipotesi implicite dei prezzi. Se disponibili, includere statistiche elaborate da fonti pubbliche e/o indipendenti:

.....

4.4.2. Calcolare in base alle cifre di cui sopra il tasso di crescita annuo composto (CAGR) ⁽²⁾ del consumo apparente nel mercato del prodotto rilevante nel SEE:

.....

4.4.3. Calcolare il tasso di crescita annuo medio del PIL nel SEE negli ultimi cinque anni come tasso di crescita composto annuale (CAGR) utilizzando dati Eurostat ⁽³⁾ (attualmente i dati possono essere trovati all'indirizzo web www.eu.int/comm/eurostat/ seguendo il percorso: Themes/Economy and finance/National accounts/Annual national accounts/GDP and main aggregates):

.....

4.4.4. Il tasso di crescita annuo medio del consumo apparente nel mercato del prodotto rilevante nel SEE negli ultimi cinque anni è inferiore al tasso di crescita annuo medio del PIL nel SEE negli ultimi cinque anni?

sì no

4.5. *Dati relativi alla capacità*

Rispondere alle domande seguenti per tutti i prodotti interessati.

Se dal punto 4.4 sull'evoluzione del mercato risulta che il tasso di crescita annuo medio del consumo apparente sul mercato rilevante negli ultimi cinque anni è inferiore al tasso di crescita annuo medio del PIL nel SEE, fornire le seguenti informazioni:

4.5.1. Una stima della capacità produttiva creata dall'investimento (in termini di volume e di valore):

.....

4.5.2. Una stima di qualsiasi cambiamento della capacità totale del beneficiario (a livello di gruppo) nel SEE a partire dall'anno che precede quello d'inizio del progetto fino all'anno successivo al completamento del progetto (in termini di volume e di valore). Fornire inoltre le ipotesi implicite dei prezzi. Se disponibili, includere statistiche elaborate da fonti pubbliche e/o indipendenti:

.....

4.5.3. Una stima del consumo totale apparente sul mercato o sui mercati del prodotto rilevante nel SEE per l'anno che precede quello d'inizio del progetto e per l'anno successivo al completamento del progetto (in termini di volume e di valore). Fornire inoltre le ipotesi implicite dei prezzi. Se disponibili, includere statistiche elaborate da fonti pubbliche e/o indipendenti:

.....

5. **Altre informazioni**

Indicare qui le altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione delle misure in questione:

.....

⁽¹⁾ Il consumo apparente è dato da produzione più importazioni meno esportazioni. Se non sono immediatamente disponibili dati sul consumo apparente, possono essere utilizzati altri dati pertinenti.

⁽²⁾ Il tasso di crescita composto annuale (CAGR) è calcolato come segue: $[y(t)/y(t-5)]^{1/5} - 1$.

⁽³⁾ UE 25 può essere utilizzato al posto di SEE in questo contesto.»

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

**DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FAVORE DI RICERCA,
SVILUPPO E INNOVAZIONE**

(2006/C 323/01)

	Pagina
1. INTRODUZIONE	4
1.1. Gli obiettivi degli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione	4
1.2. La politica in materia di aiuti di Stato e la RSI	4
1.3. Test comparativo e sua applicazione agli aiuti alla RSI	5
1.3.1. Il piano di azione nel settore degli aiuti di Stato: aiuti di Stato meno numerosi e più mirati, test comparativo per l'esame degli aiuti	5
1.3.2. L'obiettivo di interesse comune perseguito dalla disciplina	5
1.3.3. Strumenti adeguati	6
1.3.4. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto	6
1.3.5. Proporzionalità dell'aiuto	6
1.3.6. Gli effetti negativi degli aiuti a favore della RSI devono essere limitati in modo da mantenere positivo il bilancio complessivo	6
1.4. Applicazione del test comparativo: presunzioni giuridiche e necessità di procedere a un esame più specifico	7
1.5. Motivazione per l'adozione delle misure specifiche contemplate dalla presente disciplina	8
2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	8
2.1. Campo di applicazione della disciplina	8
2.2. Definizioni	9
3. AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE	10
3.1. Organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione intesi quali beneficiari di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE	10
3.1.1. Finanziamento pubblico di attività non economiche	11
3.1.2. Finanziamento pubblico di attività economiche	11
3.2. Aiuti di Stato indiretti, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche	11
3.2.1. Attività di ricerca per conto di imprese (ricerca contrattuale o servizi di ricerca)	12
3.2.2. Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca	12

	Pagina
4. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL TRATTATO CE	12
5. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE	13
5.1. Aiuti a favore di progetti di R&S	13
5.1.1. Categoria di ricerca	13
5.1.2. Intensità di base dell'aiuto	13
5.1.3. Maggiorazioni	13
5.1.4. Costi ammissibili	14
5.1.5. Anticipo rimborsabile	15
5.1.6. Misure fiscali	15
5.1.7. Clausola di allineamento	15
5.2. Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica	16
5.3. Aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI	16
5.4. Aiuti alle nuove imprese innovatrici	16
5.5. Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi	16
5.6. Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione	17
5.7. Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato	17
5.8. Aiuti ai poli di innovazione	18
6. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE E NECESSITÀ DELL'AIUTO	19
7. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI SOGGETTI A UN ESAME DETTAGLIATO	19
7.1. Misure soggette a un esame dettagliato	19
7.2. Metodologia per l'esame dettagliato: criteri di RSI per la valutazione economica di determinati casi individuali	20
7.3. Effetti positivi degli aiuti	20
7.3.1. Imperfezioni del mercato	20
7.3.2. Strumento adeguato	21
7.3.3. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto	21
7.3.4. Proporzionalità dell'aiuto	22
7.4. Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi	22
7.4.1. Distorsione degli incentivi dinamici	22
7.4.2. Creazione di potere di mercato	23
7.4.3. Mantenimento di strutture di mercato inefficienti	23
7.5. Bilancio e decisione	23

	Pagina
8. CUMULO	23
9. NORME SPECIALI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA	24
10. DISPOSIZIONI FINALI	24
10.1. Relazioni e monitoraggio	24
10.1.1. Relazioni annuali	24
10.1.2. Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti	25
10.1.3. Schede informative	25
10.2. Opportune misure	25
10.3. Entrata in vigore, validità e revisione	25

1. INTRODUZIONE

1.1. Gli obiettivi degli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione

La promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (in prosieguo: «la RSI») è un obiettivo importante di interesse comune. A norma dell'articolo 163 del trattato CE «la Comunità si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ...». Gli articoli da 164 a 173 del trattato CE stabiliscono le azioni da svolgere in tal senso, nonché l'ambito e l'attuazione del programma quadro pluriennale.

Nell'incontro di Barcellona del marzo 2002, il Consiglio europeo ha fissato un obiettivo chiaro per l'evoluzione futura del sostegno finanziario a favore della ricerca, decidendo di incrementare la spesa complessiva per la ricerca e lo sviluppo (in prosieguo: R&S) e l'innovazione nella Comunità fino al 3 % del prodotto interno lordo (PIL) entro il 2010. Ha inoltre precisato che due terzi di questi nuovi investimenti dovranno provenire dal settore privato. Per raggiungere l'obiettivo, gli investimenti nella ricerca dovranno aumentare di un tasso medio annuo dell'8 %, ripartito tra un tasso di crescita del 6 % per quanto riguarda la spesa pubblica ⁽¹⁾ e un tasso di crescita annuo del 9 % per quanto riguarda gli investimenti privati ⁽²⁾.

L'obiettivo perseguito è accrescere l'efficienza economica mediante gli aiuti di Stato ⁽³⁾ e contribuire in tal modo alla crescita sostenibile e all'occupazione. Gli aiuti di Stato alla RSI possono quindi essere considerati compatibili se l'aiuto può accrescere la RSI e se la distorsione della concorrenza non è considerata contraria all'interesse comune, che la Commissione equipara nella presente disciplina all'efficienza economica. Scopo della presente disciplina è realizzare detto obiettivo e in particolare aiutare gli Stati membri a orientare meglio gli aiuti rispetto alle imperfezioni pertinenti del mercato ⁽⁴⁾.

L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce un divieto generale per quanto riguarda gli aiuti di Stato. In determinati casi, tuttavia, gli aiuti possono essere compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3. Gli aiuti a favore della RSI sono giustificabili principalmente ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e c). Nella presente disciplina la Commissione fissa le regole che saranno poi

applicate per la valutazione degli aiuti notificati, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali per migliorare la certezza del diritto e la trasparenza delle sue decisioni.

1.2. La politica in materia di aiuti di Stato e la RSI

Nel contesto della strategia di Lisbona il livello attuale di RSI è considerato insufficiente per l'economia europea. Un incremento di detto livello porterebbe quindi a una maggiore crescita nella Comunità. La Commissione ritiene che le attuali regole in materia di aiuti di Stato alla R&S debbano essere modernizzate e potenziate per far fronte a tale sfida.

Innanzitutto, la Commissione, nella presente disciplina espande le attuali possibilità di aiuto a favore della ricerca e dello sviluppo a nuove azioni a sostegno dell'innovazione. L'innovazione è legata a un processo che consente di combinare conoscenza e tecnologia con lo sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato per prodotti, servizi e processi commerciali nuovi o più avanzati rispetto a quelli già disponibili sul mercato comune, e comporta un certo grado di rischio. Per quanto concerne le regole in materia di aiuti di Stato, la Commissione ritiene tuttavia che gli aiuti di Stato a favore dell'innovazione debbano essere autorizzati non sulla base di una definizione astratta di innovazione, ma unicamente se riguardano attività precise, volte espressamente a rimediare alle imperfezioni del mercato che ostacolano l'innovazione e per le quali i benefici derivanti dagli aiuti di Stato possono controbilanciare eventuali distorsioni della concorrenza e del commercio.

In secondo luogo, la Commissione intende promuovere una migliore amministrazione degli aiuti di Stato alla RSI, aumentando l'ambito delle esenzioni di categoria per la R&S, attualmente limitate agli aiuti alle piccole e medie imprese («PMI») ⁽⁵⁾. Le misure di aiuto alle RSI meno problematiche formeranno oggetto di un futuro regolamento generale sulle esenzioni per categoria. La presente disciplina continuerà ad applicarsi a tutte le misure notificate alla Commissione, sia perché la misura non rientra nel campo di applicazione del regolamento generale sulle esenzioni per categoria, sia perché il regolamento generale sulle esenzioni per categoria stabilisce l'obbligo di notificare individualmente l'aiuto o perché uno Stato membro decide di notificare una misura che in linea di principio avrebbe potuto beneficiare di una esenzione per categoria, nonché, ai fini della valutazione di tutti i casi di aiuti non notificati.

In terzo luogo, per meglio orientare l'analisi della Commissione, la presente disciplina stabilisce per la valutazione delle misure che rientrano nel suo ambito, non solo regole sulla compatibilità di determinate misure di aiuto (capo 5) ma anche, visto il maggior rischio che determinate misure provochino distorsioni della concorrenza e degli scambi, ulteriori elementi concernenti l'analisi dell'effetto di incentivazione e la necessità dell'aiuto (capo 6) nonché una metodologia supplementare da applicare in caso di esame dettagliato (capo 7).

⁽⁵⁾ Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato — Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009. COM(2005) 107 def. — SEC (2005) 795, adottato il 7 giugno 2005.

⁽¹⁾ Occorre tener presente che solo una parte della spesa pubblica di R&S sarà considerata aiuto di Stato.

⁽²⁾ V. «Investire nella ricerca: un piano d'azione per l'Europa», comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2003) 226 definitivo (descritta infra), pag. 7.

⁽³⁾ In economia, il termine «efficienza» (o «efficienza economica») si riferisce al grado di ottimizzazione del benessere totale in un particolare mercato e nell'economia in generale. L'aumento della RSI accresce l'efficienza economica dirigendo la domanda su prodotti, processi o servizi nuovi o più avanzati, il che equivale a una diminuzione del prezzo di detti beni adattato alla qualità.

⁽⁴⁾ Si parla di «imperfezione del mercato» quando il mercato, senza intervento esterno, non porta a un risultato efficiente sotto il profilo economico. In tali circostanze l'intervento dello Stato, incluso l'aiuto di Stato, può migliorare l'efficienza del mercato in termini di prezzi, produzione e utilizzazione delle risorse.

In questo contesto la Commissione sottolinea che i mercati concorrenziali in linea di massima dovrebbero, per il semplice gioco delle forze in campo, dare il risultato più efficiente in termini di RSI. Tuttavia, ciò non è sempre garantito e l'intervento pubblico potrebbe allora migliorare la situazione. Le imprese investiranno maggiormente nella ricerca solo se potranno trarre vantaggi commerciali concreti dai risultati e purché siano a conoscenza delle opportunità esistenti. I deboli livelli di RSI sono dovuti a varie ragioni imputabili in parte alle barriere strutturali e in parte alla presenza di imperfezioni del mercato⁽⁶⁾. Alle prime si dovrebbe di preferenza rimediare mediante misure strutturali, mentre gli aiuti di Stato possono svolgere un ruolo per compensare le inefficienze causate da imperfezioni del mercato. L'esperienza indica altresì che gli aiuti di Stato sono efficaci purché siano presenti condizioni favorevoli, come sistemi adeguati di diritti di proprietà intellettuale, un ambiente concorrenziale disciplinato da norme favorevoli alla ricerca e all'innovazione e mercati finanziari favorevoli.

Tuttavia gli aiuti di Stato hanno anche l'effetto di falsare la concorrenza, mentre una forte concorrenza è un fattore cruciale perché il mercato incentivi investimenti in attività di RSI. È pertanto necessario concepire in maniera attenta le misure di aiuto di Stato onde limitarne gli effetti distorsivi che possono altrimenti diventare controproducenti e ridurre il livello complessivo di RSI e la crescita economica.

La principale riserva per quanto riguarda gli aiuti a favore della RSI destinati alle imprese è che falsino ed eventualmente riducano gli incentivi dinamici a investire delle imprese concorrenti. Quando un'impresa riceve un aiuto, in generale ne risulta rafforzata la sua posizione sul mercato e diminuito il rendimento degli investimenti delle altre imprese. Se la diminuzione è significativa, può accadere che i concorrenti riducano le proprie attività di RSI. Inoltre, quando consentono di ridurre l'onere di bilancio per il beneficiario, gli aiuti possono anche avere l'effetto di ridurre gli incentivi del beneficiario a innovare. Infine, gli aiuti possono sostenere imprese inefficienti o permettere al beneficiario di alterare le pratiche di esclusione o di rafforzare il suo potere di mercato.

1.3. Test comparativo e sua applicazione agli aiuti alla RSI

1.3.1. Il piano di azione nel settore degli aiuti di Stato: aiuti di Stato meno numerosi e più mirati, test comparativo per l'esame degli aiuti

Nel piano di azione nel settore degli aiuti di Stato⁽⁷⁾ la Commissione ha annunciato che «per contribuire nel miglior modo possibile alla rinviatorita strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, la Commissione, se del caso, rafforzerà l'approccio economico agli aiuti di Stato. L'approccio economico è lo strumento per concentrare meglio determinati aiuti di Stato

⁽⁶⁾ In particolare: formazione universitaria, programmi di ricerca e strutture pubbliche di ricerca, norme sui diritti di proprietà industriale a favore dell'innovazione e creazione, da parte delle imprese, di condizioni favorevoli allo sviluppo della RSI.

⁽⁷⁾ Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato, nota 5, paragrafo 21.

e indirizzarli verso gli obiettivi della rinviatorita strategia di Lisbona».

Quando valuta la compatibilità di una misura di aiuto con il mercato comune, la Commissione pondera gli effetti positivi della misura ai fini del conseguimento di un obiettivo di comune interesse con i suoi effetti potenzialmente negativi di distorsione degli scambi e della concorrenza. Il piano di azione, sulla base della prassi esistente, ha formalizzato questo esercizio di ponderazione definendolo «test comparativo»⁽⁸⁾. Per decidere dell'approvazione di una misura di aiuti di Stato, il test si articola in tre fasi, le prime due concernenti gli effetti positivi e la terza gli effetti negativi nonché il saldo tra effetti positivi e negativi:

- 1) La misura di aiuto è destinata a un obiettivo ben definito di interesse comune? (crescita, occupazione, coesione, ambiente)
- 2) L'aiuto è correttamente concepito per conseguire l'obiettivo d'interesse comune, ossia l'aiuto proposto rimedia all'imperfezione del mercato o consegue altri obiettivi?
 - i) L'aiuto di Stato è uno strumento adeguato?
 - ii) Vi è un effetto di incentivazione, ossia l'aiuto modifica il comportamento delle imprese?
 - iii) La misura di aiuto è proporzionale, ossia lo stesso cambiamento di comportamento potrebbe essere ottenuto con meno aiuti?
- 3) Le distorsioni di concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate, in modo che il bilancio complessivo sia positivo?

Questo test comparativo si applica sia all'elaborazione delle norme sugli aiuti di Stato che alla valutazione dei casi.

In base al regolamento sulle esenzioni per categoria, gli aiuti di Stato sono compatibili se vengono soddisfatte le condizioni ivi enunciate. Altrettanto dicasi, in generale, per la maggior parte dei casi contemplati nella presente disciplina. Tuttavia, per quanto riguarda le singole misure di aiuto che presentano un forte potenziale di distorsione della concorrenza a causa dell'importo elevato dell'aiuto, la Commissione effettuerà una valutazione globale degli effetti positivi e negativi degli aiuti sulla base del principio di proporzionalità.

1.3.2. L'obiettivo di interesse comune perseguito dalla disciplina

La presente disciplina persegue l'obiettivo di interesse comune consistente nel promuovere le RSI. Essa tende ad accrescere l'efficienza economica esaminando carenze ben definite di mercato che impediscono all'economia comunitaria di raggiungere il livello ottimale di RSI.

⁽⁸⁾ V. piano d'azione, nota 5, punti 11 e 20, sviluppati in maniera più dettagliata nella comunicazione sull'innovazione, COM(2005) 436 definitivo del 21 settembre 2005.

Per fissare regole che permettano alle misure di aiuto di conseguire detto obiettivo, occorre, innanzitutto, individuare le carenze del mercato che ostacolano la RSI. La RSI ha luogo attraverso una serie di attività, che sono esercitate a monte di vari mercati di prodotti e che sfruttano le capacità di RSI esistenti per sviluppare prodotti⁽⁹⁾ e processi nuovi o più avanzati in tali mercati, e quindi promuovono la crescita economica. Tuttavia, date le capacità di RSI esistenti, i le carenze del mercato possono impedire a quest'ultimo di raggiungere il volume di produzione ottimale e possono tradursi in un funzionamento inefficiente per le ragioni seguenti:

— **Esternalità positive/ricadute di conoscenza:** la RSI spesso arreca benefici alla società sotto forma di ricadute di conoscenza. Tuttavia, senza intervento esterno sul mercato, un certo numero di progetti, malgrado i vantaggi che presentano per la società, potrebbero risultare poco interessanti economicamente per il settore privato, perché le imprese a finalità di lucro non tengono conto degli effetti esterni delle loro attività quando decidono il volume di RSI da intraprendere. Di conseguenza accade che progetti di interesse comune non vengano sviluppati in assenza di intervento pubblico.

— **Beni pubblici/ricadute di conoscenza:** ai fini della creazione di conoscenza di carattere generale, come la ricerca fondamentale, è impossibile impedire ai terzi di servirsi dei risultati (bene pubblico), mentre è possibile tutelare la conoscenza specifica legata alla produzione, ad esempio mediante brevetti che comportino per l'inventore un ritorno maggiore dalla sua invenzione. Per elaborare una politica adeguata a sostegno della RSI è importante distinguere tra creazione di conoscenza di carattere generale e creazione di conoscenze che è possibile tutelare. Le imprese tendono a sfruttare, a titolo gratuito, la conoscenza di carattere generale creata da altri, il che le rende poco propense a creare conoscenza direttamente. Infatti, può darsi che il mercato non solo sia inefficiente, ma anche completamente inesistente. Se la produzione di conoscenza di carattere generale fosse maggiore, tutta la società potrebbe beneficiare di ricadute di conoscenza in ogni settore economico. A tal fine è possibile che i governi debbano sostenere la creazione di conoscenza da parte delle imprese. Nel caso della ricerca fondamentale può darsi che si trovino a dover finanziare integralmente gli sforzi delle imprese per svolgere attività di ricerca fondamentale.

— **Asimmetrie e imperfezioni dell'informazione:** la RSI presenta un grado elevato di rischi e incertezze. A causa delle asimmetrie e imperfezioni dell'informazione gli investitori privati possono essere reticenti a finanziare progetti utili, e può accadere che personale altamente qualificato non venga a conoscenza di opportunità di lavoro in imprese innovatrici. La distribuzione delle risorse umane e finanziarie in tali mercati può quindi risultare inadeguata e progetti importanti per l'economia non essere realizzati.

— **Problemi di coordinamento e di messa in rete.** La capacità delle imprese di coordinarsi o per lo meno di interagire, e di conseguenza di sviluppare RSI può essere ostacolata. Possono sorgere problemi per vari motivi, incluse difficoltà a coordinare le attività di R&S e a trovare partner adatti.

1.3.3. Strumenti adeguati

È importante tener presente che possono esistere altri strumenti più idonei ad aumentare il livello di RSI nell'economia, come la normazione, un maggior finanziamento delle università, o misure fiscali generali a favore della RSI⁽¹⁰⁾. L'idoneità di uno strumento in una determinata situazione è di regola legata alle cause principali del problema. Se un nuovo operatore non riesce a sfruttare adeguatamente i risultati della RSI, la riduzione delle barriere all'accesso al mercato può essere più efficace del ricorso ad aiuti di Stato. Aumentando il finanziamento alle università si può rispondere meglio alla scarsità di personale di RSI qualificato che non concedendo aiuti di Stato a progetti di RSI. Gli Stati membri devono quindi optare per gli aiuti di Stato quando rappresentano uno strumento idoneo rispetto al problema che tentano di risolvere. In altri termini, è necessario individuare l'imperfezione del mercato cui si intende ovviare mediante la misura di aiuto.

1.3.4. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto

Gli aiuti di Stato alla RSI devono indurre il beneficiario a cambiare il suo comportamento, inducendolo ad accrescere il livello di attività di RSI e a realizzare progetti o attività di RSI che diversamente non sarebbero stati realizzati o lo sarebbero stati in misura più limitata. La Commissione ritiene che grazie agli aiuti, l'attività di RSI dovrebbe aumentare in termini di scala, portata, importi di spesa e ritmo. L'effetto di incentivazione è individuato mediante un'analisi controfattuale, che compara i livelli previsti di attività con e senza aiuti. Gli Stati membri devono dimostrare chiaramente come intendono assicurare la presenza di un effetto di incentivazione.

1.3.5. Proporzionalità dell'aiuto

Un aiuto è considerato proporzionale unicamente se non è possibile ottenere lo stesso risultato con una misura di aiuto meno distortiva. In particolare l'importo e l'intensità dell'aiuto devono limitarsi al minimo necessario perché l'attività di RSI sovvenzionata abbia luogo.

1.3.6. Gli effetti negativi degli aiuti a favore della RSI devono essere limitati in modo da mantenere positivo il bilancio complessivo

Le possibili distorsioni di concorrenza derivanti dagli aiuti di Stato alla RSI possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- perturbazione degli incentivi dinamici delle imprese ed effetto di «spiazzamento»;
- sostegno a una produzione insufficiente;

⁽¹⁰⁾ V. la comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

⁽⁹⁾ Ciò comprende i servizi.

- pratiche di esclusione e rafforzamento del potere di mercato;
- delocalizzazione delle attività economiche negli Stati membri;
- ripercussioni sulle correnti di scambio nell'ambito del mercato interno.

Gli effetti negativi sono di regola più marcati per gli aiuti di importo più elevato e per gli aiuti concessi ad attività prossime alla commercializzazione del prodotto o del servizio. Di conseguenza le intensità di aiuto in generale devono essere più basse per le attività legate allo sviluppo e all'innovazione che per le attività connesse alla ricerca. Inoltre, nel definire i costi ammissibili è importante assicurarsi che non possano beneficiare di aiuti i costi imputabili ad attività di gestione corrente dell'impresa. Anche le caratteristiche del beneficiario e dei mercati hanno un impatto sul livello di distorsione. Detti aspetti saranno analizzati più attentamente nei casi sottoposti a un esame dettagliato.

1.4. Applicazione del test comparativo: presunzioni giuridiche e necessità di procedere a un esame più specifico

La presente disciplina sarà utilizzata ai fini dell'esame degli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione notificati alla Commissione. La Commissione valuterà la compatibilità dei casi in base al test comparativo descritto al capo 1. Di conseguenza, una misura sarà autorizzata unicamente se la valutazione della Commissione è globalmente positiva, considerati i singoli elementi del test comparativo. Tuttavia l'esame della Commissione può variare a seconda di come è effettuata tale valutazione, in quanto i rischi per la concorrenza e gli scambi imputabili a determinati tipi di misure possono infatti essere diversi caso per caso. Fatti salvi gli articoli 4-7 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹¹⁾ la Commissione applica differenti presunzioni legali in funzione del tipo di misura di aiuto notificato.

Tutti gli aiuti notificati saranno dapprima valutati alla luce delle disposizioni del capo 5. In detto capo 5, la Commissione ha individuato una serie di misure rispetto alle quali ritiene *a priori* che aiuti di Stato mirati possano ovviare a un'imperfezione specifica del mercato che ostacola la RSI. La Commissione ha inoltre definito varie condizioni e parametri volti a garantire che gli aiuti di Stato a favore di siffatte misure presentino realmente un effetto di incentivazione, siano proporzionali e abbiano un'incidenza negativa limitata sulla concorrenza e sugli scambi. Questo capo contiene quindi parametri applicabili all'attività sovvenzionata, all'intensità di aiuto e alle condizioni di compatibilità. In generale, soltanto le misure che soddisfano i criteri enunciati al capo 5 possono essere compatibili in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in base alla presente disciplina.

Al capo 6 la Commissione illustra come valuterà la necessità e l'effetto d'incentivazione degli aiuti.

Al capo 7 sono illustrati i casi in cui si procederà a un esame approfondito e ne sono indicate le modalità.

Ciò significa che esistono diversi livelli di esame descritti più dettagliatamente in prosieguo. Per il primo livello, la Commissione ritiene che le misure in causa siano conformi alle condizioni di cui al capo 5 purché siano soddisfatte le condizioni di cui al capo 6 per presumere l'effetto d'incentivazione. Per tutte le altre misure la Commissione ritiene necessario un esame complementare dati i rischi più elevati per la concorrenza e gli scambi, a causa dell'attività, dell'importo di aiuto o del tipo di beneficiario. L'esame complementare in generale consisterà in un'ulteriore analisi fattuale più dettagliata del caso specifico conformemente alle disposizioni di cui al capo 6 rispetto alla necessità e all'effetto d'incentivazione oppure di cui al capo 7 per l'esame di aiuti eccedenti il massimale stabilito nella sezione 7.1 della presente disciplina. In esito a detto esame complementare la Commissione può approvare l'aiuto, dichiararlo incompatibile con il mercato comune oppure adottare una decisione di compatibilità subordinata a condizioni.

Innanzitutto la Commissione ritiene che, per talune misure di aiuto, il rispetto delle disposizioni di cui ai capi 5 e 6 sarà generalmente sufficiente perché siano dichiarate compatibili, in quanto si presume che il risultato dell'applicazione del test comparativo a questo tipo di misura sarebbe positivo. Il fatto che una misura rientri o meno in questa categoria dipende dal tipo di beneficiario, dall'attività sovvenzionata e dall'importo dell'aiuto concesso. La Commissione ritiene che le seguenti misure saranno dichiarate compatibili sulla base dei capi 5 e 6 se i) soddisfano tutte le condizioni e i parametri enunciati al capo 5; ii) se l'aiuto è concesso unicamente dopo la presentazione della domanda di aiuto da parte delle autorità nazionali:

- aiuti destinati al progetto e agli studi di fattibilità quando il beneficiario dell'aiuto è una PMI e l'importo di aiuto è inferiore a 7,5 milioni di euro per PMI per un progetto (aiuto al progetto più aiuto per studi di fattibilità);
- aiuti destinati a coprire le spese dei diritti di proprietà industriale delle PMI;
- aiuti alle nuove imprese innovatrici;
- aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione; aiuti per servizi a sostegno dell'innovazione;
- aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

Per le misure elencate, il capo 6 precisa che si presume l'effetto d'incentivazione qualora sia soddisfatta la condizione di cui al succitato punto ii).

In secondo luogo, per gli aiuti notificati inferiori ai massimali di cui alla sezione 7.1 della presente disciplina, l'esame complementare consiste in una dimostrazione dell'effetto d'incentivazione e della necessità come indicato al capo 6. Siffatte misure saranno quindi dichiarate compatibili sulla base dei capi 5 o 6 unicamente se i) soddisfano tutte le condizioni e i parametri

⁽¹¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

enunciati al capo 5 e ii) se l'effetto d'incentivazione e la necessità sono stati dimostrati, conformemente al capo 6.

In terzo luogo, per gli aiuti notificati superiori ai massimali di cui alla sezione 7.1 della presente disciplina, l'esame complementare consiste in un esame dettagliato conformemente al capo 7. Le misure saranno quindi dichiarate compatibili sulla base dei capi 5, 6 e 7 unicamente se i) soddisfano tutte le condizioni e i parametri enunciati al capo 5; e ii) se il test comparativo conformemente al capo 7 si traduce in una valutazione complessiva positiva.

1.5. Motivazione per l'adozione delle misure specifiche contemplate dalla presente disciplina

Nell'applicare tali criteri alla RSI, la Commissione ha individuato una serie di misure per le quali gli aiuti di Stato possono, in base a condizioni specifiche, risultare compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Gli aiuti a favore di progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono destinati principalmente alle imperfezioni del mercato legate alle esternalità positive (ricadute di conoscenza), inclusi i beni pubblici. La Commissione ritiene utile mantenere diverse categorie di attività di RSI, a prescindere dal fatto che le attività possano seguire un modello interattivo di innovazione piuttosto che un modello lineare. Diverse intensità di aiuto rispecchiano diverse dimensioni di imperfezione del mercato nonché la prossimità dell'attività alla commercializzazione. Inoltre, rispetto alle regole precedenti sugli aiuti di Stato in questo campo, alcune attività di innovazione sono state incluse nello sviluppo sperimentale. Inoltre, il sistema delle maggiorazioni è stato semplificato. Tenuto conto delle previste, più gravi, conseguenze delle imperfezioni del mercato e delle previste maggiori esternalità positive, appare giustificato accordare maggiorazioni alle PMI, alla collaborazione di e con le PMI, alla collaborazione transfrontaliera e ai partenariati tra settore pubblico e privato (collaborazioni di imprese con organismi pubblici di ricerca).

Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica relativi ai progetti di RSI sono destinati a ovviare all'imperfezione dovuta alla carenza e all'asimmetria dell'informazione. Questi studi sono considerati più lontani dal mercato del progetto stesso, e quindi possono essere autorizzati intensità di aiuto relativamente elevate.

Gli aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI mirano a ovviare all'imperfezione del mercato legata a esternalità positive (ricadute di conoscenza) e hanno lo scopo di accrescere le possibilità delle PMI di ottenere rendimenti adeguati, conferendo loro un maggiore incentivo ad avviare attività di RSI.

Gli aiuti alle nuove imprese innovatrici sono stati introdotti per porre rimedio alle imperfezioni del mercato legati alla carenza e all'asimmetria dell'informazione, che sono particolarmente dannosi per questo tipo di imprese in quanto ne danneggiano la capacità di ottenere finanziamenti adeguati per progetti innovativi.

Gli aiuti per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi sono destinati a trovare una soluzione alle imperfezioni del mercato dovute alla carenza dell'informazione e alle esternalità

positive. Infatti mirano a risolvere il problema dovuto al fatto che l'innovazione nelle attività di servizio può non rientrare nelle categorie di ricerca e sviluppo. L'innovazione nelle attività di servizio spesso deriva dall'interazione con i clienti e dal confronto con il mercato anziché dallo sfruttamento e dall'utilizzazione di conoscenze scientifiche, tecnologiche e commerciali esistenti. Inoltre, nel settore dei servizi, l'innovazione tende a basarsi su processi e modi di organizzazione nuovi, anziché sullo sviluppo tecnologico. Pertanto, l'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi non è adeguatamente coperta da aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e necessita una misura specifica di aiuto supplementare onde porre rimedio alle carenze del mercato che la ostacolano.

Gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato devono correggere le imperfezioni del mercato dovute alla carenza di informazione all'interno del mercato del lavoro comunitario. Nella Comunità il personale altamente qualificato tende a essere assunto dalle grandi imprese, in quanto ritiene che offrano una maggiore garanzia di migliori condizioni di lavoro e una vita professionale più sicura e promettente. Dal canto loro, le PMI potrebbero fruire di migliori scambi di conoscenze e di maggiori capacità di innovazione se fossero in grado di assumere personale altamente qualificato per svolgere attività di RSI. Anche la creazione di ponti tra le grandi imprese o le università e le PMI può contribuire a rimediare alle imperfezioni del mercato legate al coordinamento e a sostenere i poli di innovazione.

Gli aiuti ai poli di innovazione sono destinati a rimediare alle imperfezioni del mercato dovute a problemi di coordinamento che ostacolano lo sviluppo dei poli o limitano le interazioni e gli scambi di conoscenze nei poli. Gli aiuti di Stato possono contribuire a ovviare al problema in due modi: innanzi tutto, promuovendo gli investimenti in infrastrutture aperte da usare in comune per i poli di innovazione e, in secondo luogo, promuovendo le attività di animazione dei poli, così da migliorare la collaborazione, la creazione di reti e l'apprendimento.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

2.1. Campo di applicazione della disciplina

La presente disciplina si applica agli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, nel rispetto delle altre norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, delle altre disposizioni dei trattati istitutivi delle Comunità europee e della normativa adottata in applicazione dei trattati.

A norma dei principi generali del trattato, non è possibile autorizzare un aiuto di Stato che risulti discriminatorio in misura non giustificata dal suo carattere di aiuto di Stato. Per quanto riguarda la RSI, occorre sottolineare in particolar modo che la Commissione non può autorizzare una misura di aiuto che escluda la possibilità di sfruttare i risultati della RSI in altri Stati membri.

Le autorità pubbliche possono incaricare determinate imprese di svolgere attività di ricerca e sviluppo oppure possono acquistarne i risultati. La non applicazione dei prezzi di mercato a siffatte attività di ricerca e sviluppo implica, in linea di massima, l'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1,

del trattato CE. Invece se detti contratti sono aggiudicati alle imprese alle condizioni di mercato — e un'indicazione in tal senso può essere una gara d'appalto che sia stata indetta secondo le direttive applicabili in materia di appalti pubblici, in particolare la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali⁽¹²⁾ e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi⁽¹³⁾, la Commissione di norma dichiarerà l'insussistenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

La presente disciplina si applica agli aiuti a sostegno di ricerca, sviluppo e innovazione in tutti i settori disciplinati dal trattato CE. Si applica inoltre ai settori soggetti a norme comunitarie specifiche sugli aiuti di Stato, salvo disposizione contraria contenuta in dette norme⁽¹⁴⁾.

La presente disciplina si applica agli aiuti di Stato alla RSI in campo ambientale⁽¹⁵⁾, dal momento che esistono numerose sinergie da sfruttare tra l'innovazione finalizzata alla qualità e al rendimento e quella volta a ottimizzare l'uso dell'energia, la gestione dei rifiuti e la sicurezza.

In seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo⁽¹⁶⁾, gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo concessi alle PMI sono esenti dall'obbligo di notifica alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese⁽¹⁷⁾. Gli Stati membri conservano tuttavia la facoltà di notificare detti aiuti e in tal caso, per la valutazione degli aiuti notificati, continuerà ad essere applicata la presente disciplina.

Sebbene la presente disciplina preveda, per numerose misure, l'ammissibilità dei costi del personale e contenga una nuova misura sugli aiuti per l'assunzione di personale altamente qualificato, gli aiuti a favore dell'occupazione e della formazione dei ricercatori continuano a essere disciplinati dagli specifici strumenti sugli aiuti di Stato a favore dell'occupazione e della formazione, costituiti attualmente dal regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti

⁽¹²⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

⁽¹⁴⁾ L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio prevede norme specifiche in materia di compatibilità degli aiuti di Stato alla R&S nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

⁽¹⁵⁾ V. la vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3, punto 7. Inoltre, nell'ambito della revisione della disciplina ambientale, la Commissione prenderà in considerazione la possibilità di integrarvi nuove misure che possono anche riguardare l'innovazione ecologica.

⁽¹⁶⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20.

⁽¹⁷⁾ GU L 101 del 13.1.2001, pag. 33, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004.

destinati alla formazione⁽¹⁸⁾ e dal regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione⁽¹⁹⁾.

Gli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione a favore di imprese in difficoltà a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽²⁰⁾ sono esclusi dal campo di applicazione della presente disciplina.

2.2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si applicano le seguenti definizioni:

- a) «**piccole e medie imprese**» («PMI»), «**piccole imprese**» e «**medie imprese**», le imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, o di qualunque regolamento che eventualmente lo sostituisca;
- b) «**grandi imprese**»: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese;
- c) «**intensità di aiuto**»: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. L'intensità dell'aiuto è calcolata per ciascun beneficiario;
- d) «**organismo di ricerca**»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;
- e) «**ricerca fondamentale**»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

⁽¹⁸⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20).

⁽¹⁹⁾ GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

⁽²⁰⁾ Attualmente: GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

- f) **«ricerca industriale»:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera g);
- g) **«sviluppo sperimentale»:** acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

- h) **«anticipo rimborsabile»:** un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di RSI;
- i) **«innovazione del processo»⁽²¹⁾:** l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

- j) **«innovazione organizzativa»⁽²²⁾:** l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- k) **«personale altamente qualificato»:** ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale;
- l) **«messa a disposizione»:** l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro;
- m) **«poli d'innovazione»:** raggruppamenti di imprese indipendenti — «start-up» innovatrici, piccole, medie e grandi imprese nonché organismi di ricerca — attivi in un particolare settore o regione e destinati a stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo. È auspicabile che lo Stato membro ricerchi il giusto equilibrio tra PMI e grandi imprese nel polo, al fine di ottenere una certa massa critica, in particolare attraverso la specializzazione in un determinato campo di RSI e tenendo conto dei poli esistenti nello Stato membro e a livello UE.

3. AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

In generale, i finanziamenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE saranno considerati aiuti di Stato. Allo scopo di fornire ulteriori orientamenti, in prosieguo sono esaminate le situazioni che di solito si presentano nel campo delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

3.1. Organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione intesi quali beneficiari di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

Per determinare se organismi di ricerca siano beneficiari di aiuti di Stato occorre richiamarsi ai principi generali che disciplinano gli aiuti di Stato.

⁽²¹⁾ V. la definizione nel manuale OSLO, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3^e edizione, OCSE, 2005, pag. 49.

⁽²²⁾ V. la definizione nel manuale OSLO alla pag. 51.

Conformemente all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il finanziamento pubblico di attività di R&S svolte da organismi di ricerca costituisce aiuto di Stato se ricorrono tutte le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Secondo la giurisprudenza è necessario, fra l'altro, che l'organismo di ricerca in questione risponda alla definizione di impresa ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Ciò non dipende dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o dalla sua natura economica (con o senza scopo di lucro). L'elemento determinante affinché l'organismo pubblico di ricerca sia considerato un'impresa è il fatto che svolga un'attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire beni e servizi su un dato mercato⁽²³⁾. Di conseguenza, il finanziamento pubblico di attività economiche rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE se ricorrono tutte le altre condizioni.

3.1.1. *Finanziamento pubblico di attività non economiche*

Se uno stesso ente svolge attività sia di natura economica che non economica, per evitare sovvenzioni incrociate dell'attività economica, il finanziamento pubblico dell'attività non economica non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, qualora i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti possano essere chiaramente distinti⁽²⁴⁾. La prova della corretta imputazione può consistere nel bilancio di esercizio annuo delle università e degli organismi di ricerca.

Ciononostante la Commissione ritiene che le principali attività degli organismi di ricerca, hanno, di norma, carattere non economico, in particolare:

- le attività di formazione per disporre di maggiori risorse umane meglio qualificate;
- le attività di R&S svolte in maniera indipendente in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S in collaborazione;
- la diffusione dei risultati della ricerca.

La Commissione ritiene inoltre che le attività di trasferimento di tecnologia (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre

⁽²³⁾ Causa 118/85, Commissione contro Italia, Racc. 1987, pag. 2599, punto 7; causa C-35/96 Commissione contro Italia, Racc. 1998, pag. I-3851, CNSD, punto 36; causa C-309/99, Wouters, Racc. 2002, pag. I-1577, punto 46.

⁽²⁴⁾ Le attività economiche comprendono in particolare la ricerca svolta nell'ambito di contratti con l'industria e la cessione in locazione di infrastrutture di ricerca e lavori di consulenza.

forme di gestione di conoscenza create dagli organismi di ricerca) rivestano carattere non economico qualora siano «di natura interna»⁽²⁵⁾ e tutti i redditi provenienti da dette attività siano reinvestiti nelle attività principali degli organismi di ricerca⁽²⁶⁾.

3.1.2. *Finanziamento pubblico di attività economiche*

Se gli organismi di ricerca o altri intermediari dell'innovazione senza scopo di lucro (ad esempio centri di tecnologia, incubatori d'impresa, camere di commercio) svolgono attività economiche, come la cessione in locazione di infrastrutture, la fornitura di servizi a imprese commerciali o l'esecuzione di contratti di ricerca, ciò dovrebbe aver luogo alle normali condizioni di mercato e il finanziamento pubblico di siffatte attività economiche, in generale, costituirà aiuto di Stato.

Tuttavia, se l'organismo di ricerca o l'intermediario dell'innovazione senza scopo di lucro riesce a dimostrare che il finanziamento statale che ha ricevuto per fornire determinati servizi è stato integralmente trasmesso al destinatario finale e che all'intermediario non è stato concesso alcun vantaggio, si può ritenere che quest'ultimo non abbia beneficiato di aiuti di Stato. Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai destinatari finali, si applicano le normali disposizioni relative agli aiuti di Stato.

3.2. **Aiuti di Stato indiretti, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche**

La presente sezione intende chiarire le condizioni in base alle quali le imprese ottengono un vantaggio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE in caso di ricerca contrattuale svolta da un organismo di ricerca o in collaborazione con un organismo di ricerca. Per quanto riguarda gli altri elementi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, si applicano le normali disposizioni. In particolare, sarà necessario verificare, in conformità alla giurisprudenza rilevante, se il comportamento dell'organismo di ricerca possa essere imputato allo Stato⁽²⁷⁾.

⁽²⁵⁾ Per natura interna la Commissione intende una situazione in cui la gestione della conoscenza degli organismi di ricerca è svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un organismo di ricerca o congiuntamente con altri organismi di ricerca. L'aggiudicazione a terzi mediante gare di appalto della fornitura di servizi specifici non pregiudica una natura interna di siffatte attività.

⁽²⁶⁾ Per tutti gli altri tipi di trasferimento di tecnologia che beneficiano di aiuti pubblici, la Commissione non ritiene, sulla base delle conoscenze di cui attualmente dispone, di poter determinare in generale se il finanziamento di dette attività costituisca aiuto di Stato. Essa sottolinea l'obbligo che incombe agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, di valutare i caratteri di siffatte misure caso per caso e di notificarle alla Commissione qualora ritengano che si tratti di aiuto di Stato.

⁽²⁷⁾ V. sentenza del 16 maggio 2002 nella causa C-482/99, Francia/Commissione, Stardust Marine, sulla questione dell'imputabilità allo Stato.

3.2.1. Attività di ricerca per conto di imprese (ricerca contrattuale o servizi di ricerca)

Il presente punto concerne la realizzazione di progetti di ricerca da parte di un organismo di ricerca per conto di un'impresa. L'organismo di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto mandante, i) contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e ii) alle condizioni specificate dal mandante. In generale il mandante è proprietario dei risultati del progetto e si assume i rischi di un eventuale insuccesso. Di solito, quando un organismo di ricerca esegue un progetto di questo tipo, in generale non viene trasmesso alcun aiuto di Stato all'impresa attraverso l'organismo di ricerca se ricorre una delle seguenti condizioni:

- 1) l'organismo di ricerca fornisce il servizio al prezzo di mercato, oppure,
- 2) in assenza di prezzo di mercato, l'organismo di ricerca fornisce il servizio a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole.

3.2.2. Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca

In un progetto di collaborazione, almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.

Nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca, la Commissione ritiene che nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso al partner industriale attraverso l'organismo di ricerca per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- 1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;
- 2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI ⁽²⁸⁾;
- 3) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale ⁽²⁹⁾ derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle

⁽²⁸⁾ Per «titolare di tutti i diritti» si intende che l'organismo di ricerca gode pienamente dei vantaggi economici derivanti da detti diritti di cui mantiene il pieno godimento, in particolare il diritto di proprietà e il diritto di concedere licenze. Queste condizioni possono essere soddisfatte anche se l'organismo di ricerca decide di stipulare ulteriori contratti relativi a detti diritti compreso, in particolare, il diritto di cederli in licenza al suo partner nel progetto di collaborazione.

⁽²⁹⁾ Per «compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale» si intende il compenso per il pieno vantaggio economico derivante da tali diritti. In linea con i principi generali sugli aiuti di Stato e considerata la difficoltà di fissare in maniera obiettiva il prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione riterrà che tale condizione sia soddisfatta se l'ente di ricerca, in qualità di venditore, negozia per ottenere il massimo beneficio al momento della conclusione del contratto.

imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso.

Se nessuna delle succitate condizioni è soddisfatta, lo Stato membro può basarsi su un esame individuale del progetto di collaborazione ⁽³⁰⁾. Può anche non sussistere aiuto quando l'esame dell'accordo contrattuale fra i partner porti a concludere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto. Se le condizioni 1), 2) e 3) non sono soddisfatte e la singola valutazione del progetto di collaborazione non conduce al risultato di escludere la presenza di un aiuto di Stato la Commissione considererà come aiuto alle imprese l'intero valore del contributo dato al progetto dall'organismo pubblico di ricerca.

4. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL TRATTATO CE

Gli aiuti a favore della RSI destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.

La Commissione concluderà che si applica l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- 1) la proposta di aiuti riguarda un progetto di cui sono chiaramente definite le modalità di esecuzione, i partecipanti e gli obiettivi. La Commissione può anche considerare che un gruppo di progetti costituisce un progetto;
- 2) il progetto deve essere di comune interesse europeo: il progetto deve contribuire in maniera concreta, chiara e identificabile all'interesse comunitario. Il vantaggio conseguito dall'obiettivo del progetto non deve limitarsi allo Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano, ma deve estendersi all'intera Comunità. Il progetto deve rappresentare un progresso sostanziale per la realizzazione degli obiettivi comunitari, ad esempio in quanto progetto di grande rilievo per lo Spazio europeo della ricerca o in quanto progetto di punta dell'industria europea. Il fatto che il progetto venga realizzato da imprese di paesi diversi non è sufficiente. Gli effetti positivi degli aiuti possono essere dimostrati, ad esempio, dalle importanti ricadute positive per la società, dal contributo al miglioramento della posizione internazionale della Comunità nel campo della RSI, dalla creazione di nuovi mercati o dallo sviluppo di

⁽³⁰⁾ Tale disposizione non è volta a modificare l'obbligo degli Stati membri di notificare determinate misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

nuove tecnologie. I vantaggi derivanti del progetto non devono limitarsi al settore direttamente interessato, ma i suoi risultati devono trovare più ampia rilevanza e applicazione nell'economia della Comunità (mercati a monte o a valle, usi alternativi in altri settori, ecc.);

- 3) l'aiuto è necessario per conseguire l'obiettivo definito di interesse comune e costituisce un incentivo per l'esecuzione del progetto, che deve comportare un grado di rischio elevato. Ciò può essere dimostrato esaminando il livello di redditività del progetto, l'importo degli investimenti, il calendario dei flussi di tesoreria e gli studi di fattibilità, le valutazioni del rischio e le opinioni degli esperti;
- 4) il progetto riveste grande importanza tenuto conto della sua natura ed entità; deve avere un obiettivo significativo ed essere di dimensioni considerevoli.

La Commissione considererà in modo più favorevole la notifica se il beneficiario apporta un contributo significativo al progetto nonché, in linea di principio, se il progetto interessa imprese o organismi di ricerca di un considerevole numero di Stati membri.

Per consentire alla Commissione di valutare adeguatamente il caso, il comune interesse europeo deve essere dimostrato in termini pratici: ad esempio, va dimostrato che il progetto permette di compiere progressi significativi verso la realizzazione di specifici obiettivi comunitari.

5. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE

Gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE se, sulla base del test comparativo sopra descritto, permettono di incrementare le attività di RSI senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione esaminerà favorevolmente le notifiche di misure di aiuto corredate da rigorose valutazioni di misure analoghe già attuate in passato che dimostrano l'effetto di incentivazione dell'aiuto. Le seguenti misure possono essere considerate compatibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

5.1. Aiuti a favore di progetti di R&S

Gli aiuti a favore di progetti di R&S saranno considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE purché siano rispettate le condizioni stabilite nella presente sezione.

5.1.1. Categoria di ricerca

La parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente in una o più delle seguenti categorie di ricerca: ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale.

Per classificare le diverse attività, la Commissione si basa sulla sua prassi nonché sugli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a «The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development»⁽³¹⁾.

Quando un progetto prevede vari compiti, occorrerà precisare per ciascuno se rientra in una delle categorie di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale oppure se non rientra in nessuna di queste categorie.

La classificazione in base alle categorie non deve necessariamente seguire un approccio cronologico che partendo dalla ricerca fondamentale si sposti verso attività più vicine al mercato. Di conseguenza nulla osta che la Commissione stimi che un compito eseguito in uno stadio successivo del progetto rientri nella ricerca industriale mentre un'attività effettuata in uno stadio anteriore costituisca sviluppo sperimentale o non costituisca affatto un'attività di ricerca.

5.1.2. Intensità di base dell'aiuto

L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non può superare:

- a) il 100 % per la ricerca fondamentale;
- b) il 50 % per la ricerca industriale;
- c) il 25 % per lo sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione.

Nel caso di aiuti di Stato a favore di un progetto di R&S realizzato in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, il cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno diretto dello Stato a un progetto di ricerca specifico e, qualora configurino aiuti (v. sezione 3.2), i contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto, non possono superare le intensità di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie.

5.1.3. Maggiorazioni

I massimali stabiliti per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale possono essere maggiorati come segue:

- a) quando l'aiuto è destinato a PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

⁽³¹⁾ OCSE, 2002.

b) a concorrenza di un'intensità massima dell'80 %, può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali ⁽³²⁾:

i) se il progetto comporta la collaborazione effettiva *fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra*. Si ritiene che esista siffatta collaborazione quando:

- nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
- il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontiera, ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due Stati membri diversi;

ii) se il progetto comporta un'effettiva *collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca*, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S e sussistano le seguenti condizioni:

- l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e
- l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;

iii) unicamente nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente *diffusi* attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source.

Ai fini dei punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. In caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni precisate nella presente disciplina non si applicano all'organismo di ricerca.

Tabella delle intensità d'aiuto

	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Ricerca <i>fondamentale</i>	100 %	100 %	100 %
Ricerca <i>industriale</i>	70 %	60 %	50 %
Ricerca <i>industriale</i> Purché visia: — collaborazione fra imprese;	80 %	75 %	65 %

	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
per le grandi imprese: collabora- zione transfronta- liera o con almeno una PMI o — collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca o — diffusione dei risul- tati			
<i>Sviluppo sperimentale</i>	45 %	35 %	25 %
<i>Sviluppo sperimentale</i> Purché visia: — collaborazione fra imprese; per le grandi imprese: collabora- zione transfronta- liera o con almeno una PMI o — collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca	60 %	50 %	40 %

5.1.4. Costi ammissibili

L'intensità di aiuto sarà calcolata sulla base dei costi del progetto di ricerca purché possano essere considerati ammissibili. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati a una specifica categoria di R&S.

Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per il progetto di ricerca);
- b) i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- c) i costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata

⁽³²⁾ I progetti finanziati in base al Programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione saranno automaticamente ammissibili a un premio per la collaborazione date le condizioni minime di partecipazione a tali progetti.

del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

- d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
- e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca;
- f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

5.1.5. *Anticipo rimborsabile*

Se uno Stato membro concede un anticipo rimborsabile che può essere considerato come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, si applicano le seguenti regole.

Se uno Stato membro può dimostrare, avvalendosi di una metodologia valida basata su sufficienti dati verificabili che è possibile calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di siffatto aiuto concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e quindi elaborare un regime di aiuti in cui tale equivalente sovvenzione lordo soddisfa le condizioni relative alle intensità massime di cui alla presente sezione, può notificare tale regime e la relativa metodologia alla Commissione. Se la Commissione accetta la metodologia e ritiene che il regime è compatibile, l'aiuto può essere concesso sulla base dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile a concorrenza delle intensità di aiuto autorizzabili in base alla presente sezione.

In tutti gli altri casi l'anticipo rimborsabile è espresso in percentuale dei costi ammissibili; può quindi superare i tassi indicati alla presente sezione purché siano soddisfatte le seguenti regole.

Per permettere alla Commissione di esaminare la misura di aiuto, quest'ultima deve contenere disposizioni dettagliate relative al rimborso in caso di successo nonché una chiara definizione di cosa s'intende per esito positivo delle attività di ricerca. Tutti questi elementi devono essere notificati alla Commissione. La Commissione verificherà che la definizione di esito positivo sia stata fissata in base a un'ipotesi cauta e ragionevole.

In caso di esito positivo, la misura deve stabilire che l'anticipo sarà rimborsato a un tasso d'interesse pari almeno al tasso applicabile conformemente alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽³³⁾.

⁽³³⁾ GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3, consultabile anche al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html

In caso di successo superiore all'esito definito positivo, lo Stato membro interessato ha diritto a chiedere pagamenti superiori al rimborso dell'importo dell'anticipo inclusi gli interessi secondo il tasso di riferimento stabilito dalla Commissione.

In caso d'insuccesso del progetto, l'anticipo non deve essere rimborsato integralmente. In caso di parziale successo, la Commissione di norma esigerà che il rimborso sia garantito in proporzione al grado di successo conseguito.

L'anticipo può coprire fino a un massimo del 40 % dei costi ammissibili per la fase di sviluppo sperimentale del progetto e fino al 60 % per la fase della ricerca industriale, a cui possono essere aggiunte maggiorazioni.

5.1.6. *Misure fiscali*

In base a studi di valutazione ⁽³⁴⁾ forniti dagli Stati membri nella notifica, la Commissione riterrà che i regimi di aiuto alla RSI di natura fiscale abbiano un effetto di incentivazione, poiché incoraggiano le imprese ad aumentare le spese in tale ambito di attività.

Nel caso di un aiuto di Stato alla RSI, di natura fiscale, l'intensità di aiuto può essere calcolata sulla base di singoli progetti di RSI oppure, a livello di un'impresa, come il rapporto fra lo sgravio fiscale globale e la somma di tutti i costi ammissibili di RSI sostenuti in un periodo non superiore a tre esercizi fiscali consecutivi. In quest'ultimo caso, l'aiuto di Stato alla RSI di natura fiscale può applicarsi senza distinzioni a tutte le attività di RSI ammissibili; non deve allora essere superata l'intensità di aiuto applicabile per lo sviluppo sperimentale ⁽³⁵⁾.

Al momento della notifica, lo Stato membro deve presentare una stima del numero dei beneficiari.

5.1.7. *Clausola di allineamento*

Per correggere effettive o potenziali distorsioni dirette o indirette degli scambi internazionali, possono essere autorizzate intensità superiori a quelle generalmente previste a norma del presente capo, se, direttamente o indirettamente, i concorrenti aventi sede al di fuori della Comunità hanno ricevuto (nei tre anni precedenti) o riceveranno aiuti di intensità equivalente per analoghi progetti, programmi, ricerche, sviluppo o tecnologia. Tuttavia, se è probabile che si verifichino distorsioni degli scambi internazionali dopo più di tre anni, data la natura particolare del settore interessato, il periodo di riferimento può essere esteso.

⁽³⁴⁾ Anche se ciò può non essere possibile ex ante per una misura fiscale di aiuto di Stato di nuova introduzione, si prevede che gli Stati membri forniscano studi di valutazione degli effetti di incentivazione delle loro proprie misure fiscali.

⁽³⁵⁾ Viceversa, se una misura fiscale di aiuto di Stato alla RSI opera una distinzione tra le diverse categorie di RSI, non devono essere superate le intensità di aiuto applicabili.

Nella misura del possibile lo Stato membro interessato fornirà alla Commissione informazioni sufficienti per permetterle di valutare la situazione, in particolare per quanto riguarda la necessità di prendere in considerazione il vantaggio competitivo di cui gode il concorrente del paese terzo. Se la Commissione non dispone di prove concernenti l'aiuto concesso o prospettato, può anche basare la propria decisione su prove indiziarie.

5.2. Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica

Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE purché l'intensità di aiuto, calcolata sulla base dei costi degli studi, non superi le seguenti percentuali:

- a) per le PMI, il 75 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale,
- b) per le grandi imprese, il 65 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 35 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

5.3. Aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI

Gli aiuti concessi alle PMI per coprire i costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE a concorrenza dello stesso livello di aiuto che sarebbe stato ammissibile per l'aiuto alla R&S per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
- b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
- c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

5.4. Aiuti alle nuove imprese innovatrici

Gli aiuti alle nuove imprese innovatrici sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE purché siano soddisfatte le seguenti condizioni ⁽³⁶⁾:

- a) il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di cinque anni al momento della concessione dell'aiuto e
- b) il beneficiario è un'impresa innovatrice sul presupposto che:
 - i) lo Stato membro possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, in particolare sulla base di un piano d'impresa, che il beneficiario in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale; oppure
 - ii) le spese di R&S rappresentino almeno il 15 % del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno;
- c) l'aiuto non è superiore a 1 milione di euro. L'aiuto non può superare 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE e 1,25 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

Il beneficiario può fruire dell'aiuto una sola volta nel periodo in cui risponde alla definizione di nuova impresa innovatrice. Tale aiuto può essere cumulato con altri aiuti concessi ai sensi della presente disciplina, con aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati a norma del regolamento (CE) n. 364/2004 o altro regolamento che lo sostituisca e con aiuti concessi a norma degli orientamenti sul capitale di rischio.

Il beneficiario può fruire di aiuti di Stato diversi dagli aiuti a favore della RSI e del capitale di rischio soltanto 3 anni dopo la concessione dell'aiuto alle nuove imprese innovatrici.

5.5. Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi

È possibile che l'innovazione nei servizi non sempre rientri nelle categorie di ricerca definite nella sezione 5.1. In generale questa

⁽³⁶⁾ Ciò non pregiudica l'applicazione degli Orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013, GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13, in particolare la concessione di aiuti a piccole imprese di recente costituzione a concorrenza di due milioni di euro in totale per le piccole imprese situate in regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

innovazione è meno sistematica e spesso deriva dall'interazione con i clienti, dalla domanda del mercato, dall'adozione di modelli e pratiche commerciali organizzative provenienti dai settori più innovativi o da altre fonti analoghe.

Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE a concorrenza di un'intensità massima di aiuto del 15 % per le grandi imprese, del 25 % per le imprese di media dimensione e del 35 % per le piccole imprese. Le grandi imprese possono beneficiare di siffatti aiuti soltanto se collaborano con le PMI nell'attività sovvenzionata, mentre le PMI che collaborano devono sostenere almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.

Non possono beneficiare di aiuti di Stato le modifiche ordinarie o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'ottica di modificare l'organizzazione;
- b) l'innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati;
- c) il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
- d) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella Comunità. La novità può essere dimostrata dagli Stati membri, ad esempio sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, comparata con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore;
- e) il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione deve comportare un grado di rischio evidente. Tale rischio potrebbe essere dimostrato dallo Stato membro ad esempio in termini di costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, utili attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, le probabilità di insuccesso.

I costi ammissibili sono gli stessi degli aiuti ai progetti di R&S (cfr. sezione 5.1). Tuttavia, in caso di innovazione dell'organizzazione, i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC.

5.6. Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione

Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, se sono rispettate le seguenti condizioni:

- 1) il beneficiario è una PMI;
- 2) l'aiuto non supera l'importo massimo di 200 000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni ⁽³⁷⁾;
- 3) il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea. In caso contrario l'aiuto non può coprire più del 75 % dei costi ammissibili;
- 4) il beneficiario deve utilizzare l'aiuto di Stato per acquistare i servizi al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).

Saranno ammissibili i seguenti costi:

- per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;
- per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione i seguenti costi: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.

Se il prestatore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, l'aiuto può essere concesso sotto forma di riduzione del prezzo, consistente in tal caso nella differenza tra il prezzo pagato e il prezzo di mercato (o un prezzo che rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole). In tal caso, gli Stati membri istituiscono un meccanismo atto a garantire la trasparenza per l'insieme dei costi dei servizi di consulenza e di supporto all'innovazione forniti nonché per il prezzo pagato dal beneficiario, in modo che l'aiuto ricevuto possa essere misurato e controllato.

5.7. Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato

Gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o da una grande impresa presso una PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché rispondano alle seguenti condizioni.

Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno

⁽³⁷⁾ Senza pregiudicare la possibilità di ricevere anche gli aiuti «de minimis» per altre spese ammissibili.

due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Siffatto personale deve occuparsi di RSI nell'ambito della PME che riceve l'aiuto.

I costi ammissibili comprendono tutti i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione. L'intensità massima di aiuto sarà pari al 50 % dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

Tale misura non prevede la copertura dei costi di consulenza (pagamento del servizio fornito dall'esperto, senza ricorrere all'esperto interno dell'impresa) in quanto tali, che sono invece coperti in base alle regole sugli aiuti alle PMI ⁽³⁸⁾.

5.8. Aiuti ai poli di innovazione

Possono essere concessi **aiuti all'investimento** per la creazione, l'ampliamento e l'animazione di poli di innovazione esclusivamente alla persona giuridica che ne assume la gestione. Essa sarà incaricata di gestire la partecipazione e l'accesso ai locali, impianti e attività del polo. Tale accesso non deve essere limitato e i canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo devono rifletterne i relativi costi.

Tali aiuti agli investimenti possono essere concessi per:

- i locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;
- le infrastrutture di ricerca ad accesso aperto: laboratorio, centro di prove;
- le infrastrutture di rete a banda larga.

L'intensità massima dell'aiuto è pari al 15 %.

Nel caso di regioni che rientrano nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, la Commissione ritiene che l'intensità non debba eccedere:

- il 30 % per le regioni con un PIL pro-capite inferiore al 75 % della media del PIL pro-capite nell'UE a 25, per le regioni più periferiche con un PIL pro-capite più elevato e fino al 1° gennaio 2011 per regioni a effetto statistico ⁽³⁹⁾;
- il 40 % per le regioni con un PIL pro-capite inferiore al 60 % del PIL pro-capite medio nell'UE a 25;
- il 50 % per le regioni con un PIL pro-capite inferiore al 45 % del PIL pro-capite medio nell'UE a 25.

In riconoscimento dei loro specifici svantaggi, le regioni più periferiche potranno beneficiare di un'ulteriore maggiorazione

del 20 % se il loro PIL pro-capite scende al di sotto del 75 % del PIL pro-capite dell'UE a 25 e 10 % negli altri casi.

Le regioni ad effetto statistico che rientrano nella deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, dal 1° gennaio 2011 potranno beneficiare di un'intensità di aiuto del 20 %.

Se l'aiuto è concesso a una PMI, l'intensità massima potrà essere maggiorata di 20 punti percentuali per l'aiuto accordato a una piccola impresa e di 10 punti percentuali per l'aiuto accordato a un'impresa media.

I costi ammissibili comprendono i costi relativi agli investimenti in terreni, edifici, macchinari e impianti.

Aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli possono essere concessi alla persona giuridica che gestisce il polo di innovazione. Tali aiuti devono essere temporanei e, in generale, decrescenti, in modo da costituire un incentivo affinché i prezzi riflettano i costi con una ragionevole rapidità.

Siffatti aiuti possono essere concessi per una durata limitata di cinque anni se l'aiuto è decrescente. L'intensità può ammontare al 100 % il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno. Nel caso di aiuti non decrescenti, la durata è limitata a cinque anni e l'intensità non deve superare il 50 % dei costi ammissibili. In casi debitamente giustificati e sulla base di prove convincenti fornite dallo Stato membro che effettua la notifica, gli aiuti per l'animazione dei poli possono essere concessi per un periodo più lungo non superiore a 10 anni.

I costi ammissibili sono i costi di personale e le spese amministrative inerenti alle seguenti attività:

- marketing per attirare nuove imprese nel polo;
- gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto;
- organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo.

Quando notifica aiuti agli investimenti o aiuti per l'animazione dei poli, lo Stato membro è tenuto a fornire un'analisi della specializzazione tecnologica del polo di innovazione, del potenziale regionale esistente, delle capacità di ricerca esistenti, della presenza nella Comunità di poli con finalità analoghe e del volume commerciale potenziale delle attività del polo.

I casi in cui gli Stati membri finanziano infrastrutture di innovazione da gestire su base di accesso aperto nell'ambito di organismi di ricerca senza scopo di lucro devono essere valutati alla luce delle disposizioni di cui al capo 3.1.

⁽³⁸⁾ Attualmente: regolamento (CE) n. 70/2001.

⁽³⁹⁾ Orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013, punti 18-20.

6. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE E NECESSITÀ DELL'AIUTO

Gli aiuti di Stato devono avere un effetto di incentivazione, devono cioè determinare un cambiamento di comportamento da parte del beneficiario inducendolo ad accrescere il suo livello di attività di RSI: per effetto dell'aiuto, le attività di RSI dovrebbero aumentare in termini di dimensione, portata, importi di spesa e ritmo.

La Commissione ritiene che l'aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario se l'attività di RSI ⁽⁴⁰⁾ è già stata avviata prima che il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali.

Invece se il progetto di RSI sovvenzionato non è stato avviato prima della domanda, la Commissione ritiene che l'effetto di incentivazione sia **automaticamente presente** per le seguenti misure d'aiuto:

- aiuti al progetto e agli studi di fattibilità quando il beneficiario è una PMI e l'importo degli aiuti è inferiore a 7,5 milioni di euro per progetto e per PMI;
- aiuti destinati a coprire le spese dei diritti di proprietà industriale delle PMI;
- aiuti alle nuove imprese innovatrici;
- aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione; aiuti per servizi di supporto all'innovazione;
- aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

Per tutte le altre misure ⁽⁴¹⁾, la Commissione esigerà che lo Stato membro che effettua la notifica dimostri l'effetto di incentivazione.

Per verificare se i progetti di aiuto inducono i beneficiari a modificare il proprio comportamento in modo da aumentare il loro livello di attività di RSI, gli Stati membri forniranno una valutazione *ex ante* dell'accresciuta attività di RSI **per tutte le singole misure valutate dalla Commissione**, sulla base di un'analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate rispettivamente dalla presenza e dall'assenza di aiuti. Si possono utilizzare i seguenti criteri, unitamente ad altri fattori quantitativi e/o qualitativi pertinenti, indicati dallo Stato membro che ha effettuato la notifica:

aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;

aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di

scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);

aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;

aumento dell'importo totale della spesa di RSI: aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

Qualora si possa dimostrare un effetto significativo su *almeno uno* di questi elementi, tenuto conto del comportamento normale di un'impresa nel settore interessato, la Commissione, in generale, concluderà che l'aiuto proposto ha un effetto di incentivazione.

Qualora la Commissione compia un **esame dettagliato** di una singola misura, può darsi che questi indicatori non siano considerati sufficienti per dimostrare l'esistenza di un effetto di incentivazione e la Commissione potrà chiedere prove supplementari.

Quando **esamina un regime d'aiuti**, la Commissione ritiene che le condizioni necessarie per stabilire l'esistenza dell'effetto di incentivazione siano soddisfatte se lo Stato membro si è impegnato a concedere singoli aiuti ai sensi di detto regime unicamente dopo aver verificato l'esistenza di tale effetto e a fornire relazioni annue sull'attuazione del regime di aiuti approvato. Nelle relazioni annue, lo Stato membro deve dimostrare come ha valutato l'effetto di incentivazione dell'aiuto prima di concederlo utilizzando gli indicatori quantitativi e qualitativi testé indicati.

7. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI SOGGETTI A UN ESAME DETTAGLIATO

La Commissione ritiene che un aumento del livello di attività di RSI nella Comunità sia nel comune interesse della Comunità in quanto si può prevedere che contribuisca in maniera significativa alla crescita, al benessere e allo sviluppo sostenibile. In tale contesto, la Commissione riconosce che gli aiuti di Stato possono svolgere un ruolo positivo quando sono ben mirati e costituiscono per le imprese il giusto incentivo ad aumentare l'attività di RSI. Ciononostante, gli aiuti di Stato possono anche provocare significative distorsioni di concorrenza che devono essere prese in considerazione.

7.1. Misure soggette a un esame dettagliato

Per le seguenti misure, a causa del rischio più elevato di distorsione di concorrenza, la Commissione effettuerà un esame più dettagliato.

⁽⁴⁰⁾ Se la proposta di aiuto concerne la concessione di aiuti per un progetto di RSI, ciò non esclude che il potenziale beneficiario abbia già realizzato studi di fattibilità che non sono coperti dalla richiesta di aiuti di Stato.

⁽⁴¹⁾ Aiuti a progetti di grandi imprese e di PMI per importi di aiuto superiori a 7,5 milioni di euro; aiuti all'innovazione del processo e dell'organizzazione nei servizi e aiuti ai poli d'innovazione.

Per le misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria

- per tutti i casi notificati alla Commissione in base a un obbligo di notifica individuale dell'aiuto come previsto dal regolamento di esenzione per categoria.

Per le misure che rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina:

Quando l'importo di aiuto supera:

- per gli **aiuti al progetto** ⁽⁴²⁾ e per gli **studi di fattibilità**,
 - se il progetto è prevalentemente di ricerca fondamentale ⁽⁴³⁾: 20 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;
 - se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale ⁽⁴⁴⁾: 10 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;
 - per tutti gli altri progetti: 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;
- per **l'innovazione del processo** o dell'organizzazione in attività di servizi, 5 milioni di euro per progetto, per impresa;
- per i **poli d'innovazione** (per polo), 5 milioni di euro.

L'esame dettagliato mira ad assicurare che importi elevati di aiuto alla RSI non alterino la concorrenza in misura contraria al comune interesse, ma contribuiscano effettivamente al suo conseguimento. Ciò accade quando i vantaggi derivanti dall'aiuto di Stato in termini di RSI supplementare sono più importanti del danno per la concorrenza e per gli scambi.

L'esame dettagliato è un esame proporzionale e dipende dal potenziale di distorsione del caso. Di conseguenza, il fatto che venga effettuato un esame dettagliato non implica necessariamente l'avvio di un procedimento d'indagine formale, benché ciò possa verificarsi per determinate misure.

Se gli Stati membri garantiscono la piena cooperazione e forniscono informazioni adeguate, la Commissione si adopererà per condurre tempestivamente l'indagine.

7.2. Metodologia per l'esame dettagliato: criteri di RSI per la valutazione economica di determinati casi individuali

La Commissione presenta in prosieguo alcuni orientamenti relativi al genere di informazioni che può richiedere e alla metodologia che seguirà per le misure sottoposte a un esame dettagliato. Tali orientamenti sono volti a rendere trasparenti e prevedibili le decisioni della Commissione e la relativa

motivazione, per garantire la prevedibilità e la certezza del diritto.

L'esame dettagliato verrà effettuato sulla base dei seguenti elementi positivi e negativi, che si applicheranno in aggiunta ai criteri enunciati nella parte 5. In alcuni casi, l'applicabilità di tali elementi e il peso loro conferito possono dipendere dalla forma o dall'obiettivo degli aiuti. Il livello dell'esame della Commissione sarà proporzionato al rischio di distorsione di concorrenza. Ciò significa che la portata dell'analisi dipenderà dalla natura del caso. È quindi meno probabile che aiuti di Stato destinati ad attività che sono molto lontane dal mercato richiedano un'analisi particolarmente approfondita.

Gli Stati membri sono invitati a fornire tutti gli elementi che ritengono utili per l'esame del caso. Sono invitati, in particolare, a basarsi su valutazioni di regimi di aiuti di Stato o di misure di aiuto di Stato precedenti, valutazioni dell'impatto effettuate dalle autorità che concedono gli aiuti, valutazioni dei rischi, relazioni finanziarie, piani d'impresa che qualsiasi società dovrebbe realizzare per progetti importanti, pareri di esperti e altri studi in materia di RSI.

7.3. Effetti positivi degli aiuti

Il fatto che gli aiuti inducano le imprese a svolgere attività di RSI nella Comunità che altrimenti non avrebbero svolto costituisce il principale elemento positivo da prendere in considerazione quando si valuta la compatibilità degli aiuti.

In tale contesto, la Commissione terrà conto in particolare dei seguenti fattori:

- l'aumento netto di attività di RSI svolte dall'impresa;
- il contributo della misura al miglioramento globale del settore interessato per quanto riguarda il livello di RSI;
- il contributo della misura al miglioramento della situazione comunitaria per quanto riguarda la RSI nel contesto internazionale.

7.3.1. Imperfezioni del mercato

Come indicato al capo 1, gli aiuti di Stato possono essere necessari per accrescere la RSI nell'economia soltanto nella misura in cui il mercato non riesce, da solo, a conseguire un risultato ottimale. È accertato che determinate imperfezioni del mercato ostacolano il livello globale di RSI nella Comunità. Tuttavia, non tutte le imprese e non tutti i settori dell'economia si trovano confrontati nello stesso modo a siffatte imperfezioni del mercato. Di conseguenza, per quanto riguarda le misure soggette a un esame dettagliato, lo Stato membro dovrebbe fornire informazioni adeguate sul fatto che gli aiuti riguardino un'imperfezione generale del mercato relativo alla RSI nella

⁽⁴²⁾ Per i progetti Eureka, questo massimale è stabilito pari al doppio dell'ammontare.

⁽⁴³⁾ Si ritiene che un progetto consista «prevalentemente» di ricerca fondamentale se più della metà dei costi del progetto ammissibili sono sostenuti attraverso attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale.

⁽⁴⁴⁾ Si ritiene che un progetto consista «prevalentemente» di ricerca industriale se più della metà dei costi del progetto ammissibili sono sostenuti attraverso attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o della ricerca fondamentale.

Comunità oppure una specifica imperfezione del mercato.

A seconda della specifica imperfezione del mercato in questione, la Commissione prenderà in considerazione i seguenti elementi:

- **Ricadute della conoscenza:** livello previsto di diffusione delle informazioni; specificità della conoscenza creata; disponibilità di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
- **Asimmetrie e imperfezioni dell'informazione:** livello di rischio e complessità della ricerca; necessità di finanziamenti esterni; caratteristiche del beneficiario degli aiuti per ricevere finanziamenti esterni.
- **Mancanza di coordinamento:** numero di imprese che collaborano; intensità della collaborazione; divergenza di interessi tra partner della collaborazione; problemi di redazione dei contratti; problemi di terzi per coordinare la collaborazione.

Per gli aiuti di Stato destinati a progetti o attività di RSI in zone assistite, la Commissione terrà conto: i) degli svantaggi legati alla situazione periferica e ad altre caratteristiche regionali, ii) degli specifici dati economici locali, delle ragioni sociali e/o storiche che giustificano un livello ridotto di attività di RSI rispetto ai dati medi rilevanti e/o alla situazione a livello nazionale e/o comunitario; e iii) di qualsiasi altro indicatore pertinente che attesti un maggior grado di imperfezioni del mercato.

7.3.2. Strumento adeguato

Gli aiuti di Stato a favore della RSI possono essere autorizzati a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE quando sono necessari per conseguire un obiettivo di interesse comune, in deroga al divieto generale degli aiuti di Stato. Un elemento importante del test comparativo consiste nel determinare se e in quale misura un aiuto di Stato a favore della RSI possa essere considerato uno strumento adeguato per aumentare le attività di RSI, dal momento che altri strumenti meno distorsivi possono ottenere i medesimi risultati.

Nell'esaminare la compatibilità degli aiuti, la Commissione terrà conto, in particolare, di tutti gli studi d'impatto della misura proposta realizzati dallo Stato membro interessato. Le misure per le quali lo Stato membro ha preso in considerazione altre opzioni e per le quali i vantaggi derivanti dal ricorso a uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato sono stati accertati e comunicati alla Commissione sono considerate strumenti adeguati.

7.3.3. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto

L'effetto di incentivazione della misura di aiuto è la condizione più importante da prendere in considerazione ai fini dell'analisi degli aiuti di Stato alla RSI. La determinazione dell'effetto di incentivazione equivale a verificare se gli aiuti prospettati indurranno le imprese a svolgere attività di RSI che altrimenti non avrebbero svolto.

Il capo 6 contiene una serie di indicatori che possono essere utilizzati dagli Stati membri per dimostrare l'effetto di incentivazione. Tuttavia, in caso di esame dettagliato di una misura, la Commissione esigerà che l'effetto di incentivazione sia comprovato in maniera più precisa onde evitare indebite distorsioni di concorrenza.

Oltre agli indicatori di cui al capo 6, nella sua analisi la Commissione prenderà in considerazione i seguenti elementi:

- **Specificazione del cambiamento perseguito:** il cambiamento di comportamento cui mira l'aiuto di Stato nel caso notificato deve essere ben specificato (nuovo progetto avviato a seguito dell'aiuto, potenziamento della dimensione, portata o ritmo di un progetto).
- **Analisi controfattuale:** il cambiamento di comportamento deve essere individuato mediante un'analisi controfattuale: quale sarebbe il livello di attività che si intende svolgere con e senza aiuti? La differenza tra le due ipotesi corrisponde all'impatto della misura di aiuto e ne illustra l'effetto di incentivazione.
- **Livello di redditività:** se un progetto di per sé non dovesse essere redditizio per un'impresa privata, ma potrebbe produrre notevoli effetti positivi per la società, è più probabile che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione. Per valutare la redditività (o la mancanza di redditività) complessiva del progetto possono essere utilizzati metodi di valutazione correntemente impiegati nel settore specifico interessato ⁽⁴⁵⁾.
- **Importo dell'investimento e tempistica dei flussi di cassa:** investimento di start-up elevato, livello modesto dei flussi di cassa disponibili e il fatto che una parte significativa dei flussi di cassa è attesa in un futuro molto lontano saranno considerati elementi positivi ai fini della valutazione dell'effetto di incentivazione.
- **Livello di rischio che presenta il progetto di ricerca:** sulla base, ad esempio, di studi di fattibilità, valutazioni di rischio e pareri di esperti, la valutazione del rischio del progetto terrà conto, in particolare, della irreversibilità dell'investimento, della probabilità di insuccesso commerciale, del rischio di una produttività del progetto inferiore al previsto, del rischio che la realizzazione del progetto pregiudichi altre attività nonché del rischio che i costi del progetto compromettano la redditività finanziaria dell'impresa. Per gli aiuti di Stato destinati a progetti o attività di RSI situati in zone assistite, la Commissione terrà conto degli svantaggi derivanti dal carattere periferico e di altre specificità regionali che hanno un'incidenza negativa sul livello di rischio del progetto di ricerca.

⁽⁴⁵⁾ Tra questi possono essere compresi i metodi per valutare il valore attuale netto del progetto (VAN); la somma del previsto flusso di cassa attualizzato (derivante dall'investimento meno i costi di investimento), il tasso interno di rendimento (TIR) o il rendimento del capitale investito (RCI). Potrebbero servire come elementi di prova relazioni finanziarie e piani d'impresa interni contenenti informazioni sulle previsioni della domanda; previsioni dei costi; previsioni finanziarie (ad esempio VAN, TIR, RCI), documenti presentati a un comitato d'investimento e che elaborano varie ipotesi di investimento o documenti forniti ai mercati finanziari.

- **Valutazione continua:** le misure per le quali sono previsti progetti pilota (su piccola scala) o che prevedono tappe fondamentali ben precise che determinano la sospensione del progetto in caso di insuccesso e per le quali è previsto un controllo a posteriori pubblicamente accessibile sono considerate in modo più positivo per quanto riguarda la valutazione dell'effetto di incentivazione.

7.3.4. Proporzionalità dell'aiuto

Indipendentemente dai criteri di cui al capo 5, lo Stato membro interessato è invitato a fornire le seguenti informazioni supplementari:

- **Procedura di selezione aperta:** in presenza di più (potenziali) candidati per realizzare un progetto di RSI in uno Stato membro, le probabilità che il criterio della proporzionalità sia rispettato sono maggiori se il progetto è aggiudicato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
- **Aiuti limitati al minimo indispensabile:** gli Stati membri devono spiegare come è stato calcolato l'importo concesso in modo da garantire che si limiti al minimo indispensabile.

7.4. Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi

Gli aiuti di Stato alla RSI possono incidere sulla concorrenza a due livelli: i) concorrenza nel processo di innovazione, ossia concorrenza in termini di ricerca, sviluppo e innovazione che ha luogo a monte dei mercati del prodotto e ii) sui mercati del prodotto dove sono sfruttati i risultati delle attività di RSI.

Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione concentrerà la sua analisi delle distorsioni di concorrenza sull'incidenza che gli aiuti a favore della RSI prevedibilmente avranno sulla concorrenza tra imprese sui mercati del prodotto interessati. La Commissione attribuirà maggior peso ai rischi per la concorrenza e gli scambi che si presenteranno in un prevedibile futuro e che sono più probabili.

L'incidenza sulla concorrenza nel processo di innovazione sarà presa in considerazione se ha un impatto prevedibile sull'evoluzione della concorrenza sui mercati del prodotto. In certi casi i risultati di RSI, ad esempio sotto forma di diritti di proprietà intellettuale, sono essi stessi oggetto di scambi sui cosiddetti mercati delle tecnologie, ad esempio attraverso la concessione di licenze per i brevetti. La Commissione potrà allora considerare anche l'effetto degli aiuti sulla concorrenza nei mercati delle tecnologie.

L'impatto della RSI sui mercati del prodotto è estremamente dinamico e l'analisi deve pertanto essere prospettica. La stessa fonte di attività innovativa sarà spesso associata a molteplici mercati futuri del prodotto. In tal caso, si dovrà prendere in considerazione l'impatto degli aiuti di Stato sui vari mercati interessati.

Gli aiuti a favore della RSI possono falsare la concorrenza sui mercati del prodotto in tre modi distinti:

- 1) gli aiuti alla RSI possono falsare gli incentivi dinamici degli operatori del mercato a investire (effetto di «crowding out»);
- 2) gli aiuti alla RSI possono creare o mantenere posizioni di potere di mercato;
- 3) gli aiuti alla RSI possono conservare una struttura di mercato inefficiente.

Gli aiuti di Stato possono anche avere un effetto negativo sugli scambi nel mercato comune. In particolare, se determinano l'effetto di «crowding out» dei concorrenti, gli aiuti alla RSI possono essenzialmente provocare uno spostamento dei flussi di scambio e la delocalizzazione dell'attività economica.

7.4.1. Distorsione degli incentivi dinamici

La principale riserva circa la concessione alle imprese di aiuti a favore della RSI è che falsano gli incentivi dinamici dei concorrenti ad investire. Quando un'impresa riceve aiuti, ciò generalmente aumenta le probabilità che svolga con successo attività di RSI e che, quindi accresca in futuro la sua presenza sul mercato del prodotto o dei prodotti. Questa maggiore presenza può spingere i concorrenti a ridurre la portata dei loro piani d'investimento iniziali (effetto di «crowding out»).

Nella sua analisi, la Commissione terrà conto in particolare dei seguenti fattori.

- **Importo dell'aiuto:** le misure di aiuto di importo elevato hanno maggiori probabilità di determinare effetti significativi di «crowding out». L'importanza dell'ammontare dell'aiuto verrà misurata rispetto al totale delle spese private per R&S nel settore e all'importo speso dai principali operatori.
- **Prossimità al mercato/categoria di aiuto:** quanto più la misura di aiuto è destinata ad attività di RSI prossime al mercato, tanto maggiore è la possibilità che determini significativi effetti di «crowding out».
- **Procedura di selezione aperta:** se la sovvenzione è concessa sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, la Commissione adotterà una posizione più favorevole.
- **Barriere all'uscita:** è più probabile che i concorrenti mantengano (o addirittura aumentino) i propri piani di investimento quando le barriere all'uscita rispetto al processo di innovazione sono elevate. Ciò può verificarsi, in particolare, se molti dei precedenti investimenti dei concorrenti sono vincolati a un particolare percorso di RSI.
- **Incentivi a competere per un mercato futuro:** gli aiuti alla RSI possono indurre i concorrenti del beneficiario degli aiuti a rinunciare a competere per un mercato futuro perché il vantaggio fornito dagli aiuti (in termini di livello di progresso tecnologico o di tempi) riduce le loro possibilità di accedere a detto mercato futuro con prospettive di redditività.

- **Differenziazione del prodotto e intensità della concorrenza:** se l'innovazione del prodotto riguarda soprattutto lo sviluppo di prodotti differenziati (rispetto, ad esempio, a marche, standard, tecnologie, gruppi di consumatori distinti) è meno probabile che i concorrenti ne risentano. Lo stesso dicasi in caso di presenza di numerosi concorrenti sul mercato.

7.4.2. Creazione di potere di mercato

Gli aiuti a sostegno della RSI possono avere effetti distorsivi in termini di aumento o mantenimento del livello di potere di mercato sui mercati del prodotto. Il potere di mercato è il potere di influire su prezzi di mercato, produzione, varietà o qualità dei beni e servizi o altri parametri di concorrenza sul mercato per un periodo di tempo significativo, a scapito dei consumatori. La Commissione valuterà il potere di mercato prima della concessione degli aiuti e il cambiamento di potere di mercato atteso a seguito degli aiuti.

La Commissione esprime preoccupazione principalmente in merito a quelle misure di RSI che consentono al beneficiario degli aiuti di trasferire o di rafforzare su futuri mercati del prodotto il potere di mercato che già detiene sui mercati esistenti del prodotto. È pertanto improbabile che la Commissione individui problemi di concorrenza connessi col potere di mercato su mercati in cui ciascun beneficiario di aiuti detiene una quota inferiore al 25 % e su mercati che presentano una concentrazione di mercato, in base all'indice di Herfindahl-Hirschman (HHI), inferiore a 2 000.

Nella sua analisi, la Commissione terrà conto dei seguenti fattori:

- **potere di mercato del beneficiario dell'aiuto e struttura del mercato:** se il destinatario dell'aiuto è già in posizione dominante su un mercato del prodotto, la misura di aiuto può rafforzare questa posizione dominante indebolendo ulteriormente la pressione concorrenziale che le imprese concorrenti possono esercitare sull'impresa beneficiaria degli aiuti. Analogamente, le misure di aiuto di Stato possono avere un'incidenza significativa nei mercati oligopolistici dove sono attivi soltanto alcuni operatori;
- **livello delle barriere all'ingresso sul mercato:** nel campo della RSI possono esistere significative barriere all'ingresso sul mercato per i nuovi concorrenti. Tra queste barriere figurano le barriere all'ingresso di natura giuridica (in particolare i diritti di proprietà intellettuale), le economie di scala e di ambito, le barriere all'accesso alle reti e all'infrastruttura e altre barriere strategiche all'ingresso o all'espansione;
- **potere dell'acquirente:** il potere di mercato di un'impresa può essere limitato anche dalla posizione di mercato degli acquirenti. La presenza di acquirenti forti può servire a controbilanciare l'esistenza di una forte posizione di mercato se è probabile che gli acquirenti cerchino di mantenere un grado sufficiente di concorrenza sul mercato;
- **processo di selezione:** le misure di aiuto che consentono alle imprese con una forte posizione sul mercato di influenzare il processo di selezione, ad esempio mediante il diritto di raccomandare imprese nel processo di selezione o di influenzare l'indirizzo della ricerca in modo da

scoraggiare indirizzi alternativi per motivi ingiustificati tendono a suscitare le riserve della Commissione.

7.4.3. Mantenimento di strutture di mercato inefficienti

Gli aiuti a favore della RSI, se non sono correttamente orientati, possono sostenere operatori inefficienti e quindi rendere possibili strutture di mercato nelle quali molti operatori agiscono notevolmente al di sotto del livello di efficienza. Nella sua analisi la Commissione verificherà se gli aiuti sono concessi in mercati caratterizzati da sovraccapacità, ad industrie in declino o in settori sensibili. Suscitano meno riserve le situazioni in cui gli aiuti a favore della RSI sono destinati a modificare la dinamica di crescita del settore, in particolare mediante l'introduzione di nuove tecnologie.

7.5. Bilancio e decisione

Alla luce degli elementi positivi e negativi summenzionati, la Commissione traccia il bilancio degli effetti della misura e stabilisce se le distorsioni che ne derivano incidono negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. L'analisi di ogni singolo caso si baserà su un esame complessivo dei prevedibili effetti positivi e negativi degli aiuti di Stato. A tale scopo la Commissione non utilizzerà i criteri di cui alle sezioni 7.3 e 7.4 in modo meccanico, ma compierà un esame complessivo secondo il principio di proporzionalità.

È possibile che la Commissione non sollevi obiezioni alla misura di aiuto notificata senza avviare il procedimento di indagine formale oppure che decida, al termine del procedimento di indagine formale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, di chiudere il caso mediante decisione ai sensi dell'articolo 7 di detto regolamento. Se adotta una decisione favorevole subordinata a condizioni, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione può, in particolare, considerare di imporre le seguenti condizioni, che devono limitare le distorsioni o gli effetti sugli scambi ed essere proporzionali:

- intensità di aiuto inferiori alle intensità massime autorizzate al capo 5, inclusi meccanismi di recupero e modalità diverse di rimborso degli anticipi rimborsabili;
- diffusione dei risultati, collaborazione e altri impegni comportamentali;
- separazione dei conti onde evitare sovvenzioni incrociate tra i vari mercati qualora il beneficiario operi su più mercati;
- divieto di discriminazioni nei confronti di altri potenziali beneficiari (ridurre la selettività).

8. CUMULO

Per quanto riguarda il cumulo, si applicano i massimali di aiuto fissati dalla presente disciplina a prescindere dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con risorse statali o parzialmente dalla Comunità, ad eccezione del contesto specifico e limitato delle condizioni fissate per il finanziamento comunitario nell'ambito dei programmi quadro di RSI adottati

rispettivamente in base al titolo XVIII del trattato CE o al titolo II del trattato Euratom.

Quando le spese ammissibili ad aiuti alla RSI sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applicherà il massimale più favorevole secondo le norme applicabili. Tale disposizione non si applica agli aiuti concessi a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI ⁽⁴⁶⁾.

Gli aiuti alla RSI non sono cumulabili con il sostegno «de minimis» a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella presente disciplina.

9. NORME SPECIALI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

Per quanto riguarda gli aiuti alle attività di R&S riguardanti i prodotti enumerati all'allegato I del trattato CE, e in deroga ai limiti di intensità di aiuto o alle maggiorazioni specificate nella presente disciplina, la Commissione continuerà ad autorizzare un'intensità di aiuto fino al 100 %, purché in ciascun caso siano soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

- gli aiuti sono di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato;
- prima dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni devono contenere la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet nonché precisare che i risultati saranno disponibili gratuitamente;
- i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici;
- gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

La Commissione autorizza gli aiuti di Stato alla cooperazione ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1698/2005, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽⁴⁷⁾ qualora siffatta cooperazione sia stata approvata ai fini del cofinanziamento comunitario ai sensi di quell'articolo e/o l'aiuto di Stato sia concesso a titolo di finanziamento integrativo ai sensi

dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 alle stesse condizioni e alla stessa intensità del cofinanziamento.

Gli aiuti ad attività di R&S riguardanti i prodotti di cui all'allegato I del trattato CE che non soddisfano i criteri di cui al presente capo sono esaminati in base alle normali regole della presente disciplina.

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Relazioni e monitoraggio

10.1.1. Relazioni annuali

In linea con le disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 e del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽⁴⁸⁾, gli Stati membri presentano relazioni annuali alla Commissione.

Oltre a quanto previsto dalle suddette disposizioni, le relazioni annuali relative a misure di aiuto a favore della RSI conterranno per ciascuna misura, inclusa la concessione di aiuti a norma di un regime approvato, le seguenti informazioni:

- il nome del beneficiario;
- l'importo dell'aiuto per beneficiario;
- l'intensità dell'aiuto;
- i settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati.

Nel caso degli aiuti di natura fiscale, lo Stato membro deve fornire un elenco dei beneficiari che hanno fruito di uno sgravio fiscale annuo superiore a 200 000 euro.

Nel caso dei poli di innovazione, la relazione deve contenere anche una breve descrizione dell'attività del polo e della sua capacità di attrarre attività di RSI. La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, per verificare se siano state rispettate le condizioni da essa stabilite nella decisione con cui ha approvato dette misure di aiuto.

Le relazioni annuali verranno pubblicate sul sito Internet della Commissione.

Per tutti gli aiuti concessi a imprese di grandi dimensioni nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, gli Stati membri sono inoltre tenuti a spiegare nella relazione annuale come è stato rispettato il criterio dell'effetto d'incentivazione, in particolare utilizzando gli indicatori e i criteri di cui al capo 6.

⁽⁴⁶⁾ GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

⁽⁴⁷⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.1.2006, pag. 1).

⁽⁴⁸⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 1627/2006 (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 10).

10.1.2. Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti

La Commissione ritiene che siano necessarie ulteriori misure per migliorare la trasparenza degli aiuti di Stato nella Comunità. In particolare, sembra indispensabile fare in modo che gli Stati membri, gli operatori economici, le parti interessate e la Commissione stessa abbiano facile accesso al testo integrale di tutti i regimi di aiuti a favore della RSI applicabili.

Ciò è facilmente realizzabile mediante la creazione di siti Internet collegati. Per tale motivo, nell'esaminare i regimi di aiuto a favore della RSI, la Commissione richiederà sistematicamente allo Stato membro interessato di pubblicare su Internet il testo integrale di tutti i regimi di aiuto definitivi e di comunicare alla Commissione l'indirizzo Internet della pubblicazione. Il regime non deve essere applicato prima della pubblicazione su Internet di siffatte informazioni.

10.1.3. Schede informative

Inoltre, ogni qualvolta è concesso un aiuto alla RSI in base a regimi di aiuti non soggetti all'obbligo di notifica individuale e il cui importo ecceda 3 milioni di euro, gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto da parte dell'autorità competente, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato alla presente disciplina. Tali informazioni saranno disponibili in forma sintetica sul sito della Commissione http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

Gli Stati membri si impegnano a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti per tutte le misure a favore della RSI. Tali registrazioni, che devono contenere tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto dei costi ammissibili e dell'intensità di aiuto massima autorizzabile, devono essere conservate per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti.

La Commissione chiederà agli Stati membri di fornire tali informazioni in modo da effettuare una valutazione dell'impatto della presente disciplina tre anni dopo la sua entrata in vigore ⁽⁴⁹⁾.

10.2. Opportune misure

La Commissione propone agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE, le seguenti opportune misure per quanto riguarda i loro regimi di aiuto alla ricerca e sviluppo esistenti.

Al fine di conformarsi alle disposizioni della presente disciplina, gli Stati membri provvedono a modificare, se necessario, i predetti regimi onde armonizzarli con la presente disciplina entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore con le seguenti eccezioni:

- gli Stati membri dispongono di ventiquattro mesi per introdurre emendamenti concernenti le disposizioni di cui al punto 3.1.1 della presente disciplina,

- il nuovo massimale per i grandi progetti individuali si applicherà a decorrere dall'entrata in vigore della presente disciplina,
- l'obbligo di presentare relazioni annuali dettagliate, in conformità al punto 10.1.1, e l'obbligo di trasmettere le schede informative, in conformità al punto 10.1.3, si applicano ai regimi di aiuto esistenti sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente disciplina.

Gli Stati membri sono invitati a esprimere il loro accordo esplicito e incondizionato alle opportune misure proposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente disciplina. In caso di mancata risposta, la Commissione presupporrà che lo Stato membro in questione non concorda con le misure proposte.

10.3. Entrata in vigore, validità e revisione

La presente disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2007 oppure, qualora non sia stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* prima di quella data, il primo giorno successivo alla sua pubblicazione nella stessa e sostituisce la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.

La presente disciplina sarà in vigore fino al 31 dicembre 2013. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione, prima di tale data potrà apportarvi modifiche in funzione di importanti considerazioni di politica della concorrenza e della politica di ricerca ovvero al fine di tener conto di altre politiche comunitarie o di impegni assunti a livello internazionale. La Commissione intende riesaminare la presente disciplina tre anni dopo la sua entrata in vigore.

La Commissione applicherà la presente disciplina a tutti i progetti di aiuto notificati rispetto ai quali sia chiamata ad adottare una decisione dopo la pubblicazione di detta disciplina nella *Gazzetta ufficiale*, anche nel caso in cui i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione.

In linea con la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi ⁽⁵⁰⁾, la Commissione, in caso di aiuti non notificati, applica:

- la presente disciplina, se gli aiuti sono stati concessi dopo la sua entrata in vigore;
- la disciplina in vigore al momento della concessione degli aiuti, in tutti gli altri casi.

⁽⁴⁹⁾ In tale contesto, gli Stati membri potrebbero voler sostenere la Commissione fornendo la loro propria valutazione a posteriori di regimi di aiuti o di aiuti singoli.

⁽⁵⁰⁾ GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

ALLEGATO

Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari (sezione 10.1)

- 1) Aiuti a favore di (denominazione dell'impresa beneficiaria/delle imprese beneficiarie degli aiuti, PMI o non PMI): ...
.....
- 2) Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti):
- 3) Ente pubblico che eroga l'aiuto (denominazione e dati della/e autorità erogatrice/i):
-
- 4) Stato membro nel quale viene realizzato il progetto o la misura sovvenzionata:
- 5) Tipo di progetto o misura:
- 6) Breve descrizione del progetto o della misura:
-
-
- 7) Ove applicabile, costi ammissibili (in euro):
- 8) Importo (lordo) attualizzato dell'aiuto, in euro:
- 9) Intensità di aiuto (% in equivalente sovvenzione lordo):
- 10) Condizioni cui è subordinata l'erogazione dell'aiuto previsto (se del caso):
-
- 11) Date previste di inizio e di conclusione del progetto o della misura:
- 12) Data di concessione dell'aiuto:

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ORIENTAMENTI COMUNITARI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 2007-2013

(2006/C 319/01)

I. INTRODUZIONE

(1) L'articolo 33 del trattato definisce gli obiettivi della politica agricola comune. Nella definizione della politica agricola comune e dei suoi metodi specifici di applicazione occorre tener conto, da un lato, della particolare natura dell'attività agricola, riconducibile alla struttura peculiare di questo settore e alle disparità strutturali e naturali esistenti tra le varie regioni agricole e, dall'altro, dell'esigenza di apportare per gradi gli opportuni adeguamenti e della stretta interconnessione tra il settore dell'agricoltura e l'economia nel suo complesso. Il ricorso agli aiuti di Stato può essere giustificato soltanto se rispetta gli obiettivi di questa politica.

(2) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori⁽¹⁾, ha riformato radicalmente le modalità di erogazione del sostegno comunitario agli agricoltori. Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)⁽²⁾, istituisce il quadro normativo per la politica dello sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 e ribadisce il ruolo di secondo pilastro della politica agricola comune assegnato allo sviluppo rurale. Gli articoli 88 e 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 contengono disposizioni specifiche in materia di aiuti di Stato, mentre a norma del suo articolo 5 il sostegno erogato a favore di misure di sviluppo rurale deve essere conforme al trattato e al diritto derivato.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1).

(3) Poiché gli effetti economici di un aiuto non dipendono dal fatto che sia finanziato esclusivamente dallo Stato membro o cofinanziato dalla Comunità, la Commissione ritiene che in linea di massima occorra assicurare la coerenza tra la politica di controllo degli aiuti di Stato e l'erogazione del sostegno nell'ambito della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale.

(4) Con lettera del 30 maggio 2005 gli Stati membri sono stati invitati a presentare proposte di semplificazione delle regole in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. Il gruppo di lavoro sulle condizioni di concorrenza in agricoltura è stato consultato in merito ai presenti orientamenti nelle riunioni del 22 e 23 giugno e del 25 ottobre 2006.

II. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

(5) I presenti orientamenti si applicano a tutti gli aiuti di Stato concessi per attività inerenti alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato. Essi si applicano a tutte le misure di aiuto, in qualsiasi forma, anche le misure di aiuto finanziate mediante tasse parafiscali, che rientrano nella definizione di aiuto di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. I presenti orientamenti non si applicano agli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura⁽³⁾. Il capitolo VII contiene regole per gli aiuti di Stato nel settore forestale, compresi gli aiuti per l'imboschimento di superfici agricole.

⁽³⁾ Gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono esaminati nel quadro degli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5) e del regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49).

- (6) Ai fini dei presenti orientamenti, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri) e i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾, esclusi i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽⁵⁾.
- (7) Ai fini dei presenti orientamenti, per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. La trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato in prodotti non compresi nel medesimo non rientra pertanto nel campo di applicazione dei presenti orientamenti.
- (8) Ai fini dei presenti orientamenti, per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività. Gli aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli rientrano nel campo di applicazione dei presenti orientamenti, mentre gli aiuti a favore della pubblicità di prodotti non compresi nell'allegato I sono disciplinati dalle normative trasversali sugli aiuti di Stato⁽⁶⁾.
- (9) Ai fini dei presenti orientamenti, per «piccole o medie imprese (PMI)» si intendono le piccole e medie imprese rispondenti alle definizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese⁽⁷⁾.

⁽⁴⁾ Ai fini dei presenti orientamenti, per «prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti lattiero-caseari, ma di composizione diversa in quanto contenenti materie grasse e/o proteine non provenienti dal latte e contenenti o no proteine derivate dal latte («prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36)).

⁽⁵⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

⁽⁶⁾ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13), regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

⁽⁷⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006 (GU L 358 dell'16.12.2006, pag. 3).

III. PRINCIPI GENERALI

- (10) A norma dell'articolo 36 del trattato che istituisce la Comunità europea le regole di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio. Diversamente da altri settori, quindi, l'autorità della Commissione in materia di controllo e vigilanza sugli aiuti di Stato nel settore agricolo non deriva direttamente dal trattato, ma dalla normativa adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato ed è soggetta ad eventuali restrizioni stabilite dal Consiglio. Di fatto, tuttavia, tutti i regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati prevedono l'applicazione ai relativi prodotti delle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Inoltre, l'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede espressamente l'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato agli aiuti concessi dagli Stati membri a sostegno dello sviluppo rurale. Ne consegue che, fatte salve eventuali limitazioni o deroghe specifiche stabilite nei pertinenti regolamenti, le disposizioni del trattato sono interamente applicabili agli aiuti di Stato nel settore agricolo, ad eccezione degli aiuti destinati in particolare al numero limitato di prodotti non coperti da organizzazioni comuni di mercato (cfr. punto 21).
- (11) Benché gli articoli 87, 88 e 89 siano pienamente applicabili ai settori disciplinati da organizzazioni comuni di mercato, la loro applicazione rimane tuttavia subordinata alle disposizioni contenute nei regolamenti pertinenti. In altre parole, anche quando uno Stato membro si richiama alle disposizioni degli articoli 87, 88 e 89, queste non prevalgono sulle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione di quel settore di mercato⁽⁸⁾. In nessun caso, quindi, la Commissione può autorizzare un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'organizzazione comune di mercato o che perturberebbe il corretto funzionamento di quest'ultima.
- (12) La Commissione non autorizzerà aiuti per attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, né aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per altre spese correnti connesse all'attività di esportazione in altri Stati membri. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di prodotti nuovi ovvero di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.
- (13) Tenendo conto delle regole specifiche applicabili all'aiuto alimentare erogato ai paesi terzi, la Commissione di norma non autorizza aiuti di Stato per l'acquisto di prodotti

⁽⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia europea nella causa 177/78, Pigs and Bacon Commission/McCarren, Racc. 1979, pag. 2161.

agricoli nella Comunità che saranno consegnati come aiuto alimentare nei paesi terzi.

- (14) I presenti orientamenti si applicano fatte salve eventuali deroghe specifiche stabilite dai trattati o dalla normativa comunitaria.
- (15) Per poter essere considerate compatibili con il mercato comune, le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario. Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa comunitaria o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Inoltre, per la loro stessa natura, tali aiuti possono interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato.
- (16) Per lo stesso motivo, un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non presenta la necessaria componente di incentivo e va pertanto considerato un aiuto al funzionamento, poiché l'unico suo scopo è di sollevare il beneficiario da un onere finanziario. Per ottimizzare l'effetto di incentivo dell'aiuto e per poter dimostrare più facilmente tale effetto nell'ambito di una notifica, nell'istituire le regole di ammissibilità gli Stati membri prevedono le tappe seguenti prima dell'erogazione dell'aiuto.

Gli aiuti previsti da un regime di aiuti sono concessi esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime sia stato istituito e dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione.

Se il regime di aiuto crea un diritto automatico a percepire l'aiuto, senza richiedere ulteriori passi a livello amministrativo, l'aiuto medesimo può essere concesso esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime sia stato istituito e dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione.

Se il regime di aiuto richiede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto medesimo può essere concesso esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il regime deve essere stato istituito e dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione;
- b) deve essere stata debitamente presentata una domanda di aiuto all'autorità competente;
- c) la domanda deve essere stata accettata dall'autorità competente in modo da vincolare quest'ultima a

concedere l'aiuto, con l'indicazione precisa dell'importo dell'aiuto da concedere oppure delle modalità di calcolo di tale importo; le autorità competenti possono accettare una domanda solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o per il regime di aiuti non è esaurito.

Gli aiuti individuali non contemplati da un regime di aiuti possono essere concessi soltanto per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c).

Questi requisiti non si applicano ai regimi di aiuti di natura compensativa.

- (17) Date le analogie tra le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le imprese non agricole, in particolare nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari, è opportuno armonizzare le norme in materia di aiuti di Stato applicabili alle imprese dedite alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con quelle applicabili alle imprese non agricole. È opportuno applicare tale approccio agli aiuti di Stato concessi per qualsiasi finalità, ad esempio per gli aiuti a favore degli investimenti, della tutela ambientale o dell'assistenza tecnica. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha già inserito la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli nei seguenti atti:

- a) nel progetto di regolamento relativo agli aiuti *de minimis*, che sostituirà il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») ⁽⁹⁾;
- b) nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006;
- c) nel regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ⁽¹⁰⁾.

- (18) In seguito a tale armonizzazione con le regole applicabili alle imprese non agricole è probabile che le grandi imprese non siano più ammissibili a determinati tipi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'assistenza tecnica sotto forma di servizi di consulenza. Sotto questo profilo, il sostegno alle grandi imprese sarà limitato in futuro al sostegno *de minimis*.

- (19) A meno che i presenti orientamenti non facciano espressamente riferimento al settore agricolo anziché alla produzione primaria (agricoltori) o alla trasformazione e commercializzazione, gli aiuti a favore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli sono dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafi 2 o 3 del trattato, solo se può essere dichiarata compatibile la concessione dei medesimi ad imprese non agricole, eccettuati specifici settori quali i trasporti e la pesca.

⁽⁹⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

⁽¹⁰⁾ GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

- (20) Poiché nella valutazione degli aiuti intesi a favorire le regioni svantaggiate ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 si deve tener conto delle condizioni peculiari della produzione agricola primaria, gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 ⁽¹¹⁾ non si applicano alla produzione primaria. Essi si applicano tuttavia alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli nella misura indicata dai presenti orientamenti.
- (21) Come già rammentato, alcuni tipi di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato non sono ancora disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, in particolare le patate diverse da quelle da fecola, le carni equine, il caffè, gli aceti di alcole e il sughero. In assenza di un'organizzazione comune di mercato per tali prodotti, agli aiuti di Stato ad essi specificamente destinati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli ⁽¹²⁾. A norma di tale articolo a questi aiuti si applicano soltanto le disposizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 1, e la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad informare la Commissione con sufficiente anticipo per consentirle di presentare le proprie osservazioni in merito a eventuali concessioni o modificazioni degli aiuti. La Commissione non può peraltro opporsi alla loro concessione con l'adozione di una decisione finale negativa. Nel valutare tali aiuti la Commissione dovrà tener conto dell'assenza di un'organizzazione comune dei mercati a livello comunitario e del fatto che il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha sancito il principio secondo cui il sostegno è di norma erogato sotto forma di pagamento disaccoppiato, ovvero non legato a un prodotto specifico o alla quantità prodotta. Va altresì notato che alcune organizzazioni comuni di mercato non prevedono alcun sostegno comunitario interno. La Commissione non solleverà obiezioni se i regimi di aiuti nazionali rispettano il principio sopra richiamato, anche se le misure previste costituiscono aiuti al funzionamento che di norma sarebbero vietati. Nel formulare le proprie osservazioni la Commissione terrà anche conto del rischio che l'erogazione di un aiuto ad un prodotto non soggetto ad un'organizzazione comune di mercato favorisca la produzione di un prodotto soggetto a una simile organizzazione. Questo vale in particolare nel caso delle patate. Qualora uno Stato membro non tenga conto delle sue osservazioni e raccomandazioni, la Commissione si riserva di ricorrere all'articolo 226 del trattato.
- (22) L'articolo 6 del trattato stabilisce che «le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». Le azioni di cui all'articolo 3 riguardano la politica agricola e la politica della concorrenza. In futuro, pertanto, le notifiche degli aiuti di Stato dovranno riservare un'attenzione particolare alle questioni ambientali, anche se i regimi di

aiuto considerati non riguardano specificamente il settore ambientale. Ad esempio, nel caso di un regime di aiuti agli investimenti destinati ad aumentare la produzione, che comportino un maggiore utilizzo di risorse scarse o un maggiore inquinamento, sarà necessario dimostrare che il regime non determinerà una violazione della normativa comunitaria in materia di tutela ambientale, né causerà in altro modo danni all'ambiente. In futuro tutte le notifiche di aiuti di Stato dovranno contenere una valutazione del previsto impatto ambientale dell'attività beneficiaria dell'aiuto. In molti casi per soddisfare questo requisito basterà semplicemente confermare che non si prevede alcun impatto ambientale. La Commissione si riserva di esigere informazioni, impegni e condizioni supplementari se li ritiene necessari a garantire un'adeguata tutela ambientale.

- (23) La Commissione valuterà caso per caso le misure di aiuto non contemplate nei presenti orientamenti, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 87, 88 e 89 del trattato, della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale della Comunità. Gli Stati membri che propongono misure di sostegno al settore agricolo non contemplate dai presenti orientamenti dovranno fornire una valutazione economica dell'impatto positivo della misura, in termini di sviluppo del settore agricolo e dei rischi di distorsioni della concorrenza connessi alle misure proposte. La Commissione autorizzerà queste misure soltanto se il loro contributo positivo allo sviluppo del settore è chiaramente predominante sui rischi di distorsione della concorrenza.
- (24) Salvo se altrimenti precisato, tutte le aliquote di aiuto nei presenti orientamenti sono indicate come valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume dei costi ammissibili (equivalente sovvenzione lorda).

IV. MISURE DI SVILUPPO RURALE

- (25) Il regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede una serie di misure di sostegno allo sviluppo rurale. Il presente capitolo degli orientamenti stabilisce le regole applicabili agli aiuti di Stato a favore di misure di sostegno dello sviluppo rurale e di alcune altre misure strettamente connesse allo sviluppo rurale.
- (26) Per garantire la coerenza tra le misure di sviluppo rurale proposte per il cofinanziamento nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale istituiti dagli Stati membri e le misure di sviluppo rurale finanziate attraverso gli aiuti di Stato, ogni notifica relativa ad aiuti per investimenti (capitoli IV.A e IV. B), ad aiuti per la tutela ambientale e per il benessere degli animali (capitolo IV.C), ad aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni (capitolo IV.D), ad aiuti per il rispetto delle norme (capitolo IV.E) e ad aiuti per l'insediamento di giovani agricoltori (capitolo IV.F) deve essere accompagnata da una documentazione che dimostri in che modo le misure di aiuto di Stato si inseriscono nei relativi programmi di sviluppo rurale e sono coerenti con essi. Non saranno autorizzati gli aiuti di Stato non coerenti con il pertinente programma di sviluppo rurale e in particolare gli aiuti di Stato che portano ad un aumento

⁽¹¹⁾ GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

⁽¹²⁾ GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

della capacità per la quale non si possono trovare sbocchi normali sul mercato.

IV.A. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

(27) Il presente sottocapitolo si applica agli investimenti connessi con la produzione primaria dei prodotti che rientrano nell'allegato I del trattato. Non si applica invece agli investimenti realizzati nell'azienda agricola per la trasformazione e la commercializzazione degli stessi prodotti.

IV.A.1. Analisi

(28) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

- a) allo scopo di ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l'innovazione, l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede un sostegno a favore di investimenti materiali e/o immateriali che migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola;
- b) in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori di nuova introduzione. In tal caso, all'azienda agricola può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, affinché possa conformarsi. Nel caso di giovani agricoltori beneficiari dell'aiuto all'insediamento, il sostegno può essere concesso per gli investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari in vigore, se specificati nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il periodo di proroga entro cui occorre conformarsi ai requisiti non può superare 36 mesi dalla data di insediamento;
- c) a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono vietati gli aiuti di Stato per l'ammodernamento delle aziende agricole che superano le percentuali fissate nell'allegato del medesimo regolamento, ossia:
 - i) 60 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - ii) 50 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - iii) 50 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori in altre zone;
 - iv) 40 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori in altre zone;
- v) 75 % del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo ⁽¹³⁾;
- vi) 75 % del costo dell'investimento ammissibile negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007, per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ⁽¹⁴⁾ entro un termine massimo di quattro anni dalla data di adesione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva;
- d) il divieto di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 non si applica agli aiuti per investimenti realizzati principalmente nell'interesse pubblico, in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali, finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o intesi a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali nelle aziende zootecniche e le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro;
- e) qualora il trasferimento sia imposto da un esproprio che, in conformità alla legislazione dello Stato membro interessato, dà diritto ad indennizzo, il pagamento di tale indennizzo non verrà di norma considerato aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- f) gli Stati membri che ritardano l'applicazione di requisiti comunitari obbligatori oltre la data prevista dalla normativa comunitaria possono, attraverso tale ritardo, conferire un vantaggio ai propri agricoltori rispetto agli agricoltori degli Stati membri che si conformano ai nuovi requisiti entro i termini prescritti. Non è opportuno aumentare ulteriormente tale rischio di distorsione della concorrenza attraverso la concessione di sostanziosi aiuti di Stato agli agricoltori che sosterranno i costi connessi ai nuovi requisiti solo dopo la scadenza dei termini previsti dalla normativa comunitaria. Nel fissare un'adeguata intensità di aiuto per investimenti connessi al rispetto di requisiti di nuova introduzione occorrerà tuttavia tener conto del fatto che il rispetto di tali requisiti comporta spesso soltanto costi per l'agricoltore, non controbilanciati da un aumento del reddito potenziale. Per questo motivo occorrerebbe riservare l'intensità di aiuto più elevata agli investimenti per conformarsi ai requisiti di nuova introduzione realizzati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria e concedere agli investimenti realizzati in ritardo una percentuale di aiuto inferiore. Tale percentuale dovrà essere proporzionale al ritardo e dovrebbe scendere a zero a partire da una certa data;

⁽¹³⁾ GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- g) per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 91/676/CEE, è opportuno tenere conto dei problemi e dei bisogni specifici degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007;
- h) gli aiuti di Stato per l'acquisto di attrezzature di seconda mano dovrebbero essere accettati per le piccole e medie imprese nei casi in cui il costo inferiore di tali attrezzature possa costituire un utile primo passo verso la modernizzazione, in particolare per le aziende che partono da standard tecnici molto bassi e che dispongono di un modesto capitale. È invece opportuno che le grandi imprese percepiscano aiuti agli investimenti soltanto per l'acquisto di attrezzature nuove.

IV.A.2. Orientamenti per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

- (29) Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1857/2006, si possono concedere aiuti della stessa intensità e alle stesse condizioni previste dal citato articolo 4 per specifici prodotti agricoli e per le opere di drenaggio e gli impianti ed opere per l'irrigazione che non riducono del 25 % il precedente consumo di acqua. L'importo massimo dell'aiuto fissato dall'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1857/2006 non si applica.
- (30) Gli aiuti per la conservazione dei paesaggi tradizionali e per i fabbricati aziendali saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere c) o d), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste [dall'articolo 5 del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004]. Tuttavia il limite di 10 000 EUR fissato [dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004] potrà essere superato in casi debitamente giustificati.
- (31) Gli aiuti per il trasferimento di fabbricati aziendali realizzato nell'interesse pubblico saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste [dall'articolo 6 del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004].
- (32) Gli aiuti agli investimenti che danno luogo a costi aggiuntivi in relazione alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni di igiene nelle aziende zootecniche o del benessere degli animali saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste [dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004]. Per le spese connesse a investimenti realizzati dopo la scadenza dei termini previsti per conformarsi ai requisiti di nuova introduzione fissati [dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004], l'intensità massima di aiuto è pari:
- a) al 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e al 40 % degli investimenti ammissibili nelle altre zone per le spese sostenute nei tre anni successivi alla data entro la quale si sarebbe dovuto realizzare l'investimento nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria;
- b) le intensità massime di aiuto del 50 % e rispettivamente del 40 % di cui alla lettera a) sono ridotte rispettivamente al 25 % e al 20 % per le spese sostenute nel quarto anno successivo alla data entro la quale si sarebbe dovuto realizzare l'investimento e al 12,5 % e al 10 % per le spese sostenute nel quinto anno. Per le spese realizzate oltre il quinto anno non saranno autorizzati aiuti.
- (33) Saranno dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato aiuti a copertura del 75 % dei costi aggiuntivi per investimenti realizzati negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2008 e rispettivamente fino al 31 dicembre 2010. Tale intensità di aiuto deve tuttavia essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. La Commissione verificherà attentamente la compatibilità delle misure di aiuto proposte con i programmi d'azione elaborati in conformità alla direttiva 91/676/CEE.
- (34) Saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché benefico del sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005, aiuti pari al 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e pari al 40 % degli investimenti ammissibili nelle altre zone per costi aggiuntivi per investimenti realizzati ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE. Tale intensità di aiuto deve tuttavia essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. La Commissione verificherà attentamente la compatibilità delle misure di aiuto proposte con i programmi d'azione elaborati in conformità alla direttiva 91/676/CEE. Le misure di aiuto per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE che la Commissione ha dichiarato compatibili con il trattato prima della data di entrata in vigore dei presenti orientamenti possono proseguire fino al 31 dicembre 2008 conservando l'aliquota di aiuto autorizzata dalla Commissione.
- (35) Non saranno autorizzati aiuti per gli investimenti realizzati per conformarsi a requisiti nazionali o comunitari in vigore. Tuttavia saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella misura in cui figurino nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti agli investimenti erogati ai giovani agricoltori per investimenti finalizzati a conformarsi a requisiti nazionali o comunitari vigenti. Tali aiuti saranno autorizzati ad un'aliquota fino al 60 % dell'importo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricol-

tori nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e fino al 50 % degli investimenti ammissibili da essi realizzati nelle altre zone. L'aiuto deve essere limitato ai costi aggiuntivi sostenuti non oltre 36 mesi dalla data dell'insediamento per conformarsi ai requisiti.

- (36) Le notifiche relative ad aiuti per gli investimenti nelle aziende agricole devono essere accompagnate da una documentazione che dimostri che il sostegno è finalizzato a obiettivi chiaramente definiti, che riflettono precisi bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali.
- (37) Se un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto, finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle singole aziende o dei singoli impianti di trasformazione, non potranno essere concessi aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni.
- (38) Per analogia, la Commissione applicherà inoltre le disposizioni di cui alla presente sezione agli investimenti nella produzione agricola primaria non realizzati da agricoltori, ad esempio all'acquisto da parte di associazioni di produttori di attrezzature da utilizzare in comune.
- (39) La Commissione non dichiarerà compatibili col trattato gli aiuti per l'acquisto di attrezzature di seconda mano concessi a favore di grandi imprese.

IV.B. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli

- (40) Il presente sottocapitolo si applica agli aiuti per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

IV.B.1. Analisi

- (41) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
- a) nella misura in cui il regolamento (CE) n. 1698/2005 precisa le aliquote di aiuto per il sostegno agli investimenti erogato alle piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, sono mantenute le stesse aliquote;
- b) il regolamento (CE) n. 1698/2005 esclude dal sostegno comunitario gli investimenti realizzati da determinate grandi imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Tuttavia, date le analogie tra le grandi imprese agricole di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le imprese non agricole, in particolare quelle attive nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari, appare giustificato ammettere l'erogazione di aiuti di Stato a favore di tali imprese dedite alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei limiti delle aliquote massime di aiuto autorizzate dalla Commissione per imprese non agricole di pari dimensioni;
- c) l'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 ha istituito speciali aliquote massime di aiuto per

gli aiuti agli investimenti concessi alle imprese non contemplate dall'articolo 2, paragrafo 1, della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese⁽¹⁵⁾, con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato annuo non superiore a 200 mio EUR. Simili imprese sono considerate grandi imprese ai fini delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili alle attività non agricole. Appare necessario dare indicazioni precise sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato a questa categoria «intermedia» di imprese onde evitare ogni incertezza sull'applicazione dell'aliquota di aiuto corretta. In particolare, sarebbe opportuno stabilire che alla definizione di tali imprese «intermedie» si applicano tutte le altre condizioni della citata raccomandazione 2003/361/CE, in particolare il criterio dell'autonomia e il calcolo del fatturato. Inoltre è opportuno riservare alle imprese intermedie con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 mio EUR speciali aliquote massime di aiuto;

- d) gli aiuti intesi a promuovere la diversificazione dei produttori primari (gli agricoltori) in altre attività connesse alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli che rientrano nell'allegato I del trattato dovrebbero essere trattati alla stessa stregua degli aiuti concessi alle imprese — indipendenti dai produttori primari — attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli. Ad esempio, nel caso di un aiuto all'investimento in un macello si dovrebbero applicare le stesse norme, indipendentemente dal fatto che esso sia costruito all'interno o all'esterno di un'azienda agricola;
- e) benché possano rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti concessi per promuovere la diversificazione dei produttori primari (gli agricoltori) in attività non connesse alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli che rientrano nell'allegato I del trattato, quali l'agriturismo, lo sviluppo di attività artigianali o l'acquacoltura, esulano dall'ambito di applicazione dei presenti orientamenti. Tali aiuti continueranno pertanto ad essere valutati in base ai principi che la Commissione applica di consueto agli aiuti al di fuori del settore agricolo, in particolare in base alla regola *de minimis*, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, agli orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento⁽¹⁶⁾ e, ove appropriato, agli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁷⁾;
- f) gli aiuti di Stato per l'acquisto di attrezzature di seconda mano dovrebbero essere ammessi per le piccole e medie imprese nei casi in cui il costo inferiore di tali attrezzature può costituire un utile primo passo verso la modernizzazione, in particolare per le aziende che partono da standard tecnici molto bassi e che dispongono di un modesto capitale. È invece opportuno che le grandi imprese beneficino di aiuti agli

⁽¹⁵⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

⁽¹⁶⁾ GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.

⁽¹⁷⁾ GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

investimenti soltanto per l'acquisto di attrezzature nuove.

IV.B.2. *Orientamenti sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli*

(42) Gli aiuti agli investimenti concessi alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste da una delle disposizioni seguenti:

- a) l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001;
- b) il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione;
- c) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013. In tal caso l'intensità massima di aiuto derivante dall'applicazione di tali orientamenti può essere portata:
 - i) al 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 40 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, in base alla mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una piccola o media impresa;
 - ii) al 25 % degli investimenti ammissibili nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, in base alla mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 mio EUR, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE;
- d) nelle regioni non ammesse a beneficiare di aiuti a finalità regionale, per imprese che non sono piccole e medie imprese, ma che hanno meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 mio EUR, a condizione che il beneficiario rispetti tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE, un aiuto fino al 20 % degli investimenti ammissibili elencati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 purché siano rispettate tutte le altre condizioni pertinenti previste dai medesimi orientamenti.

(43) Salvo se altrimenti disposto nei presenti orientamenti, ad esempio per gli aiuti connessi alla tutela ambientale, la Commissione autorizzerà aiuti agli investimenti concessi alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli che abbiano più di 750 dipendenti e/o un fatturato pari o superiore a 200 mio EUR esclusivamente se questi aiuti soddisfano tutte le condizioni definite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, limitatamente

al massimale stabilito nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013 nelle regioni ammissibili agli aiuti regionali. Gli investimenti che non soddisfano tali condizioni saranno di norma dichiarati non compatibili con il trattato. Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

- (44) La Commissione dichiarerà compatibili col trattato gli aiuti per l'acquisto di attrezzature di seconda mano solo se sono concessi a favore di piccole e medie imprese.
- (45) Gli aiuti per gli investimenti le cui spese ammissibili siano superiori a 25 mio EUR, o se l'importo effettivo dell'aiuto supera i 12 mio EUR, devono essere appositamente notificati alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (46) Le notifiche di aiuti agli investimenti connessi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli devono essere accompagnate da una documentazione che dimostri che il sostegno è finalizzato a obiettivi chiaramente definiti, che riflettono precisi bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali.
- (47) Se un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle singole aziende o dei singoli impianti di trasformazione, non potranno essere concessi aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni.

IV.C. Aiuti per la tutela ambientale e per il benessere degli animali

(48) Salvo se altrimenti specificato, il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi ai produttori primari (agricoltori).

IV.C.1. Principi generali

(49) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

- a) a norma dell'articolo 174 del trattato, la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»;
- b) tutti i regimi di aiuti ambientali nel settore agricolo devono essere compatibili con gli obiettivi generali della politica comunitaria in materia ambientale. In particolare, i regimi di aiuto che non accordano sufficiente priorità all'eliminazione dell'inquinamento alla fonte o alla corretta applicazione del principio «chi inquina

paga» non possono essere considerati compatibili con l'interesse comune e non sono pertanto autorizzati dalla Commissione;

- c) dall'adozione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo nel 1999⁽¹⁸⁾, la politica comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della tutela ambientale ha subito profonde modifiche, ad esempio per quanto riguarda gli aiuti al funzionamento o a favore dell'energia rinnovabile. Le norme contenute negli orientamenti del 1999 risultano oggi in parte più rigorose di quelle vigenti in altri settori. Per evitare discriminazioni e permettere agli Stati membri di attuare la politica ambientale in maniera trasversale in tutti i settori, la Commissione ha più volte applicato anche al settore agricolo le norme elaborate per altri settori. Per questi motivi, a parte alcune misure che rimangono specifiche per il settore dell'agricoltura, come il sostegno agroambientale, in futuro la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽¹⁹⁾ si applicherà anche al settore agricolo;
- d) gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 impongono agli agricoltori il rispetto di determinati criteri di gestione obbligatori. L'articolo 5 istituisce l'obbligo di mantenere tutte le terre agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali. Agli agricoltori che non rispettano queste prescrizioni non sono concessi aiuti ai sensi del presente capitolo, né sono concessi aiuti per la semplice osservanza di queste prescrizioni, salvo che ciò sia espressamente previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare per quanto riguarda le indennità Natura 2000;
- e) gli aiuti per investimenti nel settore della produzione primaria saranno valutati secondo le norme generali di cui al precedente capitolo IV.A.

IV.C.2. Aiuti per impegni agroambientali e per il benessere degli animali

IV.C.2.a. Analisi

- (50) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
- a) il regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare agli articoli 39 e 40, stabilisce un quadro normativo per il sostegno comunitario ai metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale, nonché ai pagamenti per il benessere degli animali. Le modalità di applicazione adottate dalla Commissione fissano condizioni e requisiti supplementari. L'articolo 88, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005 vieta gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che assumono impegni agroambientali o per il benessere degli animali che non soddisfano le condizioni stabilite dagli articoli 39 e 40 del medesimo regolamento;

- b) a norma dell'articolo 88, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in casi debitamente giustificati possono essere accordati aiuti supplementari che superano i massimali fissati nell'allegato del medesimo regolamento in riferimento all'articolo 39, paragrafo 4, e all'articolo 40, paragrafo 3. Inoltre, in casi eccezionali debitamente motivati, è consentito derogare alla durata minima degli impegni prevista all'articolo 39, paragrafo 3, e all'articolo 40, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Per ragioni di chiarezza appare opportuno fissare condizioni che disciplinano l'applicazione di queste specifiche disposizioni in materia di aiuti di Stato. Un simile sostegno maggiorato può essere accettato solo per gli impegni che convogliano un vero e proprio cambiamento delle prassi agricole correnti e di cui sia dimostrabile l'effetto positivo sull'ambiente. Occorre adoperarsi per evitare che l'erogazione di aiuti, in valori assoluti, per ettaro o per capo di bestiame, dia luogo a squilibri nel livello generale del sostegno tra gli Stati membri, o addirittura accentui squilibri esistenti.

IV.C.2.b. Orientamenti in materia di aiuti per impegni agroambientali e per il benessere degli animali

- (51) Gli aiuti per gli impegni agroambientali o relativi al benessere degli animali saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 39 o 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e delle relative modalità di attuazione adottate dalla Commissione.
- (52) Quando notificano un aiuto di Stato a favore dell'assunzione di impegni agroambientali o per il benessere degli animali, gli Stati membri dovranno impegnarsi ad adattare il regime di aiuto per tener conto di eventuali modifiche del regolamento (CE) n. 1698/2005 o delle relative modalità di applicazione adottate dalla Commissione.
- (53) Gli Stati membri che desiderino erogare aiuti supplementari di importo superiore ai massimali stabiliti a norma degli articoli 39, paragrafo 4, oppure 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 devono dimostrare che la misura soddisfa tutte le condizioni stabilite in tale regolamento e nelle relative modalità di applicazione. Inoltre, devono fornire la giustificazione dei pagamenti aggiuntivi, corredata di una distinta dettagliata dei costi sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto.
- (54) Gli aiuti di importo superiore agli importi fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 di norma saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato soltanto se sono concessi a fronte di spese supplementari e/o per perdite di reddito comprovate, in casi eccezionali tenendo conto di circostanze particolari debitamente giustificate, a favore di impegni che convogliano un vero e proprio cambiamento delle prassi agricole correnti e di cui sia dimostrabile l'effetto positivo sull'ambiente. Non può tuttavia essere autorizzata la concessione di simili aiuti più elevati agli agricoltori che si limitano a proporre di non modificare le prassi agricole correnti sulle terre di cui trattasi (ad esempio

⁽¹⁸⁾ GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19.

⁽¹⁹⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3

che si impegnino a non passare dal pascolo estensivo a forme di produzione più intensiva), a meno che non si possa dimostrare l'esistenza di vantaggi eccezionali sul piano della tutela dell'ambiente.

- (55) Se intende compensare i costi della transazione connessi all'assunzione di impegni agroambientali o per il benessere degli animali, lo Stato membro deve fornire elementi di prova dei costi sostenuti, presentando ad esempio un raffronto dei costi con le aziende che non hanno assunto tali impegni. Ne consegue che la Commissione non autorizzerà di norma aiuti di Stato a favore dei costi di transazione inerenti al proseguimento di impegni agroambientali o per il benessere degli animali già assunti in passato, a meno che lo Stato membro non dimostri che tali spese continuano a sussistere o che sono sostenute nuove spese di transazione.
- (56) Nella misura in cui i costi di transazione siano calcolati in base a costi medi e/o a imprese medie, gli Stati membri devono dimostrare l'assenza di sovracompensazione, in particolare delle grandi imprese. Per calcolare la compensazione gli Stati membri devono stabilire se i suddetti costi sono sostenuti per azienda o per ettaro.
- (57) Possono essere concessi aiuti fino al 100 % dei costi ammissibili a sostegno dei costi di investimenti non produttivi connessi alla realizzazione di impegni assunti nell'ambito di impegni agroambientali. Al riguardo, gli investimenti non produttivi non devono comportare aumenti netti del valore o della redditività dell'azienda agricola.
- (58) Qualora, in via eccezionale, propongano di erogare aiuti pubblici per impegni di durata inferiore a quella prevista dal regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri devono fornire una giustificazione dettagliata, in cui si dimostri che gli effetti ambientali della misura si possono pienamente spiegare nel periodo indicato. L'importo dell'aiuto proposto dovrebbe riflettere la durata più breve degli impegni assunti.

IV.C.3. *Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE*

IV.C.3.a. *Analisi*

- (59) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
- a) l'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede il versamento di un sostegno comunitario per compensare gli agricoltori dei costi sostenuti e della perdita di reddito imputabili agli svantaggi che comporta l'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽²⁰⁾, della direttiva 92/43/

CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽²¹⁾ e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque⁽²²⁾;

- b) contrariamente dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽²³⁾, l'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 limita la possibilità di compensazione agli effetti dell'attuazione delle tre direttive citate alla lettera a). Ne consegue che nell'ambito del presente capitolo è opportuno che non siano più autorizzati gli aiuti di Stato per la perdita di reddito o i costi aggiuntivi imputabili all'attuazione di altre norme comunitarie;
- c) per quanto riguarda il pagamento unico per azienda istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 e l'obbligo di mantenere le terre agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali, ivi previsto all'articolo 5, è opportuno non erogare aiuti di Stato a favore delle spese connesse semplicemente al rispetto di questi requisiti.

IV.C.3.b. *Orientamenti*

- (60) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e alle relative modalità di applicazione adottate dalla Commissione. Potranno essere ammessi esclusivamente gli aiuti attinenti ad obblighi supplementari rispetto agli obblighi della condizionalità e alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Gli aiuti eventualmente concessi senza rispettare il principio «chi inquina paga» dovranno avere carattere eccezionale, temporaneo e decrescente.

IV.C.4. *Altri aiuti per la tutela dell'ambiente*

- (61) Gli aiuti agli investimenti concessi agli agricoltori per la tutela dell'ambiente sono esaminati nel precedente capitolo IV.A.
- (62) La Commissione esaminerà qualsiasi altro aiuto a favore della tutela dell'ambiente tenendo conto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, che pertanto è dichiarata applicabile al settore agricolo. In caso di modifica o sostituzione di tale disciplina si applicheranno le nuove disposizioni salvo se altrimenti specificato nelle medesime.

⁽²¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽²²⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

⁽²³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

⁽²⁰⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

63) Gli aiuti per la tutela dell'ambiente concessi alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. Per gli investimenti a favore della tutela dell'ambiente, in applicazione delle regole sugli aiuti agli investimenti sopra descritti al capitolo IV.B, può essere applicato un massimale di aiuto più elevato.

IV.D. Aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni

(64) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi alla produzione primaria (agricoltori).

IV.D.1. Analisi

(65) L'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede il pagamento di indennità pari a 250 EUR per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) a favore delle zone montane caratterizzate da svantaggi naturali e di indennità fino a un massimo di 150 EUR per ettaro di SAU in altre zone con svantaggi naturali. In casi debitamente giustificati, possono essere concesse indennità superiori ai massimali, purché l'importo medio di tutte le indennità concesse a livello di Stato membro non superi tale massimale. L'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 vieta la concessione di aiuti di Stato agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali nelle zone montane e in altre zone svantaggiate se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 37. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, possono essere accordati aiuti supplementari oltre gli importi fissati a norma dell'articolo 37, paragrafo 3.

(66) A norma dell'articolo 94, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, l'articolo 37 e l'articolo 88, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010 subordinatamente all'adozione di un atto da parte del Consiglio secondo la procedura istituita all'articolo 37 del trattato. Fino ad allora, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, rimangono in vigore le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/1999, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 15 e l'articolo 51, paragrafo 3. Il regolamento (CE) n. 1783/2003, del 29 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽²⁴⁾ ha maggiorato il massimale medio per ettaro che può essere erogato in virtù dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1257/1999 portandolo da 200 a 250 EUR in circostanze debitamente giustificate da motivi oggettivi. Contrariamente all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, l'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 vieta gli aiuti di Stato di importo superiore al massimale fissato nell'allegato del medesimo regolamento, ossia aiuti di importo superiore alla media di 250 EUR per ettaro.

(67) In base all'esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno adottare un metodo coerente di calcolo dell'impatto economico degli svantaggi accertati che

permetta, in particolare, di garantire che non vi sia alcuna sovracompensazione dell'impatto economico degli svantaggi naturali.

(68) Occorre altresì evitare distorsioni della concorrenza e gravi squilibri nei livelli globali di sostegno tra gli Stati membri, per cui si ravvisa l'opportunità di fissare un limite massimo dei pagamenti compensativi.

(69) Queste regole potranno essere riviste in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

IV.D.2. Orientamenti

(70) Fino all'entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, primi due trattini, e all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e alle relative modalità di attuazione adottate dalla Commissione e purché i beneficiari adempiano gli obblighi della condizionalità.

(71) Qualora gli aiuti di Stato siano associati a contributi erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, il sostegno globale concesso agli agricoltori non deve superare gli importi determinati a norma dell'articolo 15 del medesimo regolamento.

(72) A partire dall'entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato che soddisfano tutte le condizioni di cui a tali articoli e alle relative modalità di attuazione adottate dal Consiglio o dalla Commissione.

(73) In ogni caso, per gli aiuti concessi sia a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 che a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti di Stato saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato soltanto alle seguenti condizioni:

a) lo Stato membro è tenuto a dimostrare l'effettiva esistenza degli svantaggi oggetto della compensazione e a produrre la prova che l'importo della medesima permette di evitare ogni sovracompensazione dell'effetto di tali svantaggi;

b) il livello dei pagamenti compensativi deve essere proporzionato all'impatto economico degli svantaggi. Il livello dei pagamenti deve essere pertanto differenziato in base all'impatto relativo degli svantaggi nelle varie zone caratterizzate da svantaggi naturali. Ciò significa che se l'impatto medio degli svantaggi per ettaro di aziende tra loro comparabili varia per esempio del 20 %, sarà necessario differenziare in proporzione i pagamenti compensativi;

⁽²⁴⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70.

- c) per calcolare l'importo dei pagamenti compensativi si può tener conto soltanto dell'impatto economico di svantaggi permanenti su cui l'uomo non può intervenire. Non si terrà conto di svantaggi strutturali che possono essere superati attraverso l'ammodernamento delle aziende o con l'imposizione di imposte, la concessione di sussidi o l'attuazione della riforma della politica agricola comune;
- d) la Commissione verificherà l'assenza di sovracompensazione e la proporzionalità dei pagamenti avvalendosi di strumenti statistici armonizzati a livello comunitario. Se tali strumenti non sono disponibili o non sono sufficienti, si utilizzeranno altri dati, sempreché la Commissione possa accertarne la rappresentatività ai fini della verifica;
- e) i pagamenti compensativi devono riflettere l'impatto economico medio degli svantaggi per ettaro;
- f) l'importo della compensazione da concedere dovrà di norma essere stabilito comparando il reddito medio per ettaro di aziende situate nelle zone svantaggiate con il reddito di aziende delle stesse dimensioni che producono gli stessi prodotti situate in zone non svantaggiate dello stesso Stato membro. Il reddito di cui va tenuto conto a tal fine è il reddito diretto prodotto dall'attività agricola, al netto, in particolare, di imposte versate o sussidi ricevuti. Qualora sia considerato zona svantaggiata un intero Stato membro, il raffronto va fatto con zone simili situate in altri Stati membri in cui le condizioni di produzione siano comparabili con quelle del primo Stato membro, in particolare sotto il profilo climatico e geografico.
- (74) La Commissione, in conformità alle regole dello sviluppo rurale, si riserva di esigere pagamenti decrescenti a favore di aziende al di sopra di una determinata dimensione. A tal fine, le notifiche dovranno specificare la dimensione dell'azienda che beneficia di tali pagamenti.

IV.E. Aiuto per il rispetto di requisiti obbligatori

- (75) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi alla produzione primaria (agricoltori).

IV.E.1. Analisi

- (76) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

- a) l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede la concessione di un sostegno a parziale indennizzo delle spese sostenute e della perdita di reddito subita dagli agricoltori per conformarsi ai requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro;
- b) l'articolo 88, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 vieta gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano ai rigorosi requisiti prescritti dalla

normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 31 del medesimo regolamento. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati a norma del suddetto articolo per aiutare gli agricoltori a conformarsi alla normativa nazionale se questa va al di là dei requisiti comunitari;

- c) in assenza di normativa comunitaria, l'articolo 88, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 vieta gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa nazionale in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 31 del medesimo regolamento. Tuttavia, se giustificati a norma dell'articolo 31, possono essere accordati aiuti supplementari superiori ai massimali fissati nell'allegato con riferimento al paragrafo 2 del medesimo articolo;
- d) per maggiore chiarezza è opportuno specificare quale possa essere considerato un «impatto considerevole sui normali costi di esercizio dell'azienda» e «un numero rilevante di agricoltori»;
- e) l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005 limita a 10 000 EUR la compensazione totale che un agricoltore può percepire nel corso di un periodo massimo di 5 anni per spese sostenute e perdite di reddito derivanti dall'applicazione di una o più delle norme ivi elencate. La concessione di cospicui aiuti di Stato aggiuntivi, superiori a tale importo, può creare distorsioni della concorrenza, soprattutto in presenza di notevoli differenze del livello effettivo di sostegno tra Stati membri o tra regioni. Va detto anche che le grandi aziende agricole dovrebbero essere maggiormente in grado di sostenere l'impatto delle spese imputabili al rispetto dei nuovi requisiti obbligatori sui propri costi di esercizio, per cui si ravvisa l'opportunità di fissare un limite massimo, in valore assoluto, del sostegno;

- f) per i nuovi requisiti non basati sulle norme comunitarie, il sostegno dovrebbe limitarsi alle spese causate dall'osservanza di requisiti che rischiano di creare un reale svantaggio competitivo per gli agricoltori interessati.

IV.E.2. Orientamenti

- (77) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 31 e di cui all'articolo 88, paragrafi 5 o 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e previste nelle relative modalità di attuazione adottate dalla Commissione.
- (78) Gli aiuti che superino il massimale fissato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 possono coprire al massimo l'80 % delle spese sostenute o della perdita di

reddito subita dagli agricoltori. Gli aiuti non possono superare complessivamente 12 000 EUR per azienda, tenendo conto anche del sostegno comunitario eventualmente concesso. Nel caso in cui sia concessa una compensazione per conformarsi a più di una norma, tale importo massimo non deve essere superato nel corso di qualunque periodo di cinque anni.

(79) Possono essere erogati aiuti esclusivamente per il rispetto di norme di cui, se calcolate con riferimento ad una azienda media del settore e allo Stato membro considerato, si possa dimostrare che sono la causa diretta di:

- a) un aumento del 5 % almeno dei costi di esercizio relativi al prodotto o ai prodotti a cui si riferisce la norma o
- b) una perdita di reddito pari ad almeno il 10 % dei profitti netti ottenuti dal prodotto o dai prodotti a cui si riferisce la norma.

(80) Il sostegno può essere concesso esclusivamente per conformarsi a norme che implicano maggiori costi di esercizio o maggiori perdite di reddito nel 25 % almeno di tutte le aziende agricole del settore o sottosectore dello Stato membro a cui si riferisce la norma.

(81) Per quanto riguarda le norme nazionali, gli Stati membri devono dimostrare che l'introduzione della norma in parola a livello nazionale rischierebbe di provocare un marcato svantaggio competitivo per i produttori interessati. Tale svantaggio deve essere dimostrato in base alla media dei margini di profitto netti delle aziende medie del settore o sottosectore a cui si applica la norma.

IV.F. Aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori

(82) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi alla produzione primaria (agricoltori).

IV.F.1. Analisi

(83) Il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori è idoneo a incoraggiare lo sviluppo globale del settore e a prevenire l'esodo rurale. L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede pertanto un regime comunitario di sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori.

IV.F.2. Orientamenti

(84) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori se soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e previste nelle relative modalità di attuazione adottate dalla Commissione.

IV.G. Aiuti al prepensionamento e alla cessazione dell'attività agricola

(85) Il presente capitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi alla produzione primaria (agricoltori).

IV.G.1. Analisi

(86) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

— l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede un sostegno a favore del prepensionamento. Purché pongano come condizione la cessazione permanente e definitiva di ogni attività agricola a fini commerciali, simili regimi di aiuto hanno un impatto limitato sulla concorrenza e contribuiscono invece allo sviluppo complessivo del settore nel lungo periodo.

IV.G.2. Orientamenti

(87) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore del prepensionamento se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005. La Commissione autorizzerà pagamenti superiori ai massimali fissati nel suddetto regolamento se lo Stato membro è in grado di dimostrare che il pagamento percepito non viene trasferito ad agricoltori in attività.

(88) La Commissione autorizzerà gli aiuti di Stato a favore del ritiro degli agricoltori da qualsiasi attività agricola purché siano subordinati alla cessazione permanente e definitiva di ogni attività agricola a fini commerciali.

IV.H. Aiuti a favore delle organizzazioni di produttori

IV.H.1. Analisi

(89) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni. A causa della natura incostante della produzione agricola, la Commissione ha sempre considerato con favore la concessione di aiuti all'avviamento che incentivino la costituzione di organizzazioni di produttori, in modo da concentrare l'offerta e adeguare la produzione alle esigenze del mercato. Per focalizzare il sostegno sulle piccole organizzazioni di produttori ed evitare la concessione di importi ingenti è opportuno tuttavia riservare la concessione di simili aiuti alle piccole e medie imprese, nei limiti di un massimale.

IV.H.2. Orientamenti

(90) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato all'avviamento di organizzazioni di produttori se

soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 9 del progetto di regolamento di esenzione].

- (91) Il presente capitolo non riguarda gli aiuti concessi ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello della produzione agricola, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato. La Commissione applicherà tuttavia i principi esposti in questo capitolo agli aiuti erogati a copertura dei costi di avviamento delle organizzazioni di produttori responsabili della supervisione dell'uso delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità.
- (92) Gli aiuti concessi alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori a copertura di spese non connesse ai costi di avviamento, quali investimenti o attività promozionali, saranno valutati in conformità alla normativa che disciplina questo tipo di aiuti.
- (93) L'autorizzazione di regimi di aiuti a norma del presente capitolo sarà subordinata all'obbligo di adattamento degli stessi per tener conto di eventuali modifiche dei regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato.
- (94) In alternativa alla concessione di aiuti alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, possono essere erogati aiuti di pari importo globale direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative di dette organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione. La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati dal presente sottocapitolo a favore di grandi imprese.

IV.I. Aiuti per la ricomposizione fondiaria

IV.I.1. Analisi

- (95) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
- a) il sostegno per la ricomposizione fondiaria tende a incoraggiare lo sviluppo del settore nel suo insieme e a migliorare le infrastrutture. L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede pertanto un regime comunitario di sostegno per la ricomposizione fondiaria;
- b) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2000-2006 hanno stabilito le regole che disciplinano la concessione dell'aiuto per la ricomposizione fondiaria; lo scopo di tali aiuti è quello di favorire lo scambio di particelle agricole e agevolare la creazione di aziende economicamente vitali;
- c) dall'esperienza emerge che è possibile mantenere gli aiuti per la ricomposizione fondiaria, in considerazione del loro valido contributo allo sviluppo del settore dell'agricoltura e dei loro effetti limitati sulla concorrenza.

IV.I.2. Orientamenti

- (96) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per la ricomposizione fondiaria se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 13 del nuovo regolamento di esenzione].

IV.J. Aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità

IV.J.1. Analisi

- (97) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
- a) in generale, le misure di aiuto intese ad incentivare il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli tendono ad accrescere il valore della produzione agricola e agevolano l'adattamento dell'intero settore alla domanda dei consumatori, i quali privilegiano sempre più la qualità. In linea di massima, la Commissione considera con favore questi aiuti. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che queste misure di aiuto possono falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comune, in particolare quando vengono concessi aiuti di importo elevato o quando l'erogazione dell'aiuto continua dopo che è cessato l'effetto incentivante dell'aiuto, che si trasforma così in aiuto al funzionamento;
- b) l'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ha introdotto un sostegno specifico a favore della partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare. È opportuno che le norme in materia di aiuti di Stato siano messe in sintonia con questa misura di sostegno;
- c) le grandi aziende agricole dovrebbero essere in grado di finanziare da sole i costi di tali misure, per cui è opportuno circoscrivere il sostegno alle sole piccole e medie imprese; in questo contesto l'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 fissa un importo massimo per azienda;
- d) date le analogie tra le imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli, è opportuno autorizzare il sostegno loro destinato applicando le stesse norme previste per la concessione di aiuti a favore di altre imprese manifatturiere.

IV.J.2. Orientamenti

- (98) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità erogati a produttori primari (agricoltori) se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 14 del futuro regolamento di esenzione].
- (99) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati a promuovere la produzione di prodotti

agricoli di qualità erogati ad imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli se soddisfano tutte le condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001.

- (100) La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nel presente sottocapitolo a favore di grandi imprese.
- (101) Gli aiuti agli investimenti necessari all'ammodernamento degli impianti di produzione, compresi la gestione del sistema di documentazione e il controllo dei processi e dei prodotti, possono essere concessi unicamente in conformità alle norme di cui ai precedenti capitoli IV.A e IV.B, a seconda del caso.

IV.K. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

IV.K.1. *Analisi*

(102) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

- a) la Commissione considera con favore i regimi di aiuto intesi a fornire assistenza tecnica nel settore agricolo. Tali aiuti «soft» migliorano infatti l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura comunitaria, contribuendo così alla sua redditività economica nel lungo periodo, con ripercussioni minime sulla concorrenza. Poiché il sostegno a favore delle spese a cui si sobbarcano gli agricoltori per fruire di servizi come la condivisione e lo scambio di macchinari agricoli e il ricorso a manodopera agricola costituisce una spesa ricorrente, che fa parte dei normali costi di esercizio di un'azienda, in futuro questo tipo di sostegno dovrebbe essere limitato al sostegno *de minimis*;
- b) le grandi aziende dovrebbero essere in grado di finanziare da sole i costi di tali misure; per questo è opportuno limitare il sostegno alle sole piccole e medie imprese;
- c) date le analogie tra le imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli, è opportuno autorizzare il sostegno loro destinato applicando le stesse norme previste per la concessione di aiuti a favore di altre imprese manifatturiere.

IV.K.2. *Orientamenti*

- (103) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati alla prestazione di assistenza tecnica erogati a produttori primari (agricoltori) se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 15 del futuro regolamento di esenzione].
- (104) Possono prestare assistenza tecnica ai produttori primari (agricoltori) le associazioni di produttori o altre organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni.

(105) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati alla prestazione di assistenza tecnica erogati ad imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001.

(106) La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nei punti 104 e 105 a favore di grandi imprese.

(107) La Commissione esaminerà caso per caso gli aiuti a favore di altre attività destinate alla divulgazione di nuove tecniche, come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi. Gli Stati membri devono fornire una descrizione precisa del progetto con una spiegazione della sua innovatività e dell'interesse pubblico di sovvenzionarlo (ad es. se non è mai stato sperimentato prima) e devono dimostrare che sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il numero di aziende partecipanti e la durata del progetto pilota devono essere limitati allo stretto necessario per la corretta sperimentazione;
- b) l'importo cumulato degli aiuti concessi ad un'azienda per questo tipo di progetti non può superare 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari;
- c) i risultati del progetto pilota devono essere resi pubblici, perlomeno su internet, all'indirizzo precisato nel regime di aiuto;
- d) ogni altra condizione giudicata necessaria dalla Commissione per evitare che il regime di aiuto abbia effetti distorsivi sul mercato o possa configurare un aiuto al funzionamento.

IV.L. Aiuti nel settore zootecnico

IV.L.1. *Analisi*

(108) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

- a) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2000-2006 hanno stabilito le regole che disciplinano la concessione di aiuti nel settore zootecnico; lo scopo di tali aiuti era quello di promuovere il mantenimento e il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico comunitario;
- b) dall'esperienza è emerso che è opportuno mantenere questo tipo di aiuti solo se contribuiscono effettivamente al mantenimento e al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico; gli aiuti intesi a coprire parte del costo di mantenimento di

singoli capi maschi da riproduzione non possono considerarsi rispondenti a tale obiettivo, in quanto servono solo a sollevare gli agricoltori da costi che dovrebbero invece sostenere nel normale svolgimento della loro attività;

- c) gli aiuti finalizzati a coprire parte dei costi connessi all'introduzione, nell'azienda, di tecniche o pratiche innovative di riproduzione animale, benché anch'essi sollevino gli agricoltori da costi che dovrebbero comunque sostenere nel normale svolgimento dell'attività, possono essere mantenuti per un certo periodo di tempo data la loro innovatività; l'inseminazione artificiale non dovrebbe essere ammessa al beneficio di aiuti in quanto non può essere considerata una pratica innovativa;
- d) la riproduzione degli animali non è un'attività di produzione primaria in senso proprio; pertanto gli aiuti agli investimenti a favore di centri di riproduzione degli animali dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili agli aiuti alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli;
- e) le grandi imprese dovrebbero essere in grado di finanziare da sole le spese connesse alle misure di cui al presente sottocapitolo. È opportuno pertanto limitare il sostegno alle piccole e medie imprese.

IV.L.2. Orientamenti

(109) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato nel settore zootecnico se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e paragrafo 3, del [nuovo regolamento di esenzione]. La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nel presente capitolo a favore di grandi imprese.

IV.M. Aiuti per le regioni ultraperiferiche e per le isole del Mar Egeo

IV.M.1. Analisi

(110) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

- a) il regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede deroghe e aliquote di aiuto specifiche per il sostegno di investimenti erogati agli agricoltori e alle imprese attive nel campo della trasformazione e della commercializzazione nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, ai sensi del regolamento (CE) n. 2019/93. Le suddette aliquote di aiuto sono già state prese in considerazione nel capitolo sugli aiuti agli investimenti;
- b) a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante

misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione ⁽²⁵⁾, le misure adottate nell'ambito dei programmi di sostegno nelle regioni ultraperiferiche devono essere conformi al diritto comunitario e coerenti con le altre politiche comunitarie e con le misure che ne fanno parte. Più precisamente, a norma del regolamento (CE) n. 247/2006 non può essere finanziata alcuna misura:

- i) a titolo di sostegno integrativo dei regimi di premi o di aiuti istituiti nel quadro di un'organizzazione comune di mercato, tranne in circostanze eccezionali debitamente giustificate in base a criteri oggettivi;
- ii) a titolo di sostegno per progetti di ricerca, misure destinate a sostenere progetti di ricerca o misure ammissibili al finanziamento comunitario a norma della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽²⁶⁾;
- iii) a titolo di sostegno per misure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

c) dal 2000 la Commissione ha acquisito solo un'esperienza limitata in fatto di aiuti di Stato notificati per le regioni ultraperiferiche, per cui è difficile fornire una descrizione generica delle misure che potrebbero essere specificamente autorizzate per queste regioni;

d) a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 247/2006, per i prodotti agricoli che rientrano nell'allegato I del trattato ai quali si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato stesso, la Commissione può autorizzare aiuti al funzionamento, nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione, volti ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle regioni ultraperiferiche connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità;

e) l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 247/2006 autorizza la Spagna a concedere aiuti di Stato per la produzione di tabacco nelle isole Canarie.

IV.M.2. Orientamenti

(111) La Commissione esaminerà caso per caso le proposte di concessione di aiuti di Stato destinati a venire incontro alle esigenze di tali regioni, tenendo conto delle specifiche disposizioni loro applicabili e in base ad una valutazione della compatibilità delle misure con i rispettivi piani di sviluppo rurale e dei loro effetti sulla concorrenza, sia all'interno delle regioni stesse che in altre parti della Comunità.

⁽²⁵⁾ GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

⁽²⁶⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/782/CE (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 57).

V. GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI

V.A. Osservazioni di carattere generale

- (112) La corretta gestione dei rischi e delle crisi costituisce uno strumento essenziale per la sostenibilità e la competitività del settore agricolo della Comunità. Il dibattito su queste tematiche è stato sollecitato dalla recente comunicazione della Commissione relativa alla gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo ⁽²⁷⁾. In esito alle discussioni del 2005 a livello del Consiglio si è giunti alla conclusione ⁽²⁸⁾ unanime che il ricorso agli aiuti di Stato per misure di gestione dei rischi e delle crisi deve obbedire alle pertinenti regole di concorrenza comunitarie. Il Consiglio ha convenuto che gli strumenti ammissibili di gestione dei rischi devono pertanto rispettare gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. È emerso un ampio consenso tra gli Stati membri sul fatto che, benché il finanziamento pubblico possa essere fondamentale, specialmente per l'istituzione e il graduale ricorso a nuovi strumenti, è altrettanto fondamentale che la responsabilità sia condivisa e che vi sia pertanto un contributo finanziario degli agricoltori.
- (113) Per certi tipi di rischi e di crisi nel settore agricolo la concessione di aiuti di Stato può costituire un adeguato strumento di sostegno. Occorre tuttavia tener presente che gli Stati membri non hanno affatto l'obbligo di erogare aiuti di Stato. Ne consegue che può succedere che percepiscano aiuti per rischi o crisi analoghi solo i produttori di uno Stato membro o di una regione, e non i produttori di altri Stati membri o regioni. Tali differenze possono dar luogo a distorsioni della concorrenza. Pertanto, analogamente a quanto avviene per altri tipi di aiuti, ai fini dell'autorizzazione di aiuti di Stato a favore della gestione dei rischi e delle crisi occorre tener presente la necessità di evitare distorsioni ingiustificate della concorrenza. Esigere dai produttori un contributo minimo per le perdite o per i costi connessi a tali misure o un altro tipo di contropartita adeguata permetterebbe di attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e di offrire un incentivo per minimizzare i rischi.
- (114) È proprio la produzione primaria (agricoltura) ad essere esposta ai rischi e alle crisi peculiari al settore agricolo. Le aziende attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli di solito sono maggiormente in grado di far fronte ai rischi. Per questo motivo gli aiuti a favore di alcuni tipi di rischi e di crisi dovrebbero essere limitati alla produzione primaria.
- (115) Gli aiuti di Stato dovrebbero limitarsi ad aiutare gli agricoltori che devono far fronte a varie difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare tali rischi. L'aiuto di Stato non dovrebbe di per sé spingere gli agricoltori a correre rischi non necessari e le conseguenze di scelte imprudenti quanto ai metodi di produzione o ai prodotti dovrebbero ricadere sugli agricoltori stessi.
- (116) In base a tali considerazioni la Commissione ha rivisto gli elenchi esistenti di misure di gestione dei rischi e delle crisi

che possono essere finanziate attraverso la concessione di aiuti di Stato. Da tale revisione è emerso che l'attuale panoplia di strumenti è adeguata, ma deve essere perfezionata alla luce dell'esperienza. Tenendo conto della valutazione e della revisione della politica comunitaria in materia di compensazioni per le zoonosi, tuttora in corso, sarà tuttavia necessario rivedere il sottocapitolo V.B.4 non appena tale valutazione sarà conclusa.

- (117) L'introduzione nel 2005 dell'agevolazione *de minimis* ⁽²⁹⁾ a livello della produzione primaria mette a disposizione degli Stati membri uno strumento supplementare per erogare un supporto minimo rapidamente e senza bisogno di chiedere l'autorizzazione alla Commissione. L'inserimento delle imprese dedite alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli nel regolamento *de minimis* applicabile alle aziende non agricole, che dà la possibilità di concedere un sostegno fino a un massimo di 200 000 EUR per impresa e per triennio finanziario, offre un'ulteriore agevolazione per il sostegno di tali imprese. Occorre chiarire tuttavia che il sostegno *de minimis* non può servire a risolvere problemi economici di una certa entità connessi all'insorgenza di eventuali crisi. Gli aiuti di importo più elevato devono essere erogati nell'ambito di una disciplina in materia di aiuti di Stato che permette alla Commissione di esercitare un controllo e di evitare distorsioni di concorrenza.
- (118) Va chiarito che le presenti norme in materia di aiuti di Stato non possono, da sole, costituire una gestione ottimale delle crisi né sostituirvisi. L'erogazione di aiuti di Stato può solo agevolare tale gestione, in certe circostanze. La crisi può sopraggiungere dall'oggi al domani e richiedere una reazione rapida. Una gestione efficace delle crisi impone agli Stati membri di riflettere in anticipo sul tipo di aiuti di Stato da attivare in caso di crisi. Gli Stati membri devono esaminare le varie possibilità di sostegno nell'ambito degli aiuti di Stato e elaborare per tempo regimi di aiuto che possano essere messi in pratica immediatamente in caso di emergenze, altrimenti la necessità di elaborare un sistema di compensazioni, di notificarlo e chiederne l'autorizzazione alla Commissione può far perdere tempo prezioso prima di poter aiutare le persone che ne hanno più bisogno.

V.B. Aiuti per l'indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola

V.B.1. Osservazioni di carattere generale

- (119) Per evitare il rischio di distorsioni della concorrenza, la Commissione ritiene importante assicurare che gli aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni causati alla produzione agricola siano versati il più presto possibile dopo il verificarsi dell'evento calamitoso. Il pagamento dell'aiuto diversi anni dopo il verificarsi dell'evento può infatti produrre gli stessi effetti economici di un aiuto al funzionamento. Questo si verifica soprattutto quando l'aiuto è versato con effetto retroattivo in relazione a

⁽²⁷⁾ COM(2005) 74.

⁽²⁸⁾ Documento del Consiglio 11120/05 del 15 settembre 2005.

⁽²⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca (GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4).

domande che al momento del verificarsi del danno non erano state adeguatamente documentate. Pertanto, in assenza di una specifica giustificazione, connessa ad esempio alla natura e alla portata dell'evento o all'effetto differito o continuativo del danno, la Commissione non autorizzerà proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento, né proposte di aiuti il cui saldo possa essere versato oltre cinque anni dalla data dell'evento.

V.B.2. Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali

(120) Il presente sottocapitolo si applica all'intero settore agricolo.

(121) La prassi costante della Commissione è quella di dare un'interpretazione restrittiva delle nozioni di «calamità naturale» e di «evento eccezionale» di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato in quanto eccezioni al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancito dall'articolo 87, paragrafo 1. Tale interpretazione è stata confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee⁽³⁰⁾. Finora la Commissione ha considerato calamità naturali i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni. Per favorire la rapidità della gestione delle crisi, la Commissione autorizzerà in futuro i regimi di aiuti destinati a compensare i danni provocati da calamità naturali quali terremoti, valanghe, smottamenti, inondazioni ed altre calamità naturali purché possa essere fornita una descrizione sufficientemente precisa.

(122) Tra gli eventi eccezionali sono stati finora accettati la guerra, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. D'altra parte, la Commissione non ha riconosciuto come evento eccezionale un incendio scoppiato in un unico stabilimento di trasformazione coperto da una normale assicurazione reperibile sul mercato. In linea generale, la Commissione non riconosce l'insorgere di malattie animali o vegetali come una calamità naturale o un evento eccezionale. Tuttavia, in un caso la Commissione ha di fatto riconosciuto un'epizootia molto diffusa e completamente nuova come evento eccezionale. Dato che questo tipo di eventi è per sua natura difficile da prevedere, la Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato tenendo presenti le prassi precedentemente seguite in questo settore.

(123) Una volta dimostrata la calamità naturale o l'evento eccezionale, la Commissione autorizzerà aiuti fino al 100 % a titolo di indennizzo dei danni materiali. Di norma la compensazione deve essere calcolata a livello di singolo beneficiario e, onde evitare sovracompensazioni, occorre detrarre dall'importo dell'aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio per polizze assicurative. La Commissione

ammetterà inoltre aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite di reddito dovute alla distruzione dei mezzi di produzione agricoli, purché non vi sia compensazione eccessiva. In ogni caso la giurisprudenza della Corte di giustizia impone agli Stati membri di dimostrare un nesso diretto tra il danno causato dall'evento eccezionale e l'aiuto di Stato e l'obbligo di effettuare una valutazione quanto più precisa possibile del danno subito dai produttori.

V.B.3. Aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche

(124) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria (agricoltori).

V.B.3.1. Analisi

(125) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a) secondo la prassi costante della Commissione, avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non possono di per sé essere considerate calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Tuttavia, a causa dei danni che tali eventi possono arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricoli, tali eventi possono essere assimilati a calamità naturali se il danno raggiunge una determinata soglia della produzione normale. La compensazione di tali eventi assimilati contribuisce allo sviluppo del settore agricolo e dovrebbe pertanto essere autorizzata a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

b) contrariamente alla prassi seguita dalla Commissione in passato, appare più indicata l'applicazione di una soglia minima unica dei danni pari al 30 % della produzione normale per tutte le zone. Anziché richiedere un livello di danno più basso nelle zone svantaggiate, si ritiene che si possa tenere maggiormente conto della debolezza economica degli agricoltori che operano in tali zone alzando il massimale dell'indennizzo;

c) poiché la produzione agricola è intrinsecamente variabile, appare necessario mantenere anche una soglia minima per evitare che le condizioni atmosferiche vengano addotte come pretesto per il pagamento di aiuti al funzionamento. Per assicurarsi che sia stato raggiunto la suddetta soglia minima di danno e contrariamente alla prassi seguita in passato, è necessario che la soglia minima di danno prevista per le colture perenni come gli alberi da frutto sia stata raggiunta nell'anno 1 e non nell'arco di vari anni;

d) una volta raggiunta la soglia minima di danno, la Commissione accettava in passato che fosse pagata la compensazione anche per il primo 30 % delle perdite.

⁽³⁰⁾ Sentenza dell'11 novembre 2004 nella causa C-73/03, Spagna/Commissione, punto 37 della motivazione; sentenza del 23 febbraio 2006 nelle cause riunite C-346/03 e C-529/03, Giuseppe Atzeni e altri, punto 79 della motivazione.

Questo sistema ha portato al risultato paradossale che gli agricoltori delle zone normali che avevano subito una perdita del 29 % non percepivano alcun tipo di indennizzo, mentre gli agricoltori che avevano subito una perdita del 30 % potevano percepire una compensazione pari al 30 %. Tale sistema non può certo incoraggiare abbastanza gli agricoltori ad adoperarsi in tutti i modi per limitare i danni. Al contrario, si viene a creare un incentivo economico a raggiungere la soglia minima di danno che dà diritto all'indennizzo. È necessario pertanto ridurre questo tipo di incentivo attraverso l'introduzione di una norma in base alla quale certi danni sono sempre a carico dell'agricoltore;

- e) per migliorare ulteriormente la gestione dei rischi è opportuno incoraggiare gli agricoltori a sottoscrivere se possibile un'assicurazione. Pertanto, a partire da una certa data futura gli indennizzi per avverse condizioni atmosferiche dovrebbero essere ridotti per gli agricoltori che non abbiano sottoscritto un'assicurazione per i relativi prodotti. La Commissione può derogare a tale requisito solo se lo Stato membro è in grado di dimostrare in modo convincente che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente profusi, non è disponibile alcuna assicurazione a prezzi abbordabili per un dato tipo di evento o di prodotto;
- f) la scarsità d'acqua rischia di diventare sempre più una caratteristica determinante della produzione agricola in certe parti della Comunità. Gli agricoltori e gli Stati membri devono contribuire attivamente alla corretta gestione delle acque per mitigare l'effetto della siccità. Per questo motivo è opportuno che non sia autorizzata alcuna compensazione negli Stati membri che non abbiano pienamente attuato l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE nel settore agricolo e che non abbiano provveduto al completo recupero dei costi dei servizi idrici forniti all'agricoltura;
- g) come in passato, la compensazione per avverse condizioni atmosferiche dovrebbe essere limitata alla produzione primaria (agricoltori). Per le aziende attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli il rischio di avversità atmosferiche deve essere considerato un ordinario rischio di impresa. Se incontrano difficoltà economiche a causa di avversità atmosferiche, tali aziende possono essere sostenute grazie ad aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione;
- h) contrariamente alla propria prassi e per favorire la rapida gestione delle crisi, la Commissione dovrebbe autorizzare regimi di aiuto senza richiedere la presentazione preventiva di dati relativi alle perdite subite; gli Stati membri sarebbero tuttavia tenuti a presentare un'adeguata documentazione dell'evento climatico di cui trattasi sotto forma di relazioni annuali.

V.B.3.2. Orientamenti

- (126) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti

di Stato concessi per perdite dovute ad avverse condizioni climatiche se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 11 del futuro regolamento di esenzione].

- (127) Per consentire alla Commissione di valutare questi regimi di aiuti, le notifiche di misure di aiuto a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni atmosferiche devono essere corredate di adeguate informazioni meteorologiche che possono essere fornite anche successivamente sotto forma di relazioni annuali, come previsto [dall'articolo 20, paragrafo 3, ultima frase, del futuro regolamento di esenzione].
- (128) La Commissione accetterà metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di riferimento regionali, purché sia stato accertato che tali valori sono rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate. Qualora le avversità atmosferiche abbiano colpito un'ampia zona con la stessa intensità, i pagamenti possono basarsi su una media delle perdite, purché queste siano rappresentative e non comportino compensazioni eccessive particolarmente rilevanti per nessuno dei beneficiari.
- (129) Sono ammessi a beneficiare degli aiuti descritti nel presente sottocapitolo soltanto gli agricoltori, oppure l'organizzazione di produttori di appartenenza e l'importo dell'aiuto non deve superare il danno effettivo subito dall'agricoltore.
- (130) Per le perdite subite a partire dal 1° gennaio 2010, la Commissione derogherà al requisito di cui [all'articolo 11, paragrafo 8, del futuro regolamento di esenzione] soltanto se lo Stato membro è in grado di dimostrare in modo convincente che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente profusi, non era disponibile, alla data in cui si è prodotto il danno, alcuna assicurazione a prezzi abbordabili a copertura dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione considerati.

V.B.4. Aiuti destinati alla lotta contro le epizootie e le fitopatie

- (131) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria (agricoltori). Tenendo conto della valutazione e della revisione della politica della Comunità in materia di compensazioni per le zoonosi, tuttora in corso, sarà tuttavia necessario rivedere la relativa sezione non appena tale valutazione sarà conclusa.

V.B.4.1. Analisi

- (132) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
 - a) di norma, per un agricoltore la perdita di alcuni capi di bestiame o di un raccolto a causa di una malattia non costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi del trattato. In tali casi, gli indennizzi per le perdite subite e gli aiuti per prevenire perdite future possono soltanto essere autorizzati dalla Commissione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, il quale sancisce che gli aiuti destinati ad

agevolare lo sviluppo di talune attività possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

- b) in conformità ai principi succitati, la Commissione ritiene che gli aiuti agli agricoltori a titolo di indennizzo delle perdite causate da epizootie o fitopatie possano essere autorizzati unicamente nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale. Aiuti intesi semplicemente a compensare gli agricoltori delle perdite subite, ma che non prevedano alcuna iniziativa per risolvere il problema alla fonte, vanno considerati meri aiuti al funzionamento, che sono incompatibili con il mercato comune. La Commissione pone pertanto come condizione l'esistenza di disposizioni regolamentari o amministrative, comunitarie o nazionali, che consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia di cui trattasi, o attuando interventi di eradicazione (e in special modo misure obbligatorie che danno diritto ad indennizzo) oppure, in una fase iniziale, organizzando un sistema d'allarme eventualmente associato ad incentivi per incoraggiare i singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di prevenzione⁽³¹⁾. Ne consegue che possono beneficiare di misure di aiuto soltanto le malattie di interesse per le pubbliche autorità, e non i casi in cui gli agricoltori devono ragionevolmente rispondere a titolo individuale;
- c) tali aiuti dovrebbero prefiggersi uno dei seguenti obiettivi:
- i) di prevenzione, in quanto prevedono indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, vaccinazioni preventive degli animali o l'opportuno trattamento delle colture, l'abbattimento preventivo del bestiame o la distruzione dei raccolti;
 - ii) di compensazione, in quanto il bestiame contagiato viene abbattuto o i raccolti distrutti per ordine o raccomandazione delle autorità pubbliche, oppure il bestiame muore in seguito a vaccinazioni o altre misure raccomandate o ordinate dalle autorità competenti;
 - iii) combinati, in quanto gli aiuti destinati a compensare le perdite imputabili a malattie sono soggetti alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare in futuro idonee misure di prevenzione secondo quanto prescritto dalle autorità pubbliche;
- d) per migliorare la gestione del rischio occorrerebbe valutare se il comportamento dell'agricoltore (ad

esempio attraverso la scelta del metodo di produzione) abbia contribuito ad aggravare il rischio di epizootia;

- e) come in passato, l'indennizzo per le epizootie e le fitopatie dovrebbe essere limitato alla produzione primaria (agricoltori). Per le aziende attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli il rischio della comparsa di tali malattie in azienda deve essere considerato un ordinario rischio di impresa. Se incontrano difficoltà economiche attribuibili a epizootie o fitopatie, tali aziende possono essere sostenute grazie ad aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione. L'inserimento delle aziende dedite alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli nel regolamento *de minimis* applicabile alle aziende non agricole, che dà la possibilità di concedere un sostegno fino a un massimo di 200 000 EUR per azienda e per triennio finanziario, offre un'ulteriore agevolazione per il sostegno a tali aziende;
- f) per gli aiuti per i test delle TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili) si è tenuto conto delle seguenti considerazioni:
- i) i test sono destinati ad evitare la diffusione delle TSE, malattie che destano particolare preoccupazione dal punto di vista della protezione della salute umana;
 - ii) la concessione di aiuti di Stato di entità diversa determina il rischio di distorsione della concorrenza, almeno per quanto riguarda i bovini da macello. Tuttavia, attualmente la maggior parte degli Stati membri concede una qualche forma di aiuto di Stato. I prezzi dei test TSE variano tuttora tra gli Stati membri. Per limitare il rischio di distorsione della concorrenza eventualmente determinata dalla concessione di aiuti per i test TSE sugli animali macellati per il consumo umano, nonché per promuovere la ricerca su test a basso costo, il contributo dovrebbe essere limitato a 40 EUR, importo che attualmente rappresenta grosso modo il prezzo migliore per i test disponibili nella Comunità;
 - iii) esiste il rischio che, se i produttori devono assumersi il costo dei test sui capi morti, qualcuno potrebbe tentare di evitare i controlli smaltendo illegalmente le carcasse; diminuirebbe quindi l'attendibilità dei dati statistici e si creerebbe un rischio sanitario;
 - iv) nel caso di animali di scarso valore quali gli ovini e i caprini, i test TSE possono costare più di quanto valga l'animale. Obbligando i proprietari a pagare i test si corre il rischio che tali animali vengano commercializzati senza essere sottoposti a test, riducendo anche in questo caso l'attendibilità dei dati;

⁽³¹⁾ Qualora sia dimostrato che l'epizootia o la fitopatia sono insorte a seguito delle avverse condizioni atmosferiche, la Commissione valuta la misura di aiuto conformemente al precedente punto [...] e le presenti disposizioni non si applicano.

- v) tanto per i capi morti quanto per gli animali di scarso valore, il rischio di distorsione della concorrenza derivante dalla concessione di aiuti sembra inferiore rispetto al caso dei bovini da macello;
- g) per i capi morti si è tenuto conto delle seguenti considerazioni:
- i) gli animali morti sono una costante della zootecnia e quindi rientrano nei normali costi di produzione;
- ii) secondo il principio «chi inquina paga»⁽³²⁾, la responsabilità principale di provvedere all'idonea rimozione dei capi morti e di finanziare i costi di tale rimozione spetta ai produttori;
- iii) la concessione di aiuti per l'eliminazione dei rifiuti potrebbe essere contraria al principio applicato in agricoltura secondo cui possono essere concessi aiuti soltanto per iniziative che vanno al di là delle buone pratiche agricole. La normativa comunitaria, che rientra nelle buone pratiche agricole, impone il corretto smaltimento delle carcasse;
- iv) i costi di rimozione dei capi morti possono essere elevati, in particolare qualora debbano essere prelevate da località lontane carcasse di animali pesanti quali bovini o cavalli;
- v) è difficile controllare cosa fanno i produttori con le carcasse. Si corre il rischio che le carcasse siano smaltite illegalmente, con conseguenti gravi rischi sanitari;
- vi) nei casi in cui le carcasse devono essere sottoposte al test TSE, lo smaltimento incontrollato per evitare le spese del test può far sorgere l'ulteriore inconveniente che tali animali non vengano affatto sottoposti a test, anche se si tratta proprio di quelli che dovrebbero esservi sottoposti per ottenere dati statistici corretti sulle TSE;
- vii) il rischio di distorsione della concorrenza derivante dalla concessione di aiuti di Stato per la rimozione dei capi morti è considerato relativamente modesto;
- viii) gli aiuti di Stato per i capi morti dovrebbero essere ammessi soltanto a livello dell'azienda, dove sono più facili i controlli sull'idonea rimozione, e a nessun altro livello (ad esempio nei macelli);
- ix) quando gli animali sono abbattuti per ordinanza pubblica a causa di una malattia, l'indennizzo al produttore continuerà ad essere esaminato ed autorizzato in base alle norme generali relative agli indennizzi per le epizootie illustrate nel sottocapitolo V.B.4. Con riferimento alle TSE, l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽³³⁾ stabilisce che «i proprietari sono indennizzati senza indugio per la perdita degli animali uccisi o dei prodotti di origine animale distrutti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, e del paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo.»;
- h) per quanto riguarda i rifiuti dei macelli, si è tenuto conto delle seguenti considerazioni:
- i) per «rifiuti dei macelli» si intende qualsiasi rifiuto prodotto a livello dei macelli, dei laboratori di sezionamento o delle macellerie, compresi in particolare i sottoprodotti di origine animale di cui alle categorie 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano⁽³⁴⁾.
- ii) la rimozione e la distruzione dei rifiuti dei macelli rappresenta un fattore di costo importante per i macelli e i laboratori di sezionamento (nonché per i loro clienti, se viene loro addebitato);
- iii) secondo il principio «chi inquina paga», la responsabilità principale di provvedere all'idonea rimozione dei rifiuti e di finanziare i costi di tale operazione spetta ai produttori dei rifiuti stessi;
- iv) la concessione di aiuti di Stato a tal fine può determinare gravi distorsioni della concorrenza;
- v) il controllo sembra garantire, di norma, l'idoneo trattamento dei rifiuti dei macelli;
- vi) la maggior parte degli Stati membri concorda ampiamente sul fatto che i costi di rimozione dei rifiuti dei macelli debbano essere sostenuti dagli operatori che ne sono responsabili;
- vii) risulterebbe pertanto opportuno escludere chiaramente ogni possibilità di concessione di aiuti di Stato per finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti dei macelli o altre spese di funzionamento dei macelli. Gli aiuti di Stato per investimenti finalizzati allo smaltimento dei rifiuti dei macelli saranno esaminati alla luce delle norme applicabili agli aiuti agli investimenti.

⁽³²⁾ Articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, cfr. in particolare il punto 5 degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» e la «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente» (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3).

⁽³³⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 10).

⁽³⁴⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).

V.B.4.2. Orientamenti

- (133) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati alla lotta contro le epizootie e le fitopatie se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 10 del futuro regolamento di esenzione].
- (134) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per i test TSE e i capi morti se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 16 del futuro regolamento di esenzione].
- (135) Per quanto riguarda i capi morti e i rifiuti dei macelli, la Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato ai seguenti fini:
- aiuti per capi morti a favore di operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione;
 - aiuti a favore dei costi di smaltimento dei rifiuti dei macelli prodotti dopo l'entrata in vigore dei presenti orientamenti.
- (136) Qualora l'aiuto sia erogato nell'ambito di un regime comunitario e/o nazionale e/o regionale, la Commissione richiederà di dimostrare che non vi è possibilità di sovracompensazione attraverso il cumulo dei diversi regimi. Se è stato approvato un aiuto comunitario, occorre indicare la data e gli estremi della pertinente decisione della Commissione.
- (137) La Commissione autorizzerà la concessione di aiuti di Stato di questo tipo esclusivamente a favore degli agricoltori.

V.B.5. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

- (138) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria (agricoltori).

V.B.5.1. Analisi

- (139) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
- in molti casi l'assicurazione costituisce uno strumento utilissimo per gestire i rischi e le crisi. Pertanto, tenendo conto delle possibilità finanziarie spesso limitate degli agricoltori, la Commissione vede con favore l'erogazione di aiuti di Stato per il pagamento di premi assicurativi nel settore della produzione primaria (agricoltori);
 - le grandi imprese e le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli dovrebbero essere in grado di finanziare da sole i costi assicurativi. Pertanto non dovrebbe essere autorizzata la concessione di aiuti per il pagamento di premi assicurativi a tali imprese;
 - dall'esperienza emerge che non è necessario richiedere di combinare l'assicurazione a copertura di fitopatie e epizootie all'assicurazione per perdite imputabili ad

avverse condizioni atmosferiche ed eventi ad esse assimilabili. Appare invece opportuno permettere agli Stati membri di sostenere con aiuti pubblici le assicurazioni a copertura delle sole epizootie e fitopatie. È tuttavia opportuno mantenere la differenziazione in termini di intensità massima dell'aiuto in base al rischio coperto.

V.B.5.2. Orientamenti

- (140) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato concessi per il pagamento di premi assicurativi se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 12 del futuro regolamento di esenzione].
- (141) La Commissione esaminerà caso per caso altre misure di aiuto concernenti l'assicurazione contro calamità naturali ed eventi eccezionali, in particolare regimi di riassicurazione e altre misure di aiuto destinate a sostenere i produttori in zone a rischio particolarmente alto.
- (142) La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato per il pagamento di premi assicurativi a favore di grandi imprese né di imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

V.C. Aiuti per la chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione

V.C.1. Analisi

- (143) La Commissione considera con favore i regimi di aiuto per la chiusura di capacità nel settore agricolo se coerenti con altri provvedimenti comunitari intesi a ridurre la capacità di produzione e purché siano soddisfatte determinate condizioni, in particolare:
- deve trattarsi di un aiuto nell'interesse generale del settore;
 - il beneficiario deve fornire una contropartita;
 - deve essere esclusa la possibilità che si configuri un aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione;
 - non deve verificarsi sovracompensazione della perdita del valore del capitale e del reddito futuro.

V.C.2. Orientamenti

- (144) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per la chiusura di capacità nel settore agricolo se soddisfano le seguenti condizioni:
- si deve dimostrare che l'aiuto è erogato nell'interesse dell'intero settore. Per dimostrare che tale condizione è soddisfatta è sufficiente che non esista sovraccapacità e che sia chiaro che si procede alla riduzione di capacità — peraltro conformi a tutte le altre norme applicabili e

- che non sarebbero altrimenti chiuse — per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli animali o delle piante o per motivi ambientali quali la riduzione della densità generale di allevamento;
- b) in altri casi gli aiuti dovrebbero essere erogati solo per la chiusura di capacità di produzione nei settori caratterizzati da un chiaro eccesso di capacità a livello regionale o nazionale. In tali casi si può ragionevolmente prevedere che la dinamica del mercato finirà per determinare i necessari adeguamenti strutturali. Gli aiuti per la riduzione della capacità possono quindi essere ammessi soltanto qualora facciano parte di un programma di ristrutturazione del settore che abbia fissato obiettivi e un calendario specifico. La Commissione non accetterà regimi di aiuto di durata illimitata, in quanto l'esperienza insegna che tali regimi possono comportare il rinvio delle necessarie trasformazioni;
- c) per garantire un impatto rapido sul mercato, la durata dei regimi di aiuto destinati a ridurre una sovraccapacità dovrebbe limitarsi di norma ad un periodo non superiore a sei mesi per la presentazione delle domande di partecipazione e di altri dodici mesi per la chiusura effettiva;
- d) la Commissione si riserva la facoltà di subordinare l'autorizzazione dell'aiuto a determinate condizioni;
- e) non verranno accordati aiuti che interferirebbero con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. I regimi di aiuti relativi ai settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione verranno valutati caso per caso;
- f) il beneficiario dell'aiuto deve fornire una contropartita adeguata. Di norma tale contropartita consiste nella decisione definitiva ed irrevocabile di smantellamento o di porre fine irrevocabilmente alla capacità di produzione di cui trattasi. Ciò comporta la cessazione definitiva della produzione da parte dell'impresa o, nel caso di un'azienda che opera in più siti di produzione, la chiusura di un determinato sito di produzione. Il beneficiario deve fornire impegni giuridicamente vincolanti che la cessazione è definitiva e irreversibile e che non riaprirà la stessa attività altrove. Tali impegni devono essere vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti dello stabilimento di cui trattasi;
- g) possono accedere ai regimi di aiuto per la chiusura di capacità di produzione soltanto gli agricoltori che siano stati effettivamente produttori nei cinque anni precedenti la chiusura e soltanto capacità di produzione effettivamente e permanentemente in funzione nei cinque anni precedenti la chiusura. Qualora la capacità di produzione sia già stata definitivamente chiusa, o la chiusura risulti inevitabile, non esiste contropartita da parte del beneficiario e l'aiuto non può essere erogato;
- h) per evitare l'erosione e altri effetti negativi sull'ambiente, i terreni agricoli e i frutteti su cui è cessata la produzione devono in linea di principio essere oggetto di imboschimenti in modo da evitare che si producano effetti negativi sull'ambiente. In alternativa, i terreni agricoli o i frutteti possono essere riutilizzati dopo 15 anni dall'effettiva chiusura di capacità. Nel frattempo i terreni agricoli o i frutteti devono essere mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dalle relative modalità di applicazione. La chiusura di impianti disciplinata dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁽³⁵⁾ deve essere realizzata in conformità all'articolo 3 della direttiva medesima, a norma del quale occorre provvedere affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente;
- i) per garantire che il sostegno pubblico erogato abbia un impatto ottimale sulle capacità di produzione esistenti, gli Stati membri devono provvedere affinché siano ammissibili soltanto le aziende che rispettano norme minime obbligatorie e siano escluse le aziende che non rispettano tali norme e che sarebbero comunque costrette a cessare la produzione;
- j) si deve escludere la possibilità che l'aiuto sia erogato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Pertanto, qualora il beneficiario dell'aiuto si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria, l'aiuto è valutato alla luce degli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- k) il regime deve essere accessibile, alle medesime condizioni, a tutti gli operatori economici del settore. Per conseguire un impatto ottimale, gli Stati membri devono adottare un sistema trasparente di inviti a manifestare interesse che sollecita pubblicamente tutti i produttori potenzialmente interessati a partecipare al regime. Contemporaneamente, l'organizzazione del regime di aiuti deve essere gestita in modo tale da non richiedere né agevolare accordi o pratiche concordate tra le imprese, tali da falsare la concorrenza;
- l) l'importo degli aiuti deve essere tassativamente limitato al compenso per la perdita di valore degli attivi — misurato come il valore di vendita corrente degli stessi — più un incentivo pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi. Possono essere inoltre erogati aiuti destinati a compensare i costi della distruzione della capacità di produzione e i costi di imboschimento.

⁽³⁵⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

Possono essere erogati anche aiuti destinati a compensare gli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione del regime;

- m) poiché l'obiettivo di queste misure di aiuto è la ristrutturazione del settore, nell'intento di favorire gli operatori economici che vi rimangono attivi e al fine di ridurre il rischio potenziale di distorsioni di concorrenza e di compensazioni eccessive, la Commissione ritiene che almeno la metà dei costi relativi a questi aiuti debba essere sostenuta dal settore medesimo. Ciò significa che il settore deve sborsare un contributo in denaro pari almeno al 50 % della spesa pubblica effettivamente sostenuta per l'esecuzione del regime di aiuto. Tale condizione non si applica qualora la chiusura avvenga per motivi sanitari o ambientali;
- n) lo Stato membro che adotta un regime di aiuti a favore della chiusura di capacità di produzione si impegna a non concedere aiuti per la creazione di nuove capacità produttive nello stesso settore per cinque anni dal termine del programma di chiusura di capacità produttive.

V.D. Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

- (145) Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà verranno valutati in conformità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽³⁶⁾.

VI. ALTRI TIPI DI AIUTI

VIA. Aiuti a favore dell'occupazione

V.A.1. Analisi

- (146) Dal 2002, gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro nel settore agricolo sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ⁽³⁷⁾. Le norme stabilite nel citato regolamento costituiscono un quadro coerente per tale sostegno. Gli aiuti per l'occupazione limitati al settore agricolo, ma rispondenti a tutte le altre condizioni imposte dal suddetto regolamento, non sono oggetto di esenzione. Date le specificità del settore agricolo, in particolare quelle della produzione primaria, gli Stati membri possono ritenere utile introdurre specifici regimi di aiuto a favore dell'occupazione nel settore agricolo. Nella misura in cui tali aiuti siano disponibili per l'intero settore agricolo, senza limitazioni a determinati prodotti, i benefici di un

simile sostegno rimarrebbero comunque predominanti rispetto al rischio di distorsioni che potrebbero conseguire.

VI.A.2. Orientamenti

- (147) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore dell'occupazione nel settore agricolo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 e agli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 2204/2002. Gli aiuti limitati al settore dell'agricoltura saranno autorizzati alle stesse condizioni.

VI.B. Aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo

- (148) Gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo nel settore dell'agricoltura saranno esaminati in base ai criteri stabiliti nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽³⁸⁾, compresa la possibilità di un sostegno supplementare per la ricerca a favore del settore agricolo.

VI.C. Strumenti di aiuto orizzontali applicabili al settore agricolo

- (149) Per ragioni di completezza è opportuno sottolineare che oltre agli strumenti di aiuto e alle regole sopra descritti, si applicano in particolare al settore dell'agricoltura le seguenti regole relative alla definizione di aiuto e alla compatibilità degli aiuti con il trattato:
- regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽³⁹⁾;
 - comunicazione della Commissione su aiuti di Stato e capitale di rischio ⁽⁴⁰⁾;
 - comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ⁽⁴¹⁾;
 - disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico ⁽⁴²⁾;
 - decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale ⁽⁴³⁾;

⁽³⁸⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5, modificata in seguito per quanto riguarda l'applicazione al settore agricolo, GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2; sarà sostituita da una nuova disciplina a partire dal 1° gennaio 2007.

⁽³⁹⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 8).

⁽⁴⁰⁾ GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.

⁽⁴¹⁾ GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.

⁽⁴²⁾ GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4.

⁽⁴³⁾ GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.

⁽³⁶⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

⁽³⁷⁾ GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 8).

- f) direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche ⁽⁴⁴⁾;
- g) comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità ⁽⁴⁵⁾;
- h) comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese ⁽⁴⁶⁾;
- i) applicazione degli articoli 92 e 93 [attualmente 87 e 88] del trattato CE alle partecipazioni pubbliche ⁽⁴⁷⁾.

(150) All'atto della revisione di uno degli strumenti sopra elencati la Commissione intende portare avanti la propria politica di inclusione dell'agricoltura, salvo che vi siano fondati motivi per riservare un trattamento specifico al settore agricolo.

(151) Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato al settore agricolo, occorre notare che la Commissione ha sostenuto che le aziende attive nella produzione e commercializzazione di prodotti che rientrano nell'allegato I del trattato e sono disciplinati da un'organizzazione comune dei mercati non possono essere considerate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato ⁽⁴⁸⁾.

VI.D. Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli

VI.D.1. Analisi

(152) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

- a) per «pubblicità» ai sensi del presente sottocapitolo si intende qualsiasi operazione intesa a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto. Essa comprende inoltre tutto il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo, nonché le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti di vendita;
- b) non rientrano invece nel concetto di pubblicità le operazioni promozionali quali la divulgazione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni, la partecipazione a tali manifestazioni e analoghe iniziative nel settore delle relazioni pubbliche, compresi sondaggi d'opinione e ricerche di mercato; se

le spese considerate sono ammissibili in virtù di altre disposizioni dei presenti orientamenti, in particolare quelle figuranti nel sottocapitolo IV.K, si applicheranno le disposizioni del sottocapitolo corrispondente; in tale contesto, le attività connesse all'organizzazione e alla partecipazione a forum destinati alla condivisione di conoscenze tra le imprese e i concorrenti, le esposizioni e fiere e la divulgazione di conoscenze scientifiche e di informazioni fattuali sui sistemi di qualità non sono considerate pubblicità, ma assistenza tecnica;

c) l'offerta di informazioni generali sui vantaggi che presenta un determinato prodotto alimentare (ad esempio la frutta), non intesa ad incoraggiare i consumatori ad acquistare il prodotto, non è considerata pubblicità in quanto non va a diretto vantaggio dei produttori;

d) di norma, i produttori e i commercianti dovrebbero farsi carico dei costi della pubblicità in quanto parte integrante della loro attività economica ordinaria; pertanto, affinché non siano considerati aiuti al funzionamento, ma siano ritenuti compatibili con il mercato comune ai sensi del disposto dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, è necessario che gli aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e favoriscano lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche;

e) nel medio e lungo periodo i consumatori apprezzano i prodotti di qualità elevata e costante; la pubblicità di sistemi di controllo di qualità finalizzati al raggiungimento di un livello qualitativo elevato può rafforzare la fiducia dei consumatori nella produzione agricola comunitaria, aumentare il reddito agricolo e favorire in questo modo lo sviluppo dell'intero settore; inoltre i prodotti di qualità hanno indubbiamente caratteristiche specifiche che non hanno altri prodotti analoghi; la pubblicità di tali caratteristiche non è fuorviante per il consumatore e può inoltre contribuire allo sviluppo del settore. Per questi motivi, anziché ripartirli in base ad una serie di criteri positivi come è avvenuto in passato, è opportuno concentrare gli aiuti sulle campagne pubblicitarie a favore dei prodotti di qualità, definiti come prodotti che soddisfano criteri stabiliti a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

f) per quanto riguarda l'origine dei prodotti, per molti anni la Commissione ha autorizzato determinati tipi di aiuti per la pubblicità dei prodotti agricoli. D-Dall'esperienza è emerso tuttavia che le campagne pubblicitarie sono spesso destinate a rafforzare le preferenze dei consumatori nazionali per prodotti

⁽⁴⁴⁾ GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/81/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 47).

⁽⁴⁵⁾ GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.

⁽⁴⁶⁾ GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

⁽⁴⁷⁾ Boll. CE 9-1984.

⁽⁴⁸⁾ Decisione 2000/628/CE della Commissione, dell'11 aprile 2000, riguardante gli aiuti concessi dall'Italia alla Centrale del Latte di Roma (GU L 265 del 19.10.2000, pag. 26, punti 113-115).

provenienti dallo stesso Stato membro, il che rende questo tipo di aiuti incompatibili col trattato;

- g) in ogni caso, se un prodotto agricolo o alimentare o un altro tipo di prodotto possiede particolari caratteristiche dovute all'origine geografica, i produttori di tali prodotti o alimenti hanno la possibilità di chiedere, tramite le competenti autorità dello Stato membro, la registrazione a livello comunitario di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽⁴⁹⁾: la concessione della registrazione sta a significare che la Comunità riconosce l'esistenza di uno strettissimo legame tra le qualità specifiche del prodotto e la sua origine geografica. In questi casi l'interesse comune non si oppone alla concessione di aiuti per la pubblicità che comprendono riferimenti all'origine del prodotto, purché tali riferimenti all'origine corrispondano esattamente a quelli registrati dalla Comunità; lo stesso vale per altre denominazioni di origine protette dalla normativa comunitaria, quali i vini prodotti in determinate regioni, conformemente alle disposizioni degli articoli 54-58 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁵⁰⁾;
- h) in passato la Commissione ha ammesso l'erogazione di aiuti pubblici a favore della creazione di nuovi marchi di qualità: tali aiuti erano giustificati nella fase iniziale del lancio del nuovo marchio; dall'esperienza è emerso che gli aiuti connessi alla pubblicità a favore di prodotti che recano un marchio di qualità e un riferimento all'origine possono essere mantenuti, sia sul mercato nazionale che sul mercato degli altri Stati membri, purché il riferimento all'origine sia secondario nel messaggio pubblicitario: la valenza secondaria del riferimento all'origine permetterebbe infatti di evitare violazioni dell'articolo 28 del trattato;
- i) gli aiuti di Stato per la pubblicità direttamente connessa ai prodotti di una o più imprese determinate rappresentano un rischio immediato di distorsione della concorrenza e non offrono alcun vantaggio duraturo per lo sviluppo dell'intero settore. Essi devono pertanto essere vietati;
- j) per poter essere ammesse a beneficiare di aiuti di Stato, le campagne pubblicitarie devono rispettare le norme generali applicabili a tutte le attività pubblicitarie condotte all'interno della Comunità. Ne consegue che le campagne pubblicitarie che godono di finanziamenti pubblici a favore di prodotti alimentari dovranno rispettare l'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽⁵¹⁾, nonché le norme di etichettatura specifiche stabilite per vari prodotti (come il vino, i prodotti lattiero-caseari, le uova e il pollame);

- k) essendo il diretto beneficiario, il settore dovrà farsi carico del 50 % almeno delle spese relative alle campagne pubblicitarie;
- l) se tuttavia la pubblicità è generica e tale da giovare all'intero settore agricolo, l'aliquota di aiuto può ammontare fino al 100 %;
- m) dati gli effetti che le campagne pubblicitarie su vasta scala possono avere sulla concorrenza all'interno della Comunità, appare necessario introdurre l'obbligo della notifica preventiva alla Commissione delle azioni pubblicitarie, comprese quelle contemplate da un regime di aiuti esistente;
- n) di norma gli aiuti di Stato per azioni pubblicitarie nei paesi terzi non implicano rischi per il funzionamento del mercato interno, ma possono comunque avere un impatto sulla competitività delle imprese, soprattutto se le azioni pubblicitarie sono utilizzate a scapito di imprese di altri Stati membri;
- o) la Commissione non dispone finora di una grande esperienza in materia di aiuti di Stato relativi alla pubblicità nei paesi terzi: è quindi difficile elaborare criteri dettagliati per valutare i relativi aiuti di Stato. La normativa per gli aiuti alla pubblicità nei paesi terzi, costituita dal regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi ⁽⁵²⁾, potrebbe tuttavia costituire un quadro di riferimento idoneo alla valutazione degli aiuti di Stato a favore della pubblicità nei paesi terzi.

VI.D.2. Orientamenti

(153) Gli aiuti di Stato a favore di campagne pubblicitarie all'interno della Comunità saranno dichiarati compatibili con il trattato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la campagna pubblicitaria è destinata a prodotti di qualità definiti come prodotti che soddisfano criteri da stabilirsi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a denominazioni riconosciute a livello comunitario (come le DOP (denominazioni di origine protette), le IGP (indicazioni geografiche protette) o

⁽⁴⁹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽⁵⁰⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

⁽⁵¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

⁽⁵²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).

altre denominazioni di origine protette in virtù della normativa comunitaria) oppure per marchi di qualità nazionali o regionali;

- b) la campagna pubblicitaria non è focalizzata sui prodotti di una o più imprese determinate;
- c) la campagna pubblicitaria rispetta il disposto dell'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE, nonché, ove applicabili, le norme di etichettatura specifiche stabilite per determinati prodotti (cfr. punto 152, lettera j).

(154) Se la campagna pubblicitaria è destinata a denominazioni riconosciute a livello comunitario, può essere fatto riferimento all'origine dei prodotti purché il riferimento all'origine corrisponda esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità.

(155) Nel caso dei marchi di qualità nazionali o regionali, il riferimento all'origine può essere indicato purché sia secondario nel messaggio pubblicitario. Per valutare se l'indicazione dell'origine sia effettivamente secondaria nel messaggio, la Commissione prenderà in considerazione sia l'importanza globale del testo o del simbolo che fanno riferimento all'origine, comprese le immagini o la presentazione generale, sia l'importanza del testo o del simbolo che fanno riferimento all'argomento chiave usato nella pubblicità, cioè la parte del messaggio non incentrata sull'origine del prodotto.

(156) L'aliquota dell'aiuto diretto non supera il 50 %. Se le imprese del settore contribuiscono al finanziamento del 50 % almeno dei costi, l'intensità dell'aiuto può ammontare fino al 100 % indipendentemente dalla forma che assume il contributo.

(157) Inoltre saranno dichiarati compatibili aiuti di Stato a favore della pubblicità che possono ammontare fino al 100 % delle spese ammissibili se la campagna pubblicitaria è di carattere generico e giova a tutti i produttori di quel tipo di prodotto: in tal caso non può essere fatto alcun riferimento all'origine del prodotto. La campagna potrà essere realizzata da associazioni di produttori o altre organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni.

(158) Le attività pubblicitarie dotate di un bilancio annuo superiore a 5 mio EUR devono essere notificate separatamente.

(159) La Commissione esaminerà e autorizzerà gli aiuti a favore della pubblicità nei paesi terzi in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se rispettano i principi enunciati dal regolamento (CE) n. 2702/1999. La Commissione non dichiarerà tuttavia compatibili gli aiuti di Stato a favore della pubblicità che:

- a) sono concessi a imprese determinate;
- b) rischiano di danneggiare le vendite o denigrare i prodotti originari di altri Stati membri.

VI.E. Aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine

VI.E.1. Analisi

(160) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

- a) finora la Commissione ha autorizzato la concessione di aiuti di Stato per i prestiti agevolati a breve termine ⁽⁵³⁾. Tali spese costituiscono in realtà semplici spese di funzionamento che dovrebbero essere a carico del settore, esattamente come avviene in tutti gli altri settori;
- b) tale misura di sostegno ha inoltre contribuito a rendere ancora più complesse le regole in materia di aiuti di Stato e non riflette l'esigenza diffusa di una semplificazione del sistema;
- c) l'introduzione di uno strumento *de minimis* nel settore agricolo costituisce un dispositivo semplice e decentrato che permette agli Stati membri che lo desiderino di continuare ad erogare questo tipo di sostegno ai piccoli agricoltori;
- d) la Commissione non dovrebbe pertanto più autorizzare la concessione di aiuti di Stato per i prestiti agevolati a breve termine.

VI.E.2. Orientamenti

(161) La Commissione dichiarerà non compatibili con il trattato gli aiuti di Stato per i prestiti agevolati a breve termine.

VI.F. Aiuti connessi alle esenzioni fiscali nell'ambito della direttiva 2003/96/CE

IV.F.1. Analisi

(162) La possibilità di concedere agevolazioni ed esenzioni fiscali al settore agricolo esiste nella legislazione comunitaria dal 1993. Finora non sono stati fissati orientamenti precisi circa la compatibilità di questo tipo di misure con le regole in materia di aiuti di Stato. La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽⁵⁴⁾ permette agli Stati membri di applicare esenzioni fiscali, riduzioni fiscali, aliquote differenziate di tassazione e rimborsi di imposta. L'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva prevede espressamente che «i provvedimenti di esenzione o riduzione fiscale, differenziazione delle aliquote e rimborso d'imposta ai sensi della presente direttiva, possono configurarsi come aiuti di Stato e, in tal caso, sono da notificare alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.»

⁽⁵³⁾ Cfr. la comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crediti di gestione»), GU C 44 del 16.2.1996, pag. 2.

⁽⁵⁴⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

- (163) Le suddette misure possono infatti configurare aiuti di Stato per i seguenti motivi: si può considerare che godono di un finanziamento pubblico in quanto con la loro applicazione lo Stato si priva di risorse finanziarie; se applicate in uno specifico settore economico avvantaggiano determinate imprese o certi tipi di prodotti; possono creare o minacciare di creare distorsioni della concorrenza in un settore sensibile come l'agricoltura, in cui i flussi commerciali sono molto intensi.
- (164) Per valutare la compatibilità di tali misure con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato è necessario stabilire una serie di regole.
- (165) L'articolo 8 della direttiva 2003/96/CE stabilisce che ai prodotti utilizzati come carburante per motori per lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura e della silvicoltura si applicano i livelli di tassazione minimi fissati nel suo allegato I, tabella B.
- (166) L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE prevede che gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati nei lavori dei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura e della silvicoltura, e stabilisce inoltre che il Consiglio valuta, anteriormente al 1° gennaio 2008, se abrogare la possibilità di applicare un livello di tassazione fino a zero.
- (167) La Commissione tiene conto delle suddette disposizioni nel formulare le regole di compatibilità degli aiuti di Stato a favore della produzione primaria nel settore dell'agricoltura escludendo l'applicazione di una tassazione differenziata in questo settore. Qualora si applichi trasversalmente all'intero settore dell'agricoltura una misura fiscale a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, la Commissione considera che tale misura possa contribuire allo sviluppo del settore. Finora alla Commissione sono pervenute notifiche relative esclusivamente a riduzioni fiscali connesse ai carburanti utilizzati nell'attività di produzione agricola primaria. Tenendo conto del fatto che tali riduzioni si basano sui quantitativi di carburanti effettivamente utilizzati nella produzione primaria (che devono essere documentati dalla presentazione di fatture da parte degli agricoltori) e in considerazione della scala ridotta delle strutture delle aziende agricole nell'Unione europea (oltre il 60 % delle aziende ha meno di 5 ha di superficie agricola utilizzata) la Commissione considera che tale misura non sia tale da creare indebite distorsioni della concorrenza. Per analogia, si considera che anche le esenzioni fiscali per l'energia e l'elettricità utilizzate nella produzione agricola primaria siano piuttosto di scala ridotta e non di entità tale da incidere negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (168) È possibile che dopo l'entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE siano già stati concessi illegalmente aiuti di Stato sotto forma di esenzioni fiscali, riduzioni fiscali, aliquote differenziate di tassazione e rimborsi di imposta in relazione alla produzione agricola primaria. Tali aiuti saranno dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3,

lettera c), del trattato se soddisfano le pertinenti disposizioni della direttiva e se non è stata applicata alcuna differenziazione di imposta nel settore agricolo.

IV.F.2. Orientamenti

- (169) L'applicazione dei livelli minimi di tassazione stabiliti nell'allegato I, tabella B, della direttiva 2003/96/CE a prodotti utilizzati come carburanti per motori utilizzati per la produzione agricola primaria sarà dichiarata compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato purché non sia stata applicata all'agricoltura alcuna differenziazione di imposta.
- (170) L'applicazione di un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per la produzione agricola primaria sarà dichiarata compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato fino al 31 dicembre 2007 o fino a una data che sarà decisa dal Consiglio, purché non sia applicata all'agricoltura alcuna differenziazione di imposta. In caso di modifica della direttiva 2003/96/CE la presente disposizione sarà opportunamente riveduta.
- (171) Se il Consiglio decide di abrogare la possibilità di applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità usati per lavori nel settore dell'agricoltura, gli aiuti di Stato connessi ad una riduzione fiscale ai sensi della direttiva 2003/96/CE saranno dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se la riduzione soddisfa tutte le pertinenti disposizioni della direttiva e se non è applicata alcuna differenziazione di imposta nel settore agricolo.
- (172) Gli aiuti di Stato concessi illegalmente dopo l'entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE saranno dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le pertinenti disposizioni del presente capitolo e se non è applicata alcuna differenziazione di imposta nel settore agricolo.

VII. AIUTI PER IL SETTORE FORESTALE

VII.A. Introduzione

- (173) Non esistono norme comunitarie specifiche che disciplinano gli aiuti di Stato per il settore forestale (silvicoltura e industrie collegate)⁽⁵⁵⁾. Ciò nonostante, oltre agli aiuti di Stato erogati in conformità alle norme comunitarie comuni a tutti i settori, in particolare la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo⁽⁵⁶⁾ e gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽⁵⁷⁾, alcuni strumenti comunitari che disciplinano gli aiuti di Stato a favore degli scambi e della produzione industriale si applicano anche al settore forestale, in particolare gli orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽⁵⁸⁾. Il settore forestale può beneficiare

⁽⁵⁵⁾ Ai fini dei presenti orientamenti il termine «silvicoltura» segue la definizione di Eurostat (la produzione degli alberi da legname come pure l'estrazione e la raccolta di materiali dalle foreste e dai boschi incolti, compresi prodotti che necessitano di essere sottoposti ad un minimo di lavorazione, quali la legna da ardere o il legno per usi industriali).

⁽⁵⁶⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. nota 36.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. nota 19.

anche di aiuti erogati conformemente al regolamento relativo agli aiuti *de minimis* applicabili alle attività industriali e al regolamento (CE) n. 70/2001, che non si applicano alla produzione agricola. Oltre alle regole e agli strumenti citati, è inoltre una prassi consolidata della Comunità quella di autorizzare aiuti a favore della conservazione, del miglioramento, dello sviluppo e della manutenzione delle foreste, in ragione delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste. Per rendere tale prassi trasparente e determinarne la portata rispetto alle altre norme relative agli aiuti pubblici al settore forestale appare appropriato stabilire la politica della Commissione in materia di aiuti di Stato per il settore forestale. Nel formulare tale politica è anche necessario tener conto dell'aiuto a favore delle misure destinate all'utilizzo sostenibile delle superfici forestali disciplinato dal regolamento (CE) n. 1698/2005, al fine di assicurare la coerenza tra gli aiuti di Stato e il sostegno cofinanziato per il settore forestale.

VII.B. Analisi

(174) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

- a) possono essere concessi aiuti di Stato al settore forestale nell'osservanza delle norme comunitarie comuni a tutti i settori, oppure ai settori commerciale e industriale. Le norme contenute nel presente capitolo lasciano impregiudicata la possibilità di applicare tali norme, ma è opportuno che siano limitate all'autorizzazione di aiuti supplementari a favore del settore forestale allo scopo di promuovere le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste e di garantire la coerenza con gli aiuti di Stato a favore della produzione agricola e le misure di sviluppo rurale;
- b) le norme previste dal presente capitolo dovrebbero applicarsi esclusivamente agli alberi vivi e al loro ambiente naturale nelle foreste e altri terreni boschivi, comprese le misure per preservare e rafforzare le funzioni ecologiche e protettive delle foreste, nonché le misure destinate a promuovere l'uso ricreativo e la dimensione sociale e culturale delle foreste. Tali norme non dovrebbero applicarsi agli aiuti di Stato a favore delle industrie collegate alla silvicoltura né a favore del trasporto di legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica, in quanto gli aiuti per tali attività sono disciplinati da altre norme comunitarie;
- c) tradizionalmente, la Commissione ha accettato la concessione di aiuti di Stato fino al 100 % delle spese ammissibili per misure che incoraggiano la manutenzione dell'ambiente forestale, compresi gli impianti, l'abbattimento e la potatura degli alberi o la rimozione di alberi caduti, nonché per misure fitosanitarie o di miglioramento del suolo. Aiuti di questo tipo dovrebbero continuare ad essere accettati in futuro a

condizione che gli Stati membri possano dimostrare che tali misure contribuiscono al miglioramento della copertura forestale nel lungo periodo e al mantenimento o al ripristino della biodiversità nonché alla sanità dell'ecosistema forestale e alla funzione protettiva delle foreste. Si dovrebbero autorizzare anche gli aiuti per porre rimedio ai danni forestali provocati da tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili. In linea con tale politica non dovrebbero essere ammessi aiuti per l'abbattimento a scopi commerciali o di ripopolamento dopo l'abbattimento o per la realizzazione e la manutenzione di impianti di cui non sia dimostrata la valenza in termini ambientali o ricreativi;

- d) la stessa politica dovrebbe continuare ad applicarsi alle misure che favoriscono la fruizione delle foreste per fini ricreativi, comprese quelle che promuovono l'uso multifunzionale delle foreste, come ad esempio infrastrutture per i visitatori, strade forestali e materiale informativo sulle foreste in generale. Il requisito cui dovrebbe essere subordinata l'approvazione di tali aiuti è l'accessibilità gratuita per scopi ricreativi alla superficie forestale ammissibile e alle relative infrastrutture per tutti gli utenti e l'assenza di qualunque pubblicità o promozione di determinati prodotti o produttori nel materiale informativo, che deve contenere solo informazioni generali sulle foreste;
- e) in passato la Commissione ha approvato aiuti a favore della formazione di proprietari forestali e di addetti della silvicoltura in base agli orientamenti relativi al settore agricolo. Poiché in molti casi i proprietari forestali sono produttori agricoli, è molto probabile che la formazione e i servizi di consulenza di cui si avvalgono riguardi sia la parte agricola che la parte forestale della loro azienda. È quindi opportuno che si applichino anche al settore forestale le norme previste per gli aiuti alla formazione e alla consulenza degli agricoltori. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi anche agli aiuti a favore delle associazioni di silvicoltori, in quanto la Commissione ha finora autorizzato questo tipo di aiuti in base agli orientamenti agricoli, nonché agli aiuti a favore di progetti pilota e dimostrativi nel settore forestale e per l'acquisto di superfici forestali;
- f) per garantire la coerenza tra le norme sugli aiuti di Stato a favore del settore forestale e le politiche di sviluppo rurale, è opportuno autorizzare ai sensi del presente capitolo gli aiuti a favore di misure nel settore forestale che soddisfano le condizioni previste dagli articoli da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

VII.C. Orientamenti nel settore forestale

- (175) Per contribuire alla manutenzione e al miglioramento delle foreste e alla promozione della loro funzione ecologica, protettiva e ricreativa, la Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c),

del trattato aiuti che coprono fino al 100 % delle spese ammissibili sotto elencate, a condizione che lo Stato membro sia in grado di dimostrare che le misure contribuiscono direttamente a mantenere o a ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la sanità dell'ecosistema forestale:

- a) l'impianto, la potatura, lo sfoltimento e l'abbattimento degli alberi o di altra vegetazione presente nelle foreste esistenti, la rimozione degli alberi caduti e le misure realizzate per porre rimedio ai danni forestali provocati dall'inquinamento atmosferico, da animali, da tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili, nonché le spese di pianificazione di tali misure, purché il loro obiettivo precipuo sia quello di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema e la biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale. Non potranno tuttavia essere concessi aiuti per l'abbattimento il cui scopo principale sia l'estrazione del legno a scopo commerciale o per le operazioni di ripopolamento destinate a sostituire gli alberi abbattuti con alberi equivalenti. Possono essere concessi aiuti anche per misure di imboscamento, comprese le spese di pianificazione di tali misure, destinate all'aumento della copertura forestale, alla promozione della biodiversità, alla creazione di aree boschive per fini ricreativi, alla lotta contro l'erosione e la desertificazione o alla promozione di un'analoga funzione protettiva delle foreste. Gli aiuti destinati ad aumentare la copertura forestale potranno essere concessi solo per motivi ambientali comprovati, ad esempio per migliorare le zone a bassa copertura forestale o creare aree boschive contigue; non potranno invece essere concessi per imboschimenti con specie coltivate a breve termine. Le aree boschive create per fini ricreativi devono essere accessibili gratuitamente al pubblico per l'uso ricreativo. Se necessario l'accesso può essere limitato per la protezione di zone sensibili;
- b) il mantenimento e il miglioramento della qualità del suolo nelle foreste e misure intese a garantire una crescita equilibrata e sana degli alberi. Le misure possono includere l'ammendamento del suolo mediante il ricorso a fertilizzanti o altri trattamenti per preservarne l'equilibrio naturale, per ridurre l'eccessiva densità di vegetazione e garantire una ritenzione idrica sufficiente e un corretto drenaggio. Gli aiuti possono coprire anche le spese di pianificazione di tali misure. Tali misure non devono ridurre la biodiversità, né provocare la lisciviazione dei nutrienti o avere un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti;
- c) la prevenzione, l'eradicazione e il trattamento delle fitopatie, come pure la prevenzione e il trattamento di danni causati da animali e misure mirate, costituite ad esempio dalla costruzione e manutenzione di strade e altre infrastrutture per la prevenzione degli incendi forestali. Le spese ammissibili possono comprendere
- misure di prevenzione e trattamento, inclusi i lavori di preparazione del terreno per i reimpianti, e i prodotti, i dispositivi e i materiali necessari per la realizzazione di tali misure. Ai fini della concessione degli aiuti va data la preferenza ai metodi biologici e meccanici di prevenzione e di trattamento, a meno che non si possa dimostrare che questi metodi non sono sufficienti a combattere la fitopatia o i parassiti in questione. Possono essere concessi aiuti per compensare la perdita di alberi e per le spese di ripopolamento, in misura pari al valore di mercato del patrimonio distrutto per ordine delle autorità ai fini della lotta contro la malattia o i parassiti o distrutto da animali. Nel calcolo del valore di mercato della perdita di accrescimento si può tener conto dell'accrescimento potenziale degli alberi distrutti fino all'età normale di abbattimento;
- d) il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, di elementi caratteristici del paesaggio nonché degli habitat naturali per gli animali, comprese le spese di pianificazione;
- e) la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di strade forestali, di infrastrutture per i visitatori, come le infrastrutture per disabili, i cartelli segnaletici, stazioni di osservazione e costruzioni analoghe, comprese le spese di pianificazione, in caso di accesso gratuito del pubblico alle foreste e alle infrastrutture per motivi ricreativi. Se necessario, l'accesso alle foreste e alle infrastrutture può essere limitato per la protezione di zone sensibili oppure per garantire l'uso corretto e sicuro delle infrastrutture;
- f) il costo del materiale informativo e di attività quali seminari, eventi di pubbliche relazioni e campagne di informazione sulla stampa scritta ed elettronica a scopo divulgativo di informazioni generali sulle foreste. Le azioni e i materiali sovvenzionati non possono contenere riferimenti a determinati prodotti o produttori, né promuovere prodotti nazionali;
- g) i costi di acquisto di superfici forestali utilizzate o da utilizzare come zone di protezione naturale. Tali superfici forestali devono essere destinate in permanenza e nella loro interezza alla protezione della natura nell'ambito di un obbligo statutario o contrattuale.
- (176) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per gli imboschimenti di terreni agricoli e non agricoli, la creazione di sistemi agroforestali su superfici agricole, le indennità Natura 2000, i pagamenti a favore dell'ambiente forestale, il ripristino del potenziale forestale e gli interventi preventivi, nonché gli investimenti non produttivi, se gli aiuti soddisfano le disposizioni previste dagli articoli da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e non superano l'intensità massima ivi fissata.

(177) La Commissione autorizzerà gli aiuti di Stato per la copertura dei costi supplementari e della perdita di reddito connessi all'uso di tecnologie forestali rispettose dell'ambiente che vadano oltre i requisiti obbligatori se i proprietari forestali sottoscrivono un impegno volontario sull'uso di tali tecnologie e se tale impegno soddisfa le condizioni di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli aiuti di importo superiore agli importi fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 saranno dichiarati di norma compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato soltanto se sono concessi a fronte di spese supplementari e/o per perdite di reddito comprovate, in casi eccezionali e tenendo conto di circostanze particolari debitamente giustificate, a favore di impegni di cui sia dimostrabile l'effetto positivo sull'ambiente.

(178) La Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per l'acquisto di superfici forestali se l'intensità non supera quella stabilita [dall'articolo 4 del futuro regolamento di esenzione] per l'acquisto di terreni agricoli.

(179) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore della formazione di proprietari e addetti forestali e per i servizi di consulenza forniti da terzi, compresi i piani aziendali, i piani di gestione forestale e gli studi di fattibilità, nonché per la partecipazione a concorsi, mostre e fiere, se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 15 del futuro regolamento di esenzione].

(180) Gli aiuti a favore della costituzione di associazioni di silvicoltori saranno autorizzati dalla Commissione se rispettano le condizioni di cui [all'articolo 9 del futuro regolamento di esenzione].

(181) La Commissione autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a favore di attività di divulgazione di nuove tecniche, come progetti pilota su scala relativamente ridotta e progetti dimostrativi, che soddisfino le disposizioni di cui al punto 107 dei presenti orientamenti.

(182) Le regole di cui al presente capitolo lasciano impregiudicata la possibilità di applicare al settore forestale altre norme in materia di aiuti di Stato applicabili a tutti i settori o al settore commerciale e industriale.

VIII. ASPETTI PROCEDURALI

VIII.A. Notifica

(183) Fatto salvo quanto disposto ai punti che seguono, tutti i nuovi regimi di aiuto e tutti i nuovi aiuti individuali devono essere notificati alla Commissione prima di essere posti in esecuzione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE⁽⁵⁹⁾. Ciò non vale per gli aiuti contemplati da uno dei regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali⁽⁶⁰⁾.

(184) A norma dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005, non è necessario notificare separatamente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti di Stato intesi a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario, purché tali aiuti siano stati notificati e autorizzati dalla Commissione, secondo quanto disposto dal medesimo regolamento, in quanto parte della programmazione ivi prevista.

(185) Per poter beneficiare di tale esenzione, le misure devono rispettare tutte le condizioni sostanziali previste per gli aiuti di Stato, con particolare riferimento ai costi ammissibili e alle intensità di aiuto stabilite dai presenti orientamenti. L'importo degli aiuti di Stato supplementari assegnati a ciascuna misura deve essere chiaramente indicato nel piano di sviluppo rurale, secondo quanto disposto dal regolamento di applicazione. La Commissione approverà unicamente misure contenute nel piano presentate secondo queste modalità. Gli aiuti di Stato concessi per altre misure, incluse o meno nel piano, o per misure soggette a condizioni diverse da quelle esposte nel piano devono formare oggetto di una notifica separata alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

(186) Inoltre, l'approvazione del piano da parte della Commissione riguarderà soltanto l'importo degli aiuti stabilito dallo Stato membro.

(187) Le stesse norme si applicano per analogia alle modifiche dei piani di sviluppo rurale.

⁽⁵⁹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

⁽⁶⁰⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

VIII.B. Durata dei regimi di aiuto

(188) In virtù degli orientamenti comunitari relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo in vigore nel periodo 2000-2006, la Commissione era solita accettare notifiche di regimi di aiuti di Stato di durata illimitata. Questa prassi può portare ad una mancanza di trasparenza soprattutto nei casi in cui una misura di aiuto non venga attuata per alcuni anni. Inoltre, rende più complessa la revisione regolare obbligatoria di tutti i regimi di aiuto esistenti da parte della Commissione.

(189) In futuro la Commissione autorizzerà pertanto esclusivamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi che contemplano aiuti di Stato per misure che possono beneficiare anche di un cofinanziamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 dovranno essere limitati al periodo di programmazione 2007-2013. Gli altri regimi di aiuto non dovranno applicarsi per più di 7 anni.

VIII.C. Relazioni annuali

(190) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso dettati da una decisione condizionale. Le relative modalità di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽⁶¹⁾.

(191) La Commissione si riserva il diritto di chiedere informazioni complementari sui regimi di aiuto esistenti, caso per caso, qualora lo ritenga necessario per assolvere i compiti che le incombono in virtù dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato.

(192) Qualora le relazioni annuali non siano presentate secondo questi criteri, la Commissione può procedere a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999.

(193) Per quanto riguarda le relazioni annuali presentate dagli Stati membri, la Commissione adotterà opportune misure per garantire una maggiore trasparenza delle informazioni relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo.

VIII.D. Applicazione ai nuovi aiuti

(194) La Commissione applicherà i presenti orientamenti ai nuovi aiuti di Stato a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le notifiche pendenti alla data del 31 dicembre 2006 saranno valutate in base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in vigore nel settore dell'agricoltura alla data di notifica dell'aiuto. Eccettuate le misure di cui al punto

195), a partire dal 1° gennaio 2007 la Commissione non applicherà più i seguenti testi:

- a) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;
- b) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato ⁽⁶²⁾;
- c) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli ⁽⁶³⁾. La sostituzione di tale testo è giustificata nell'ottica del miglioramento della regolamentazione, poiché le norme sostanziali ivi previste sono confluite nei presenti orientamenti. Per gli aiuti di Stato concessi illegalmente prima dell'entrata in vigore dei presenti orientamenti la Commissione continuerà tuttavia ad applicare le disposizioni pertinenti di cui al punto 43 e seguenti dei citati orientamenti;
- d) la comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crédits de gestion») ⁽⁶⁴⁾.

VIII.E. Aiuti di Stato esistenti in virtù dell'atto di adesione del 2003

(195) Per la valutazione dei regimi di aiuto e degli aiuti individuali considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'allegato IV, capitolo 4, punto 4, dell'atto di adesione del 2003 ⁽⁶⁵⁾, gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo applicabili il 31 dicembre 2006 rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2007, fatto salvo il punto 196), purché gli aiuti suddetti siano conformi ai medesimi orientamenti entro il 30 aprile 2007.

VIII.F. Proposte di opportune misure

(196) In conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuto esistenti per conformarsi ai presenti orientamenti entro il 31 dicembre 2007, tranne nel caso dei regimi di aiuti esistenti a favore di investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, che devono essere soppressi entro il 31 dicembre 2008, e quelli a favore di investimenti per l'acquisto di terreni agricoli nelle aziende agricole, che devono essere modificati e resi conformi ai presenti orientamenti entro il 31 dicembre 2009.

⁽⁶²⁾ GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

⁽⁶³⁾ GU C 324 del 24.12.2002, pag. 2.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. nota 53.

⁽⁶⁵⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 797.

⁽⁶¹⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) 1627/2006 (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 10).

(197) Gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto l'accettazione delle proposte di misure opportune entro il 28 febbraio 2007.

(198) Se uno Stato membro non conferma per iscritto l'accettazione entro tale termine, la Commissione applicherà l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 e, se necessario, avvierà il procedimento a cui rinvia il summenzionato articolo.

VIII.G. **Validità**

(199) I presenti orientamenti si applicano fino al 31 dicembre 2013. La Commissione può modificarli prima di tale scadenza per importanti motivi connessi alla politica della concorrenza, o alla politica agricola o per motivi connessi alla salute umana e animale, oppure per tener conto di altre politiche comunitarie o di impegni assunti in sede internazionale.

REGOLAMENTO (CE) N. 1857/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i),

dopo aver pubblicato un progetto del presente regolamento,

dopo aver sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare a norma dell'articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (2) Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽²⁾, non si applica alle attività connesse con la produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.
- (3) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in numerose decisioni e ha inoltre riaffermato la propria politica recentemente negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽³⁾. Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione di

prodotti agricoli, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98 anche nei confronti delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli, nella misura in cui l'articolo 89 del trattato sia stato dichiarato applicabile a tali prodotti.

- (4) Nei prossimi anni l'agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà e a ulteriori cambiamenti per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la politica che lo disciplina e le norme commerciali, le esigenze e le preferenze del consumatore e l'allargamento della Comunità. Tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati agricoli, ma anche l'economia locale delle zone rurali in generale. La politica dello sviluppo rurale deve essere finalizzata a ricostituire e a rafforzare la competitività delle zone rurali, contribuendo in tal modo a mantenere e a creare posti di lavoro in queste zone.
- (5) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Il loro sviluppo può tuttavia essere limitato dalle difficoltà che possono incontrare sul mercato. Esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale ed al credito, a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurre la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo degli aiuti esentati a norma del presente regolamento dovrà essere quello di facilitare lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Questa tendenza dovrà essere incoraggiata e sostenuta mediante una semplificazione delle norme esistenti relative alle piccole e medie imprese.
- (6) La produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nella Comunità è largamente appannaggio delle piccole e medie imprese. Esistono tuttavia notevoli differenze tra la struttura della produzione primaria, da un lato, e la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dall'altro. La trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli risulta spesso simile a quella dei prodotti industriali. Appare pertanto più appropriato adottare un approccio differente per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, applicando a tali attività le norme relative ai prodotti industriali. Di conseguenza e contrariamente all'approccio adottato nel regolamento (CE) n. 1/2004 della

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 8).

⁽³⁾ GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2; rettifica nella GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ⁽⁴⁾, appare utile istituire un regolamento di esenzione mirato alle necessità specifiche della produzione agricola primaria.

- (7) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti ⁽⁵⁾, e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽⁶⁾, hanno introdotto norme specifiche sugli aiuti di Stato per talune misure di sviluppo rurale finanziate dagli Stati membri senza alcun contributo comunitario.
- (8) Il presente regolamento intende esentare gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni singolo aiuto erogabile nell'ambito di tale regime rispetti tutte le condizioni previste dal presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto e gli aiuti individuali accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.
- (9) Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, quest'ultimo non dovrà esentare gli aiuti individuali superiori a un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nell'ambito di un regime di aiuto esentato dal presente regolamento.
- (10) Il presente regolamento non dovrà esentare gli aiuti all'esportazione, né gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione. Tali aiuti possono risultare incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dalla Comunità. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.
- (11) Al fine di eliminare le differenze atte a provocare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali in materia di piccole e medie imprese, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione di «piccole e medie imprese» utilizzata nel presente regolamento deve corrispondere a quella riportata nell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001.
- (12) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, i massimali devono, di norma, essere espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.
- (13) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e su Internet.
- (14) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, il presente regolamento deve applicarsi esclusivamente alle misure di aiuto trasparenti, ossia misure di aiuto per le quali sia possibile calcolare esattamente l'equivalente lordo sovvenzione come percentuale della spesa ammissibile ex ante, senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio sovvenzioni, tassi di interesse agevolati e agevolazioni fiscali con fissazione di un massimale). I prestiti pubblici sono da considerarsi trasparenti se sono coperti da cauzioni normali e non implicano un rischio anormale, per cui si ritiene che non contengano elementi di garanzia statale. In linea di massima, non sono da considerarsi trasparenti le misure di aiuto che implicano garanzie statali, né i prestiti pubblici contenenti un elemento di garanzia statale. Tuttavia, tali misure di aiuto sono da considerarsi trasparenti se il metodo utilizzato per calcolare l'intensità dell'aiuto corrispondente alla garanzia statale è stato accettato dalla Commissione prima dell'attuazione della misura e previa notifica effettuata in seguito all'adozione del presente regolamento. Il metodo sarà valutato dalla Commissione in linea con la propria Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ⁽⁷⁾. È opportuno non considerare aiuti trasparenti le partecipazioni pubbliche e gli aiuti contenuti in misure relative al capitale di rischio. Le misure di aiuto non trasparenti devono essere sempre notificate alla Commissione. Le notifiche di misure di aiuto non trasparenti devono essere valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
- (15) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione per la valutazione degli aiuti di Stato nel settore agricolo non è necessario istituire una distinzione tra piccole imprese e medie imprese. Per taluni tipi di aiuto è opportuno fissare gli importi massimi dell'aiuto che può essere erogato a un beneficiario.

⁽⁴⁾ GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.

- (16) Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, i massimali di aiuto devono essere fissati a un livello che contemperino opportunamente l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza nel settore beneficiario dell'aiuto e l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese nel settore agricolo. Per ragioni di coerenza con le misure di sostegno finanziate dalla Comunità, i massimali devono essere armonizzati con quelli fissati nel regolamento (CE) n. 1257/1999 e nel regolamento (CE) n. 1698/2005.
- (17) È opportuno definire ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte dai regimi di aiuto o dagli aiuti individuali esentati dal presente regolamento. Si deve tenere conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato. Sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti non devono avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi che l'impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socio-economici auspicati nell'interesse comunitario. Gli aiuti di Stato unilaterali, intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Tali aiuti potrebbero inoltre interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento a taluni tipi di aiuto.
- (18) Il presente regolamento intende esentare gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione. Gli investimenti e la creazione di posti di lavoro possono contribuire allo sviluppo economico delle regioni svantaggiate e delle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Le piccole e medie imprese agricole situate in tali zone sono penalizzate sia dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro ubicazione sia dalle difficoltà causate dalle loro dimensioni. È di conseguenza opportuno stabilire massimali più elevati a favore delle piccole e medie imprese situate in dette zone.
- (19) A causa dei rischi di distorsioni della concorrenza derivanti dagli aiuti agli investimenti mirati e allo scopo di garantire agli agricoltori la libertà di decidere in quali prodotti investire, è necessario che gli aiuti agli investimenti esentati a norma del presente regolamento non siano limitati a specifici prodotti agricoli. Ciò non deve tuttavia impedire agli Stati membri di escludere taluni prodotti agricoli dagli aiuti o dai regimi di aiuto, in particolare quando non possano essere individuati normali sbocchi di mercato. Inoltre, taluni tipi di investimenti dovranno di per sé essere esclusi dal presente regolamento.
- (20) Se gli aiuti sono concessi per realizzare l'adeguamento a norme di recente introduzione a livello comunitario, è opportuno evitare che gli Stati membri proroghino il periodo di adeguamento a favore degli agricoltori ritardando l'attuazione di tali norme. Pertanto, occorre indicare chiaramente la data a partire dalla quale la norma non possa più essere considerata nuova.
- (21) Alcuni regolamenti del Consiglio nel settore dell'agricoltura prevedono autorizzazioni specifiche per il versamento di aiuti da parte degli Stati membri, spesso in combinazione con o in aggiunta al finanziamento comunitario. Tuttavia, tali disposizioni non prevedono in genere una deroga all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88 del trattato, laddove tali aiuti rispettino le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Poiché le condizioni per la concessione di tali aiuti sono chiaramente specificate nei regolamenti in questione e/o sussiste l'obbligo di comunicare tali misure alla Commissione ai sensi delle disposizioni specifiche degli stessi regolamenti, non è necessaria un'ulteriore e separata notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato per consentire alla Commissione di valutare tali misure. Per ragioni di certezza del diritto occorre inserire nel presente regolamento un riferimento a tali disposizioni e non sarà pertanto necessaria una notifica delle misure in questione ai sensi dell'articolo 88 del trattato, purché sia possibile comprovare in anticipo che l'aiuto è concesso esclusivamente alle piccole e medie imprese.
- (22) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, il presente regolamento non dovrà esentare gli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato. Non dovranno essere concessi aiuti retroattivamente per attività che sono già state avviate dal beneficiario.
- (23) L'esenzione di cui al presente regolamento non dovrà essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, con il sostegno pubblico concesso nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, se l'importo degli aiuti cumulati supera i massimali fissati dal presente regolamento. Gli aiuti esentati a norma del presente regolamento non dovrebbero essere cumulabili con aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*«de minimis»*) nei settori dell'agricoltura e della pesca⁽⁸⁾, concessi in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

⁽⁸⁾ GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

- (24) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a un regime di aiuti o sono concessi aiuti individuali al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione agli aiuti esentati a norma del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale, che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che la Commissione stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate. Tenuto conto della diffusione della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche e la relazione annuale dovranno essere trasmesse in formato elettronico.
- (25) Il mancato adempimento da parte degli Stati membri dell'obbligo di trasmettere le relazioni di cui al presente regolamento potrebbe impedire alla Commissione di effettuare la sua opera di monitoraggio ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato e, in particolare, di verificare se l'effetto economico cumulato degli aiuti esentati a norma del presente regolamento sia tale da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La necessità di valutare l'effetto cumulativo degli aiuti di Stato è particolarmente pertinente laddove uno stesso beneficiario può ricevere aiuti da fonti differenti, dato che questa eventualità si verifica con sempre maggiore frequenza nel settore agricolo. È pertanto di estrema importanza che gli Stati membri trasmettano sollecitamente le informazioni pertinenti prima di attuare misure di aiuto ai sensi del presente regolamento.
- (26) È opportuno che gli aiuti alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli siano disciplinati dalle norme sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese operanti in altri settori, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 70/2001.
- (27) Gli aiuti di Stato esentati a norma del regolamento (CE) n. 1/2004 dovranno continuare a essere esentati se rispettano tutte le condizioni del presente regolamento.
- (28) È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non notificati in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (29) Il presente regolamento lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli. Tali notifiche dovranno essere analizzate dalla Commissione alla luce del presente regolamento e sulla base degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Le notifiche ancora in fase di esame alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere valutate in primis alla luce del medesimo e, se le sue condizioni non sono rispettate, sulla base degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
- (30) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere stato prorogato, è opportuno che i regimi di aiuto esentati a norma del medesimo continuino ad essere esentati per un ulteriore periodo di sei mesi, per consentire agli Stati membri di apportare gli adeguamenti necessari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CONDIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti trasparenti concessi alle piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Fatto salvo l'articolo 9, esso non si applica agli aiuti concessi in relazione alle spese per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
2. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), il presente regolamento non si applica:
 - a) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
 - b) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- 1) «aiuti», qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- 2) «prodotti agricoli»:
 - a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽⁹⁾;
 - b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
 - c) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio ⁽¹⁰⁾;
- 3) «trasformazione di prodotti agricoli», qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- 4) «commercializzazione di prodotti agricoli», la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività;
- 5) «piccole e medie imprese (PMI)», le piccole e medie imprese quali definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;
- 6) «intensità lorda dell'aiuto», l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;
- 7) «prodotto di qualità», un prodotto conforme ai criteri da definire ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- 8) «avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale», condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore nei tre anni precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;
- 9) «zone svantaggiate», le zone definite dagli Stati membri sulla base dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- 10) «investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti minimi comunitari»:
 - a) nel caso di norme che non prevedono un periodo transitorio, investimenti avviati non più di due anni dalla data in cui le norme sono state rese obbligatorie per gli operatori, oppure
 - b) nel caso di norme che prevedono un periodo transitorio, investimenti effettivamente avviati prima della data in cui le norme sono state rese obbligatorie per gli operatori;
- 11) «giovani agricoltori», produttori di prodotti agricoli che rispettano i criteri di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- 12) «organizzazione di produttori», un'organizzazione costituita allo scopo di consentire ai membri di adattare di concerto la loro produzione alle esigenze di mercato, nell'ambito degli obiettivi delle organizzazioni comuni del mercato, in particolare concentrando l'offerta;
- 13) «associazione di organizzazioni di produttori», le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che perseguono i medesimi obiettivi su scala più ampia;
- 14) «capi morti», animali uccisi (eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano;

⁽⁹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽¹⁰⁾ GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36.

- 15) «costi dei test TSE e BSE», tutti i costi, compresi quelli per i kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione dei campioni necessari per i test eseguiti in conformità dell'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾;
- 16) «imprese in difficoltà», imprese considerate in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹²⁾;
- 17) «investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato;
- 18) «aiuto trasparente», misure di aiuto nelle quali è possibile calcolare esattamente l'equivalente lordo sovvenzione come percentuale della spesa ammissibile ex ante, senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio misure che fruiscono di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati, agevolazioni fiscali con fissazione di un massimale).

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione

1. Gli aiuti individuali trasparenti, accordati al di fuori di un regime di aiuto, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. I regimi di aiuto trasparenti che soddisfano tutte le condizioni poste dal presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
- a) gli aiuti erogabili nell'ambito di un regime rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
- b) il regime di aiuto contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
- c) sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1.
3. Gli aiuti concessi in base a un regime di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
4. Gli aiuti che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o dei regolamenti menzionati all'articolo 17 del presente regolamento, sono notificati alla Commissione in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Detti aiuti sono valutati in base ai criteri stabiliti negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

CAPO 2

CATEGORIE DI AIUTI

Articolo 4

Investimenti nelle aziende agricole

1. Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, all'interno della Comunità, per la produzione primaria di prodotti agricoli, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo.
2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:
- a) il 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento;
- b) il 40 % dei costi ammissibili nelle altre regioni;
- c) il 60 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, e il 50 % nelle altre regioni, nel caso degli investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;

⁽¹¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

d) il 75 % degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, in conformità del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio ⁽¹³⁾;

e) il 75 % degli investimenti ammissibili di cui alla lettera a) e il 60 % degli investimenti nelle altre regioni, qualora questi ultimi comportino costi aggiuntivi relativi all'attuazione di norme specifiche per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti o del benessere degli animali. La maggiorazione può essere concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore e per investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi. La maggiorazione deve tuttavia essere limitata ai costi ammissibili aggiuntivi necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.

3. L'investimento deve perseguire in particolare i seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei costi di produzione;
- b) miglioramento e riconversione della produzione;
- c) miglioramento della qualità;
- d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.

4. Le spese ammissibili comprendono:

- a) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
- b) l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato;
- c) le spese generali, collegate alla spesa di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze.

I costi relativi al contratto di leasing diversi da quelli di cui al primo comma, lettera b), come tasse, margini del locatore, interessi, costi di rifinanziamento, spese generali, oneri assicurativi, ecc., non costituiscono spese ammissibili.

5. Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

Possono essere concessi aiuti per consentire al beneficiario di soddisfare nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali.

6. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

7. Gli aiuti non devono essere limitati a specifici prodotti agricoli e devono pertanto essere aperti a tutti i settori dell'agricoltura, a meno che gli Stati membri non escludano taluni prodotti dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

- a) acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali;
- b) impianto di piante annuali,
- c) drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 % il precedente consumo di acqua,
- d) semplici investimenti di sostituzione.

8. Possono essere concessi aiuti per l'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia con un costo non superiore al 10 % delle spese ammissibili dell'investimento.

9. L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400 000 EUR erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500 000 EUR se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

10. Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 5

Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali

1. Gli aiuti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, quali elementi di interesse archeologico o storico, possono essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute. Tali spese comprendono un compenso ragionevole del lavoro svolto dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori con un massimale di 10 000 EUR per anno.

⁽¹³⁾ GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.

3. Possono essere concessi aiuti fino al 60 %, o al 75 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, dei costi effettivamente sostenuti per investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, come ad esempio fabbricati agricoli, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda.

Qualora si riscontri un aumento della capacità produttiva, si applicano i tassi di aiuto indicati all'articolo 4, paragrafo 2, alle spese ammissibili sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei. Aiuti supplementari possono essere autorizzati, a un tasso massimo del 100 %, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

Articolo 6

Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico

1. Gli aiuti concessi per il trasferimento di fabbricati agricoli sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se ciò rientra nell'interesse pubblico ed è conforme alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

L'interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi del presente articolo deve essere specificato nelle pertinenti disposizioni degli Stati membri.

2. Possono essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute laddove il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti.

3. Laddove il trasferimento nell'interesse pubblico comporti vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

4. Laddove il trasferimento nell'interesse pubblico comporti un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento,

delle spese relative a tale aumento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

Articolo 7

Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori

Un aiuto all'insediamento di giovani agricoltori è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi i criteri di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 8

Aiuti al prepensionamento

Un aiuto al prepensionamento degli agricoltori è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le seguenti condizioni:

- a) siano rispettati i criteri di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e delle eventuali norme adottate dalla Commissione per l'applicazione di tale articolo;
- b) la cessazione delle attività agricole a fini commerciali sia permanente e definitiva.

Articolo 9

Aiuti alle organizzazioni di produttori

1. Gli aiuti all'avviamento per la costituzione di organizzazioni di produttori (OP) e di associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono conformi alle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 1, purché possano fruire di assistenza a norma della legislazione dello Stato membro interessato:

- a) le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori attive nella produzione di prodotti agricoli; e/o
- b) le associazioni di organizzazioni di produttori responsabili della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità in conformità della legislazione comunitaria.

Il regolamento interno delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori deve prevedere l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le regole di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'organizzazione o dall'associazione. Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione. Inoltre, i produttori che aderiscono all'organizzazione o all'associazione di organizzazioni di produttori devono rimanerne soci per un minimo di tre anni e presentare un preavviso di almeno dodici mesi prima di ritirarsi. L'organizzazione di produttori deve inoltre dotarsi di norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di metodi di produzione biologici o di altre pratiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, di regole relative all'immissione della produzione sul mercato e all'informazione sui prodotti, in particolare in materia di raccolto e di disponibilità dei prodotti medesimi. Tuttavia, i produttori restano responsabili della gestione delle proprie aziende. Gli accordi conclusi nell'ambito delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni di organizzazioni di produttori devono essere del tutto conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 81 e 82 del trattato.

3. Si possono considerare come spese ammissibili il canone d'affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzature per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, le spese ammissibili sono limitate ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.

4. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori. Ciò non pregiudica la possibilità di concedere aiuti in relazione a spese ammissibili risultanti da aumenti annui del fatturato del beneficiario pari almeno al 30 % e limitate a tale percentuale, laddove ciò sia dovuto all'adesione di nuovi soci e/o al trattamento di nuovi prodotti.

5. Non possono essere concessi aiuti a organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori.

6. Non possono essere concessi aiuti ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato.

7. L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati a un'organizzazione di produttori o ad un'associazione di organizzazioni di produttori ai sensi del presente articolo non può superare 400 000 EUR.

8. Non possono essere concessi aiuti ad organizzazioni di produttori o ad associazioni di organizzazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con un regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune del mercato.

Articolo 10

Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie

1. Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infestazioni parassitarie, dei costi per controlli sanitari, test e altre indagini, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini e medicine e prodotti fitosanitari, dei costi per l'abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni seguenti e quelle di cui ai paragrafi da 4 a 8 del presente articolo:

- a) l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 100 %;
- b) l'aiuto è erogato in natura sotto forma di servizi agevolati e non deve comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

2. Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infestazioni parassitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni seguenti e quelle di cui ai paragrafi da 4 a 8 del presente articolo:

- a) la compensazione è calcolata esclusivamente in relazione:
 - i) al valore di mercato degli animali abbattuti o delle colture distrutte dalle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie o degli animali abbattuti o delle colture distrutte per disposizione delle autorità nell'ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione;

- ii) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto;

- b) l'intensità lorda degli aiuti non deve superare il 100 %;

- c) gli aiuti devono limitarsi alle perdite causate da epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle autorità pubbliche.

3. Dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere dedotti:

- a) gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi; nonché

- b) i costi non sostenuti a causa delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

4. I pagamenti devono essere erogati in relazione alle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nazionali o comunitarie. I pagamenti devono quindi essere erogati nell'ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie in questione. Le epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie devono essere chiaramente indicate nel programma che deve contenere una descrizione delle misure previste.

5. Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.

6. Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.

7. Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti devono essere concessi per le epizoozie indicate nell'elenco messo a punto dall'Ufficio internazionale delle epizoozie o figuranti nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio ⁽¹⁴⁾.

8. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

Articolo 11

Aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche

1. Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori per le perdite di piante o animali o edifici delle aziende causate dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2-6, 9 e 10 del presente articolo per quanto riguarda le piante e gli animali e ai paragrafi 3-8 e 10 del presente articolo per quanto riguarda i fabbricati aziendali.

2. L'intensità lorda degli aiuti non deve superare l'80 %, e il 90 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, della riduzione del reddito proveniente dalla vendita dei prodotti causata dalle avversità atmosferiche. La riduzione di reddito è calcolata sottraendo:

- a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell'anno in cui si sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno;
- b) dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti (o dalla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata) per il prezzo medio di vendita ottenuto.

Gli importi considerati ammissibili agli aiuti possono essere maggiorati dell'importo corrispondente ad altri costi specificamente sostenuti dall'agricoltore impossibilitato a effettuare il raccolto a causa delle avversità atmosferiche.

3. Dall'importo massimo dei costi ammessi a beneficiare degli aiuti a norma del paragrafo 1 devono essere dedotti:

- a) gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi; nonché
- b) i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche.

4. Il calcolo delle perdite deve essere effettuato a livello delle singole aziende.

5. Gli aiuti devono essere pagati direttamente all'agricoltore interessato o a un'organizzazione di produttori di cui l'agricoltore è socio. Se l'aiuto è pagato a un'organizzazione di produttori, il suo importo non può superare l'importo che potrebbe essere versato all'agricoltore.

6. La compensazione dei danni ai fabbricati e alle attrezzature delle aziende agricole causati dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali non deve superare un'intensità lorda degli aiuti dell'80 % e del 90 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

7. L'evento atmosferico assimilabile ad una calamità naturale deve essere formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2010 la compensazione offerta deve essere ridotta del 50 %, salvo quando sia concessa ad agricoltori che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito legato alla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi.

⁽¹⁴⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2011 gli aiuti per le perdite dovute alla siccità possono essere versati esclusivamente dagli Stati membri che abbiano dato piena applicazione all'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) nel settore agricolo e garantiscano il recupero dei costi dei servizi idrici forniti all'agricoltura attraverso la riscossione di un adeguato contributo a carico del settore.

10. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi della spesa o della perdita. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi della spesa o delle perdite.

Articolo 12

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

1. Gli aiuti al pagamento di premi assicurativi sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

a) l'80 % del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifici che sono coperte solo le perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

b) il 50 % del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifici che sono coperte:

i) le perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e altre perdite causate da condizioni atmosferiche; e/o

ii) le perdite dovute a epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie.

3. Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. Gli aiuti non devono essere limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro.

Articolo 13

Aiuti per la ricomposizione fondiaria

Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui

all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono concessi esclusivamente a copertura dei costi legali e amministrativi, compresi quelli per la realizzazione di indagini, fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 14

Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità

1. Gli aiuti intesi a incoraggiare la produzione di prodotti agricoli di qualità sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono concessi a copertura dei costi di cui al paragrafo 2 e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.

2. Possono essere concessi aiuti a sostegno delle attività sottelencate, nella misura in cui esse contribuiscano allo sviluppo di prodotti agricoli di qualità:

a) fino al 100 % dei costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in conformità della normativa comunitaria pertinente;

b) fino al 100 % dei costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;

c) fino al 100 % dei costi di formazione del personale chiamato a applicare i regimi e i sistemi di cui alla lettera b);

d) fino al 100 % dei costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;

e) fino al 100 % dei costi delle misure obbligatorie di controllo adottate a norma della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese;

f) gli importi massimi di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 per le misure di sostegno di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

(15) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

3. Gli aiuti possono essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili del controllo e della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità, purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione comunitaria. Gli aiuti non devono essere concessi in relazione alle spese per investimenti.

4. Non possono essere concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa comunitaria preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.

5. Ad eccezione degli aiuti contemplati al paragrafo 2, lettera f), gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

6. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi elencati al paragrafo 2 siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.

Articolo 15

Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

1. Gli aiuti sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono concessi a copertura dei costi ammissibili delle attività di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

2. Possono essere concessi aiuti per coprire i costi ammissibili relativi alle seguenti attività:

a) istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori:

i) spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione;

ii) spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti;

iii) costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore;

b) per quanto riguarda i servizi aziendali ausiliari, le spese effettive inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di un suo partner o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie;

c) per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;

d) per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere:

i) le spese di iscrizione;

ii) le spese di viaggio;

iii) le spese per le pubblicazioni;

iv) l'affitto degli stand;

v) i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino a un valore massimo di 250 EUR per premio e per vincitore;

e) a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine:

i) la diffusione di conoscenze scientifiche;

ii) le informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti.

Possono essere concessi aiuti anche a copertura dei costi di cui alla lettera e) se è indicata l'origine dei prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio⁽¹⁶⁾ e dagli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio⁽¹⁷⁾, purché i riferimenti all'origine corrispondano esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità;

f) le pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.

3. Gli aiuti possono coprire il 100 % dei costi di cui al paragrafo 2. Gli aiuti devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

⁽¹⁶⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽¹⁷⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

4. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

Articolo 16

Sostegno al settore zootecnico

1. Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, i seguenti aiuti alle imprese che operano nel settore zootecnico:

- a) aiuti fino al 100 % dei costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici;
- b) aiuti fino al 70 % dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;
- c) fino al 31 dicembre 2011, aiuti fino al 40 % per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale, eccettuati i costi relativi all'introduzione o all'effettuazione dell'inseminazione artificiale;
- d) aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75 % dei costi per la distruzione delle carcasse o in alternativa aiuti fino a importi equivalenti ai costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;
- e) aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione e la distruzione delle carcasse, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione delle carcasse, a condizione che tali prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente allo stesso;
- f) aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi;
- g) aiuti fino al 100 % dei costi dei test TSE.

L'intervento totale pubblico, diretto e indiretto, compresi i contributi comunitari, relativo ai test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano non può superare 40 EUR

per test. L'importo si riferisce ai costi totali dell'analisi, ossia al kit di analisi, al prelievo, al trasporto, all'analisi, alla conservazione e alla distruzione del campione. L'obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione comunitaria o nazionale.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1, lettere d), e), f) e g), è subordinata all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti negli Stati membri. Per agevolare la gestione di siffatti aiuti di Stato, i pagamenti possono essere erogati agli operatori economici attivi a valle dell'agricoltore e che forniscono servizi connessi con la rimozione e/o la distruzione di capi morti, purché si possa dimostrare che l'importo degli aiuti di Stato è trasferito integralmente all'agricoltore.

3. Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Articolo 17

Aiuti stabiliti in taluni regolamenti del Consiglio

Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti alle piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio⁽¹⁸⁾, in particolare quelle contenute nell'articolo 14, paragrafo 2;
- b) aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio⁽¹⁹⁾, in particolare quelle contenute nell'articolo 87, nell'articolo 107, paragrafo 3, e nell'articolo 125, paragrafo 5, primo comma;
- c) aiuti concessi dagli Stati membri in conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio⁽²⁰⁾.

CAPO 3

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 18

Fasi preliminari alla concessione degli aiuti

1. Per beneficiare di una deroga ai sensi del presente regolamento, gli aiuti sono concessi esclusivamente nell'ambito di regime di aiuto per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto in conformità del presente regolamento.

⁽¹⁸⁾ GU L 160 del 26.06.1999, pag. 48.

⁽¹⁹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽²⁰⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

Se il regime di aiuto stabilisce un diritto automatico a beneficiare dell'aiuto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, l'aiuto è concesso solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto in conformità del presente regolamento.

Se il regime di aiuto prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto è concesso solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato in conformità del presente regolamento;
- b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti interessate;
- c) la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto non è esaurito.

2. Per beneficiare di una deroga ai sensi del presente regolamento, gli aiuti individuali che non rientrano in un regime di aiuto possono essere accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettere b) e c).

3. Il presente articolo non si applica agli aiuti di cui all'articolo 17.

Articolo 19

Cumulo

1. I massimali d'aiuto di cui agli articoli da 4 a 16 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto o all'attività sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

2. Gli aiuti esentati a norma del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all'articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, né con i contributi finanziari forniti dalla Comunità in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

3. Gli aiuti esentati a norma del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004 in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se tale cumulo dà

luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

Articolo 20

Trasparenza e controllo

1. Almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato a norma del presente regolamento, o della concessione di aiuti individuali, parimenti esentati a norma del presente regolamento, al di fuori di un regime di aiuti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto o aiuti individuali, secondo il modello di cui all'allegato I. La sintesi è trasmessa in formato elettronico. Entro dieci giorni lavorativi dalla data del suo ricevimento la Commissione conferma, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, l'avvenuto ricevimento della sintesi e la pubblica su Internet.

2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento, degli aiuti individuali concessi in applicazione di tali regimi e degli aiuti individuali esentati a norma del presente regolamento e concessi al di fuori dei regimi di aiuto esistenti. Tali registri contengono tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, in particolare le informazioni che giustificano la qualifica di PMI dell'impresa. Gli Stati membri conservano le registrazioni relative agli aiuti individuali per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuto per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime medesimo. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati li trasmettono, entro venti giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.

3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato II. La relazione può essere inserita nella relazione annuale che gli Stati membri sono tenuti a presentare ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999⁽²¹⁾ ed è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce. Entro la stessa data gli Stati membri presentano una relazione distinta sui pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente regolamento, in cui indicano gli importi versati nell'anno civile, le condizioni di pagamento, le fitopatie, epizootie o infestazioni parassitarie ai sensi dell'articolo 10 e, in relazione all'articolo 11, le appropriate informazioni meteorologiche per dimostrare le avversità atmosferiche, il momento in cui si sono prodotte, la loro portata, il luogo in cui si sono verificate e le conseguenze sulla produzione per cui è stata concessa una compensazione.

⁽²¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

4. A decorrere dall'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato a norma del presente regolamento o dalla concessione di un aiuto individuale parimenti esentato a norma del presente regolamento, al di fuori di un regime di aiuto, gli Stati membri pubblicano su Internet il testo integrale di detto regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni alle quali è concesso un aiuto individuale. Gli indirizzi dei siti internet, compreso un link diretto per accedere al testo del regime, devono essere comunicati alla Commissione unitamente alla sintesi delle informazioni relative agli aiuti richiesti ai sensi del paragrafo 1. Tale sintesi deve inoltre figurare nella relazione annuale da presentarsi ai sensi del paragrafo 3.

5. Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti di cui all'articolo 17.

Articolo 21

Modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

Il regolamento (CE) n. 70/2001 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (*) e alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli; alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

(*) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.»

2) all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere da k) a n):

«k) "prodotti agricoli":

i) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;

ii) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4505 (sugheri);

iii) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio (*);

l) "prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari", i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da tali prodotti in quanto contengono grassi e/o proteine d'origine non casearia, con o senza proteine derivate dal latte [«prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];

m) "trasformazione di prodotti agricoli", qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

n) "commercializzazione di prodotti agricoli", la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

(*) GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36.»

3) all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. Qualora l'investimento riguardi la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare:

a) il 75 % dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

b) il 65 % degli investimenti ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo, in conformità del regolamento (CE) n. 2019/93 del Consiglio (*);

c) il 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni ammesse a beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE;

d) il 40 % dei costi ammissibili nelle altre regioni.

(*) GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.»

4) nell'allegato II, dopo la riga «Altre industrie manifatturiere» è inserita la seguente riga, incolonnata sotto «Industria manifatturiera (tutta):

« Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (*)

(*) Quale definita all'articolo 2, lettera k), del presente regolamento.»

Articolo 22

Misure transitorie

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004, che soddisfano tutte le condizioni del presente regolamento, continuano a essere esentati fino alla data indicata all'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento.

*Articolo 23***Entrata in vigore e applicabilità**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2. Le notifiche ancora in fase di esame alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del medesimo. In caso di non conformità con le disposizioni del presente regolamento, la Commissione esaminerà dette notifiche alla luce degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Gli aiuti individuali e i regimi di aiuto cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e gli aiuti

concessi nell'ambito di tali regimi in assenza di un'autorizzazione della Commissione e in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, con l'eccezione delle condizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere b) e c), di detto articolo relative al riferimento esplicito al presente regolamento e purché, prima di concedere l'aiuto, sia stata inviata la sintesi di cui all'articolo 20, paragrafo 1. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni pertinenti.

3. I regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione per i sei mesi successivi alla data di scadenza del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Formulario per le informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto individuale esentato dal presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1857/2006

Stato membro

Regione [specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale]

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale [indicare il nome del regime di aiuto o, in caso di aiuto individuale, il nome del beneficiario]

Base giuridica [specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fondano il regime di aiuto o l'aiuto individuale]

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società [importi da indicare in euro o, se pertinente, nella valuta nazionale. Nel caso di un regime di aiuto, indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato della perdita di gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime. In caso di concessione di un aiuto individuale indicare l'importo globale dell'aiuto/della perdita di gettito fiscale. Se del caso, indicare anche per quanti anni l'aiuto sarà versato a rate o per quanti anni si registrerà un minore gettito fiscale. Per le garanzie indicare in entrambi i casi l'importo (massimo) del credito garantito]

Intensità massima dell'aiuto [indicare l'intensità massima dell'aiuto o l'importo massimo dell'aiuto per elemento ammissibile]

Data di applicazione [indicare la data a decorrere dalla quale l'aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o in cui è concesso l'aiuto individuale]

Durata del regime o dell'aiuto individuale [indicare la data (anno e mese) fino alla quale l'aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o, nel caso di un aiuto individuale, e se pertinente, la data prevista (anno e mese) dell'ultima rata da versare]

Obiettivo dell'aiuto [è inteso che l'obiettivo precipuo è il sostegno alle PMI. Indicare gli altri obiettivi (secondari) perseguiti. Indicare quale articolo (articoli da 4 a 17) è utilizzato e i costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto individuale]

Settore o settori interessati [indicare i sottosettori, menzionando il tipo di produzione animale (ad esempio suini/pol-lame) o vegetale (ad esempio mele/pomodori) di cui trattasi]

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Sito web [indicare il sito Internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni alle quali un aiuto individuale è concesso al di fuori di un regime di aiuto]

Altre informazioni

ALLEGATO II

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione**Modello di relazione annuale sui regimi di aiuto esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio**

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione a norma dei regolamenti di esenzione per categoria adottati sulla base del regolamento (CE) n. 994/98.

Le relazioni devono essere trasmesse in formato elettronico.

Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuto esentati a norma dei regolamenti di esenzione per categoria adottati in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98.

1. *Denominazione del regime di aiuto*
2. *Regolamento di esenzione della Commissione applicabile*
3. *Profilo delle spese*

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime o per ciascun aiuto individuale (per esempio sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre vanno indicate in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le perdite di gettito fiscale, eventualmente sotto forma di stima, se non sono disponibili dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità di seguito indicate.

Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.):

- 3.1. gli importi impegnati, le perdite di gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stime), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia si indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate;
- 3.2. i pagamenti effettivi, le perdite di gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stime), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia si indicherà l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto;
- 3.3. numero di progetti e/o imprese che hanno ottenuto un aiuto;
- 3.4. [non completare]
- 3.5. importo totale stimato di:
 - investimenti agevolati,
 - spese sovvenzionate per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
 - spese sovvenzionate per il trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,
 - aiuti all'insediamento di giovani agricoltori,
 - aiuti al prepensionamento,
 - aiuti alle organizzazioni di produttori,
 - spese sovvenzionate per epizootie, fitopatie e infestazioni parassitarie,
 - spese per compensazioni in caso di avversità atmosferiche,
 - spese sovvenzionate per premi assicurativi,

- aiuti per la ricomposizione fondiaria,
 - aiuti destinati a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
 - spese sovvenzionate per assistenza tecnica,
 - spese per il sostegno al settore zootecnico;
- 3.6. ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per zone svantaggiate e zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- 3.7. ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori, indicare le quote rispettive), distinguendo:
- il tipo di prodotti animali,
 - il tipo di prodotti vegetali.
4. *Altre informazioni e osservazioni*
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1976/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ⁽²⁾, il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽⁴⁾ scadranno il 31 dicembre 2006. Nel suo Piano di azione ⁽⁵⁾ nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione ha proposto il raggruppamento dei suddetti regolamenti in un unico regolamento di esenzione per categoria ed eventualmente l'aggiunta di altri settori di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 994/98.
- (2) Il contenuto del futuro regolamento di esenzione per categoria dipende in particolare dai risultati delle consultazioni pubbliche avviate dal Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: un itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005 e il documento di consultazione sugli aiuti di Stato all'innovazione ⁽⁶⁾. Sono inoltre necessarie discussioni con i rappresentanti degli Stati membri per definire le categorie di

aiuti che potrebbero essere considerate compatibili con il trattato. Al fine di permettere il proseguimento delle consultazioni in corso e l'analisi dei relativi risultati, è opportuno prorogare il periodo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 sino al 30 giugno 2008.

- (3) I regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 devono quindi essere modificati di conseguenza.
- (4) Inoltre, è opportuno non richiedere che gli Stati membri trasmettano nuove schede di informazioni sintetiche relative a misure prorogate ai sensi del presente regolamento senza essere modificate nella sostanza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 2204/2002 è sostituito dal seguente testo:

«Esso si applica fino al 30 giugno 2008.»

Articolo 2

L'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 70/2001 è sostituito dal seguente testo:

«Esso si applica fino al 30 giugno 2008.»

Articolo 3

L'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 68/2001 è sostituito dal seguente testo:

«Esso si applica fino al 30 giugno 2008.»

Articolo 4

L'obbligo di trasmettere schede di informazioni sintetiche sulle misure cui è data esecuzione, stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 68/2001, dall'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 e dall'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2204/2002 non si applica alle misure di aiuto di Stato che prorogano misure in vigore ai sensi del presente regolamento, purché a tali misure non siano apportate modifiche sostanziali e siano state debitamente trasmesse le schede di informazioni sintetiche concernenti l'esecuzione delle misure stesse.

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1040/2006.

⁽⁵⁾ COM(2005) 107 def.

⁽⁶⁾ COM(2005) 436 def.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98 conferisce alla Commissione il potere di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato ed ha, in particolare, chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Essa ha inoltre esposto, inizialmente nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» ⁽³⁾ e successivamente nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») ⁽⁴⁾, la sua politica riguardo ad una soglia «de minimis», al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detto regolamento e onde tener conto dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo nella Comunità fino al 2006 incluso, e dei probabili sviluppi durante il periodo di validità del presente regolamento, risulta opportuno rivedere alcune delle condi-

zioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 e sostituire detto regolamento.

(3) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, per aiuti di importi inferiori a quelli stabiliti nel presente regolamento, possano ricorrere le condizioni dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Data l'evoluzione del settore dei trasporti, in particolare la ristrutturazione di numerose attività di trasporto a seguito della loro liberalizzazione, non risulta più opportuno escluderlo dal campo d'applicazione del regolamento «de minimis», che dovrebbe pertanto essere ampliato all'intero settore dei trasporti. La soglia generale «de minimis» dovrebbe tuttavia essere adattata per tenere conto delle piccole dimensioni che hanno in media le imprese attive nel settore del trasporto su strada di merci e passeggeri. Per le stesse ragioni, e dati anche l'eccesso di capacità del settore e gli obiettivi della politica dei trasporti per quanto riguarda la congestione stradale e il trasporto merci, gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi dovrebbero essere esclusi. Ciò non mette in dubbio l'approccio favorevole della Commissione nei confronti degli aiuti di Stato per veicoli più puliti e più ecologici in strumenti comunitari diversi dal presente regolamento. È opportuno che il presente regolamento non si applichi neanche al settore carbonifero in virtù del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera ⁽⁵⁾.

(4) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dall'altro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, è opportuno che non siano considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali, l'imballaggio delle uova, ecc., né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli aiuti concessi a favore di imprese attive nella trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli non dovrebbero più essere soggetti al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca ⁽⁶⁾. Il regolamento (CE) n. 1860/2004 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.⁽²⁾ GU C 137 del 10.6.2006, pag. 4.⁽³⁾ GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.⁽⁴⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.⁽⁵⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

- (5) La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, quando la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati. Né dovrebbe applicarsi agli aiuti «de minimis» connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.
- (6) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti «de minimis» alle esportazioni né gli aiuti «de minimis» che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Non dovrebbe in particolare applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.
- (7) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽¹⁾, dati i problemi legati alla determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.
- (8) In base all'esperienza della Commissione, è possibile affermare che gli aiuti che non superino, nell'arco di tre anni, la soglia di 200 000 EUR non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza, non rientrando pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada, tale soglia dovrebbe essere fissata a 100 000 EUR.
- (9) Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti concessi da uno Stato membro dovrebbero essere presi in considerazione a tale fine anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Le misure d'aiuto superiori alla soglia «de minimis» non dovrebbero poter essere suddivise in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nel campo d'applicazione del presente regolamento.
- (10) Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli aiuti «de minimis» dovrebbero essere considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.
- (11) Per evitare che le intensità massime d'aiuto previste nei vari strumenti comunitari siano aggirate, gli aiuti «de minimis» non dovrebbero essere cumulati con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento d'esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
- (12) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», tutti gli Stati membri dovrebbero applicare uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con l'attuale prassi di applicazione della norma «de minimis», gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del rischio associato al beneficiario.
- (13) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» che sono trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo *ex ante* senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere realizzato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio

⁽¹⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese ⁽¹⁾ non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti dovrebbero essere trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.

(14) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non possa essere considerata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato sulla base di motivi diversi da quelli qui indicati, ad esempio, nel caso di conferimenti di capitale, perché tali misure sono state decise in conformità col principio dell'investitore in un'economia di mercato.

(15) È necessario offrire certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza, e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutare in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto trasporre la soglia generale «de minimis» di 200 000 EUR in una specifica soglia di garanzia basata sull'importo garantito del prestito individuale che sottende tale garanzia. È opportuno calcolare tale soglia specifica utilizzando una metodologia per valutare l'importo dell'aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore delle imprese efficienti. La metodologia e i dati utilizzati per calcolare la specifica soglia di garanzia dovrebbero escludere le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tale soglia specifica non dovrebbe pertanto applicarsi agli aiuti individuali ad hoc accordati al di fuori dell'ambito di un regime di garanzia, agli aiuti ad imprese in difficoltà, o a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. La soglia specifica dovrebbe essere determinata sulla base del fatto che, prendendo in considerazione un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13 % corrispondente allo scenario peggiore per i regimi di garanzia nella Comunità, una garanzia pari a 1 500 000 EUR può essere considerata come avente un equivalente sovvenzione lordo identico alla soglia generale «de minimis». Tale importo dovrebbe essere ridotto a 750 000 EUR per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada. Solo le garanzie fino all'80 % del prestito sotteso dovrebbero essere coperte da queste soglie specifiche. Per valutare l'equivalente sovvenzione lordo contenuto in una garanzia gli Stati membri possono anche utilizzare una metodologia accettata dalla Commissione dopo la notifica della stessa sulla base di un regolamento della Commissione in materia di aiuti di Stato, come il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per inve-

stimenti a finalità regionale ⁽²⁾, se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

(16) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura d'aiuto che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura a favore del capitale di rischio porta a un equivalente sovvenzione lordo non superiore alla soglia «de minimis», e può pertanto rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

(17) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma «de minimis» siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi secondo la norma «de minimis» alla medesima impresa non ecceda, su un periodo di tre esercizi finanziari, il massimale di 200 000 EUR. A tal fine, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, gli Stati membri dovrebbero informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto e della sua natura «de minimis», facendo riferimento a questo regolamento. Inoltre, prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti «de minimis» da essa ricevuti nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti, e deve controllare accuratamente che il nuovo aiuto «de minimis» non comporti il superamento del massimale. In via alternativa, dovrebbe essere possibile garantire che il massimale sia rispettato per mezzo di un registro centrale, o, nel caso di regimi di garanzia istituiti dal Fondo europeo per gli investimenti, quest'ultimo può esso stesso stabilire un elenco dei beneficiari e chiedere che gli Stati membri li informino degli aiuti «de minimis» ricevuti.

(18) Il periodo di validità del regolamento (CE) n. 69/2001 termina il 31 dicembre 2006. Il presente regolamento è pertanto applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007. Dato che il regolamento (CE) n. 69/2001 non si applicava al settore dei trasporti, che finora non era soggetto alla norma «de minimis», data anche la grande esiguità dell'importo «de minimis» applicabile al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e a condizione che siano soddisfatte certe condizioni, il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli aiuti accordati prima della sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre incidere su alcun aiuto individuale concesso conformemente al regolamento (CE) n. 69/2001 durante il relativo periodo d'applicazione.

(1) GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

(2) GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

(19) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati.

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;

b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽¹⁾;

b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;

g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

Articolo 2

Aiuti d'importanza minore («de minimis»)

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo *ex ante* senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

- a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;
- b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis»;
- c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria.
- d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 1 500 000 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 750 000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. La garanzia non deve superare l'80 % del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

5. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo

dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Articolo 3

Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi.

In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

- a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

Articolo 4

Modifiche

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1860/2004 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 15 dicembre 2006.

a) al paragrafo 1, le parole «trasformazione e commercializzazione» sono cancellate;

b) il paragrafo 3 è cancellato.

Articolo 5

Misure transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 6

Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

**La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
valutare richieste di approfondimento su tematiche specifiche
da trattare nello speciale**

REGIONE ABRUZZO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel 0032.2.6262850 fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it